BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
23 C
26

43. 3. 31.

P. 2/3

F 6

I

IL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

Con le risposte Caualleresche.

NVOVAMENTE DALL'AVTTORE riueduto, con la giunta delle postille in margine, & una tauola di tutte le cose notabili.

IN VENETIA, appreßo Domenico Farri.

M. D. LXXVI.

12.23.c.26

ALLO ILLVSTRISS.

SIGNOR DON EMANVEL PHILIBERTO PRENCIPE DI PIEMONTI.

Hieronimo Mutio Iustinopolitano.

CONsiderando io molte uolte fra me steßo i diuersi studij, & le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle uengo esaminando, tanto piu chiaramente a me par di comprẽdere, che due principalmente siano quelle cose, dalle quali regolata esser si uegga la uita humana: & queste altre non sono, che temenza di uergogna, & desiderio di honore: dalle quali l'una affrenando, & l'altra sospingendo gli animi nostri, si fattamente gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano hauer alcun bisogno. Ilche cosi eßere manifestamente potrà apparire a chiunque uorrà andar discorrendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni sesso & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne solo questo, che detto ho,

potrà egli uedere, ma scorgerà ancora, che quanto cia scuno è di piu gentile spirito, tanto à questi due affetti piu si sente essere sottoposto: & che essi non solamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fan no ancor sentire, & maggiormente in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terrestre animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si troua à tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non ueggo conditione alcuna di persona, laquale piu si mostri di uergogna timorosa, ne di honore desiderosa, di coloro, iquali fra caualieri honorati cercano di douer essere degnamente annouerati. Conciosia cosa, che essi per guardarsi dall'una, & per fare dell'altra acquisto, non che altro, ma la persona, & la uita non rifiutano di spendere, & di gittare. Et questo si puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto dì nascono fra loro; lequali con tutto che assai souẽte siano leggierissime, pur nondimeno con prontissimi animi corron à diffinirle con armata mano: & à ciò fare con tanta pompa, & con tanta festa si conducono, che mostra bene, che essi à gran felicità si attribuiscano, che à loro sia uenuta opportunità di mostrare quã to siano bramosi di honore. Ma percioche gli intelletti nostri dalla graue, & tenebrosa somma de terreni corpi oppressi, & adõbrati, nõ potẽdosi alla eccellẽza della lor natura inalzare, malageuolmẽte posßono ancora discernere la uerità delle cose, spesse uolte aduiene, che da falsa apparẽza ingãnati q̃llo abbracciamo p̃ buono, che è da fuggire, et q̃lla come mala cosa schifia

mo che douremo con ogni nostra affettione seguitare. Et ciò si come nelle altre cose, così nella distintione delle opere uergognose dalle honorate ci suole ancora interuenire; che i caualieri piu da uolgare opinione tirati, che da giudicio di ragione consigliati prendono l'arme a tale hora, che peraauentura non meno sarebbe lo deuole il lasciarle. Ilche hauendo io ueduto, & tuttauia uedendo la molta licenza, & il poco ordine, che intorno à gli abbattimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la uia dell'honore caualleresco desiderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et perciochè questa materia da due maniere di persone è communalmente trattata, cioè da Caualieri, & da Dottori: de' quali gli unil da quelle cose, che per sola esperiẽza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: et gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperiẽza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza; alla quale hauendo ancora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che peraauentura potrà aggradire à chi non haurà il gusto troppo fastidioso. Or pcioche à prendere questa honoreuole fatica nõ picciolo sprone mi è stato (Illus. Prencipe) l'hauere io ueduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse desideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tẽpo, nel quale io mandato dal mio Signor Marchese à Nizza di Prouenza à scr

uire il Signor Duca uostro padre, & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scriture, ue ne mandassi in materia di Duel lo) Per tal cagione già ui appresentai io, et hora ho pu blicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamẽ te si conuengono. Et qual piu honorato douea io po ter trouare, che uoi nato di lignaggio chiarissimo, uera progenie di eccellentissimi Prencipi, di Serenissimi Re, & di sacratissimi Imperadori; & che in età ancor pue rile cominciaste à dar manifesti segnali di chiarissima uirtù? Io & da quelli infino allhora, quasi da odoratis simi fiori concepetti speranza di preciosissimi frutti: et poi di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con le opere ui andate tuttauia faticando per uincere quella openione, laquale sapete che si ha al mondo ho noratissima di uoi. Ilche fin ad hora ui è si bene succe duta, che in una cosi Caualleresca corte, come è quel- la, nella quale uoi uiuete, sete in pochissimo tempo di- uenuto uno specchio di ualore, & de gentili costumi. La onde ne è seguito, che hauendoui Carlo quinto Im peradore Gloriosissimo costituito Capitano de' caualie ri della sua corte, & di parte anchora dello esercito suo, per commune consentimento è giudicato, che uoi à quei gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuete. Come à Prencipe honoratissimo adunq; ritorno io ad appresentarui questi miei libri di mate rie di honore, con ferma speräza, che si come hora scri uo a uoi delle cose, che à ualorosi caualieri si appar-

tengono, cosi (se al superno Signore piacerà di concedermi tanto di uita) scriuerò ancora à Caualieri i notabili esempij del uostro ualore.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN questi libri si contengono.

NEL PRIMO LIBRO.

DELLA origine de'Duelli. 8
Regola dell'attore,& del reo. 10
Per qual cagione il mentito sia l'attore, & quale sia la natura delle mentite. 12
Delle maniere delle mentite. 13
Delle mentite certe. 14
Delle mentite conditionali. 15
Delle mentite generali. 16
Delle mentite spetiali. 17
Delle mentite sciocche. 18
Se ad ingiuriato nel cospetto di alcun Principe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. 21
Conclusione dell'attore & del reo, & del ritorcimento delle mentite. 22
Delle ingiurie compensate, o raddoppiate. 23
Che per le mentite non si dee incontanente correre alle arme. 25
Della forma de'cartelli. 26
Del mandare i cartelli. 27
Del mandare i campi. 28
Del numero de'campi,& della suspitione. 29
Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri se non nello steccato. 30
Quando altri richiede altrui per offesa fattagli da terza persona. 30
In caso che nasca disputa sopra la querela,o sopra la persona del richieditore,quello,che si habbia a fare. 31
Se il suddito dee o bedir al suo Signore,che gli uieti il combattere. 32
Come debbiano i caualieri prender le querele per combatter legittimamente. 34
Conclusione del primo libro. 36

TAVOLA

NEL SECONDO LIBRO.

DELLA ingiuria,& del carico. 38
Quanta sia la uergogna di chi fa ingiuria altrui con soperchiaria,o in altro modo malamente. 41
Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento. 42
In quali casi per le leggi Longobarde,& altre siano stati cõceduti,& uietati gli abbattimenti. 43
Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. 46
Dell'officio de'Signori intorno alle querele. 46
Della forma delle patenti de'campi. 48
Che fra padrini non hanno da nascer querele. 50
De maleficij,& incanti. 52
Che non si debbia combatter senza arme da difesa. 53
Della elettion delle arme. 54
Del dì della battaglia. 57
Delle cose,che ne gli steccati occorrono. 57
Chi fa motto de'circostanti allo steccato dee esser castigato. 59
Se denegando,o interrompendo il Signor del campo la battaglia,ella si habbia pure a perseguire. 59
Se i caualieri ne gli steccati pentir si possono di combattere. 60
Se i caualieri nello steccato possono mutar querela. 62
Di quelli che non rispondono,o al campo non compariscono. 62
Quando si alleghino impedimenti del non comparire al campo come si habbia a fare. 63
In quanti modi uincer si possano le battaglie. 64
Cose,che succedono alle uittorie de gli steccati. 66
Della diuersità dell'antico,& del moderno costume intorno a uinti. 67
Della giustitia che hanno a fare i Signori. 68
Conclusione del secondo libro. 69

TAVOLA
NEL TERZO LIBRO.

CHI non dee esser riceuuto alla proua delle arme. carte 71
Se i bastardi possono muouer Duello. 73
De'uinti,& delle restitutioni di honore. 74
Se un uinto,& poi uincitore possa altrui richiedere. 75
Che dopò la disfida per nuoua occasion si puo ricusar di ue nire a battaglia. 76
Chi non puo essere a battaglia richiesto. 77
Delle disaguaglianze de'nobili, & prima de Signori. 78
Delle disaguaglianze de'nobili priuati. 81
Con quali persone debbia il caualiero entrare, & con quali non entrare in battaglia. 82
Di chiamare alla macchia. 81
Del dare i campioni. 86
Se fra Re si debbia uenire a battaglia per querela di stato. 89
Delle sodisfattioni,che tra caualieri dar si debbono 92
Che non si dee andare appresso alle openioni del uulgo. 93
Delle sodisfattioni in generale. 94
Delle sodisfattioni per le ingiurie de'fatti. 95
Della contradittione di alcune uolgari opinioni in materia di sodisfattione. 96
Delle sodisfattioni da darsi per le ingiurie de' fatti. 97
Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. 98
Che il dare altrui sodisfattione non è cosa uergognosa. 100
Che le arme con ragione si debbono adoperare. 101
Conclusione dell'opera con nna breue repetitione dette co se dette ne'tre libri. 103

Il fine della Tauola de' Capitoli.

TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI, CHE SI contengono nell'opera, oue la lettera a, significa la prima facciata, e'l b, la seconda.

ABVSO di Duello. 25 b, 41 b, 47 b, 51 a, 113 a, 115 a
Abuso di Napoli. 85 b
Abusi nón pregiudicano altrui. 189 a
Abusi non si debbono seguitare. 208 b
Abuso di chi da pareri. 145
Adulterio, 34 b, Aere. 37 a
Affrontare. 173
Alettorio. 52 b
Alciato corretto. 224 b
Scritti suoi. 124 b
Angioli guardiani nostri. 91 a
Appellatione da sentenze di Duelli. 199 b, 200 a

ARME.

Le arme con ragione si debbono gouernare. 101 a, b
Arme honoreuoli. 56 a
Elettione di arme. 54 b, 116 b
Si eleggono secondo la dispositione del corpo. 55 a, b
Arme nuoue. 56 a, b
Non si dee cõbatter senza arme da difesa. 53 a, b, 54 a, b
Il combatter senza arme da difesa, onde habbia hauuto origine. 86 a
Appresentatione di arme allo steccato. 54 a
In quelle non si dee usare inganno. 55 a, 116 a
Il reo non dee dar all'attore arme che l'impediscano se esso non è impedito. 56 b, 116 b
Gli impedimenti delle arme non hanno da offendere. 58 a, 116 b
Quali siano quelle arme, che armino egualmente. 56 a, b
Cadendo le arme nello steccato che si ha da fare. 57 b

Chi propone la uia delle arme si pregiudica nella elettion di quelle. 26,132,135,139,140
Arme,& arnesi del uinto sono del uincitore. 66 a
Arme nobilitano. 81 b
Come nobilitano. 81 b
Arme portamento barbaro. 102 a
Arrendersi per prigione. 65 a
Astiage Re de'Medi. 61 b
Assalto fatto senza altra offesa non merita abbattimento. 188 a,b

ATTORE.

Dell'attore & del Reo. 102, 22
Attore in ingiuria di fatti,& di parole. 10 a
L'ingiuriato de'fatti,perche è attore. 12 b
Attore è illegittimamente mentito. 10 b,11 b
Perche è attore il mentito. 12 a
La repulsa della ingiuria fa che altri diuenga attore. 12 b
Chi primo scriue se sia attore. 20 b
Se il mentito per offesa che egli poi faccia a chi lo ha mentito sia attore. 114 b,115 a, b
Attore con elettione di arme: 26 b,143 a
L'attore primo si ha da muouere in isteccato. 58 a
Obligatione di attori. 77 a
Audace. 36 a
Auttorità. 142 b
Auttorità di Prencipi. 75 a,123 b
BANDO. Che adoperi il bando che si fa allo steccato. 83 b
Bastardi se possano muouer Duello. 73 a
Bastardi honorati. 73 a
Bordello di Napoli. 68 a
Briga. 171 b,172 a
CAMPI. Al reo s'appartiene la elettione de'campi. 28 b
Termino di mandar campi. 28 b
Numero de'campi. 29 a,b
Come conceder si debbiano da Signori. 39 a,42 a

Forma delle patenti de'campi. 48 a
Se altri sotto falsa relatione impetrasse patenti de'campi che si douerebbe fare. 60 a, b
Legge di mandare i campi. 177 b, 178 a, 193 a, 194 b
Campo uiolato per ammonitione fatta di fuori. 160 b
Campione a cui dare si appartenga. 86 b, 87 a, b, 88 a, b, 89 a
Giuramento di campioni. 87 a
Campioni dati da persone priuate. 88 b, 89 a
Chi è offeso ha da eleggere il campione. 89 a
Capitolationi de'Padrini. 57 b, 58 a, 65 b
Chi a quella manca è traditore. 57 b
Capitoli dell'ordine de'caualieri di S. Michele 141 b
Capitani di fanti, & di caualli. 82 a
Cartelli come si debbiano scriuere. 26 a
Del mandare i cartelli. 27 b
I cartelli sono i libelli caualleresch. 187 b
Forma di cartello da mandare a chi non uuol uenire a ri solutione. 279 a
Come un cartello è affisso cosi tutto è appresentato alla parte contraria. 146 a
Dopò mandati i cartelli di disfida non debbono offendersi i cauaglieri se non nello steccato. 30 a
Carico. 38 b, 39
Carico senza ingiuria. 39 b
Carico con ingiuria. 38 b, 39
Il carico offende anche la compagnia. 156 a
Carico, & punitione. 221 a
Casi da Duello nella legge Longobarda. 43 b, 44 a, b, 45 a
Casi da Duello. 45 a
Casi da Duello quali douerebbono essere. 46 a
Caso d'un campo uiolato per l'ammonitione fatta di fuori ad uno de combattenti. 160 b
Caso di mentire, & di proposta d'arme. 134 b
Caso di querela di molti capi. 128 b, 131 a
Caso di chi non si conduce al campo. 175 a

Caſo di due che dicono hauer tratto un ſaſſo. 181,b
Caſo d'un'offerta di ſpada. 183,a
Caſo di chi tiene il nimico in ſuo podere. 65 a,b
Caſo di offeſa di baſtone. 213 a
Caſo di mentite. 203 b,227a
Caſo di mentite applicate,& uitioſe. 117 b
Caſo doue non è querela da combattere. 137a
Caſo doue ſi eſamina una ſentenza dell'Impe. 121 b
Caſo doue ſi eſamina una patente del Re di Francia. 140 a
Caſo di reſtitutione di honore. 120 a, 124 a
Caſo di mentita generale, conditionale, & di chi nega hauer detto male. 136 a,152 a
Caſo di offeſa di fatti. 143 b
Caſo di mentite contra mentite. 145 b,153 a
Caſo di tre mentite. 148 b
Caſo di querela preſa col ſuperiore. 142 b
Caſo di dar mentita & fuggire. 156 a
Caſo di chi con una offeſa ha offeſo molti & non uuol combatter ſe la querela non è rimeſſa in uno. 158 b
Caſo di mentita,& ſchiaffo,ferire & fuggire. 166 a,171 a
Caſo di attore,& di reo ſenza querela di arme. 180 a
Caſo di querela non iſpecificata,d'ordine caualleresco non ſeruato,& di recuſatione di giudicio, & di appellatione. 186 a
Caſo di nobiltà & di egualita per pace. 201 b
Caſo di giuocò,di mentita,& di disfida per pace. 205 b
Caſo d'offeſa di fatti per pace. 210 b
Caſo di baſtone per pace. 211 b
Caſo di ſoperchiaria per pace. 210 b
Caſo di accuſa,& di disdetta per pace. 214 a
Caſo di debito,& di mentita, & di baſtonata. Et de finir di dietro,& fuggire per pace. 215 a
Caſo di dietro,& fuggire per pace. 217 a
Caſo di riſentimento col ſuperiore. 219 a
Caualleria à che fine è ordinata. 108 a, 211 b
Sua dignità. 167 a
Caualleria e pregio non di conditione,ma di ualore. 83 a
Caualleria è grado honorato. 84 a

Caualieri, & loro officio. 54 a, 61 a, 93 a, 209 b, 211 b, 212 a
Caualieri siano amanti di uerità. 38 a
I caualieri senza ragione si gouernano. 38 b
Da chi si debbano guardare. 41
Mal caualiero. 212 a
Caualiere male accorto. 24 a
Caualieri sono i Re, & gli Imperadori, 79 b, 167 a, 21 b
Stilo di caualieri in partirsi di casa come hanno querela. 64 a, 176 a
Risposta non caualleresca. 119 a
Atto non caualleresco. 171 a
Caualli a tutto transito si possono ferire. 57 b
Che dopò la disfida per nuoua cagione si puo ricusar la battaglia. 76 b
Che i Signori non debbono interrompere gli abbattimenti ne gli steccati, ne negargli hauendogli conceduti. 59 b, 60 a
Che facendo contra questo ordine possono essere a battaglia richiesti. 59 b
Cherici non entrano in Duello. 77 b
Chi tocca palo, o corda, o esce con un membro è prigione, &c. 57 b
Chi esce dello steccato è prigione. 57 b, 65 a
Chi fa motto de' circonstanti allo steccato dee esser castigato. 58 a
Chi non dee esser riceuuto alla pruoua delle arme. 71 b
Chi una uolta è uinto, per uincere un'altra uolta non rico ura l'honore. 75 b
Chi è uinto ne gli steccati è infame. 65 b
Chi non può essere a battaglia ricercato. 77 b
Chi offende senza cagione è piu fiera che huomo. 109 a
Chi fa atto brutto è dishonorato. 40 b, 41 a
Chi con mali modi offende altrui fa uergogna a se, & da carico non si rileua. 40 b, 41 a, b, 42 a, 170 a, b, 171 a
Chi offende l'auuersario dopò la disfida è mancatore di fede. 30 a
Chi prima si ha da muouere in isteccato. 58 a

Chi è uinto in isteccato ha da pagar le spese, & la taglia. 66 a
Chi è chiamato ad uscire non dee cercare scusa se si sente obligatione. 206 b
Cielo. 37 a
Ciuil procedere diuerso dal militare. 22 b
Ciuil giudicio tentato. 123, 144
Ciuili gradi di persone. 201 a
Come si debbia dire che altri sia in potere altrui. 173 b, 174 a
Come si debbiano prendere le querele. 34 a,b
Confidenti. 164 a
Confession tacita. 200 b
Libera,& espressa. 214 b
Contestation di querela. 201 a
Conte. 204 b
Contratti come si habbiano a stabilire. 184,b
Contumaci ordine di proceder contra loro. 62 b
Consiglio nelle battaglie non ual meno che la forza. 154 a
Cose,che succedono alle uittorie de gli steccati. 66 a,b
Creatione,& bellezza del mondo. 34 a,b
DEL chiamare alla macchia. 84 b
Diauolo padre di menzogna. 38
Di della battaglia. 57 a
Se si possa prolungare. 57 a
Di quelli che non rispondono,o al campo non compariscono. 62 b
Difendere. 72 a
Disaguaglianze di nobili Siguori. 78 b, 79 a, b, 80 a,b
Disaguaglianze di nobili e priuati. 81 a
Disaguaglianze di soldati. 82 a
Disaguaglianze per cagion di querela. 80 b
Disdirsi in isteccato. 65 a
Disdir si dee chi ha torto. 93, 100
Dishonorato è chi dishonoratamente procede. 109 b
Disgradar si douerebbono i cauali ieri che fanno dishonorevoli risentimenti. 174 b, 175 a

Dipintura

Dipintura di caualieri. 73 a
Dignità ecclesiastica libera da Duello chi la conseguisce. 77 b, 64 b
Dio Signor de gli eserciti. 197 a
Dottori dannati sopra la materia dell'Attore, & del reo. 10 b
Sopra le mentite conditionali. 15 b
Sopra la materia delle ingiurie compensate, & raddoppiate. 25 a
Nell'argomentar delle disfide militari antiche a'moderni duelli. 32 b
Che dicono la uolontà del Prencipe far legge. 123 b, 125 a, b
Contraditione di dottori. 91 b
Due persone si considerano in chi ha maestrato. 220 a
Due dishonorati escono di steccato. 61 b
Due contra uno. 163 b

DVELLO.

Il duello non è lecito. 8 a, 70 a
E odioso, & ingiusto. 70 a
Diffinition di Duello. 8 b
Origine di Duello. 8 b
I duelli sono giudicij. 159 b
Sono dati in difetto di giudice, & di pruoue. 221 b
Il duello è regolato dalla ragione. 108 a
Il duello non è ordinato per uendetta, ma piu giustification di uero. 40 b, 113 b
A duello non si uiene se non per graui cagioni. 188 a, b
Non era in uso appresso Romani 9
Duello de gli Horatii, di Coruino, & di Torquato. 8 b
Duello di Dauid. 8 b
Duello di Turno, et di Enea. 9 a
Duelli fatti in ispagna sotto Scipione. 9 a
Duelli de gladiatori. 9 a
Duelli antichi militari di due maniere. 32 b
Longobardi auttori del Duello in Italia. 9 a
Forma del loro duello. 9 a, 67 a
Donde sia la forma del duello moderno. 9 b

Il duello non fu instituito per cagion di honore. 169 b
A cui fine fu instituito. 113 b, 138 a, 169 b
Ne duelli lo stilo delle arme si ha da seguitare. 131 b
Leggi di duello a tutto transito. 57 b
Duello non si ha da far, doue è pruoua ciuile. 47 a, 115 b, 181 a, 182 a, 144 a
Duello non si da doue è tentata pruoua ciuile. 47 a, 123 a
Duello non si ha da far per ogni mentita. 42 b
Casi di duello nelle leggi Longobarde. 43 b, 44 a, b, 25 a
Casi di duello di Federigo Imperadore. 45 a
Casi da non conceder duello nelle leggi Longobarde. 45 a, b
Casi da poter conceder duello. 46 a, 114 a, b, 123 a
Senza inditij non si dee conceder duello. 47 a
Che i Signori non debbono interrompere lo abbattimento, ne negarlo poi che lo hanno conceduto. Et che ciò facendo possono essere a battaglia richiesti. 59 b, 60 a
Che i Signori non debbono far statuti contra il Duello. 33 b, 110 b
Età da Duello.
Diuersità dall'antico al moderno costume intorno a uinti nello steccato. 67 a
Diuersità, & comparatione del duello, & dal giudicio ciuile. 132 a, 159 b
Leggi di duello di Re & di Imperadori. 113 b
Eccettione di querela, o di persona. 31 a
Ecclesiastica dignità libera altrui da duello. 77 b, 64 b
Elettion di arme & di campi del Reo. 28 b
Elettion di arme. 34 b
Regola di eleggerle secondo la disposition del corpo. 55 a
Elettion d'arme cauillosa. 27 b
Elettion de'campi che dee far l'attore quando il Reo non accetta. 194 a
Error giustificato. 168 a
Esempii cattiui non si debbono permettere. 165 a

FAR male. 214 a
Tre maniere di mal fare. 211
Fatti & parole. 184, b
Figliuoli de condannati per infami. 75 a
Forche a gli steccati. 67 b
Forma di cartelli. 26 a, 127 b, 125 a, 179 a
Forma di mentire conditionali. 15
Forma di accettar patenti di campo in caso, che l'auuersario nón l'accetti. 179, 194, 195
Forte chi 36 a
Francesco Maria Duca di Vrbino. 21 b
Frode ne gli steccati. 164 a
Fuggire di steccato. 65 a
Furore. 85 b
GEntilhuomini. 202 b, 204 b
Gentilhuomo del Signore. 212 a
Giorno della battaglia. 57 a
Se si può prolungare. 57 a
Giudicio caualleresco, & ciuile. 132 a
Giudicio da proporsi nelle difficultà, che nascono intorno le querele. 31 a, b, 192 b, 193 a
Giudici di duelli. 197 a
Giustitia, & uergogna mandate in terra da Gioue 102 b
Gioco differenza per giuoco. 220 b
Giuramento da prendere intorno le querele. 47 b
Di calamita. 47 b
Se la querela si possa ciuilmente prouare, o se sia stata tentata di prouare. 47 b
Se la querela che si espone è la uera. 48 a
Di Maleficij, & di incanti. 52
Gladiatori. 9 a
Gradi di dignità. 79 b
Gradi ciuili di persone. 201 a
Guerre come, & perche si fanno. 90 b
HOnore. 32 a
In che consista. 126 b, 167 a, b, 175 b
L'honor dell'huomo è in lui. 217
Non è sottoposto a humane leggi. 110 b, 132 a, 176 a, b
Legge di honore. 175 b

Querela di honore non si ha da guardare a patria, a Signore ne ad altro. 32 a, b, 33 a, b, 175 b, 176 a
Chi ha obligation di honore non ha da procurar maestrati. 64 a
Honor mal gouernato da caualieri. 107 a, 108 b, 109 b, 110 a
Honorato gentilhuomo
Honorato procedere. 108 b
Dishonorato proceder. 11 a
Honoreuolmente uuol parlar del nemico. 27 a
Honoreuoli uogliono essere i risentimenti.
Vedi risentimenti.
I mancamenti & non le sentenze dishonorano 123 b
Homicidio. 35 b
Huomo formato alla imagine di Dio. 37 b
Nato per far beneficio all'huomo. 102 a
Animal communicabile. 101 b
Tre maniere di huomini. 94 a
Huomini da bene. 216, a
Huomini da Dio fatti senza arme. 101 b
Huomini mutati in bestie. 92 b
Huomini di guerra procedono alcuna uolta da fiere. 189 b
Le bestie meglio si gouernano. 85 b
Huomo d'arme 82 a Humana malitia. 94 a
IGnoranza cagione delle sconueneuolezze de' Duelli. 70 b
Imperadore è caualiero, 21 b, 79, b 167 a
Impedimento giusto. 29 a, 64 a
Incaricato. 39 b
Chi incaricato si sente dee guardarsi da fattioni pericolose. 33 a
Inditij necessarij al Duello 121 a, 47 a, 114 b, 192 a
Infami 71 b Inganno sia lontano dal caualiero. 55 a
Doue si possa usare inganno. 164 a
Inganno per cagion di pace. 208 b
Ingiuria. 12 b, 39 b
Con carico, & senza. 39 b, 40 a, 95 a, 145 a, 212 b, 216 a

ompensata & raddoppiata. 23 b,24 a,25 b
epulsata,& compensata. 24
ingiuria è di chi la fa. 412
hi offende altrui con mal modo fa uergogna a se stesso.41
a,215 b
ffesa fatta con mal modo non iscarica l'incaricato 41 b,42
a,215 a
Ogni ingiuria di parole si ritorce per una uolta. 13 a
giurie di fatti si possono sodisfar con parole. 95 b,96 a.b,
97 a,216 a
giuria fatta a padri offende i figliuoli. 89 a
Meglio è patir che fare ingiuria. 107 b
L'ingiuriato di fatti perche è attore. 12 b
Se alle ingiurie dette in presenza di Prencipi si dee rispon
der con mentita. 20 b
e l'ingiuriato presente Prencipe puo dar mentita presente
caualieri priuati. 21 a
Ritorcimento di ingiurie. 13 a,24 b
stitutione di Prencipati. 29 b,60 a
tentione giustificata. 168 b
aliani barbaramente si gouernano. 70 b
Legge che cosa è. 125 b
Legge di honore. Vedi Honore.
ettere lodate. 78 a
etterati non entrano in Duello. 77 b,78 a,b
ingua è da esser congiunta con la mente. 37 b
ongobardi autori di duello in Italia. 9 b
Forma de'loro duelli. 9 a,b,67
uigi Gonzaga. 92 a
uoghi doue si puo hauer rispetto. 169 a
Macchia del chiamare alla macchia? 84 b
Maestrato a tempo, & in uita. 81 a
lagnanimo. 53 a,b
lagnanimità. 53 a,212 a
lal fare 214 a Vedi far male.
lal caualiero. 212 a
lalamente. 95 a
lalie,& incanti. 51 b,52 a

Mancar della parola. 110 a
Mancini. 55 a
Mantenere. 27 a Mare. 37 a

MENTITE.

Difficile è la lor materia. 14 a
Mentita è macchia di infamia. 106 b
Maniere di mentite. 14 a
Mentite certe. 14 b
Conditionali. 15 a, 138 b, 139 a, 157 a
Come si ha da rispondere a mentite conditionali. 15 b
Mentite generali. 16 a, b, 17 a, b, 138 a, b
Son pericolose da esser ritorte. 16 b, 135 a, b
Mentita certa, & generale. 14
Mentite spetiali. 14 b, 16 b, 17 b, 134 b
Mentite certe & ispetiali. 15 a
Mentite sciocche. 18 b
Multiplicatione di mentite. 128 a
Mentita souerchia. 40 a
Mentita impertinente. 158 a
Mentita in absenza. 156 b
Affermatiua. 148 a
Non affermata. 147 a, b
Auanti che altri parli. 18 b, 128 a
Mentita che da commodità al dicitor della ingiuria di pentirsene. 18 b, 181 b
Sopra la uolontà. 18 b
Data, a chi nega hauer detto male di altrui. 19 a, 139 a, 147 b, 148 a
Mentita da repulsar con una altra mentita. 13 a, 19 a, 22 a, b, 23 a, 139 a, 147 b, 148
Mentita sopra parole conditionali. 19 b
Sopra la negatioue, & sopra l'affermatione. 22 a, b, 23 a
Forme diuerse di mentite. 12 b, 13 a, 147 a, 148 b
Mentita sopra la interrogatione: 19 b
Mentita senza soggetto. 19 b
Legittima. 18 a, 22 a
Mentita è ogni negation fatta in risposta di ingiurie. 134 a

Mentita è repulsa di ingiuria. 13 a,22 a, 147 a,b, 148 a,b, 212 a
Mentite date in presenza de' superiori. 20 b, 222 a
Mentite date con mali modi. 19 b
Come si ha da rispondere alle mentite, 15 b, 20 a, 27 b, 28 a
L'ordinario di dar mentite. 182 a
e in presenza de' principi si dee rispondere con mentita. 20 b
e l'ingiuriato in presenza di Prencipe puo dar mentita in cospetto di caualieri priuati. 21 a
Non ogni mentita obliga a combattere. 27 b, 42 b, 43 a, 45 b, 113 b, 114 a, 206 a, b
a mentita non induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è data. 43 a, b, 45
Il combatter per mentite donde habbia origine. 86 a
entito. 205 a
l mentito è attore. 10 b, 11 b, 137 b
l mentito perche è attore. 12 a, b, 42 b
Reuocation di mentita. 99 a
entir quanto sia brutto. 38 a
ilone. 52 a
ilitar proceder diuerso dal Ciuile.
orire in istecchato. 65 a
utation delle cose. 104 a
N Apoli. Abusi di Napoli. 85 a.
Bordello di Napoli. 85 a
egationi, che fanno, & che repulsano ingiuria. 13 a,b
obiltà. 158 b
Vera nobiltà. 79 a
obiltà è mutabile. 203 a
irtù, & fortuna hanno forza nella nobiltà. 203 b
obiltà di arme. 81 a
obili. 82 a, 202 a, b
oro officio. 103 a
obili Signori. 78, 79, 80

Gradi delle loro dignità. 79b
Nobili priuati. 81 a,b,82 a,b,202 a,b,203 a,b,204 a
Nobili presontuosi. 84 a
OBligation di attori. 77 a
Obligatione de' Signori co' soggetti. 88 a
Offerte non possono essere alterate dalla parte contraria. 184 a
Offerta di uscire. 205,206,207
Offerta di combattere. 152 a
Offesa è nome larghissimo. 188 b
Offesa dissimulata. 192 a
Offesa semplice. 217 b
Offese come si habbiano a considerare. 94 b,95 b
Officio de' Signori intorno alle querele. 18 a,10 b, 21 a, 25 b, 29 b,33 b, 40 b,42 a, 43 a,46 a,47 a,b,48 a,b,49 a, 51 a,52 b,54 a,60 a,b,62 a,68 a,b,69 a,b,71 a,72 b, 110 a,111 a,b,116 b,117 a,134 a,61 a
Officio di caualieri. 18,93,125
Officio di huomo da bene,& di caualiero. 170 b
Officio di chi ha fatto cosa trista. 218 b
Officio di chi ha da dar pareri. 131 b,145 b
Operationi di tre maniere. 211 b
Opinion uolgari dannate. 92b,93 a
Contradition di due opinioni uolgari. 96 b,97 a
Ordine di proceder contra i contumaci. 61 b
PAce come si debbia trattare perche habbia a durare. 94 b
Nelle paci chi debbia rimanere aggrauato. 95 a,209 a, 211 a.
Abusi in trattamenti di pace. 208 a
Il trattar delle paci è cosa difficilissima. 209 a
Ingannar si debbono coloro fra quali si tratta pace. 208 b, 209 b
Esempio di trattar pace con officioso inganno. 210 a
Opinion uolgare contraria a tutte le paci. 209 b
Forma di pace. 95 a,98 b,99 a,b,130 a,b,210 a,211 a,213 a,b,216 b
Padrini. 50 b

Tra padrini non ha da seguitar querela. 90 a,b
agando le spese,si puo richiamare,a battaglia. 60 a
agar le spese,& taglia puo esser coltretto chi è uinto in istec
cato. 66 a
arole bastano a sodisfare ingiurie de'fatti. 95 b
96 a,b
arole di reintegration di honore. 120 b, 121 a
arole,& fatti. 184 b
arer conditionato. 140 a,141 a
aris. 201 b,204 b,205 a
aris dannato. 58 b patroni. 50 b
atenti di campo,che operino. 163 a
Vedi campi.
ena de'uinti ne'duelli. 67 a,b
ene di delitti militari. 167 a
erche sia dishonorato chi perde in isteccato. 67 b
erdonare è cosa da generoso. 95 a,a 121 a,228 a
Il domandar perdono. 95 a
ersona del uinto è del uincitore. 66 a
Et poi de gli heredi. 66 b
ossessor legittimo. 164 b
rencipi uedi Signori.
A prencipi quando si dee obedire. 176 b
Loro institutione. 89 b,90 a
Giuramenti di prencipi col popolo. 88 a
Loro auttorità. 74 b,123 b
rencipi ueri. 90 a Legittimi. 126 a
Qual prencipe possa l'altro richiedere. 88 a
Dannati dopo morte. 126 a
rigion per forza. 65 a
rigion donato non dee esser taglieggiato. 66 b
A prigion riscattato non si dee accrescer taglia. 66 a
A cui si possa donare. 66 b
rigion lasciato sotto la fede quando non sia obligato a tor
nare. 66 b
Chi libera il suo Signore di gran pericolo dee esser libera
to. 66 b
primo a scriuere se sia attore. 20 b

primo a muouersi in isteccato. 58 a
proceder ciuile,& militare. 221 b
prouare. 27 a Pruoua ciuile certa. 25 b
pruoue non pregiudiciali alla parte contraria. 144 a
publicatione di cartelli & notificatione. 27 b
publicatione impertinente. 28 a
pullio. 9 a Punitione,& carico. 221 a
punte di spada per difesa. 56 a
puntiglio del compagnone. 86 a

Quale sia il rispetto, che si debbia hauere a'luoghi. 169 a
Quali persone debbiano, & quali possano essere rifiutate a duello. 82 b,83 a,b,84 a
Quando altri è offeso da terza persona. 30 b, 196 a
Quando altri non risponde, o al campo nõ comparisce che si debbia fare. 62 b
Quando si allegano impedimenti del non comparire al campo. 63 b
Quando si possano dipingere i caualieri. 63 a
Quanta sia la uergogna di chi esce per ditor dello steccato. 67 b
Querela che cosa sia. 171 b
Le querele si hanno da specificare. 14 b,16 b,16 a, 134 b,137 a,139 b,178 b,188 a,b, 189 a, b, 190 a, b, 191 a,b,
La querela certa è da prendere & non la incerta. 30 b
La querela uuole esser semplice,& non di molti capi. 25 a, 133 b,145 a
Nelle querele doue nascono eccettioni che si habbia a farè. 31 a, b
Come prender si debbiano legittimamente. 34,35,36
Querela di adulterio. 34 b
Di tradimento. 35 a, Di homicidio. 35 b
Le querele come si habbiano da considerare da Signori de'campi. 25 a
Considerarione di querele. 108 b, 122 b,172 a
Querela tentata di prouar ciuilmente non merita piu pruoua di arme. 47 a,144 a

Querela che ciuilmente si puo pruouare non merita abbatti
mento. 47 a,115 b,181 a,182 a
Le querele uogliono esser di cause greui. 188 a,b,
189 a.
formar querela sopra l'altrui pensiero, & intentione è cosa
uana, & pericolosa. 128 a,134 b
Risposta da tal querela. 135 a
Querela di arme non si puo prender con officiale per opera
fatta per cagion dell'officio, ma si per altra cosa. 150 a,b,
Querela di soldati di eserciti nimici. 33 a
Due forme di querele combattibili. 200 a,b
Querele si dee giudicar se meritino duello. 46 b
Si hanno da esprimerle nelle patenti. 48 b
Querela, & briga. 171 b,172 b
Forma di querela per offesa di fatti. 143 b
Querela seconda da combattere. 77 a
Querela presa per altrui. 89 a
Querela di due capi diuersi. 144 b
Per querela di mancamento di fede il Signor combatte
col suddito. 87 b,88 a
Per una querela non si ha da combatter piu d'una uolta
160 a
Q. Metello Numidico. 40 a.

RAgione gouernatrice dell'huomo. 101 a,
107 b
Cose militari insegnate dalla ragione. 107 b,
108 a
agione regolatrice del duello. 108 a
agioni del uincitore sopra il uinto. 66 a,b
e i Re sono caualieri. 21 b,79 b,167 a
e possono essere allegati sospetti. 19 b
Debbono combatter per li sudditi. 89 b,90 a,b,
91 a,b,92 a
e un Re possa combatter con l'Imperadore. 80 a,b,
91 b,92 a
Vedi Signori.
eligiosi non entrano in duello. 196 b,9 a

Remissione. 216 b
Quando si ha da fare,& da non fare. 96 a
Reo uedi attore. Suoi uantaggi. 54 b
Pur che non sia uinto è uincitore. 54 b, 64 b
Anche non combattendo può uincere. 59 b
A lui dee pregiudicar la tardità dell'appresentare,& del far rassettare le arme nuoue. 56 b
Repulsa,e ritorcimento d'ingiuria sono differenti 24 b
Restitution di honore. 74 b, 120 a,b, 121 a, 123 a,b, 124 a
Richieditor non uincendo perde. 64 b, 74 a
Riformatione di Duello. 112 b
Risentimento honoreuole,& dishonnreuole. 109 a
Comparatione di risentimenti. 173 a, b
Vogliono esser fatti così honoratamente come sono state fatte le offese. 20 a,b, 141 b, 127 a, 146 a, 157 a, 169 b, 70 a,b, 215 a
Risentimento da fare in presenza di Signore. 20 b, 127 a
Risentimenti che si fanno in luoghi di rispetto. 169 a
Risentimento di percossa sopra mentita. 41 b
Rispetto di luoghi,& di Prencipi. 20 b, 127 a
Ritorcimento uedi repulsa.
Ritorcimento d'ingiurie. 13 a, b
Ruffiani autori di Regole di Duello. 86 a

S Anesi dannati. 167 a, b, 198 a, b, 199 a,b
Se il suddito è obligato a obedire al Signore che gli vieti il combattere. 32 a, b, 33 a, b, 133 b, 175 b, 176 a,b.
Se i caualieri nello steccato pentir si possono di combattere. 60 b
Se possono mutar querele. 61 b
Se un caualier hauendo querela diuentasse Signore. 64, a 77 a
Se il uincitore può habilitare il uinto a combattere con altrui. 74 a
Se un uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere a battaglia. 75 b
Se chi è primo a scriuere sia attore. 20 b
Sentenze giuste,& ingiuste. 126 b

In sentenza giusta giudice ingiusto 126 b
entenza dello Imperadore esaminata. 122 a
ignori Vedi officio de'Signori.
ono dannati del lor procedere intorno a duelli. 39 a, 43 a, 47 b, 48 a, 49 a, 8 a, 70 b, 110
Non sono osseruanti di honore. 21 b
Non possono esser richiesti a battaglia per giudicio che facciano de'duelli. 49 b
Quando possono essere a battaglia richiesti. 59 b
Debbano giudicare intorno alle querele. 59 b
Non debbono fare statuti, ne comandamenti contra i duelli. 33 b, 109 b, 111 a, 134 a
Hanno di entrare in duello per li sudditi. 89 b, 90 a, b, 9 a, b, 92 a
Quando hanno da combatter personalmente con persone priuate. 87 b, 88 a
I Signori ordinati per li popoli, & non i popoli per li Signori. 90 a
Signori, traditori, & tiranni. 88 a, 90 b
Signori ueri quali siano. 102 a
I Signori hanno due angeli boni che li guardano. 91 a

SODISFATIONE.

Che dar si debbono sodisfattione. 92 a, b, 93 a, b
Che si debbono dar confessando il uero. 97 b, 213 b
Delle sodisfattioni in generale. 94 b, 95 a
Per ingiurie de'fatti. 95 a, b, 95 a, b. 212 b, 212 a, 118 a, 113 a
Per ingiurie di parole 98 b, 99 a, b, 213 b
Di che si debbia domandar sodisfattione. 112 b
Sodisfattione honesta. 217 b
Soperchiaria. 20 a, b, 28 a, 127 a, 149 a
A soperchiaria è lecito rispondere con soperchiaria. 170 a, 213 a
Spada. 25 b, 26 a, 102 b
Come si debbia usare. 115 b
Arma di giustitia, & di fortezza. 211 b
Spada sola 53 b, 54 a
Specificatione di querele. Vedi querele.
Sostenere. 27 a
Prouua dubbiosa. 25 b

Stilo di arme. 131 b
Sufpetto di fuperchiaria. 28 a

SVSPITIONE.

Se un Re poffa effere allegato fufpetto. 26 b
Sufpetto fopra una offerta di un Re. 177 a
Chi è allegato fufpetto dee fopraffedere di paffare auanti. 29 b,197 b,198 a,b
TAglia dee pagar il uinto nello fteccato. 66 a
Per accrefcer altri di conditione non gli fi accrefce taglia 66 a
Temerità. 212 a,168 b
Tempo dopò la offefa. 171 a
Tempo,che ha da feruire il uinto per liberarfi. 66 a
Termino di fei mefi. 28 b,193 b,194 a,195 b
Terea. 37 b
Teftimonij quando hanno da far duello. 181 a
Tiranni. 88 a,90 b,87 a
Tradimento. 35 a,164 b
Tre fono le maniere delle operationi. 182 a
Tre maniere di male operare. 212 a
Triftamente. 95 a, 217 b,218 a
VAlore. 85 b
Valorofo. 36 a, 211 b
Vano 154 a,b Vanamente. 155 a
Vantaggi del reo. 54 b
Vareno. 9 a Vendetta. 40 b,110 b
Vergogna è di chi uergognofamente adopera. 41 a, 215 b,217 b
Vergogna con la giuftitia mandata da Gioue in terra. 102 b
Verità non fi ha da negare. 100 a
Violenza lontana dal duello. 55 a,116 a
Violation di campo. 164 a,b
Viltà de'mali rifentimenti, 110 a
Vite di poco pregio. 85 a
Virtù, non contrariano l'una all'altra. 112 a

IL FINE.

LIBRO PRIMO del Duello del Mutio Iustinopolitano.

Della origine de' Duelli. Cap. I.

LA Materia del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha tto de' consigli in querele particolari: et quanti per dietro hanno scritto in questo suggetto, non ce ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uoluni non si sia faticato per dimostrare con molte raioni, che il uenire alla pruoua delle battalie priuate è cosa dalle leggi Imperiali non approuata, & dalle Christiane dannata. Ilche si come confesso esser uero, cosi mia intentione non è di endere hora molte parole in dimostrarlo, che uando io speraßi, per disputare copiosamente in uesta sentenza, di poter persuadere a' caualieri che

Il Duello nõ è lecito.

essi a gli abbattimenti douessero dare il bando, a que sta sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare a par lar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo che quā to io intorno a ciò tētassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speranza di fare al cun profitto mettere à parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne intorno al nome del Duello mistenderò io con molta scrittu ra in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Lati ni la significatione di questa uoce: ma solamente dirò che quello, che noi hora chiamiamo Duello, & del quale io in questi libri di parlare intendo, non è altro che una battaglia fatta da corpo a corpo per proua della uerità. Nō dico fatta piu da due, che da piu per sone; perciochè āche piu di due cōducere si possono in cotal pruoua; che et due, et tre per parte, e piu ancora possono prender querela, & sopra quella in uno steccato uenire ad abbattimento. Hor donde habbiano hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inuestigare non andrò ricercando ne la historia de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati; Ne gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra caualieri de gli eserciti nimici. Ne rcciterò la battaglia di Dauid con Golia, ne al tra cosa simigliante, percioche que' tali esempij a me sembra, che sotto questo titolo mal si possano riporre, cōciosiacosa che quelle battaglie le piu non erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che com batteuano ne a quel fine le faceuano, alquale si fanno hoggi gli abbattimēti ne li steccati; et se pur alcuna so

Diffinitiōe di Duello.

Origine di Duello.

Horatij Coruini. Torquati.

Dauid.

miglianza

glianza in quelle di queste, si truoua, si come appresso mero in quella di Menelao cõ Aleßãdro, & appres Virgilio in quella di Enea con Turno; per eßere fra o ßtata la quiſtione delle mogliere; pur la loro princi le intentione non par che foſſe di uenire à quegli ab ttimẽti per le loro particolari querele, ma dopo mol- guerra, di prendere eßi il carico di terminare le bat- glie di amendue gli eſerciti. Queſto non uoglio tacer. che ſe ſotto il nome del noſtro Duello poſſono uenire ittamente eſempij di alcuna antica hiſtoria, quelle ttaglie ci dourãno eßer riceuute, lequali ſotto Scipio furono fatte in Hiſpagna ne' giuochi da lui fatti per eſequie del padre, & del zio; doue per uia di disfide ſi nne a diuerſe battaglie: & fra le altre eßendo fra due gini nata conteſa per cagion di alcuna giuriditione, ſi ndußero alla diſinitione della ſpada. Ma cotali eſem ſono nelle hiſtorie raaiſſimi; & quello, che cerchia- noi è, donde queſto coſtume di combattere per que- le particolari in Italia ſia uenuto; il quale ſappiamo e ſotto la Signoria de gli antichi Romani non era in cuna conſuetudine. Anzi per differenza di honore ſi gge appreſſo Ceſare, che Pulfio, & Varano ſi sfida- no a douer moſtrare contra le nemiche genti il lor ua re. Ne quì de' gladiatori ſi conuiene far mentione; e laſciamo hora ſtare che quello era nome uergo- oſo, là doue hora le perſone infami da gli ſteccati bbono eſſere ributtate, ma quelle loro battaglie non trano nella diſſinitione, che noi habbiamo data al uello. Coloro ueramente, i quali a queſti abbatimenti

Mene- lao E- nea.

Duelli di Spa- gna.

Roma- ni.

Pulfio & Vara no.

Gladia- tori.

Longobardi. *in Italia diedero introduttione, furono i Longobarde si come ageuól cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de loro Re in una sua legge fa fede, chi, questo era loro antico costume. Essi dunque combatteuano per alcuni casi ſpetiali nelle lor leggi cõceduti, & espressi: & combatteuano dauanti i loro legittimi giudici, & secondo che erano perdenti, cosi erano dannati dalla giustitia; si come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo a conuencuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamẽte si dichiara nel libro secondo della Longobarda. alla lgege trentesima, del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualũque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per cosa honore uole il saperne ben ragionare: o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.*

Duello non per honore.

Il Duello nostro.

egola dell'attore & del reo. Cap. II.

Er entrare a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi che a quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da instigare, quale debbia essere colui, a chi il richiedere appartenga. Et perciochè questo capo uariamente gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro relar questa parte con l'ordine delle questioni ciuili, pendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si da ricorrere, in caso che stilo d'arme non ci habbia, non altramente, dal costume de' cauallieri la legprendendo, cercherò di dargli quella, che per me potrà più spedita, & più chiara determinatione.

t dico che due sono le maniere delle ingiurie. L'una parole, & l'altra di fatti: & che di ingiurie di paro- Attore & reo.
lo ingiuriante è l'attore, & di quelle di fatti l attore lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria parole. Antonio dice à Lucio, che egli è traditore; ucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca prouare il detto suo: & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente e' fatti è tale. Antonio dà una bastonata a Lucio, Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha atto malamente, o altre parole di tal significato, & iò dicendo, Antonio le risponde con la mentita; & osi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con

Il mentito è attore.

le parole si contesta: & à Lucio ne rimane il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo trattato si risolue, che colui, il qual legittimamente è stato mentito, habbia ad essere attore, & con questa uia si recidono tutti quei casi, i quali possono altrui parere piu malageuoli a determinare. Ma perciò che non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma ancora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico primieramente, ch'io desidero maggior prudentia in loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che non contenti di dire la loro opinione, si inducono a dir uillania a cauallieri, & a Prencipi, che sentono diuersamente da loro. Et per uenire a quello, che da loro si dice, e propongono contra questa regola la legge di Federigo Imperatore, per la quale chi di homicidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende, concioßia cosa che se colui, il quale ha l'altro accusato di homicidio; non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato; la quale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto difende, si appartiene di ributtar quella accusa, & puo dir che colui mente; & cosi colui, che leggittimamente uiene ad essere mentito, rimane attore. Et quando l'accusato di homicidio quello potesse ne

Dottori dannati.

re, a lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore
n la mentita, per laqual al mentito medesimamente
ccherebbe il carico del prouare. A questo aggiungo-
,che se altri dirà a me, che io sia traditore, & io gli
sponda che mente, colui non sarà perciò richieditore
fin che non mi richiede; Ilche puo forse altrui parere
genioſamente detto: ma io non so che si uogliano per
uelle parole significare, ilche sia contra la regola da-
disopra. So che chi non richiede, non è richieditore;
a dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene,
non a me di richieder lui: & che conseguentemen-
il mentito douerà essere attore: & non richiedendo-
i egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caua
ero hauerà da esser reputato. Dicono ancora pur per
obattere la nostra regola, che se altri dirà, che io sia
aditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele
oglio con le arme prouare, che in tal caso sarà l'atto-
e io, & non il mentito: & io se risponder uolessi, co-
e ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi,
oe quando il mentito replicasse, il prouare non tocca
te, ma a me, che io ho da mantenerti con l'arme, che
u sei traditore, & tu da difendere che non sei tale, in
l caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare
carico del prouare. Ma percioche a me sembra che
uesto non sia molto di scriuere, ne con dignità, ne con
rauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io
arlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri:
he se altri si uorrà pregiudicare a se stesso, & non uor
à seruare ne stilo, ne legge, io a lui non scriuo questa

regola; ne so se essi, che vogliono dar nuovi ordini alla caualleria, sanno limitar le formule de tribunali ciuili in maniera, che qual vorrà a se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o uada ne fossi a traboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mentioni di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruerà, trouerà esser verissimo quello, che io di sopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo a tutti que particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a quali ho risposto; douendosi massimamente de caualieri tenere per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il difendere, & a quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto a ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

Il mentito è attore.

Per qual cagione il mentito sia attore: & qual sia la natura delle mentite. Cap. III.

A Molti può parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o qualle altra parola è più tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita, non ci ha più parola, che da quel carico ci possa sollevare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior villania, quegli dovrebbe essere attore, & non a cui è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento; che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, mà colui, che traditore fosse chiamato, dovesse essere il richiedito-re. Per tante è da sapere, che la cosa è stata ben così ordinata; che le leggi non tanto al peso delle parole hã no voluto haver risguardo, quanto hanno mirato di provedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del provare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si provi in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è, che gli provi il detto suo, poi se à dicitori delle ingiurie la prova non toccasse, la porta verrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli

Il mentito pe che è a tore.

L'ingiuriato di fatti è attore.

huomini pur si guardano per la mal ageuolezza del prouare. Quì mi potrebbe alcuno rispondere. Se a gli ingiurianti si richiede essere attori, donde è che nelle ingiurie de fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta la ingiuria, si conuien di prendere la pruoua? Et a questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non perciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a ricercare: ma egli uolendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & disopra, & nel presente capitolo, & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza, che della propria significatione di questa uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue anco tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza d'ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma perciochè col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie, & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et perciochè ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello, che egli di-

Ingiuria.

Natura della mẽtita.

Forme di mentite.

ce, fa che colui, che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio caualleresco ogni uolta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare, Ma perciochè del negare le forme sono diuerse, che negatione sono Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso; Tu ti parti dalla uerità; Ciò non è uero: Questa è bugia; La cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire; Si come tutte le negationi sono repulse d'ingiurie rispondendo ad ingiurie, cosi rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto dì senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parto dalla uerità, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà a darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente à farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, a me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi sarà risposto, Ciò non è uero, e la uerità sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso

Mentita è negatione

Forme di mentite.

Negationi.

Ingiurie ritorte

Mentita repulsata cō mēcita.

con una altra negatione la potrà ributtare, & io allhora col carico me ne uerrò a rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra nò, procede da questo; che il dire Tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerità: & cosi le altre simili maniere: la doue il dir, Ciò non è il uero, & le altre risposte tali, uiene a significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere di dire il uero, con tutto che la cosa cosi non sia; & che egli ne debbia essere male informato; che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è uero che in un caso falla questa regola: che se io diceßi di hauer fatta alcuna cosa, & che altri mi rispondesse, non è uero, mi farebbe carico, non potēdosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che diceßi di hauer fatto io; & perciò questa tal risposta con una altra negatione si conuerrebbe ributtare: & la negation mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio, che io haueßi fatta cosa ueruna, io faceßi carico altrui; che in tal caso Non è il uero, sarebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si uiene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà anchora al Cap. XI. di questo libro.

Delle maniére delle mentite
Cap. IIII.

HOra acciochè ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo a ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come rispondére a ciascuna. Delle mẽtite adunque, alcune ne sono certe, & altune conditionali; & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre spetiali, & ne aggiũgeremo noi un'altra spetie ancora di quelle, alle quali daremo nome di sciocche, & queste nelle maniere dette disopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione, ne vogliamo noi ancora separatamente parlare. Et prima chè ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è nõ meno malageuole da trattare, & da inteodere, che necessaria da essere intesa: perche ella potrà peranuẽtura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole, leuar si fattamente l'oscurità di questo suggetto, che io speri douer fare che ogni condition di persone pienamente se ne posa di tutte le difficultà chiarire. Et di ciò ho voluto io ammonirne per tempo i lettori, acciò non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti, che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica

Maniere di mẽtite.

Materia difficile.

del leggere, che a me quella dello scriuere, allaquale mi ha indutto desiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la nouità delle cose, che ui si ragionano mi è conuenuto ancora usare di quelle parole, che usate di leggieri nõ si trouano da approuati scrittori: ilche istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, acciò non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quell'ordine, che proposte le habbiamo di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

Delle mentite certe. Cap. V.

Mentita certa & generale.

LE mẽtite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi, come se io dicessi, o scriuessi ad alcuno, Tu hai parlato contra l'honor mio; la onde ti dico che hai mentito. Et questa è mentita certa, per affermare io che il tale ha detto mal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlare mio la cosa, che è stata detta, la mentita è generale; & perciò non è di valore; che a uolere che ella sia legitima, conuien che si dichiari quello, sopra che si intende di darla. Et le mentite, che sopra certe, & espresse parole si danno,

Specificatione della q̃tela.

ſono quelle, che ueramente obligano il mẽtito alla pro ua, quando egli négar non poſſa di hauer detto quello di che è ſtato mentito. Et la forza di queſto è tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto ſon manca to di fede al mio Signore. Di che ti riſpondo che ne hai mentito. Queſta è certa, & iſpetiale mentita, et per con ſeguente legittimá: che queſte ſono le conditioni prin cipalmente neceſſarie alle leggittime mentite. Et queſto ſolo ci baſterà di hauerne parlato in queſto capitolo, che à pieno ne ragionaremo ſotto il titolo delle ſpetiali; che delle conditionali, & delle generali ci cõuiene par lare in prima, per douere hauere appreſſo di queſte piu chiara conoſcenza.

Mentita certa & iſpecia le.

Delle mentie conditionali. Cap. VI.

LE mentite conditionali ſono quelle, lequali ſotto alcuna conditione ſi mandano fuori, come ſarebbe a dire. s'hai detto ch'io ſia ladro, hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io ſia mancato di fede al mio Signore hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire, Hauendo detto, quanto ſe hai detto: & tanto è, Dicendo quanto ſe dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto ch'io habbia diſhoneſtamente la tua donna tẽtata tãte hai mentito, che quel dire: Quãte uolte hai detto la tal coſa, & la cotale di me, tanto hai mentito, altro non ſi

Forme di mẽti te cõditionali.

gnifica che se una uolta la hai detta, hai mẽtito una uolta; & se due, due, & se tre uolte l hai detta, hai mẽtito tre uolte; & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali nõ se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la cõditione non è uerificata: & ciò è infin che nõ si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, a cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secõdo che egli colpeuole si sente, così puo rispondere. et hauẽdo quelle cose dette, puo cõ parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da costui fermare nuoua querela, & dare a lui una mẽtita certa, nõ dee rimanersi di farlo. Se ueramente nõ le ha dette, puo o dire di nõ le hauer dette, et aggiungerui ancora un'altra mẽtita, o generale, o condi tionalmẽte detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o uero. Se tu o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mẽtita in mẽtita, & di cõditione in conditione: & in questa guisa in parole multiplicãdo, nõ se ne trahe cõclusione altra; che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Nõ mãcano di quegli scrittori, i quali danno per cõsiglio, che alle mentite cõditionali rispõdere si debbia, Tu nõ se proceduto bene, ne secõdo il costume de' caualieri; quãdo bene procederai, ti risponderò. Nella quale opinione io nõ concorro; percioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia caualleresamẽte proceduto; & allegherà molti esempij di caualieri, che hãno q̃lla maniera tenuta nello scri-

Come si ha da rispõdere a mentite cõditionali.

Dottori dannati.

uere: & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auuersario mio di darmene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela nõ è in modo cõtestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori cõ non suo piciolo disuantaggio. Et quanto nelle rispoſte eßere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore desideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette, & chi altramente si regge, mostra di eßersi moßo piu leggiermente, che honoratamente.

Delle mentite generali. Cap. VII.

LA mentita generale è di due maniere per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, a cui ella si dia. come è a dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al Signore, ha mentito. Et a questa mentita si tiene da' cauallieri, che persona non sia obligata a rispondere: ilche a me pare che sia ottimamente inteso, conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, & cosi uno con molti hauerebbe da combattere:

il che non è conueniẽte: Ne cõbattere per una querela piu di una uolta si cõcede; & altri nella spada altrui nõ rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe ancora auuenire che tale prendesse la querela, che intentiõ di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita nõ sia per legittima approuata. L'altra mẽtita, laquale habbiamo detto esser generale pe rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o; Tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio; & per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per nõ essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in prẽgiudicio dell'honore, è generale: che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi si hauesse altrui tenuto ragionamento in uarie materie lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: & per tãto è necessario di esprimere la cosa donde l'huomo si tiene offeso, acciochè altri possa deliberarsi se egli uuole prẽdere à prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui che data l'ha, se intẽde di douer uenire à diffinitione di querele, ha da tornare a scriuere particolarmẽte dichiarãdo quello, perche egli à douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita nõ solamente nõ lega, ma ancora è molto

Specificatione della q̃rella.

Mentita generale e pericolosa.

pericolosa

pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi marauiglio, che alcuno ĩfino a questo giorno (ch'io sappia) nõ habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il picolo, ch'io dico è tale, quale formandosi un caso si potrà ageuolmente uedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usuraio, & sopra queste parole hauẽdo intendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico che hai mentito. Sulpitio che per auuentura saprà piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta. Io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: et ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporrà quali: & con questi producerà le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sẽpronio intende di risentirsi. Et soggiungerà, Si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando à scriuere dicesse, Io dico che hai mẽtito dicendo ch'io sia usuraio, non perciò la sua mẽtita uerrebbe a farlo rimanere reo; conciosiacosa, che patendo eccetione la general mẽtita, ella sarebbe bene stata ritorta conoscẽdosi che in dir male di Sempronio Sulpitio nõ haueße mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere che la seconda ancora in se falsità cõtenesse; perciochè chi una uolta è cattiuo, sẽpre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo cõtra Sẽpronio la presuntione, a lui si richiederebbe essere attore:

di maniera, che per difetto della generalità della mẽtita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio. Oltra che tale potrebbe essere in mãcamento, ilquale cõtra colui fosse stato ciuilmente prouato, che ne come reo, ne come attore nõ potrebbe entrare in Duello. Cõchiudo io adũque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i cauallieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare nõ se ne douessero, si se ne douerebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi a caualliere piu lo stringersi alle opere: che lo stenderſi delle parole.

Delle mentite ſpetiali. Cap. VII.

LE mentite ſpetiali ſono quelle, che ſone date a ſpetiali pſone, et ſopra coſe eſpreſſe, et particolari, et l'eſẽpio è queſto. Siluio tu hai detto il giorno della battaglia di Pauia, io abbandonai le inſegne. Di che ti dico che hai mentito. Et queſta è quella mentita, la quale di ſopra habbiamo chiamata certa, & leggittima. Vero è che ſi uuol uedere prima che coſi ſi ſcriua, di hauere tali pruoue, & tali teſtimonianze del detto, al quale ſi intende di dar repulſa con la mentita, che altri non poſſa negarlo; Che ſe io non haurò le pruoue conuenienti, colui mi potrà riſpõder che io mento che egli habbia quelle parole dette: & ĩ

tal caso toccherà a me non il defendere che io nõ habbia le insegne abbandonate, ma il prouare che colui mi habbia tal biasimo apposto. Se ueramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna che a lui il prouare è non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, & ch'io gliele prouasse con legittime testimoniaze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauessi quel mancamento commesso, non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento: Che in negãdo di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerrebbe ad essersi disdetto; & la presontion sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue appariscè falsità manifesta, nõ debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si posza uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiatare la battaglia; essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Hor essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie quando da alcune si sentono offesi; & uolẽdo essi darla in uoce, o in scrittura: debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che neruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.

Officio de Signori.

Officio de caualieri.

Mentita legittima.

Delle mentite sciocche. Cap. IX.

IL uulgo, intendendo che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di quì è ch'ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire: Che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola. Il che è un mutar l'ordine della natura, che essendo la mentita nō altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è che altri talhora udendo che alcuno, poniamo caso, dica di lui che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene che incontinente faccia carico altrui. Ma la forma di quella, pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo guarda bene se uuoi affermare quello, che detto hai, che affermando lo intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi: che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pē tirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in colera, o cō poca consideratione. Ma per tornare alle mentite sciocche: Quale anchora con maniera piu da ridere dice. Se tu

M. auanti che altri parli.

M. che da commodità di pentirsi.

M. su la uolōtà.

uuoi dire ch'io non sia tuo parimẽti; doue non solamẽ te si risponde auãti che altri habbia parlato, ma si dà ancora la mẽtita in su la uolõtà: che per uolere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento; si co me per hauer uolontà di andare a Roma non si puo di re ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mẽtite ne habbiamo noi ueduto ancora usa re a degli huomini non uolgari. Ne uiepiu leggitima di queste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata; Hauendo detto male di me, hai mẽtito, et negãdo di hauerlo detto, menti: Che se io ho detto ma le di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o nò: Se puoi prouarlo, a te si conuien dire. Tu hai detto (sia p esempio) ch'io sono heretico: et dimostrare, ch'io detto l'habbia, & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa, & ispetiale mentita. Se non puoi pro uare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi en trare in querela meco, a te si richiede di apporre a me che io habbia detto mal di te: & a me tocca di rispon dere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conueneuole, che tu uoglia imporre a me ti tolo di maldicente, & occupare il luogo della mia ri sposta, & della mia repulsa, & fare officio di attore, & uolere esser reo. Ma queste sono maniere di scri uere trouate da huomini o troppo ingenioſi, o poco intendenti, & io questa mentita istimo non solamen te non essere leggitima, ma ancor come ingiuriosa pa rola douersi potere con una altra mentita ributtare. Che io, il quale mi sentirò nõ hauere oltraggiato colui,

M. a chi nega ha uer detto male.

M. che si puo ri torcere.

potrò ſicuramente riſpondergli che mente ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che dirò di quell'altra? che altri incontrando un ſuo nemico dirà, Metti mano, ch'io ti moſtrerò che ſei un poltrone: & colui riſponderà tu menti, & ſenza altramente mettere mano penſerà di hauere fatto un ben gran carico all'aduerſario ſuo: & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti proverò che ſei tale, uien a ſignificare, io il ti proverò ſe metterai mano: et non mettẽdoſi mano colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è ancora ueduto che domandãdo altri altrui alcuna coſa, come ſarebbe a dire: Nõ hai tu dette le tali parole? Nõ foſti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di riſpondere ſi o no, s'è dato per riſpoſta una mentita: lequali tutte, et delle altre coſi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, et raccorle ſarebbe troppa fatica, elle, dico, non uagliono pũto piu di quella di colui, che hauẽdo perduta la cintura, diſſe che chi gliele haueua tolta, mentiua: o quella di quell'altro, che hauẽdo altrui ſentito far uento con le parti di dietro, diſſe, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queſte coſe ſi aggiunge che nõ meno uane, & ſciocche ſono quelle altre, delle quali hora darò gli eſempij. Io dirò da pari a pari a chi che ſia, che egli è uno adulatore: & colui non farà altro motto all'hora; ma uno altro giorno con ſoperchiaria di arme, o di perſone mi dirà che io mento: Vno altro ſentendoſi medeſimamente ingiuriare, ſi ſtarà ſenza far riſpoſta: & poi da una fineſtra dirà al dicitor della ingiuria che ha mentito; o an

M. ſopra parole cõditionali.

M. ſopra interrogationi.

M. ſenza ſuggetto.

M. date con mal modo.

cora publicherà un cartello con mentite. Queste dico, et le simiglianti non sono di ualore; percioche date nõ sono cauallerescamente. Ne biasimi dati altrui in pre senza, & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere, a quelle che dette ci sono di lontano, di lõtano possiamo fare risposta: et a quelle, che sono scritte, ci è lecito di rispõdere in iscrittura. Ne haverò io mai p legittima q̃lla mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria, perciochè rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in tal modo ingiuriandomi, a me non si disdirebbe cercare il mio uãtaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico d infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita legittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data a lui, il qual uedendomi a se superiore, fosse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite, uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te ti haurà detto male, & tu di lontano potrai dare la mentita, potrai scriuergli che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haurà

Risentirsi come si debbia con honestà

Soperchiaria.

Risentimenti.

del leggere, che a me quella dello scriuere, allaquale mi ha indutto, desiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la nouità delle cose, che ui si ragionano mi è conuenuto ancora usare di quelle parole, che usate di leggieri nõ si trouano da approuati scrittori: ilche istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, acciò non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quell'ordine, che proposte le habbiamo di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

Delle mentite certe. Cap. V.

Mentita certa & generale.

LE mẽtite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, lequali si affermi, che altri habbia dette di noi, come se io dicessi, o scriuessi ad alcuno, Tu hai parlato contra l'honor mio; la onde ti dico che hai mentito. Et questa è mentita certa, per affermare io che il tale ha detto mal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlare mio la cosa, che è stata detta, la mentita è generale; & perciò non è di ualore; che a uolere che ella sia legitima, conuien che si dichiari quello, sopra che si intende di darla. Et le mentite, che sopra certe, & espresse parole si danno,

Specificatione della q̃stla.

ſono quelle, che ueramente obligano il mẽtito alla prouа, quando egli negar non poſſa di hauer detto quello di che è ſtato mentito. Et la forza di queſto è tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto ſon mancato di fede al mio Signore. Di che ti riſpondo che ne hai mentito. Queſta è certa, & iſpetiale mentita, et per conſeguente legittimа: che queſte ſono le conditioni principalmente neceſſarie alle leggittime mentite. Et queſto ſolo ci baſterà di hauerne parlato in queſto capitolo, che à pieno ne ragionaremo ſotto il titolo delle ſpetiali; che delle conditionali, & delle generali ci cõuiene parlare in prima, per douere hauere appreſſo di queſte piu chiara conoſcenza.

Mentita certa & iſpeciale.

Delle mentie conditionali. Cap. VI.

LE mentite conditionali ſono quelle, lequali ſotto alcuna conditione ſi mandano fuori, come ſarebbe a dire. s'hai detto ch'io ſia ladro, hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io ſia mancato di fede al mio Signore hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire, Hauendo detto, quanto ſe hai detto: & tanto è, Dicendo quanto ſe dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto ch'io habbia diſhoneſtamente la tua donna tẽtata tãte hai mentito, che quel dire: Quãte uolte hai detto la tal coſa, & la cotale di me, tanto hai mentito, altro non ſi

Forme di mẽtite cõditionali.

gnifica che se una uolta la hai detta, hai mẽtito una uolta; & se due, due, & se tre uolte l hai detta, hai mẽtito tre uolte; & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali nõ se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la cõditione non è uerificata: & ciò è infin che nõ si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, a cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secõdo che egli colpeuole si sente, cosi puo rispondere. et hauẽdo quelle cose dette, puo cõ parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da costui fermare nuoua querela, & dare a lui una mẽtita certa, nõ dee rimanersi di farlo. Se ueramente nõ le ha dette, puo o dire di nõ le hauer dette, et aggiungerui ancora un'altra mẽtita, o generale, o condi tionalmẽte detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o uero. Se tu o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mẽtita in mẽtita, & di cõditione in conditione: & in questa guisa in parole multiplicãdo, nõ se ne trahe cõclusione altra; che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Nõ mãcano di quegli scrittori, i quali danno per cõsiglio, che alle mentite cõditionali rispõdere si debbia, Tu nõ se proceduto bene, ne secõdo il costume de' caualieri; quãdo bene procederai, ti risponderò. Nella quale opinione io nõ concorro; perciochè colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia caualleresca mẽte proceduto; & allegherà molti esempij di caualieri, che hãno q̃lla maniera tenuta nello scri-

Come si ha da rispõdere a mentire cõditionali.

Dottori dannati.

nère: & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auuersario mio di darmene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela nõ è in modo cõtestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori cõ non suo piciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore desideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette, & chi altramente si regge, mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

Delle mentite generali. Cap. VII.

LA mentita generale è di due maniere per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, a cui ella si dia. come è a dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al Signore, ha mentito. Et a questa mentita si tiene da' cauallieri, che persona non sia obligata a rispondere: ilche a me pare che sia ottimamente inteso, conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, & cosi uno con molti hauerebbe da combattere:

il che non è conueniẽte: Ne cõbattere per una querela piu di una uolta si cõcede; & altri nella spada altrui nõ rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe ancora auuenire che tale prendesse la querela, che intentiõ di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita nõ sia per legittima approuata. L'altra mẽtita, laquale habbiamo detto esser generale pe rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o; Tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio; & per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per nõ essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in prẽgiudicio dell'honore, è generale: che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi si haueße altrui tenuto ragionamento in uarie materie lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: & per tãto è necessario di esprimere la cosa donde l'huomo si tiene offeso, acciochè altri posa deliberarsi se egli uuole prẽdere à prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui che data l'ha, se intẽde di douer uenire à diffinitione di querele, ha da tornare a scriuere particolarmẽte dichiarãdo quello, perche egli a douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita nõ solamente nõ lega, ma ancora è molto

Specificatione della q̃rella.

Mentita generale e pericolosa.

pericolosa

pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi maraviglio, che alcuno ĩsino a questo giorno (ch'io sappia) nõ habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il picolo, ch'io dico è tale, quale formandosi un caso si potrà agevolmente vedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usuraio, & sopra queste parole hauẽdo intendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico che hai mentito. Sulpitio che per avventura saprà piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta. Io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: et ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporrà quali: & con questi producerà le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sẽpronio intende di risentirsi. Et soggiungerà, Si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando à scrivere dicesse, Io dico che hai mẽtito dicendo ch'io sia usuraio, non perciò la sua mẽtita verrebbe a farlo rimanere reo; concio siacosa, che patendo eccetione la general mẽtita, ella sarebbe bene stata ritorta conoscẽdosi che in dir male di Sempronio Sulpitio nõ haueße mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere che la seconda ancora in se falsità cõtenesse; perciochè chi una volta è cattivo, sẽpre si presume esser cattivo nel medesimo genere di cattivitá. Et essendo cõtra Sẽpronio la presuntione, a lui si richiederebbe essere attore:

di maniera, che per difetto della generalità della mẽtita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio. Oltra che tale potrebbe essere in mãcamento, ilquale cõtra colui fosse stato ciuilmente prouato, che ne come reo, ne come attore nõ potrebbe entrare in Duello. Cõchiudo io adũque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di prouua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i cauallieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare nõ se ne douessero, si se ne douerebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi a caualliere piu lo stringersi alle opere: che lo stenderſi delle parole.

Delle mentite ſpetiali. Cap. VII.

LE mentite ſpetiali ſono quelle, che ſone date a ſpetiali pſone, et ſopra coſe eſpreſſe, et particolari, et l'eſẽpio è queſto. Siluio tu hai detto il giorno della battaglia di Pauia, io abbandonai le inſegne. Di che ti dico che hai mentito. Et queſta è quella mentita, la quale di ſopra habbiamo chiamata certa, & leggittima. Vero è che ſi uuol uedere prima che coſi ſi ſcriua, di hauere tali pruoue, & tali teſtimonianze del detto, al quale ſi intende di dar repulſa con la mentita, che altri non poſſa negarlo; Che ſe io non haurò le pruoue conuenienti, colui mi potrà riſpõder che io mento che egli habbia quelle parole dette: & i

tal caso toccherà a me non il defendere che io nõ habbia le insegne abbandonate, ma il prouare che colui mi habbia tal biasimo apposto. Se neramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole; & ch'io gliele prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauessi quel mancamento commesso, non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento: Che in negãdo di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerrebbe ad essersi disdetto; & la presontion sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue appariscè falsità manifesta, nõ debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si posa uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia; essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Hor essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie quando da alcune si sentono offesi; & nolẽdo essi darla in uoce, o in scrittura: debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ne uno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.

Officio de Signori.

Officio de caualieri.

Mentita legittima.

Delle mentite sciocche. Cap. IX.

IL uulgo, intendendo che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di quì è ch'ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire: Che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola. Il che è un mutar l'ordine della natura, che essendo la mentita nō altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è che altri talhora udendo che alcuno, poniamo caso, dica di lui che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene che incontinente faccia carico altrui. Ma la forma di quella, pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo guarda bene se uuoi affermare quello, che detto hai, che affermando lo intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi: che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pēntirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in colera, o cō poca consideratione. Ma per tornare alle mentite sciocche: Quile anchora con maniera piu da ridere dice. Se tu

M. auanti che altri parli.

M. che da commodità di pentirsi.

M. su la uolōtà.

uuoi dire ch'io non sia tuo parimẽti; doue non solamẽ te si risponde auãti che altri habbia parlato, ma si da ancora la mẽtita in su la uolõtà: che per uolere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento; si co me per hauer uolontà di andare a Roma non si puo di re ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mẽtite ne habbiamo noi ueduto ancora usa re a degli huomini non uolgari. Ne uiepiu leggitima di queste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata; Hauendo detto male di me, hai mẽtito, et negãdo di hauerlo detto, menti: Che se io ho detto ma le di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o nò: Se puoi prouarlo, a te si conuien dire. Tu hai detto (sia p esempio) ch'io sono heretico: et dimostrare, ch'io detto l'habbia, & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa, & ispetiale mentita. Se non puoi pro uare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi en trare in querela meco, a te si richiede di apporre a me che io habbia detto mal di te: & a me tocca di rispon dere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conueneuole, che tu uoglia imporre a me ti tolo di maldicente, & occupare il luogo della mia ri sposta, & della mia repulsa, & fare officio di attore, & uolere esser reo. Ma queste sono maniere di scri uere trouate da huomini o troppo ingeniosi, o poco intendenti, & io questa mentita istimo non solamen te non essere leggitima, ma ancor come ingiuriosa pa rola douersi potere con una altra mentita ributtare. Che io, ilquale mi sentirò nõ hauere oltraggiato colui,

M.a chi nega ha uer det to male.

M. che si puo ri torcere.

potrò ſicuramente riſpondergli che mente ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che dirò di quell'altra? che altri incontrando un ſuo nemico dirà, Metti mano, ch'io ti moſtrerò che ſei un poltrone: & colui riſponderà tu menti, & ſenza altramente mettere mano penſerà di hauere fatto un ben gran carico all'aduerſario ſuo: & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti proverò che ſei tale, uien a ſignificare, io il ti proverò ſe metterai mano: et non mettẽdoſi mano colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è ancora ueduto che domandãdo altri altrui alcuna coſa, come ſarebbe a dire: Nõ hai tu dette le tali parole? Nõ foſti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di riſpondere ſi o no, s'è dato per riſpoſta una mentita: le quali tutte, et delle altre coſi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, et raccorle ſarebbe troppa fatica, elle, dico, non uagliono pũto piu di quella di colui, che hauẽdo perduta la cintura, diſſe che chi gliele haueua tolta, mentiua: o quella di quell'altro, che hauẽdo altrui ſentito far uento con le parti di dietro, diſſe, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queſte coſe ſi aggiunge che nõ meno uane, & ſciocche ſono quelle altre, delle quali hora darò gli eſempij. Io dirò da pari a pari a chi che ſia, che egli è uno adulatore: & colui non farà altro motto allhora; ma uno altro giorno con ſoperchiaria di arme, o di perſone mi dirà che io mento: V no altro ſentendoſi medeſimamente ingiuriare, ſi ſtarà ſenza far riſpoſta: & poi da una fineſtra dirà al dicitor della ingiuria che ha mentito; o an

M. ſopra parole cõditionali.

M. ſopra interrogationi.

M. ſenza ſuggetto.

M. date con mal modo.

cora publicherà un cartello con mentite. Queste dico, et le simiglianti non sono di ualore; percioche date nõ sono cauallerescamente. Ne biasimi dati altrui in pre senza, & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere, a quelle che dette ci sono di lontano, di lõ tano possiamo fare risposta: et a quelle, che sono scritte, ci è lecito di rispõdere in iscrittura. Ne hauerò io mai p legittima q̃lla mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria, percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in tal modo ingiuriandomi, a me non si disdirebbe cercare il mio uãtaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico d'infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita legittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data a lui, il qual uedendomi a se superiore, fosse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite, uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te ti haurà detto male, & tu di lontano potrai dare la mentita, potrai scriuergli che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haurà

Risentirsi come si debbia

Soperchiaria.

Risenti menti.

ſcritto coſa in pregiuditio del tuo honore, & tu ſcriuendo potrai fargli riſpoſta: & honoratamente farai, ſe a lui preſente darai la mentita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mẽtione dello ſcriuere a colui, che lontano ad altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, che io ſo che da alcuno ſi ſuol dire che quale è il primo allo ſcriuere quegli è l'attore; laqual opinione in maniera alcuna nõ è d'approuare, che l'attor è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria, o ſia in uoce, o ſia in iſcrittura, o preſente, o lontano: & pur che altri non ſi facia pregiuditio col modo dello ſcriuere, lo ſcriuere piu primo che ſecondo, nõ ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto di ſputarſi fra caualieri intendenti, et honorati, che eßendoſi di quà, & di là publicati cartelli con mẽtite, ogni uno difendeua di eſſere ſtato il primo a publicare pretẽdẽdoſi da loro che quale primo foſſe ſtato a ſcriuere, foße in ſul uantaggio. Et percioche de le ſoperchiarie habbiamo parlato, et ſoperchiarie ſi fanno non ſolamẽte per eſſere ſuperiori di arme, o di perſone, ma per lo riſpetto anchora de luoghi priuilegiati, o del coſpetto de' Principi, doue altrui non è lecito di poterſi liberamente riſentire, qui mi potrà dire alcuno, che douerò fare io ſe nel coſpetto di alcuno Prencipe mi ſarà detta parola di oltraggio? A queſto riſpõderò ſempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a ſdegno, che piu dee eßere cõportato altrui il dar repulſa alle ingiurie, che il farle. Et ſe egli ſoſtiene che in preſenza

Il primo a ſcriuere

Soperchiaria di riſpetto.

Riſpoſta in coſpetto de Prẽcipi.

Officio de Prẽcipi intorno a le mẽtite.

sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere ch'io mi difenda. Vero è che per riuerẽza si douerà rispondere con una di quelle mẽtite, lequali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et q̃sto aggiungerò, che tanto piu mi terrò esser tenuto a rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sarà d'interesse di quel Prencipe, dauanti al quale io sarò accusato. Ma io non prescriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia opinione laquale chi seguiterà farà honoratamẽte: a cui non parrà di seguitarla la consuetudine sarà per legge. Bẽ torno a dire che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico al truifatto alla loro presenza.

Officio de' Prẽcipi.

Se ad ingiuriato nel cospetto di alcuno Prencipe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. Cap. X.

ET pcioche del parlare nel cospetto de' Principi ho fatto mentione, mi torna a mente una dubitatione, laquale suol nascere fra caualieri: et cioè, Se mi peruerranno a gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prẽcipe, dãdo io p repulsa di q̃lle parole mẽtita dauãti a gentilhuomini, che titolo di Signoria nõ habbiano, se dire si potrà che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et opiniõe di molti è che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella,

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

che le parole della ingiuria ha udite. Può nondimeno, essẽdo sopra questo dubbio a me accaduto di ricercar ne già il giuditio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; al quale la nostra età, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbatimenti, da lui ne riportai cotal risposta. Ne punti dell'honore come altri all'ho nore ha sodisfatto, così ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benche le parole dishonoreuoli siano uscite udẽdole un Prencipe, l'hauere risposto con mẽ tita, che da orecchi di gẽtilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione; & dirò maggio re, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che a così douer dire mi muoue è questa, che i Signori sono molte uolte poco seruãti delle cose, che all honore s'appartengono, auenga che male ado perino coloro, che p quel che si sia la cagione ad opera re contra quello si lasciano trasportare: ma pur così as sai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuẽga: il che de gentilhuomini nõ auuiene, iquali altra cosa nõ hãno, che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara; là onde io conchiudo in punto di honore essersi al doue re pienamẽte sodisfatto qual hora si è sodisfatto in pre senza di persone, che a quello hanno principalmẽte ris guardo. Tale fu la risposta di quel Signore, et io a quel la aggiũgerò; Che, in materia d'arme i Re, et gli Impe radori altro nõ sono che gẽtilhuomini, et caualieri: ne essi medesimi si uergognano di chiamarsi di così fatti nomi: et per tãto in opera de caualleria si douerà haue-

Francesco Maria Duca d'Vrbino.

Signori non osseruanti di honore.

Re & Imperadori.

te fatto assai ogni uolta che in presenza di gētilhuomini, e di caualieri si haurà fatta la cõuaneuole risposta.

Conclusione dell'attore, & del reo; & del retorcimento delle mentite. Cap. XI.

ET per uenire ad un fine di questo trattato di mentite, & per cõchiuder la quistion dell'attore, & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per ripulsa d'ingiuria, colui è attore; Accioche piu chiara cõtezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemẽte da esaminare quali siano le legittime mentite: et p questa esamina tione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattãdo delle loro maniere habbiamo disopra ragionato: et principalmente della propria natura della mentita: la quale è di ributtare la ingiuria, & che quando ella nõ fa questo officio, essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa, & con questo fondamẽto dico che la mentita si puo leggittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, et altra sopra la negatione, et auuiene talhora, che sopra la affermatione dar nõ si puo: et talhora sopra la negatione nõ ha luogo: & per conseguente & qui, & quiui essendo data, ella puo essere ritorta. Ne manca ancora che ella in una medesima querela, et sopra la negatione, et sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere a repul-

Mentite legittime.

Natura di mentite.

Mentità repulsata con mẽtita.

Mentita sopra negatione, & sopra affermatione.

sa di alcuna delle parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli esempij. La mentita adunque legittimamente data sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: Altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore; Colui gli risponde, che mente, & questa mentita non puo essere schifata, p esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria; & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi, & a lui apparterrebbe di far la pruoua che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come anchor p cioche di ogniuno si presume che egli sia buono non si prouando il contrario: & che dice che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per loqua le egli huomo da bene nõ debba esser riputato. Passiamo hora alle mentite, lequali date sopra la negatione o sono leggitime, o possono leggittimamẽte esser ritorte. Se alcuno dicesse di me che in un fatto d'arme io non hauessi fatto il debito mio; & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legittima risposta; che con quel dire ch'io non hauessi fatto il mio douere, uerrebbe appormi adosso non picciolo carico d'infamia, della quale lecita et conueneuole cosa sarebbe ch'io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita repulsa d'ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui

M. sopra affermatione.

M. da ritorcere.

M. sopra negatione

se non che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto a chi tal biasimo hauesse tentato di darmi si richiederebbe che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non esser mancato di fede al suo signore, & io gli rispondessi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta, et ragioneuolmente si dourebbe dire che cosi rispostomi hauesse, percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria a ueruno, ne di alcuno presumere douendosi che egli sia di fede mancato io con la mentita, che gli do, non difendo me, ne altrui di alcuna ingiuria, anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo leggittimamente ritorcere: et io uengo ad essere dirittamente mentito, et per conseguente a rimanere attore. Ci resta hora a dimostrare quale sia l'esempio di que' casi, ne' quali in una medesima querela et sopra la affermatione, et sopra la negatione si possa dare la mentita che ne da questa, ne da quella parte luogo a repulsa nō ui rimanga; Egli è dunque tale. Due cauallieri si conducono allo steccato per combattere; Sono appresentate arme, sopra lequali disputandosi se elle siano, o non siano da rifiutare, la giornata trapassa sēza battaglia. Nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o nò. Chi dice che con ragione si sono potute rifiutare, fa carico a colui, che le ha portate; Chi dice che di ragione rifiutare nō si doueano, fa carico a chi cō quelle combattere non ha uoluto; & per tanto facendosi cosi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione, come sopra la affermatione, si puo dar mentita: & non

M. da ritorcere.

M. sopra affermatione, & sopra negatione.

piu sopra la negatione che sopra la affermatione può ella esser ritorta, essendo in una, & in altra maniera data per repulsa, & non per ingiuria. Et tanto ci può bastare di hauer detto in questo suggetto, che hauendo detto delle maniere delle mentite; Come darle si cõuẽga; Et quali ritorcere si possano, quali nò, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime; & le leggittime conoscẽdosi si viene cõseguẽtemẽte a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da cauallieri intesa.

Delle ingiurie compensate, et raddoppiate. Cap. XII.

NAsce ancora una nuoua questione pure in materia di attore, & di reo: laquale non uogliamo senza alcuna dichiaratione lasciare passare. Et questa è di quei casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispõdono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o dell'altre ui se ne aggiungono: di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & raddoppiate. Et per le compensate intendo quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro. Ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di ba

Ingiurie compensate.

Ingiurie raddoppiate.

uer detto all'aduersario suo la medesima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appresso una altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, et homicida. Sopra q̃sti casi muouono q̃stione gli scrittori di Duello se ui habbia da seguire abbatimento, o no; & seguẽdone abbattimẽto quale habbia a essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualliere sarà colui, il quale sentẽdosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento a leuar q̃lla, quanto a uoler cõ pari, o cõ maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo, che egli douerà con mẽtita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare ĩ parola. Et cosi facendo, due frutti ne uerrà egli a conseguire, l'uno, che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore; l'altro, che si farà conoscere per persona lõtana dalle ingiuriose contẽtioni. Pur quãdo il caso seguisse ĩ alcuna delle gia dette forme, è ancora da uedere come egli si habbi a regolare? Dico dunque che quando altri mi dica traditore, & io dica, Traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita; abbattimẽto non ne ha da seguire: et se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tanto ne sarebbe; che di ĩgiuria una uolta ritorta nõ si da piu ritorcimento. Ma se si rispõdesse; tu mẽti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, nõ ueggo perche abbattimento non ne habbia a

Caualliero male accorto.

Ingiuria compensata.

Ingiuria repulsata & compensata.

seguitare: che cõ queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla proua; & se bene egli replicasse, Anzi tu menti tu che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haureb be risposto a quella ingiuria, laquale io hauessi detta a lui: & p essere la mẽtita data da me prima in tempo, hauerebbe ãche miglior rigione: et a lui si richiedereb be di procuare la uerità del suo detto. Ma se hauẽdomi chiamato traditore, io gli rispõdessi, il traditore se tu & egli appresso soggiũgesse. Tu mẽti, in questo caso l'attore douerei essere io; perciochè egli non si ferma ĩ su la prima ingiuria, ma rispõde a quella, ch'io ho det ta a lui; & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla proua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella rispo sta, Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria, che la repulsa sta nella negatione, & se la negatione non ha forza di mentita, non fa cari co: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere legittimamẽte ributtare: che ancora che uero sia, che una ingiuria una uolta ritor ta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ri torcimento alla repulsa ui è differenza assai: che col ri torcimento io dico di te quello, che hai detto di me; ma con la repulsa non do a te biasimo, che tu a me da to hai, ma solamente libero me di quello incaricando te nõ di biasimo alcuno, ma della obligation della pro

Ritorci mẽto, & repulsa d'ingiu ria.

ua. E

ua. Et che quello, che dico cosi sia; Se altri dirà che io sia un ladro; & che io gli rispõda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questa si chiamerà ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico ancora delle raddoppiate, Che nõ dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi hauerà essere l attore, hauẽdo gia detto per adietro che nõ allo ingiuriato, ma allo ingiuriãte in quistione di parole la pruoua dalle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse; non senza alcuno carico rimarebbe colui, a chi le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel cõsiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debba soggiungere. Io ti prouarò con le arme, che io non son ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore: che pazza impresa sarebbe la mia potẽdo con la mentita farmi reo, uolermi farmi attore offerẽdomi alla proua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi cõcedere abbattimẽto ĩsieme per cose diuerse, perciochè potẽdo auuenire che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe

Ingiurie raddoppiate.

Dottori dannati.

a combattere insieme con ragione, et fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hãno a far riformare, o almeno a prouedere quãdo i cauallieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolando diano loro conueneuole forma.

Officio de Signori.

Che per le mentite non si dee correre incontanente alle arme Cap. XII.

OR se bene nel ragionamento, il quale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato conchiuso che il mentito habbia ad essere l'attore, non intendiamo perciò, che si intenda che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme, percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che q̃ll'altro, il quale cõ incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra cauallieri introdutta una cotale opinione, che par loro cõmetter uiltà, altra pruoua tẽtando che quella della spada. Di che quãto si ingãnino coloro, che cosi tẽgono; altro nõ dirò al presente, se nõ che essẽdo la pruoua ciuile pruoua di ragione,

Spada prouata ciuile.

Abuso.

& quella de gli abbattimẽti pruoua di forza; & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile & quella delle arme prẽdẽdo, lasciamo quella, che si richiede a gli huomini per ricorrere a quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i cauallieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero che cosa non meno caualleresca è il sapere ben riporre; che il sapere ben trarre la spada. Spada.

Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella mettersi in camino, & non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezzo non habbiano da potersi giustificare. Quegli altri ueramente, i quali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

Della forma de' cartelli. Cap. XIIII.

Occorrẽdo altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere cõ quella maggior brevità, che gli sie possibile, formando la querela cõ certe, proprie, & semplici parole; & quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, & i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, acciochè altri del- Specificatiõ di querela.

la risposta si possa risoluere; che essendo il Duello una forma di giudicio, si come ne giudicij ciuili, ne criminali, et nelle attioni delle ingiurie, la particolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si cõuẽga ne' giudicij cauallereschi, nõ essendo la loro importanza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ui aggiũgerà à la sua mẽtita. Et non dee alcuno in tal maniera di scriuere uoler mostrare di essere eloquẽte: & copioso; ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et ciò dico io prĩcipalmẽte de' rei, i quali co'l soperchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare; percioche nõ contenti di hauere tõ la mentita dato repulsa alla ingiuria, propõgono che loro siano mãdati i campi, & dicono che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali cose sono nõ solamente superflue, ma pericolose: percioche come altri ha data la sua mẽtita legittima, certa, et spetiale; così incõtanente il mẽtito è fatto attore, et à lui toccãdo la proua, a lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o q̃lla delle arme: et eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne uiene la elettion di quelle. Hor se io do la mẽtita, et appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, et fo officio di attore: Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la proua delle arme, la elettione di quelle a lui ne uiene a rimanere. Che nõ è cosa honesta ch'io chiami lui alle arme, et uoglia etiandio la elettio

ue di quello. Et qui ho io da aggiungere ancora un'altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intẽda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uengo a pregiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, perciò la querela si uiene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento, ha pur da prouare il detto suo, et non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo che p uigore della ingiuria fatta a me, & da mè ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguirià che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui: Et benche souerchio mi paia di ricordarlo, pur per non passar con silentio cosa, che possa uenire in consideratione, si douerà ancora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mẽtione di battaglia, che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirsi se non a difendere; & a sostenere, & quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incontanente attore. Ne delle risposte, lequali si hanno da fare a cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che disopra ho scritto delle mentite, le risposte ancora si potranno regolare; & che quando sopra le mẽtite disputatione nõ occorra, al mentito altro non rimane se non disporsi

Attor con elettion di arme.

Prouare.
Mantenere.
Difendere.
Sostenere.

alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione della ingiuria, & di questa parte, che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui nõ uoglio io rimanermi di dire, che cosa mollo caualleresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honorcuolmẽte del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrãdo di hauer querela con psona honorata. Là doue chi altramẽte fa, disbonora se medesimo, et si mostra uolõtà roso di combattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

Del mandare i cartelli. Cap. XV.

SOleuano già i caualieri mãdare per disfida un guãto, et con poche parole se ne spacciauano, quando haueuano a uenire ad abbattimento; che non era p auentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro non usandosi quella (non so s io debba dire ingegnosa, o cauillosa) elettione di arme, laquale a nostri tempi si costuma. Dapoi uenne la usanza del mãdare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreua no anchora delle difficultà, & delle nouità; & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s è presa la maniera della publicatione: laqual è piu sicura, & piu spedita, & massimamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querele, hanno prouedato che ne loro stati cartelli non si habbiano ad appresentare, il qual modo essendo homai

Elettiõ di arme cauillosa.

si fattamente introdutto, che da ciascun si usa, nõ è ne cessario di dire intorno a ciò molte parole. Tanto dirò che come un cartello è publicato, et fede si ha della publicatione di quello, così dal dì di quella si ha per intimato, e p notificato; ne ui è iscusa, ne allegatiõ d'ignorãza. La onde cõ q̃sto mezo è leuata la uia del nascondersi, e tutti quelli altri sfuggimenti, che usare si potenano quãdo duraua il costume d'appresentarli. Questo dirò anchora, ilche ho toccato di sopra parlando delle mẽtite sciocche, che quãdo chi che sia mi haurà detta una ingiuria presente, e senza uãtaggio di arme, o di p sone, se io presente nõ gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello, cõ mentite nõ mi terrò sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolẽdo di lõtano rispõdere, uengo a confessare di nõ essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui, & così con opere consentendo, che egli mi sia superiore, nõ so come la scrittura a lui mi poßa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legittima non debbia eßere tenuta: Vero è che se bene io nõ rispondo incontanente alle parole ingiuriose, nõ perciò auiso che mi debbia eßere desdetto di potere un'altro giorno far risposta a colui, che le mi haurà dette, solo ch'io non mi conduca a farla con alcun uãtaggio. Et se alcuno sarà talmẽte stroppiato, ò debole, che rispondendosi ueggo manifestamẽte, che l'altro senza fatica ne'l potrebbe offendere, a costui douerà esser lecito di cercare il uãtaggio da potere sicuramẽte rispõdere, et così di tutte le ingiurie, che sono

Publicatione.

Publicatione imperti nente.

Sulpetto di soperchiaria.

Soperchiaria.

dette altrui con soperchiaria, ancor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, & per uia di publicatione, leggittimamente ui sarà risposto. Et quando altri con una altra soperchiaria rispõdesse, legittima sarebbe ancora quella risposta.

Del mandare i campi. Cap. XVI.

Elettiõ di campi, & di arme.

PEr le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui cosi del campo come delle arme si appartenga la elettione; & cosi si usò già di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori, & hora ordinariamente gli attori sono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella a lui non dee essere negata & l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo manderà in termine di sei mesi dal dì che egli attore sarà conosciuto, piu nõ potrà sforzar l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispõdergli, che le querele non si debbono mantenere eterne, ne altri ha da hauere altrui immortal obligatione: eccettuato nondimeno quando ui fosse leggitimo impedimẽto. Vero è che per istilo de' caualieri è stato introdutto, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni ancora accettino le richieste altrui, per non mostrare

Termino di sei mesi.

che uogliono in alcun modo fuggir la battaglia, Se ue ramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: & non mandãdolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grandemente all honor suo; ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mancare in mandarglieli egli a lui. Et percioche di giusto impedimẽto ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa, come graue infirmità; guerra de la patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa, o ancor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o schifare potẽdola, non habbi uoluto. Delle quali cose ancora in tempo conueniẽte se ne douerà dar notitia, & farne la leggitima scusa, come piu ampiamẽte tratteremo nel secondo libro.

Impedimento giusto.

Del numero de' campi, & delle suspitioni. Cap. XVI.

EGli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: ilce è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezze. Ne di q̃lle pare che rifiutar si possa di accetarne una, saluo (se come già ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haurà da mãdarne egli altretante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, & che da allegar suspitione legittima non

ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse; & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mãdata hauesse, che quelle tre hauesse domandate. Ilche tanto maggiormente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenẽte, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse campo franco, nõ ueggo come senza uergogna rifiuar si potesse di andarui, nõ ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. Laquale quanto sia approbabile sentẽza; lascierò giudicarlo ad altrui: Et perciochè cõ questo mio scriuere nõ intẽdo di acquistare particolar gratia, ne fauore; ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico che se i Re nõ possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quando i Re, et gli altri Prencipi fossero eletti a Regni et a Prencipati p merito di uirtù, si come fu la loro prima institutione, direi che in loro douesse hauer luogo questa sentenza; ma essendo quella elettione in successione mutata, e i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: et leggendosi, et iscorgendosi de gli esempij, per liquali si uede che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtù, et che hãno i loro appetiti per legge; la mia opinione è che come chi che sia allega la sospitione, il Signore, quale, et quanto grande che egli si sia, contra cui ella sarà alle

Sospitione. Re allegato sospetto.

Institutione di Principati.

Officio de Prencipati allegati sospetti

gato, piu auanti procedere non debbia, et che procedendo tutti quegli atti, che farà contra l'una, et in fauore dell'altra parte ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna, anzi che prouando la cagione della sospition leggitima, quel tal Prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere nõ debba pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere che sono sicuro che qual Prencipe sara più uirtuoso, et piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterrà che altri lo alleghi sussetto, & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si uederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sussitione.

Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato. Cap. XVIII.

Dapoi che altri ha altrui richiesto a battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto, nõ è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et ancor che trà loro nasceßero delle disputte, et delle liti, ha da seruar ẽsta regola, pcioche pẽdẽte la quistione, cosa alcuna nõ si ha da innouare.

Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancare di fede douerebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero dourebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata: che a me con piu parole non è mistiero di douerla piu auanti conformare.

Quando altri altrui richiede per offesa fattagli da terza persona.

Cap. XIX.

SVole alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, farà da uno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. E si cerca se'l ferito, o bastonato debba richieder l'auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, dourebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che q̃sto si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, nõ douerebbe esser lecito all'ofeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno la dubitatione, o presontione sua nõ fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima nõ si disgraua contra chi gli ha fatta la

La querela certa è da prendere, nõ la incerta.

grauezza, & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, & uincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere, o uincere colui, che egli hauesse richiesto come auttore principale, nõ so come fosse riuelato, che quell'altro potrebbe sempre dire che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percoßa è stata certa. Et in tal modo a lui ne rimarrebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur a dire, che il facitor manifesto della offesa, et nõ l'occulto auttore si dee richiedere: Et questo raffermo ancora quando ui fossero alcuni inditij, che di q̃lli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore. Indicij.

In caso, che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona del richieditore quello che si habbia a fare. Cap. XX.

Molte uolte accade che altri richiede altrui a battaglia, & che il richiesto nõ accetta la disfida, ma risp̃ode cõ alcuna eccettione, opponẽdo che o che egli la querela nõ intende, o che ella a lui non tocca, o che la persona del richieditore è infame, o ha altro carico, o non è pari di conditione, o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire se non, che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: & il modo di chiarirle è che i caualieri di comune concordia si rimettono al giudi- Eccettioni. Giudicio.

cio di alcun Principe, o di caualieri confidẽti eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giudicato cosi la q̃rela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che l'oppositioni fattegli giustamẽte gli fossero state fatte; & se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quãdo l'attore fosse egli colui, che il giudicio rifiutasse, al reo nõ rimarrebbe da far altro se non starsene, quando ueramẽte il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterebbe di passar piu oltre, che hauẽdogli mãdate, o notificate le patẽti di cãpo, dourebbe tornare a mãdargliele, o a notificarglie le richiedendolo, che o ne accetti una, o ne mãdi tre altre a lui da eleggerne una, cõ protesta che nõ si risoluẽ dõ colui di accettare, o di mãdare, esso gli fa intẽdere che accetterà, & ha per accettata la tale, specificãdo una delle sue patẽti, & che in cõueniẽte termine si troverà a quel campo per diffinir con arme la querela cõ lui, se ui farà: altramẽte in cõtumacia procederà alla sua infamia cõ quelle clausule; che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine caualleresco, & ragioneuole: che se un tal modo di procedere nõ si fosse trouato; ad ogniũ sarebbe lecito, come egli fosse a battaglia ricercato, non douere accettare ne battaglia, ne giudicio: & il richieditore sẽza rimedio ne rimarebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne esser dalle parti eletto di comune cõcordia; o quãdo la querela è contestata, &

Quando il reo fugge la battaglia.

chiara;ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare,non si puo obligare altrui ad accettare,ne a mãdare patenti di campo, che quelle hanno luogo quando finite le dispute,altro non rimane che il uenire alle mani.

Se il suddito dee obedire al suo signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.

SI suol domandare dagli scrittori di questa materia,se essendo alcuno a battaglia ricercato,& uietãdoglielo il suo Signore, egli habbia a seguitare la disfida,o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i cauallieri sono risoluti, che per li loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono a se stessi conseruare immaculato, & cosi hanno in costume di fare, che come a battaglia sono richiesti o come intẽdono, che altri sia per richiederli,o hauendo essi intentione di richiedere altrui,cosi si riducono in parte,doue in potere del Prencipe loro non sia di fargli arrestare:& senza hauer risguardo ne a gratia di Signore,ne a ꝑdita di beni,ne ad esilio di patria,a gli abbattimẽti si cõducono & chi altramẽte facesse fra persone,che dell'arme facciano mestiero,sarebbe stimato hauere un gran mãcamento cõmesso,& che degno nõ fosse di usar fra cauallieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querella,da quella sarebbe legittima-

Honore

mente ributtato. Contra questo stilo per lungo uso cõ-
Dottori dannati. fermato, & uniuersalmẽte da cauallieri approuato, nõ è mestiere che altri a disputar s'affatichi. Ne in q̃sto proposito si cõuiene allegare l'antica disciplina dl la guerra, per laquale non era lecito a soldato uscire a combattere con soldato di esercito nemico cõtra il comandamento, o senza licẽza del capitano: che q̃sto si osserua ancora à nostri dì ĩ quella guisa, che dagli antichi si usaua di osseruare; ma i casi sono molto diuersi: concioſiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di attẽdere a quella spetiale impresa; & altro starsi nella patria otioso. Poi grã differẽza è da quelle disfide, che si leggono nelle ãtiche historie, a quelle del nostro Duello: lequali nõ bauẽdo hauuto ĩ costume, ne quasi in cognitione gli antichi Romani nõ hãno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Ap-
Duelli antichi. presso gli antichi cauallieri di due contrarij eserciti, quali a q̃sto proposito da' dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra ĩ alcuni pochi cauallieri, si come fu fatto ne gli Horatij, et ne Curiatij, et in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a superiori; & non è lecito a ciascuno che uuole il pigliarne la impresa; o uero si faceuano per dimostratione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto dì de' nuoui esempij; & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno che uno altro, facendosi le cotal disfide in generale. Si che in

questo

questo caso soldato non ha da combattere senza licenza; ne per tal cagione non combattendo carito alcuno gliene rimane: cõciosiacosa ch'egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra, nõ secondo il suo appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interessi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico speciale di querela di honore, a quella si tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandona l'esercito, la patria, & il natural suo Prẽcipe, & Signore. Intorno alla qual cosa, io dirò partitamente ql lo, che a me ne occorre. Vero è che quãdo in due nimici eserciti fossero due cauallieri, i quali hauessero l uno cõ l'altro querela, nõ douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispondere sẽza l'autorità de loro capitani; che senza la loro licẽza non è lecito a ueruno di trattare cosa cõ persona dell esercito nimico. ma quando l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruirsi come piu potessero honestamente allontanandosi, douerebbono mettersi per quella uia, per laquale dall honore fossero inuitati. & ciò dico io tanto maggiormente, quanto altri si sente essere incaricato: perciochè, infin che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ogni pericolosa fattione, per non rimanere ancor morendo disonorato: & dee guardarsi che altro carico non gli sopraueñga, per lo quale colui, colquale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da caual-

Querela di soldati di eserciti nemici.

Chi è incaricato dee guardarsi da pericoli.

lieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potendo hauere licenza di uscirne, debbia gettarsi dalle mura, per andare a difendere il suo honore. Non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore; non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale cõsistesse buona parte del carico, o de consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mãcar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori (per parer mio) douerebbono uolere da loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore. Et perciò io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andar; che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde per auuentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamẽto: & essi intendendo le querele potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle cõ cõpositione, & con conueniente sodisfattione: Et quando ciò fare nõ poteßero, se quelle diffinition di arme meritaßero, le douerebbono lasciar paßare innãzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauissime pene, et castigare i disubidienti con ogni seuerità. Et il medesimo fare ancora quando altri hauendo o malamente, o ingiusta

Officio de Se Signori.

mente offeso altrui, non uoleße dargli conueniente sodisfattione.

Come debbiano i cauallieri prender le querele per combattere legittimamente. Cap. XXII.

SOglionoi cauallieri, i quali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che ancor che giusta sia la cagione, per la qual a combattere si inducono, non perciò essi per la giustitia combattono, ma per odio, & per desiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de nostri cuori, et che de beni, & de mali dà le giuste retributioni, uuol punire quella mala intētione; & si riserba a castigare il malfattore quādo lo incomprensibile suo giudicio conosce il tēpo douere essere piu opportuno. Che un'huomo non dee egli presumere di douer castigare un'altro huomo per fidanza del suo ualore: conciosiacosa che (come dice lo Scrittore dello Spirito santo)

„ *Et non sarà il possente liberato*
„ *Ne la grandezza de le forze sue.*

Ma nel giudicio delle armi si dee il caualliero appresentare nel cospetto di Dio come uno istrumēto, il quale la sempiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia: & ī dimostrare il suo giudicio. Nō doue

rò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolẽza chiamare colui alla pruoua della spada principalmẽte per uendicar me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento, douerò accusarlo, & richiederlo a battaglia per ódio, ch io porti a lui; o per acquistare la gratia di quel Signore, o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douerò io chiamare a Duello l'uccisitore per la amistà, o per lo parentado, ch'io haueßi con colui: ma la intẽtion mia douerà esser tale, che quãdo ancora io non fossi special mente offeso; ne alcuno affetto, o rißetto particolare a ciò mi induceße, per amore di uirtù, & per bene & utile unßuersale; io sarei per prendere la medesima querela. Che douerò io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gliocchi non la persona, che fatta la ha, & nõ quella, a cui ella è stata fatta; ma hauer rißguardo quanto un tale atto dißpiaccia a Dio; & quanto danno, & quãto male ne poßa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi non come per una special persona, ma si hauerà a cõsiderare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di leggittima cõpagnia da Dio instituito, acciochẽ quello il maschio, & la femina nõ come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal cõgiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: et acciochẽ p quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se

Adulterio.

steſſi, & da uiuere in quelli ancora dopo la uita: & la dignità di quello conſiderando, & come per lo mezo dell adulterio la diuina iſtitutione uenga ad eßere uiolata, & la matrimoniale congiuntione ſeparata, & la generatione corrotta, douerà il caualiero nõ tãto per uendicar ſe, ne per caſtigare altrui, quanto per conſeruatione di un legame coſi inuiolabile, diſporſi a prẽdere in mano le arme, con ferma ſperanza che col mezo di quelle Dio: il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, ſia per darne ſeueriſſima ſentẽza. Non altramente ſe alcuno contra il Prencipe, o cõtra la patria hauerà tenuto alcũ trattato, douerà penſare il caualiero, che i Prẽcipi ſono da Dio ſtati ſopra noi ordinati, acciochè come miniſtri di lui habbiano da reggere et da gouernare noi ſua humiliſſima greggia: & che eßendo a Dio gratiſſime ſopra tutte le altre coſe le ragunanze de gli huomini, iquali ſotto le medeſime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro coſtumi, noi dopo Dio obligatione alcuna nõ habbiamo maggiore ad altrui, che a Luogotenenti di lui, iquali ſono i Prencipi noſtri, & a quella congregatione de mortali, ſotto le cui leggi ſiamo nati, & alleuati, lequali ſono le patrie noſtre, & che maggiore ſcelerità non puo cõmettere alcun mortale, che ribellarſi a colui, che da Dio gli è ſtato dato per rettore, o a colui ancora, a cui egli ſi è obligato per fede, o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peſte, & non come particolare nimico perſeguitare il

Tradimento.

commettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo, con certa fede, che Dio, il quale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il uiolatore della publica fede. Il medesimo dico ancora quãdo altri haurà alcuno homicidio commesso; & che pruoue ciuili nõ uisiano, che a colui, il quale di tal delitto intenderà di accusarlo, & di douergliele cõ ab battimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della humana creatura, laqual chi cõ homicidio dissolue, dissolue la piu bella opra, che da noi si uegga essere stata fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et perciochè Dio già nella sua santissima legge statuì che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui a Duello, non per uolerlo egli uccidere; ma per farsi ministro di esequire la diuina uolontà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potrà il caualiero ancora gouernarsi in qualunque altra spetie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douer chiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che ho detto dello attore, dico medesmamente del reo, che egli non con altra intẽtione douerà cõducersi alla battaglia che per difendere la innocenza, & l'honore, le quali sono cose, che si come leggiermẽte si macchiano, cosi con ogni studio dee cercare ciascuna perso

Homicidio.

na di conſeruarle immaculate, & a difeſa di quelle non ſolamente ſi dee mettere per lo proprio amore di ſe, et per lo ſuo intereſſe particolare, ma con opinione che liberandoſi egli da quella particolare ingiuria, et ſopra quella la diuina giuſtitia dimoſtrandoſi, i malua gi accuſatori habbiano ad eſſere men pronti a douer p innãzi apporre alcuno misfatto a perſona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con queſta intẽtione doueranno i caualieri, o ſiano attori, o pur ſiano rei (ſentendoſi combattere per la giuſtitia) prendere le querele & da prouare, et da difendere: che in tal maniera meriteranno di eſſere ueramente tenuti ualoroſi: perciochè (ſecondo, che dice Cicerone) l'animo, il quale non ſchifa i pericoli ſe per ſuo appetito, et nõ per comune utilità è ſoſpinto a quelli, audace anzi che forte douerà eſſere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto ſi conducerà a battaglia, potrà andare con animo franco, & ſicuro che Domenedio, di cui infallibili ſono i giudicij, darà la ſentenza in fauore di colui, il quale combatterà per la giuſtitia.

Valoroſo.

Audace Forte.

Concluſione del primo libro. Cap. XXIII.

HAbbiamo fin qui aßai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre coſette particolari neceſſarie a ſaperſi, & a ſeruarſi da' caualieri prima che eſſi a gli ſtec

si conducano: lequali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasioni rimaranno a coloro, che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono ancora non poche cose degne di nõ poca consideratione: lequali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO del Duello del Mutio Iustinopolitano.

PROEMIO.

HAVENDO il Creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, e dapoi questo basso nostro mondo, Si come a quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo d'infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi mouimenti; & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell aere collocò da tutte le parti i uenti, iquali per quello discorrendo hauessero a tenerlo esercitato: & ui aggiunse i naghi augelli, acciochè per quello le penne battendo lo andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingãdolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate, le molte, & belle isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte, gli

Creatione, e bellezza del mõdo.

Cielo.

Aere.

Mare.

diede secondo la diuersità delle regioni diuersi corsi; et diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi ãdasseró i paesi partendo, & inaffiando; e che pace non haueßero in fino a tanto che con quello non si mescolauano et quello, & questi riempiè di molta uarietà di pesci, e di cosi fatti animali, che di mostri appreßo di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimẽto conceduto, & hauendo quella stesa in pianure, alzata in montagne, & abbaßata in ualli; e nelle uiscere di quella poste le minere delle gioie, de' metalli, & altre: e quella coronata di piãte, uestita di herbe, & ornata di fiori, la fece ßere albergo d'innumerabili fiere, e d'altri mansueti animali; et ultimamẽte acciochè qua giù non mancasse chi intentamente cõtemplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendeße gloria, e honore, formò l'huomo all imagine sua, & alla sua somigliãza: et quello uestì di spoglia terrena, la quale essendogli comune co bruti, a fin che egli da quelli potesse separarsi; & conseruarsi nella naturale sua nobiltà, a lui diede la ragione, & la fauella; acciochè intẽdendo, e discorrẽdo potesse i concetti suoi far manifesti. Et si come la celeste parte cõ la terrestre insieme fanno una creatura, nõ altramente uolle la diuina sapienza, che cõgiunta fosse la lingua cõ la mẽte, perche essendo essa somma uerità, noi la uerità celebrando, quella haueßimo continuamente da honorare. Essendo noi adũque stati fatti tali, se non uogliamo a Dio, et a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo cõ ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo

Terra.

Huomo ad imagine di Dio.

La lingua congiunta con la mente.

nell'animo. Che come puo l'huomo cõtra se stesso commettere maggior mancamento, che da se medesimo separãdosi hauere nella lingua il cõtrario di quello: che egli ha nel cuore? Et quale possiamo noi fare a Dio ribellion maggiore che essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerità, lui abbandonãdo cõgiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramente stato scritto, Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Il diauolo padre di menzogna.

Et è fermamente il uitio del mẽtire uitio cosi abominuole, che nõ so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora ĩ dirne tutto quello, che dire ne potrei (ilche sarebbe troppo lungo) tãto ne dirò io, che questo solo leua dal mondo la fede, e leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la mẽzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramẽte huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quãto altri desidera di essere piu eccelso, e piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mãcamẽto dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, ciò principalmẽto è richiesto a coloro, iquali per esercitio di arme, & per opere di caualleria desiderano diuenire glorioſi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerità. La onde per fuggire un cotal biasimo, per inuecchiata cõsuetudine da loro è stato ĩtrodutto, che a qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la uerità del detto loro non possano

Il mentire quãto obbrobrio

Caualieri siano amãti di uerità.

cati giustificare) hãno da ributtare quel carico cõ mano armata. Il che ĩ qual maniera si debbia regolare noi come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia cõtinuãdo, di mano ĩ mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritano abbattimẽto; & quali siano l'arme cauallereſche, & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno a sapere, che non tanto a caualieri combattenti, quãto a loro sarà scritto questo secondo libro, & come a cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

Della ingiuria, & del carico. Cap. I.

PArra forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mẽtite, & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, & essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauẽdo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Il che ancora che cosi sia, noi non senza euidentissima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo il peruerso costume, il quale intorno a

Caualieri senza ragione.

gli abbattimenti uniuersalmẽte si tiene, doue posposta ogni diritta uia, & senza alcuna legge osseruare i caualli corrono alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano proua re; o se elle meritino, o non meritino che per quelle a battaglia si debbia uenire: ne sperando noi ageuolmẽte di potergli dal loro strabocchcuole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta che diano a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intẽdono; & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme; & se non sono giustificati che ella p altra uia nõ si possa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una i una è officio loro di riuolger bene l'animo cõ tutta la intentione; che altramẽte facendo secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi cõtra la giustitia operãdo; de' loro cãpi fanno beccarie di carne humana. Mà dello officio de' Signori piu distintamente si dirà nel processo d ello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità. Et hora la proposta materia seguitando di co, che tutte le querele, lequali nascõno fra cauallieri nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incari-

Officio de Signori.

Signori dãnati.

cato;& per le bocche de gli huomini si sentono tutto dì q̃ste parole,& perauuẽtura pochi sono q̃lli, che intẽdano quello,che elle significano,come si richiede.Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario.Ingiuria adunque nõ è altro,se non cosa fatta fuora di ragione,o,come dicia mo noi,a torto:là onde ingiuriato uiene a dire quanto offeso a torto.Et carico altro non è,che obligatione di ributtare,o di prouare,o di riprouare alcuna cosa.Et questa uoce è cosi detta perciochè i giureconsulti dicono che all'attore soprasta il carico del prouare;perchè ne seguita che quando udiamo che altri rimane incaricato;altra cosa non habbiamo da intendere se nõ che egli sia l'attore.Et intorno a queste due uoci è da sapere,che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria,& carico insieme;& altre uolte carico senza ingiuria:& si può ancor fare ingiuria senza carico.La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera,che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mãcamento,il quale da me non è stato cõmesso;con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama:& mi fa carico:in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare,& rispondere a q̃lle oltraggiose parole,se uituperato non uoglio rimanere:& per tanto io rispondo con la mentita:& uẽgo ad iscaricare me, & a dare carico a lui:ilche è leuar me di obligatione,& obligare lui alla pruoua del suo detto;& cio è a fare che egli diuẽga attore.Doue è da notare,che io a lui fo solamẽte carico, et nõ ingiuria:

Ingiuria.

Carico.

Incaricato.

Ingiuria con carico.

Carico senza ingiuria.

perciochè ragioneuolmente fò io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, et di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa laquale manifesto fosse che ella fosse falsa, & a questa non sarebbe necessario far risposta: et che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, et per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole così uane a me parrebbe, che piu honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di far ne conto alcuno. Et in ciò lodo la sentenza di Q. Metello Numidico, il quale essẽdo stato in presenza del popolo Romano di parole laecrato da uno de Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uolea guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputãdolo che i buoni dicessero di lui bene, et non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra così false, & uane parole dette p altrui onta, altri si cõducesse a dar mẽtita, ella sarebbe souerchia si come quella, alla quale abbattimẽto nõ si richiederebbe; che dandosi gli abbatimẽti p cagione di dichiaratiõ di uerità, poi che la uerità è manifesta; non si ha da metterla in quistione ne gli stecati. La ingiuria ueramente de fatti senza carico è, quãdo altri o con soperchiaria, o in altra guisa malamẽte la fa, & che chiara cosa è che quello è stato atto tristamente fatto, et da mal caualliero, et questa ingiuria dico io non meno di quella delle parole esser senza carico: perciochè se l'ingiuriato richieder uolesse colui che

Ingiuria sẽza carico.

Q. Metello Numidico.

Mẽtita souerchia.

quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato? Et ſe gia è chiaro che coſi ſia, (ſi come gia s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il cõueniẽte caſtigamẽto? A queſto riſpõderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie a Prencipi di darle ſi richiede, per mantenere in pace i loro ſuggetti. Il che quando eſſi faceſſero, et lo faceſſero ſeueramente, forſe men uolte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto dì impaſtricciati i muri, et le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle pẽſa; dee cercare altra uia che quella del Duello & in queſta maniera nõ manca di coloro, i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene una altra ſoperchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi a difendere chi fatto l'haueſſe; che io deſſi conſiglio che ſi faceſſe.

Duelli non ordinati a uendetta.

Officio de Signori.

Vendette tali quali le offeſe.

Quanta ſia la uergogna di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente. Cap. II.

IO ſo che a molti, i quali uanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quãto io ho detto nel cap. precedẽte; Perche ho da

dire

dire ancora tãto auãti, che in una ingiuria triſtamẽte fatta, non ſolamẽte lo ingiuriato non è egli l incarica to, ma che il facitor della ingiuria con uituperio ne ri mane; che nelle coſe di caualleria non facendo altro atto uergognoſo, o uile, non ſi puo dire, che egli al debito del caualliero ſia mancato: & il guardarſi, che altri non gli faccia una ſoperchiaria, o un tradimento, a me ſembra che ſia coſa impoſſibile; & perciò che altrui interuenga coſa, dalla quale egli guardare non ſi poſſa, non dee eſſere ſtimato coſa uergognoſa. Coſa uergognoſa, & uituperoſa dee bene eſſere riputata quando l'huomo non ſi guarda da fare di quelle triſtitie, dalle quali in ſuo podere è il guardarſene. Io poſſo guardarmi da fare ingiuria altrui, poſſo guardarmi da fare uno atto cattiuo, poſſo guardarmi da mancar di fede: poſſo guardarmi da fare tradimento, & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella che l'huomo ſi fa a ſe medeſimo. La uergogna adunque douerà eſſere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, uerſo il quale ſarà ſtato fatto. Il che con quell'altro argomento ancora ſi puo confermare; che non precedendo altri caualleresçamente; moſtra di non eſſere ardito di uenire da pari a pari a pruoua con colui, cui egli d'aßaſſinare s'affatica. Et di queſta mia opinione ho io auttori antichi filoſofanti, da' quali è ſtato detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò ancora di

La uergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualliero da che ſi debbia guardare.

L'ingiuria è di chi la fa caſo.

dire una altra cosa del mio parere, che in caso di altra querela io direi che il facitore della dishoneſta ingiuria da gli ſteccati poteſſe eſſere legittimamente ributtato come colui, che haueſſe mancamento commeſſo; & che il riceuitore di quella ui doueſſe ragioneuolmẽte eſſere accolto, preſupponẽdo ſempre nõdimeno che il mancamento dello ingiuriante ſia manifeſto. Ne uoglio paſſare ĩ queſto luogo un peruerſo coſtume de' noſtri tempi, il quale coſi dalla ragione dee eſſere dannato, come egli è dal uulgo con molta affettione ſeguitato. Et queſto è che come altri ſi ſente eſſere legittimamente da altrui mentito, coſi egli per diſgrauarſi dalla pruoua, cerca di fare una offeſa di baſtone, o altra malamente, & in qualunque modo per lui ſi puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le ſpalle, & ſi mette in fuga, acciochè l offeſo non ſe ne poſſa incontanente riſentire; & in tal maniera gli pare di eſſerſi ben ualoroſamẽte ſcaricato: et la opiniõ uolgare iſtima che coſi ſia: & nõ s'auuede il cieco mõdo in quanto errore egli ſi truoui immerſo; & quanto ſia falſo il giudicio di coloro, che coſi tengono. Che primieramente ſe io per cagion di honore mi cõduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmẽte et da caualliero; & non uergognoſamente, et da traditore; & credere nõ debbo che una opera uituperoſa mi debbia honorare, ne ſcaricare; anzi ho da eſſere ſicuro che il carico fattomi da colui mi rimane adoſſo, et che io ſopra quello cõ quella opera biaſimeuole mi aggraua ancora di una maggior uergogna. Poi ſe in uno ſteccato non poſſo fare coſa piu dannabile che fuggire (ſi

Chi fa l'atto brutto e dishonorato.

Abuſo di duello.

Percoſſe ſopra mẽtita.

Honoreuole uuole eſſere il riſentimento.

come si dirà appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io il quale fuggo, quãtunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; et il fuggire è uergognoso. Per tanto io non dirò mai, che uno dirittamẽte mẽtito per hauer fatto uno atto tale, si sia pciò del carico liberato: & che egli nõ sia obligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da cauallieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di úulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer cãpo franco si ricorre, esaminar bene le tagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire che concedere non debbono alcune pãtẽti, se prima bene nõ conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcũ signore mouere a prieghi di chi che sia a dare abbattimẽti nõ necessarij: perciochè oltra la offesa, che si fa à Dio, si fa gran torno altrui, tirãdo alla battaglia chi a combattere non è obligato: & si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differẽze diffinire si dourebbono, mettendo le mani nella loro giuridittione. Et nõ con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Chi cõ mal modo offẽde.

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

Che non sopra ogni mentita si dee cõcedere abbattimento. Cap. III.

NEl primo libro habbiamo fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, p mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicare: Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, et del carico, dimostrãdo che il carico sia q̃llo, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a pruouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo che la mentita leggittimamente data è quella, che fa il carico, per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemẽte, & non alla pruoua delle arme, p cioche (come ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si posa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualliero è tenuto lasciando la pruoua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora quì ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale nõ si posa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei che alcuno si desse a credere altrui a douer uenire a Duello, come pare che ītrodutta ne sia la opinione: la qua-

Il mentito è attore.

Non ad ogni mẽtita si richiede duello.

le non altronde procedere, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori; iquali fuori di ogni legge, fuori d'ogni ragione, e fuori d'ogni dritto stilo di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, et senza cagion leggittima uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini, in q̃lla guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere, et i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mẽtito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. E a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede a' Signori, che danno i campi, principalmẽte si conuiene di prouedere: acciochè per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornãdo a rimettersi ĩ su la smarrita strada. Et p che altri si possa cõ sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimento; ma la cagione, per laquale ella è stata data. Et se al mancamẽto, del quale altri è incolpato, nõ si richiede proua d'arme, la mentita nõ puo altrui obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, e nõ alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma quei tali hanno da sapere che piu nuoua è la opiniõ loro, et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, et la loro nuoua; cõciosia cosa che legge alcu

Si dannano i Signori

Officio de Signori.

La mentita nõ induce abbattimento.

na nõ si troua, per laquale si dichiari, che altri per es ser mẽtito debbia all arme uenire. Ma tutte quelle leg gi, per lequali abbatimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera et antica consuetudine approuata per le leggi de Longobardi, & per costitu tioni d Imperadori. Et se per le mentite dar si douesse ro abbatimẽti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Lõgobardi, & appresso de gli altri Prẽcipi, che hãno statuiti i casi particolari, per liquali si habbia a cõbat tere, & espressi ancora di quelli, per liquali nõ debbia esser lecito di uenire ĩ proua di arme, si come nel seguẽ te capitolo chiaramente intẽdiamo di uoler mostrare.

In quali casi per leggi Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbatimenti. Cap. IIII.

MOlti sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per liquali abbattimento si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

Casi da duello.

I. Et perciochè i dottori, iquali in materia di Duello hãno scritto, dicono che p quelle si determina che p delitto di Maestà offesa, & per tradimẽto della patria si debbia combattere, & in questa ordinatione nõ trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramẽte espres sa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da cõcedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una

legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ha ,,
uerà accusato chi che sia al Re di cosa, che al pericolo ,,
dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito di ,,
difendersi per battaglia; Et sopra questa legge diuerse ,,
sono le sentenze de' dottori: che altri dicono quelle pa
role; Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'apparte
ga douersi intendere dell'accusato: & altri dicono del
Re: et questa seconda par che sia piu di approuare. et se
bene la chiesa tiene altra opinione, dicendo che già di
sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale ha
pensato, o consigliato contra l'anima del Re, ciò non
fa al proposito, che disopra si è parlato, come di delit
to prouato, o manifesto, et qui si tratta della sola accu
sa. Vero è che in un'altro luogo si fa mẽtione de gli ab
battimenti che si concedeuano per infidelità senza al
tra espressione, ne altro mi ricorda di hauer letto in q̃l
le leggi, che faccia per questo caso. Questa è adunque
una delle cagioni, per le quali dir si puo che concedo-
no Duello le costitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer te
nuto trattato di far morire il marito. Et qui è da nota
re che per una altra legge si determina che se huomo
è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non
perciò si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è ancor, Se altri chiama altrui
cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il pa-
dre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto che egli habbia uc

ciſo colui, con cui egli era in tregua.

VI. Et ancora quãdo altri ſia incolpato di hauere uccisō, o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o ſorella, o altro parente per conſeguire i loro beni.

VII. Si ha appreſſo da uenire a battaglia ſe altri darà nome di disboneſtà, o di ſtrega a donna libera, che ſia in altrui podeſtà.

VIII. Se alcuno accuſerà perſona, che habbia con la ſua donna adulterio commeſſo.

IX. Se dirà hauer trouato che altri alla moglie ſua habbia poſte le mani nel petto, o nel ſeno.

X. Et ſe darà alla moglie ſua biaſimo d'adulterio.

XI. A queſte coſe ſi aggiunge, Se alcuno ſarà accuſato per incendiario.

XII. Se altri ſarà accuſato di giuramento falſo.

XIII. Se ſarà detto che ueruno habbia fatto furto di prezzo da ſei ducati in ſuſo.

XIIII. Et ſe a ſeruo ſarà appoſto che egli habbia fatto furto, & il ſuo Signore lo nieghi, al Signor ſuo ſi richiederà di difenderlo per battaglia.

XV. Se ſarà negato depoſito di piu di uenti ducati.

XVI. Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.

XVII. Se alcuno ſarà detto poſſeſſor di mala fede di coſa mobile, o immobile, ſe per cinque anni la haurà poſſeduta potrà difenderla per Duello.

XVIII. Et in caſo di contrarie, & pari teſtimonianze ſi ha da eleggere uno de teſtimonij dell'una parte, & un'altro dell'altra; & q̃i due hãno da cõbattere.

XIX. Contendendosi ancora di alcuna possessione, et producendo una parte, o amendue istrumenti. & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno istrumento.

XXII. Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra iquali per le leggi Longobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, lequali in quel uolume sono compresе) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperatore in una sua costitutione di mãtener la pace, uuole che se alcuno stãte la pace haurà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello. Federigo Imperadore.

II. Et lo medesimo statuisce ancora, auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Hor da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo disopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri di è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimẽto si possa uenire. Ilche anche per un'altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare. Casi nõ da duello.

I. Ho detto dauanti che per le leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non perciò ne ha da seguir Duello.

II. A questo aggiungo che per quelle ancor si dichia

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, nõ possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da'suoi parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non perciò si concede che habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che nõ per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, da poi che coloro, iquali hanno gli abbatimenti istituiti, hanno spetialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per lequali ne'casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche da alcuno douette esser tentato di cõducersi per quelli in pruoua di arme. Et a quei buoni Re non parue che quella si conueniße, & perciò ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri haueße in quei casi data alcuna mentita; non perciò abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa d'ingiuria, laqual obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno nõ induce obligatiõ di pruoua se la cosa sopra laquale ella è data, non merita di esser prouata. Et così a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritaßero giustification di arme. Et quali queste possano

Mẽtita.

essere nel seguente capitolo ne dirò qualesia la mia opinione.

Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. Ca. V.

HAbbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi autori; dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lõtanata la licenza moderna: che a uolerla restringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque cosa conueneuole non mi pare che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte se non per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso perciochè da persona di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che p quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, e fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela ancora direi che nõ gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme intẽdendosi sempre nondimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridittion

Casi da duello.

Officio de Signori.

sua abbattimento cõcedere. Et questo è in questa parte il mio parere: ilquale se bene in due capi è ristretti, quei sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi possa riprẽdere che io fuori di alcuna cõuenuolezza mi sia ritirato. Ma in tãta licẽza uniuersale, nõ sono potuto cõtenermi che anche io alla mia opinione nõ habbia allargato il freno. Et quella bẽ uorrei io che s'intẽdesse in tal maniera, che io non tãto dico che per tutti i casi, iquali sotto i due capi proposti possono esser cõpresi, si debbia dar campo da combattere, quanto che per quelli, che compresi nõ ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar cõbattere. Et tanto intorno a ciò basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esamination.

Dell'officio de' Signori intorno alle querele. Cap. VI.

E dagiudicare le querele me riuino duello.

HORA è da notare ancora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per lequali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui fosse: Ne perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, se non ricorreua al leggitimo giudice, ilquale dichiarasse quello essere caso; per lo quale non si douesse negare di lasciare che si uenisse a Duello. Et ciò era dirittamente fatto: perciochè a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare; & pur giudicio si richiede, se questa, o quel-

la querela per uigor delle leggi meriti abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tempi suoi si usaua di uenire a Duello con licenza de' Prencipi, i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & nõ altra mente, dicendo pure ancora il medesimo che non si cõcedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo, che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospetta del mãcamento che le è apposto: & se inditij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, et bẽ giustificate, non debbono cõcedere alcune patẽti, che essẽdo la proua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, & certa, nõ si puo metter persona al tormẽto senza le debite informationi, & senza gli inditij cõueniẽti, meno si dee ciò fare nel giudicio delle arme; il quale è perauentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intẽdere se quella querela è stata altra uolta tẽtata da alcuna delle parti di prouare ciuilmẽte, o in altra guisa, & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento. Ancora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potẽdosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hãno luogo: che se da' tribunali ciuili le quistioni son dall'u

Officio de Signori.

Inditij.

Querela tentata al ciuile.

Pruoua ciuile.

no all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle più all altro che all'uno, maggiormente è da far ciò dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione che lo habbiano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormẽte dico esser da fare, quãto publica cosa è, che delle querele occorrono, lequali si potrebbono ciuilmẽte diffinire, et chi alla proua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna essendo nella opinione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a caualieri nõ si conuenga. Piu dirò, che è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che cõ ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intentiõ prouare, pur cõ le armi intende di dimostrarla. Et con tutto ciò i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che nõ malitiosamente, ne cõ animo di infamare altrui prẽdono la battaglia: ma perciochè tengono ueramẽte di pigliar le arme per la uerità. Et quello giuramento fu ordinato, & usato da' Longobardi, & dapoi ancora lungamẽte è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha ancor questo tolto uia: che nõ hanno mirato ne a diritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all honor loro; ne alcuna riuerenza a Dio; & cosi hãno strabocchеuolmẽte ogni ordine confuso; & hanno indutto questa uituperosa licẽza di aprire gli steccati

Giuramento.

Abuso.

Si dannano i Signori Giuramento di calũnia.

ad ogni quálità di persone, & per ogni cagione, et senza alcuna cagione, & senza alcun ritegno. Di che quãto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tãto sarebbono degni di eterna cõmẽdationi q̃lli, che gli abbatimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facẽdo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebbono a ritornare; & rẽderebbono i loro steccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equità. Et a q̃sto è ancora da aggiũgere che i Signori cõ sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i cãpi domandano, se quella, che ispõgono, è la uera loro querela: percioche nõ mãcano di quelli, i quali chiudono nel l'animo quello, di che è la loro itẽtione di cõbattere, & una altra cosa di fuori fãno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

Giuramento.

Della forma delle patenti de' campi. Cap. VII.

SOGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patente di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere campo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che banno di conoscere le querele, che se di quelle ha-

Si dannano i Signori

uessero conueniente contezza, o le patenti non darebbono, o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando a concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono ancor fede che la querela fosse di graue biasimo, & che meritasse inquisition di uerità: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sarebbe honoratissimo proemio, per quello comprendendosi che hauessero nõ tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele: ilche è proprio officio di uero giudice, et di legittimo Signore. Vsano ancor di passar le querele con parole generali, senza quelle altramente dichiarare: il qual costume nõ mi par punto da cõmendare; che si come nõ hanno a dar campo sẽza cagione legittima, cosi quella debbono nelle patẽti esprimere, acciò che la loro giustitia si conosca, & acciò che colui, che è richiesto, nõ possa essere ingannato, nõ potẽdosi sotto quella patente cõbattere altra querela, che quella laquale ui si uede essere scritta. Ne ciò dico io senza grãdissimo fondamento di ragione, percioche (secõdo che ancor nel precedẽte capitolo ho fatto mẽtione) io so che ci sono stati di coloro, che a Signori hãno fatto sporre una querela, & sopra una altra hanno combattuto. Ilche non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuridittion sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccidersi gli huomini senza saperne egli il perche. Si douerano adunque nelle patenti esprimere le querele: & si douerà prendere il giuramento, del quale io ho di sopra parlato; accioche il giudicio diritamente

Officio de Signori.

Le querele si han da esprimere nelle patenti.

tamente proceda; & che a' Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa nõ men danneuole ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, lequali fra i cauallieri hãno da passare: ilche da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per essi Signori: Che se coloro, i quali domãdano i campi, cercano le patẽti tali, fanno ingiuria a cui le domãdano, in quel modo mostrãdo di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli dessi, che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuriditione; & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che nõ so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spargimẽto del sangue & delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intorno disputando con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Ilche è anche molte uolte cagione che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle pẽne, & nelle lingue de' Consultori, & de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno nõ dee ricorrere a domandar campo franco a persona

Si dãnano i Signori.

I Signori debbono giudicare.

in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altri patente di campo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta cõportare; & intendendo, che due huomini hanno da andare ad occidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciargli procedere a tal diffinitione, se non sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la quere la nõ merita inquisitione di uerità, nõ dee dar campo; & se la merita, dee trõcare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si assicura di sapere egli giudicare, o di hauere che lo possa consigliare lasciar di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità: & alla tortura non si dee mettere alcuno senza giudice, & sẽza giudicio. Ma perauuentura dubitano alcuni, che se essi uorrãno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, ancor che per altro a lui possano esser pari, o ancor di lui maggiori, ĩ quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, & soggetti, & egli è giudice, & Signore. La onde di quello atto per la molta disaguaglianza nõ puo essere a battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, pciò non chiama il giudice ĩ cõtradittorio giudicio; ne cõtra il giudice, ne

I Signori non possono all'arme esser richiesti.

contra i beni di lui proceder in quella causa, ma cõtra la parte sua cõtraria: Nõ altramẽte in differẽza d'arme cõtra il giudice nõ si ha da prẽder la quistione. Et se pure altri cõtra il Signor del cãpo si uoleße risẽtire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che d'andarne a dare la querela al supremo Signore, il quale conosciuta la ingiustitia di colui, lo haueße a condennare in quella forma che de giudici ordinarij si fanno i sindicati. Et quando il Signor del campo foße egli il supremo Signor altro non ci sarebbe da fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal uoler liberamente giudicare.

Che fra padrini nõ hanno da nascere querele. Cap. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere; & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, ciò principalmente è da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo ancor da' piu sauij cauallieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme, iquali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture; & al campo gli habbian da gouer-

nare in modo, che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et queſti coſi fatti officij tra due maniere di huomini ſono cõpartiti; tra letterati, & cauallieri: de' quali gli uni Conſultori, & gli altri Padrini uſiamo di nominare. Et quando alcuno letterato haueſſe dello ſtilo delle arme itelligentia, o caualliero di lettere, un ſolo a queſte due opere potrebbe baſtare. Hor percioche il carico principalmente a padrini ſopraſta, de' Conſultori altro che dir non ci occorrendo (che le coſe trattate nel primo libro a loro principalmente ſi appartengono) de' Padrini parleremo in queſto capitolo. Et ſe di queſto uocabolo habbiamo da dire alcuna coſa, auuiſo io che ſiano coſi chiamati, o perche i cauallieri, che nelle mani loro ſi rimettono, gli habbiano da hauere i luogo di padri, o pur che queſta uoce per mutation di lettere ſia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prẽdeuano altrui ſotto la fede della loro difeſa. Non uoglio tacere che non ci mãca chi non Padrini, ma Pattini gli uſa di appellare. Ilche ſe ſi uorrà concedere, ſi dirà eßere percioche eſſi al campo fanno i patti inſieme, ma comunque eſſi ſi chiamino, o donde che ſi ſia deriuato il loro nome, molto neceßaria è l'opera loro: & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro cauallieri: & ſi come q̃ſto è ueramente l'officio loro, coſi mi pare ancora che eſſi non meno debbiano eßere priuilegiati, che gli aduocati delle quiſtioni ciuili. Et ſi come nelle quiſtioni ciuili eſſi non hanno da pagare, ne da ſodisfare parte alcuna di quello, a che i principali loro ſono condãna

Padrini

Patroni

Pattini.

Tra Padrini nõ ha da ſeguir querela.

ti, o obligati, cosi ragion non uuole, che p querele; nel le quali essi sono procuratori possano essere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono già passate fra i princi pali; & i Padrini parlano come procuratori: ilche è tã to quanto se gli istessi principali parlassero: & se i prin cipali parlassero dopo la querela già contestata, piu non ui haurebbe luogo a nuoui carichi, ne a nuoue mẽ tite; & se fra loro luogo non ui haurebbe, meno ui dee fra coloro hauere, iquali parlano per loro. Ilche si co me è ragioneuole, cosi ancora si ha da seruare per con seruatione del diritto stilo di caualleria, & accioche altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io, pcioche egli auuiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di esser Padrini, che non tanto lo fanno per difendere i loro caualieri, quanto per at taccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conuencuolezza, si per quello, che già detto se n'è, co me anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragio neuole che di una battaglia una altra ne habbia a se guitare. Et essendo la cosa cosi, come ella è ueramen te, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa re gola osseruare. Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padrini sia na ta, quella debbono essi dannar per non leggitima, & per non querela, & troncar tutte le uie da potersi per uenire a cosi dishoneste imprese.

Abuso.

Officio de Si gnori.

De' maleficii, & incanti. Cap. IX.

Malie.

PER la legge Lõgobarda uien proueduto, che co loro, iquali per combattere si conducono in cãpo, nõ portino herbe, che a malie s'appartengano, ne altra cosa d'incantesimo. Et a ciò par che non sẽza ragione si habbia hauuto risguardo. Et nõ senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mançano di coloro, iquali si danno a cotali arti, facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi indouini (come dice il Poeta)

,, Fanno malie con herbe, & con incanti.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fugite da gli huomini Christiani, che non solamente coloro, iquali lo esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui essi riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettato il mondo di sì fatti studij, che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice: & de'

Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Faraone, contra le uirtuose operationi di Mose. Et da' Gentili si teneua che, non che altro, ma la Luna si potesse di cielo tirare in terra per forza d'incantamenti. Et a' dì nostri non pochi sono coloro, che a cotali infedelità hanno riuolti gli animi, & nella materia, laquale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et perciochè per rimediare a quelli, altri fa quella diligente inquisitione, laqual io ho detto de pãni, & altri fa dar giuramento al caualiero, io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere di uestimenti, che & in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole d'incãtagione la notte precedente al dì della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno contra l'altro mormorãdo le dicono mirando nel uiso i loro nemici. Le quali tutte sono cose malefiche, & diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli che sotto la fidanza de gli incãti sono andati a gli abbatimenti, & ho parlato con de gli huomini altramente ualorosi, iquali con sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che proferiua d'incantar due spade, che non potessero ferire, et come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare) per cosi dire) quale a lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et per tanto essendo elle cose, che scorgero

Giuramento.

per uia di alcuno sentimento nõ si possono, uorrei anzi far dare al mio aduersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per portare ne per adoperare alcuno incãto. Che sentẽdosi huomo christiano douere andare al giudicio di Dio, et auuedẽdosi di hauer iscorta il diauolo, non so con qual animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere à pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, & che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti, non che di una spada particolare, et che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et ꝑcioche ꝑ le mani de' Padrini sogliono ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe peraventura mal fatto, che a loro ancora si desse giuramento, che ne essi a caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno: ne sanno, che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che risapendolo non sono per comportarlo: anzi che incontanente al Signor del cãpo, & alla cõtraria parte il tutto farãno manifesto.

Officio de Signori.

Et cosi conforterei io ogni Signore, che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a' caualieri, & a' Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et perciochè nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtù dello Allettorio, che egli portaua addosso: il quale dicono essere una gioia, che ha sem

Milone Allettorio.

biãza di cristallo, laquale si troua ne uentrigli de' gal li di grossezza d'una faua, ancor ch'io non intẽda quã to questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno di rò, che quando o questa, o altra simile cosa si trouasse anche quella da gli steccati douerebbe esser sbandita.

Che non si dee combattere senza arme da difesa. Cap. X.

SCritto è nella legge Longobarda, che dapoi che pos sa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso d'infidelta, si debbia combattere con bastoni, et cõ iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si cõprende la institutione del Duello; nõ essere stata fatta per honore di caualleria, come uoglio no tirarla i moderni combattenti, ma solamente p inquisitione di uerità, dache nõ con arme caualleresche, ma cõ bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume de' Longobardi sarebbe cosa piu da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme ca ualeresche a gli steccati lasciãdo, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità o la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate, et gouernate: che senza quella non ualoroso, ma furioso piu

Duello non istitutoper honore

Prudenza, & magnanimità

Magnanimo. tosto douerà eßere l'huomo reputato. Et magnanimo non è colui, ilquale ſenza conſiglio alcuno ſi mette alle grandi impreſe, ne chi di eſporſi a pericoli ſi dilettaſ; ma quegli, ilquale con ſano auedimento nelle opere generoſe ſi gouerna: et che doue il publico beneficio, o l'honor ſuo il richiede, da' pericoli non ſi ritrahe. Che (come ben dice Ariſtotile) non è forte colui, ilquale teme ogni coſa, ne quall'altro, ilquale le paure non miſura. Hor ſi come la grandezza dell'animo ad aßalir il nimico ci fa arditi, coſi la prudẽza a difẽder noi ſteſſi ci ammaeſtra. Perche io uoglio dire ch'io non hauerò mai per ualoroſo caualiero colui, ilquale ſenza arme da difeſa ſi conducerà a combattere. Et con tutto che dal uulgo ſiano riputate honoreuoli le ſpade ſole in camiſcia, o pugnali, o altre tale arme, nelle quali la morte ſi uede manifeſta, non perciò concorrerò in quella ſentenza; ne iſtimerò coloro, che in quella guiſa entrerãno a battaglia piu honorati che cinghiari, iquali da furore traſportati, ne gli ſpiedi uadano ad inueſtire. Et di coloro, a cui par coſa honoreuole non ſolamente il non iſtimare, ma il gittar la uita, iſtimerò io che di poco prezzo debbia eſſere la loro uita, facendone eſſi medeſimi coſi poca ſtima. E reputata coſa ſopra tutte le altre uergognoſa, ſe eſſendo altrui commeßa da un Prencipe la guardia di alcun caſtello, egli ſenza licenza lo abbandona, et noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creatore noſtro, et dal noſtro Signore queſto coſi bel ricetto de' noſtri corpi, non habbiamo alcuno riſpetto, quello gittando, di farci a lui ribelli, et di

Spade ſole.

perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualiero alcuno uà alla guerra, quegli pare essere piu honorato, il quale nelle bataglie meglio armato si appresẽta. Hor perche nelle publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo. Mi par ben d'intẽdere che, et qui et quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se cosi è medesimamente armati ancor nell'una, & nell'altra impresa si dourebbono mostrare. Et se pure i caualieri uoglione hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme con le quali si possa uenire alla diffinitione, risponderò che per dire io che si debbiano armare intendo di dire che si armino in maniera tale, che siano armati, & nõ di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnarsi l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile, ne si poco l'apprezza che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto disbonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidẽdosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole a Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei ãcor che le arme portate fossero incontanente, & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da uscirne; & principalmente che le arme da offesa fossero medesimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere

Officio di caualiero.

Appresentatione di arme.

Officio de Signori

a' Signori de' campi si apparterrebbe di prouederui, non permettendo, che douessero sotto la loro giuridition combattere se non come a cauallieri si richiede: seguitando in ciò gli esempij da M. Paris recitati, che uolendo due combattere con spade sole, il Signore uie tò loro la battaglia. Et che il medesimo fu fatto ancora di due altri, che haueuano da uenire ad abbatimento con ispade, & con pugnali, iquali esempij tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri iquali in contrario si potessero allegare, quanto questi sono di honore, & di esaltatione, & quegli altri in uituperio, & dimiution dell honore del grado di caualleria.

Spada sola.

Della elettion delle armi. Cap. XI.

Vantaggi del reo.

GRan uantaggio è ueramente quello del reo; ne senza ragione è a lui gran uantaggio cõceduto: che essendo egli & accusato, & a combattere co' stretto, è ben cosa conuenenuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamẽte non poco fauore è quello, che solo che egli non sia uinto rimane uincitore la doue all'attore conuien uincere se egli non uuol perdere la q̃rela. Et questo ancor è di ragione, percioche all'uno si appartiene di prouare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, cõ lequali si difenda; ilche è pur da ragione accompagnato: che s'altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io nõ istimo

che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee essere regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla elettiõ delle arme si possa metter legge, a me sembra che discorrere si debbia ĩ questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i cauallieri ricorrer possono, ĩ caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si posßa uenire, sono stimate che dal diuĩ giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella; è necessario, che ogni uiolenza, & inganno debbia eßere tolto uia, eßendo quelle proprie (come dice Cicerone) l una del Leone, & l'altra della uolpe, et dalla natura dell'huomo ĩ tutto lõtane: Hor questa se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, ciò maggiormẽte mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità: et della dirittura de' giudicij. Et quãto alla uiolẽza, a me sembra che assai bene sia stato dalle leggi pueduto, dãdo il uãtaggio delle arme al reo; che quãdo ciò non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe asficurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a ql la è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo inganno è ancora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiãdio conueneuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et ql-

Regola di eleggerle arme.

Violenza.

Inganno.

La dispositiõ del corpo.

la dee essere tale, ch'egli inganno non habbia ad usare ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire che naturalmente noi siamo formati tali, che possiamo adoperar in ogni esercitio cosi l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri, & mancini è fermamente da tenere che

Manoni.

,, Nostra natura è uinta dal costume.

Et per tanto se io sarò destro, & per tale sarò conosciuto, non douerò uoler costringere il mio nimico a cõbattere cõ una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo laquale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io nõ hauerò difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gãbe, non douerò appresentarmi a battaglie con bracciali, ne cõ arnesi, ne con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare, che questo è manifesto ingãno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: et i Padrini nõ debbono tali arme accettare, se hãno giudicio, o cõtezza di ragiõ di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potrò bẽ dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmẽte la gãba, il braccio, o la mano, o che gli asconda uno occhio. Ma se colui, che mi sfida sarà senza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sarà stroppiato di uno braccio, douero dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douerà esser lecito di dare al mio nimico arme, che

Impedimenti di psona.

lo impediſcano di quella maniera, che io mi trouerò ĩpedito: ma ſe io impedito non ſarò, non douerò ĩpedir lui. Dichiarãdo, che ſe io ſarò priuo dell'occhio deſtro & egli del mãco, io nõ douerò perciò uolere a lui chiudere anche il deſtro; che q̃ſto non è uolerlo pareggiare alla mia diſpoſitione, ma priuarlo di ogni diſpoſitione. Et queſto, che detto ho de gli occhi, intẽdo medeſimamente delle altre mẽbra. Non parlo di quella quiſtione di far che altri ſi debiliti al pari del richieſto, o ſi laſci cacciare uno occhio, o fare delle altre coſi fatte follie; che q̃ſta è diſputa ſouerchia, & uana. Bene è da ſapere, che gli impedimẽti, i quali detto habbiamo, che ſono leciti di porre altrui; hanno da eſſer tali, che impediſcano ſolamẽte, & non offendano: che le arme o ſono da difeſa, o da offeſa: & quelle da difeſa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offeſa ſono per offendere l'aduerſario: & chi le adopera in guiſa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera cõtra natura: ilche in alcun modo nõ ſi dee conſentire.

Gli impedimẽti nõ offendano:

Queſti ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di ſpade mozze, et di altre arme lontane da ogni uſo di cauallieri, nõ ſo quãto ſiano degni di molta lode. Che ſe per eßere io grãde uorrò queſto uantaggio di ferire l'aduerſario mio in ſu la teſta, io combatterò col capo ignudo. Et ſe temerò che l'arme non mi pungano, mi metterò indoſſo tal corazza, che non hauerò paura etiandio de gli archibugi; et non darò da ridere a gli ſpettatori. Et perciochè ſi ſogliono uſare alcune punte per difeſa de' deboli, da

Arme nuoue.

Punte.

non uenire alle prese, quelle par che siano homai si approuate, che piu dir non si possa che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno cauallereſche; & quelle piu sarãno cauallereſche, che piu sarãno da' cauallieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno che il picciolo portando esso le arme, nõ uorrebbe, che il bracciale, o le schiniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che le arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con altra misurare, ma adattarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, ĩfino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et se ĩfino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamente dee esser ancora il braccio del mio nimico. & cosi di parte in parte a proportione delle mẽbra, & nõ cõ pari lunghezza di arme si hanno da armare i cauallieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, lequali armano egualmẽte. Ma chi mette in cãpo le cosi fatte dispute, dà segno di nõ uoler cõbattere & il tẽpo, che in quelle si cõsuma, dee correr in pregiudicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è ancor da dire di quello che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua debbono correre a danno di lui. Et percioche cosa manifesta è che in potestà del reo è

Arme honoreuole.

Arme uguali.

Arme nuoue.

di

di appresentar le arme quãto prestamente piace a lui, per tãto ogni uolta che elle nõ sono appresentate tutte tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare; direi io sempre che il combattere dal reo fosse mancato. Et dichiarerei che l'attore al douer suo haueße sodisfatto.

Del dì della battaglia. Cap. XII.

IL tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare al coricar del Sole; & chi in tal tempo non proua la sua intẽtione, non ha piu luogo da combattere sopra q̃lla q̃rela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non perciò si ha da rimettere la pruoua nel seguẽte giorno, se non con consentimento del reo, il quale essendo stato per quel dì richiesto, & eßendosi in tempo appresentato, all'honore & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il cãpo cõceduto per quel dì determinato, paßato quello, egli piu auanti non è obligato; ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, & quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentaße, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo eßer esta

Del prolungare il dì della battaglia.

ta ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si dourebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse, per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto, si ha da osseruare.

Delle cose, che ne gli steccati occorrono. Cap. XIII.

Duello a tutto transito

LO scriuere nostro è in maniera di Duello a tutto trãsito, secondo che ordinariamente si usa a nostri giorni. Et perciò tutte le sentẽze nostre a quello si uãno ĩdirizzãdo. Entrati dunque ĩ steccato i caualieri, se non hanno altra copulatione tra loro p toccar palo, o corda, o per uscire con un membro fuori non è ne prigione, ne quel membro gli dee essere tagliato, anzi la battaglia si ha da perseguire infino a morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire, & uccidere, & se una arma si rompe non ha da rendersene una altra. Et se arme cade all'uno di mano, al l'altro è lecito di ferirlo cosi disarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole sarebbe dire a colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo, infino che egli hauesse quella recuperata. Benche auuenẽdo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauẽdo egli puto uincere al sicuro, si direbbe che la sua fosse stata sciocchezza, & che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare. ma quãdo

Toccar palo o corda.

Chi esce dello steccato.

Caualli.

Se arme cade.

altramente fosse nè capitoli, a quelli inuiolabilmente si douerebbe stare sotto la pena, ch'in quelli fosse stata espressa; et quãdo pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi cõtra la capitolatione haueße cosa adoperato; per traditore dourebbe eßer cõdannato. Tãto ho da dire della capitolatione ancora, che ella si fa di cõcordia di amendue le parti: & che uno nõ puo costrignere l'altro ad accettare cõditione che sia fuori della legge del tutto trãsito. Mi par superfluo ricordare che all'attore primieramẽte di muouersi cõuẽga per andare a ferire il suo nimico; che hauẽdo egli da puare, & all'altro bastãdo difendersi, chiara cosa è che nõ si muouendo colui, questi nõ ha da fare mouimẽto ueruno; et tutto quello che egli adopasse auãti che uedesse l'attore iuitato per andare a assalirlo, sarebbe di souerchio.

Capitoli.

Chi primo si ha da mouere.

Chi fa motto di circonstanti allo steccato dee essere castigato. C. XIIII.

COstume ordinario è, che allo entrar de' caualli nello steccato si mandi il bando, che alcuno sotto la pena della uita non debbia parlare, ne far motto ne segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello intereße della uita, & dell'honore altrui. di che altro maggiore non ne puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in cãpo l'uno eßẽdo

trà colui, cui egli difende: che se quale è preso contra lo ordine dee essere relassato, questo altro in esecution de l'ordine è stato bẽ condannato. Et meno nol rileua quell'altra cosa, che egli aggiunge, che se alcuno ha deliberato di amazzare un suo nimico, & io consiglio, che uada ad ucciderlo, seguendo l'homicidio, io non sarò per questo come micidiale castigato: che ancor che cosi sia uero questo non è caso pari al caso nostro: perciochè se colui non è castigato come micidiale, è perciò che egli non ha commessa cosa, per laquale sia ordinata pena homicidio. ma colui ilquale contra il bando ha dato il consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; perciochè chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito: si introdurrebbe una licenza tale, che a gli steccati torrebbe ogni franchezza, & ogni sicurtà.

Se denegando, o interrompendo il signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguire. Cap. XV.

VNO altro dubio propone M. Paris ilquale a me sembra che habbia bisogno di nuona cõsideratione. Et cioè. Essendo due condutti al cãpo, et non uolendo il Signore lasciargli cõbattere, se si douerà prouedere d'un'altro cãpo per diffinitione della

q̃rela, et cõchiude di si. Ma è da notare, che egli parla secondo il uecchio costume, quãdo il reo ordinariamẽte il cãpo mandaua: pche è da dire che buona è la sua sentẽza: pcioche essendo cosa propria de rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, il quale reo essendo haues se il cãpo trouato, haueße ancora q̃lla malitia procurata; laquale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è che all'honor di colui sia proueduto. Ma mãdãdo il cãpo l'attore, a cui si appartiene di procacciare che all'abbatimẽto si habbia a uenire, cessa q̃lla sußpitione; conciosia cosa che si come non combattẽdo, il reo col solo cõducersi al cãpo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore, se non combatte, non puo uenire al fine della sua intẽtione: & p tãto nõ è da pensare che colui, il quale nõ cõbattendo rimane con carico, habbia d'i procurare di non douer cõbattere, & quãdo pure egli il procuraße, in ciò non farebbe pregiudicio ad altra pßona che a se medesimo: di che nõ rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si doueße altramente prouedere. Et quãdo egli ancor nõ ne haues se alcuna colpa, et che il Signor del cãpo gli mãcaße, dir si potrebbe che egli douesse eßer piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede poteße eßer sicuro. Et p parte del reo si potrebbe rißpondere, che egli non dee eßere aggrauato p una q̃rela di conducersi piu di una uolta ad ißteccato. Et pcioche non è cosa conueneuole che caualiero da Signore alcuno debbia eßer ingãnato, ne sotto la fede sua rimanere uitupato, a colui, cui dal Signore mãcato foße, sarebbe lecito di richieder q̃l

Il reo anche non cõbattendo puo uincere.

Il S. del cãpo potrebbe a battaglia eßer richiesto.

lo a battaglia, come mancatore di fede; essendo questo māchamēto tale, che rōpe i priuilegij delle maggiorāze secondo che poi diremo al luogo suo; ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, pche colui hauesse il carico di altra querela, hauēdogli esso interrotta la diffinitiōe di quella. Bēche il rōpimēto della fede si potrebbe per auuentura mostrar cosi manifesto, che di proua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualieri al cāpo condotti, dico che ricusando il reo piu di andare ad altro cāpo, pagādogli l'attore le spese, & mādādogli nuoue patēti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al cāpo condutti, dico ancor di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, et che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il dì fosse finito, dal signore fossero separati; che douēdosi l'abbattimēto fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire che sia finito. et come che cosi fatti casi auuenir non si ueggano, ne io penso, che habbiano da interuenire, pure hauendoui altri parlato, et auuenir potēdo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauēdo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire che o non debbono patēte di cāpo concedere, o poi che concedute l'hāno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hāno essi da usare ogni studio di nō dar cāpo, se le querele battaglia nō meritano, et in q̄lle che merita no diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro

Pagādo le spese si puo richiamare.

Duello interrotto.

Officio de Signori.

giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere se potessero con concordia dar lor fine; che questo è ueramente honoreuole officio, et da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quãdo egli auueniſſe, che altri hauendo la querela falsamente esposta con falſe proue haueſſe al Signore dato a uedere che abbattimento le si conueniſſe: & che uenuti i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discopriſſe, in tal caso direi che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate haueſſe, il principale dico, doueſſe essere arrestato, & non relassato se non haueſſe prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molesta ta, & non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra persona ch'in quella querela haueſſe la man posta, si procedeſſe di spergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratiſſimo, et di giustiſſimo Signore; che cosi si darebbe a cattiui il conueniente castigamento; & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio che altri non haueſſe ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorità de' riuerendi tribunali.

Falsa informatione.

Officio de Signori.

Se i caualieri ne gli steccati pentire si possano di combattere. Cap. XVI.

SI muoue ancora un'altra quistione, & q̃sta è tale, se i caualieri in cãpo cõdutti, pentire si possano di cõbattere. Ilche primieramẽte non mi par che tra

persone honorate possa in alcũ modo auuenire, che come si potrà pẽtire l attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, et dishonore, nõ douẽdo piu potere altrui a battaglia richiedere, per non bauer prouato uero il detto suo, per loquale egli già le arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentẽdosi douer prender ingiusta querela, q̃lla non pigliasse; e prima che combattere cõtra la uerità, che egli doueße allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu amplamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù, che il perseuerare, ò per dir mglio lo stare ostinato in un proponimento, fin che l'huomo si troua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimẽto dalla parte del reo possa uenire saluo se egli nõ uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prẽdeße, che dapoi che fosse armato. Et a qual hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io nõ l'intẽdo. Ma pur quãdo egli auuenisse, il parer mio sarèbbe che se la querela fosse di cosa, che a Prẽcipi si appartenesse, o fosse d'interesse altrui, il Signore gli doueße costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto. Quando ueramẽte fosse di cosa

Officio de' cauallieri.

Officio de Signori.

loro propria, et particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiargli. Bene è uero che quando aucor la querela abbatimento richiedesse, & che essi uoglia di combattere non haueßero, non so co me a far da douero poteßero esser costretti: eccetto chi non uolesse alla guisa, che già fece Astiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le spalle che con gli spedi gli facesse andare auanti.

Astiage.

Se i cauallieri nello steccato possono mutar querela. Cap. XVII.

NE quell'altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combat tendo due l uno dice, difenditi traditore, & l'al tro risponde, Io ti cedo la prima querela, & sopra que sta seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio alcuno che colui, a cui la querela è renũ tiata, di q̃lla non sia uincitore: Ne che uincẽdo l'altro la seconda; non debbia medesimamente uincitor di q̃l la esser giudicato. Ma ben dico, che ne l'uno, ne l'altro di quello steccato non uscirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal ca ualiero per hauere amẽdue preso a combattere per in giusta querela; ilche dell hauere l'uno, & l altro pdu to si presumerebbe. Et perciochè l'una uittoria dall al tra perdita non rileua, si come chiaramente dimostre remo nel terzo libro, come mali caualieri in altre que rele potrebbono esser ributtati. Ma in simili auuenimẽ

Due dis honora ti.

ti colui, che uolesse attaccar la nuoua querela non do uerebbe dire, ti renuntio la prima, ma solamente, Tu menti ch'io sia traditore, & sopra questo da hora innanzi mi difendo, & uincẽdo questa non si potrebbe dire che hauesse l'altra perduta; anzi sarebbe la presontione in fauor suo; che hauẽdo l aduersario tolto a cõbattere il torto ĩ questa, haueße il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornerebbe meglio cõbattere sopra la prima querela, non douerebbe alla secõda accõsentire, anzi rispõdere, ch'egli finisce la prima battaglia, & che del rimanẽte appresso si partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del cãpo haurebbe da domandare le patẽti della uittoria, e piu nõ cõbattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar cõbattere. Et questo è quãto mi occorre a dir ĩ questo suggetto di quello, che a caualieri s'appartiene. Et uenendo all officio de' Signori dico, che se dapoi che le patenti de' cãpi sono espedite, o in campo, o fuori di cãpo i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti; & uietar loro il cõbattere per cioche non sono tenuti di dar cãpo se non sopra quella spetial querela, che a loro è stata portata, & sopra la quale essi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per questa cagione nõ sarebbe se nõ bene che la q̃rela nelle patẽti fuße esposta. Et più diro io ancora: che mutãdo i caualieri querela nello steccato senza licẽza del Signore, et seguẽdone morte, il Signor potrebbe punir l'uccidítore di homicidio, hauẽdo egli un huo

Officio de Signori.

mo'ucciſo nella giuridition ſua ſenza la ſicurtà del cãpo franco, non s'intendendo quel campo eſſer franco, & ſicuro; ſe non per quella ſpetial querela, per laquale foße ſtato conceduto: ſaluo chi non uoleſſe dire, che ſentendogli il Signore prendere la battaglia ſopra nuoua differenza, & loro non la uietando, ueniſſe tacitamente a conſentire: ilche non approuo, ne condanno.

Di quelli, che non riſpondono, o al campo non compariſcono. C. XVIII.

COme altri da altrui a battaglia è richieſto coſi dee diſporſi a riſpondere non con parole ſolamẽte, ma con arme ancora, eccetto ſe il richiedito re foße tale, che ragioneuolmẽte poteße eſſere rifiutato, o ributtato, della qual coſa nel terzo libro ſerbiamo il luogo a douerne ragionare. Intendendo ſempre nondimeno, che altri per uia ciuile non ſi poſſa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma ceßanti q̃ſti riſpetti, che richieſto non riſponde, o ſenza giuſta cagione non accetta patente di campo, o q̃lla accettata ſenza cagion leggittima nõ compariſce, cade in grauiſſima infamia nel coſpetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tẽpo conueniente dee appreſentarſi al cãpo, et far le uſate ſolennità. Che il giorno precedẽte al dì ſtatuito alla battaglia, il Padrino ſi ha da appreſentare al Signor del cãpo, & dire che il ſuo principale è uenuto per prouare la ſua querela; & che tãto eßo procurator ſuo cõpariſce per uedere ſe la par

Ordine di procedercõtra i cõtumaci.

te cõtraria è uenuta,& ſe intẽde di capitolare,o di di re altro,accioche il giorno ſeguente ſiano piu eſpediti per uenire alla determinatione, proteſtàdo che da lui. non mãca:& pregherà il Signore che faccia uedere,ſe egli,o altri per lui è uenuto:& che non hauendoſi notitia della uenuta ſua,uoglia per un publico bando co mãdare che chi è per la cõtraria parte debbia cõpari re,che quando il richieſto alla battaglia non ſi appre ſenti,ſi procederà contra lui come cõtra cõtumace,& mancatore.Ilche il Signor del cãpo non gli douerà ne gare: Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniẽte il caualliero appreſentarſi allo ſteccato,et il Padrino rappreſentarſi al Signore,iſponendo che il ſuo principal è al cãpo condutto per douer cõbattere, facendo nuoua iſtãza di un nuouo bando a ꝑſeguir la querela.Et il medeſimo tornerà a fare in ſul mezo gior no,& uerſo la ſera: et inſieme farà moſtra di arme,et di caualli,co'quali era uenuto apparecchiato per com battere.Et ultimamente hauerà da accuſare la contu macia dell'aduerſario, & da domãdare che il ſuo prĩ cipale ſia laſciato correre il campo,et che per uĩcitor ſia dichiarato;et che l'altro per cõtumace, per manca tore,et per uinto nella querela ſia condannato,et che il dichiarato uincitore poßa uſar de'termini,i quali cõ tra coſi fatti contumaci per iſtilo di caualleria ſono ꝑ meſſi.Lequali coſe tutte dalSignore gli douerãno eßer cõcedute. Et il caualliero cõ honoreuol põpa di caual li,et di arme,di trõbe , et di tãburi entrato nel campo quello intornier à tre uolte,et ne riporter à le patẽti,

Dipintura. *Dopo il qual atto di cõtumace dall'aduersario suo potrà esser portato dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.*

Quando s'alleghino impedimenti del non comparire al campo, come si habbia a fare. Cap. XIX.

HOr se alcun cauatliero al termine statuito al cãpo nõ cõparisse, et mãdasse à fare la scusa che da giusto impedimẽto fosse stato ritenuto, è ancora da uedere quello, che in questo caso si habbia a fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente che quando lo impedimẽto occorresse a tal tempo, che auanti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, ciò si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa, & a lui si douerebbe mandare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi ancora a lui in conueniente termine di douergli egli prouedere di altri campi bisognando, & di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento cosi subito sopra ueniße, che gliele potesse far sapere auanti il dì della giornata, non perciò non douerebbe la scusa eßere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & a colui, il quale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare, che se io mi sono con-

cõuenuto di eßer teco il cotal giorno, nel cotal luogo, per la tal determinatione, & io quiui mi appreſento, & altro intereſſe ti ritiene, douendo io per tale effetto o nuoua ſpeſa ritornare, honeſta coſa non è che la tua commodità ritorni a me incommodità, & danno. Ma ſcuſa di impedimento leggittimo ſarebbe graue infirmità, tempeſta, o acque, che il camino gli impediſſero, guerra della patria, o del ſuo Prencipe, o contra infideli, & coſe altre ſimiglianti, lequali ogni giuſto Signore per giuſte cagioni poteße giudicare. Vna prigionia potrebbe ancora eſſere legittima ſcuſa, quãdo ella non foſſe tale, che egli ueriſimilmente ſchifarla potendo, non la haueſſe ſchifata, che i cauallieri ſecõdo i luoghi, ne' quali ſi trouano, douendo querela entrare, ſe ui è ſoſpetto alcun che il Signore gli habbia ad impedire, eſſi prima di la ſi partono, & in parte ricouerano, doue pẽſano di eßer ſicuri di non douere eſſere della loro intẽtione impediti. Che in caſi di honore chi nõ procura per tutte le uie di ſodisfare all'honore, et chi ad altra coſa penſa che all honore, contra l honor ſuo commette mancamẽto. Perche quãdo altri per uolere ſtarſi a caſa foſſe dal Prencipe ſuo fatto arreſtare, io haurei quella ſcuſa tanto per legitima, quãto ſe egli quella prigionia ſi haueße procurata. Ne per legitima cagione di prolũgatione di tẽpo haurei io, ſe altri dopo la querela gia conteſtata prendeſſe un nuouo carico di maeſtrato, o altro, che queſta iſtimerei io che foſſe a queſto effetto mendicata, & non da douerſi approuare per buona: percioche hauẽdoſi obligatione di

Impedimẽto legitimo.

Stilo di cauallieri honorati.

Obligation di honore.

honore, a quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procacciare nuoue impreſe. Vero è che ſe in quel mezo tempo occorreſſe che ad altrui, o per ſucceſſione, o per altra buona fortuna in mano gli cadeſſe alcuna Signoria, et che quella foſſe tale, che l'aduerſario ſuo di pari, che egli era a lui, non pari ueniſſe a rimanere, queſto dir ſi potrebbe che foſſe un nuouo & giuſto impedimento, & nõ tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria perſona; che in tal caſo per perſona ſuſtituita, o uogliamo dire per campione a determinare con le arme la incominciata querela ſarebbe obligato. Et ſe foſſe tirato ad honoreuole grado di eccleſiaſtica dignità ne per ſe; ne per campione piu gli ſarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandoſi altri in ambaſciaria in maeſtrato gli accadeſſe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinitiõ di quella al fin dell'officio ſuo: ne quello oltra l'ordinario termine ſi douerebbe prolungare.

Signoria conſeguita.

Dignità eccleſiaſtica.

In quanti modi ſi poſſano uincere le battaglie de gli ſteccati. C. X X.

Il reo uĩcitor nõ nincendo.

LE battaglie ne gli ſteccati poſſono hauere diuerſi fini; che puo auuenire che cõbattẽdoſi ĩfino al tramontar del Sole, il richieditore nõ uinca il richieſto, ne ancor ſia uinto da lui: et in tal caſo il reo per uincitore douerà eßere giudicato, & aſſoluto dal biaſimo,

biasimo, che dall'aduersario gli sarà stato dato; & l'attore per perditore sarà sententiato; & come mal caualliero, uolẽdo appresso richiedere altrui per altra querela, potrà essere ributtato. Ma nõ sarà perciò prigione del reo, se egli nõ lo si haurà cõquistato. Et questo caso è solo quello nel quale cõbattẽdo, & non uincẽdo si uince, & è solo del reo. Gli altri all'attore, & al reo sono comuni. Et uno è uccidẽdo il nimico. Vno altro è quãdo altri si arrẽde, o uogliã dire si dà per prigione; con quali maniere di parole si uoglia dãdosi per uinto. Il terzo è quãdo altri si disdice espreßamẽte, sponendo la querela, & di quella confeßandosi o della uerità accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto, & prigione è colui, il quale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere, ciascuno è tãto piu uergognoso, quãto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' cauallieri è reputata la perdita men uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, & la piu dãnosa, perciochè coloro, che cosi muoiono, dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro a sepoltura in luogo sacro nõ sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno p uiua forza facesse prigione l'aduersario suo, & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno foße manifesto che egli uolẽdo, uccidere lo potrebbe: & cosi stando finiße la giornata. Hor cosi tenendolo, & facendo istãza che si disdicesse, o che si arrẽdeße, et colui ad alcuno di questi partiti consentire nõ uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la

L'attore non uincendo perde.

Morire. Arrenderfi.

Disdirsi.

Fuggire di steccato.

Morire in isteccato.

Prigione per forza.

morte. Ma pur quando egli nõ l'uccideſſe, & il giornò al ſuo fine foſſe arriuato, dubitar ſi potrebbe, che giudicio in cotal caſo ſi doueſſe fare. Et quando il reo foſſe ſuperiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non doueſſe eſſer dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che queſta non è. Ma quando l'attore foſſe egli colui, il quale in ſua mano haueſſe il reo, non coſi di leggieri ſe ne potrebbe fare la determinatione. Et in queſto caſo primieramente a' loro capitoli ſaria da riguardare, che potrebbono eſſere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente ſi potrebbe, ſenza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione foſſe eſpreſſo, che l'attore non ſi intenda hauer uinto, ſe egli non uccide, o non fa diſdire il reo, in tal caſo non potrebbe eſſere detto uincitore. Ma ſe ſi diceſſe, che il reo non ſi intendeſſe eſſere uinto ſaluo ſe egli non foſſe morto, o diſdetto, io nõ condannerei gia lui per uinto; ma ben direi, che l'attore al douer ſuo haueſſe ſodisfatto, eſſendo in ſua mano ſtato di uccidere il ſuo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfreſcar la battaglia ſopra la medeſima querela, o ſopra lo abbatimento di quella giornata, nõ mi parrebbe, che doueſſe eſſere da giuſto giudice aſcoltato. Et quãdo pur ne' capitoli nõ foſſero parole a quel caſo appartenenti, tenẽdo uno un' altro in ſua balia (come di ſopra è detto) a me pare, che l'altro nõ ſarebbe men prigione dell uno, che ſe egli ſi foſſe arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe eſſere giudicato: Et il uincitore di doppia gloria ſarebbe da eſſe-

Capitolationi.

re honorato, si come colui, il quale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

Di cose che succedono alle uittorie de gli steccati. Cap. XXI.

Il uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato per comparire honoreuole, o per combattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo soggetto, perciò che le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da cauallieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prencipe: a cui egli, o colui sia seruidore, o raccomandato. Et questa cõsuetudine, come che io la commẽdi, & conforti ciascuno a douerla seguitare, nõ perciò dico che quando il uincitore uoglia, non possa usare ẽlle sue ragioni et tenerlosi per prigione. Ne ciò gli dee essere negato da ueruno, conciosiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia a uili officij, ne ad altro che a cose a cauallieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente che cauallieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che

Prigion donato A cui il uinto

Arme & arnesi del uinto sono del uincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamẽto di spese Prigioni Battaglie.

Tempo che ha da seruire.

egli prouedesse del riscato. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi nō ha da pagare, seruēdo cinque anni in opere a caualliero conueniēti, è libero, et pagamento de gli alimenti non gli si puo domādare. Et quādo altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauēdosi un prigione in dono gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore nō puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se, senza la uolontà di lui. Et quādo altri essendo in prigionia cresceße in facultà, o in istato, non gli si douerebbe domādare il riscato se non secondo l'hauere del tempo, che fu fatto prigione. Et uenēdo a morte il uincitore di lui egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramēte che'l prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede: ma quando il uincitor suo fosse, o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui et esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fosse stato mal trattato, et il Signor suo non si fosse contentato de taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non perciò da pagar la conueneuol taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

Prigion donato A cui si possa donare. Taglia.

Prigion de gl'heredi.

Prigion lasciato sotto la fede.

Prigion che liberi il suo Signore.

Della diuersita dell'antico & del moderno costume intorno a uinti.

Cap. XX.

NOn uoglio lasciar di dire che q̃llo, che disopra ho detto de prigioni è stato ĩtrodutto anzi p costume di caualieri, dapoi che per punto d honore hanno cominciato a prender le querele, che p alcuna ãtica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Lõgobardi chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente cõdannato per q̃lla colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quella chiaramẽte si troua scritto, quale di homicidio incolpato rimanea uĩto: p deua una mano, & chi era dãnato di adultcrio; era a morte sentẽtiato. Et de' teslimonij, iquali per confermatione de' loro detti cõbatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri cõpagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Cõ tal scuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa proua incerta, quando ad altrui in istecciato fosse prouato mancamẽto degno di estremo supplicio, nõ si douerebbe perciò dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa dãdogli punitione piu leggiera. Ilche si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è ancor da dannare il costume di coloro iquali in caso di Duello fanno le forche appreslare, et

Longobardi.

Le forche a li steccati.

Pena de uinti ne gli steccati.

I uinti, perche infami.

il perditore fanno appiccare incontanẽte. Ma per Dio quale puo esser maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbatimenti usano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita; ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona d'intelletto: concioßia cosa che ne'l priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispẽdere la uita. Coloro che de gli steccati esco no uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et ciò non per eßere uno huomo stato uinto da uno altro huomo; che neceßario è che combattendo due, uno rimanga superato: & (come disopra habbiamo detto) l'attore ancora non perdendo perde, si che non per eßere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato, ma percioche egli è hauuto p mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, laquale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del picolo, alquale si mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser pienti a prendere la spada in mano, & non mouersi, se grande sforzo non gli costringe, & se non sono cosi sicuri di combattere per la giustitia, che poßano hauere fermißima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

Della giustiria; che hanno a fare i Signori. Cap. XXIII.

IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giustitia, douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero, & a quello attendessero, come si richiede. Ma essi il piu non sanno che si siano, ne che habbiano a fare; & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho da dire a quei tali, che debbono sapere di hauere hauuto da Dio quei gradi, a' quali fra gli altri huomini si trouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolontà di lui in p̃miar i buoni; in castigare i rei; in liberare gli oppressi; in soccorrere a bisognosi; et in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, & per equità gli si conuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, che egli nella santa sua legge comanda che non si habbia risguardo a cittadino, o forestiero; perciochè non ui è differenza di persone. Che non hanno i Signori, & i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui; ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, laquale si dà per lo cittadino contra lo straniero: qual si darebbe per lo stra-

Si dannano i Signori

Officio de Signori.

niero contra il cittadino, quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et in tanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge confermata, che in quella non solamente si comanda che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomãdare i poueri, espressamente comãda che ne' giudicij a' poueri nõ si debbia hauer compassione. Hor essendo i Prencipi, & i Signori, & i giudici, & i maggiori, & i minori a tal fine stati ordinati, a questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri dl supremo Signore, & ne gli animi loro andar souẽte riuolgendo, che di quelle cose, lequali essi giudicherãno, le appellationi ne andrãno al uero, & sempiterno giudice. Et (secõdo che dice la scrittura) tutto quello, che hauerãno giudicato, sopra di loro hauerà a ritornare. Ilche dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma ancora le mondane lettere cõcorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

„ Chi farà mal giudicio contra altrui,
„ Farà giudicio Dio contra di lui.

La onde, secõdo che dice Iosaphat, ricordarsi debbono i giudici che non giudicano per huomini, ma per Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione adũque, della quale habbiano a far giudicio, nõ debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pẽsata, o preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragioni delle parti habbiano intese: ma secõ

Officio de Signori

do quello, che haueranno udito, doueranno giudicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lõtani tema, & rispetto d'ogni psona, a cui habbiano riuerẽza, o desiderino di cõpiacere; che nõ habbiano desiderio di cosa, laqual pensino di quel giudicio piu in uno, che in altro modo di douer conseguire: & che dia no bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali penda la quistione, dallaquale a loro si richiegga da giudicare; sapẽdo che a niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio: et che ricchezza alcuna maggiore nõ si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, et che di tutte le ricchezze è donatore; et che amare si debbono, et fauorire gli amici ĩ quãto l'amore, et l'affettione al debito, et all'officio non ci fa mãcare: Et che non debbiamo cõ si acerbo odio altrui perseguitare, che cõtra noi medesimi uogliamo far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quãdo io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato, et alle mẽti bẽ disposte questo puo essere assai, & alle altre nõ basterebbe un grandissimo uolume. Hor quello, che intendo di dire a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, e tutte le ricchezze, p lequali tutto dì si uiene in contentione comparate con la uita, et cõ l'honore dell'huomo: Se ĩ quelle dico per ogni legge di

Officio de Signori.

uina, & humana a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti, & cosi amanti della giustitia, quanto douremo noi dire che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quanto ingiusti, & quanto seueri, là doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In q̃sti giudicij hanno i Signori principalmẽte da mostrarsi Signori; in questi hãno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto; & nõ conoscere ne superiore, ne amico, ne persona di sangue congionta; non mirare ad alcuno suo particolare; ne pensare a cosa, che in giudicando piu a questa che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati; & che giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; et che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hanno da rendere ragione.

Conclusione del secondo libro.

Cap. XXIIII.

QVeste sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente possano occorrere, delle quali si habbia a trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare: Hor al terzo libro passando passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secõdo libro tenerne confuso ragionamento.

LIBRO TERZO
del Duello del Mutio Iustinopolitano.

PROEMIO.

NElle leggi de' Longobardi ancor che molti capi si ritrouino, per liquali da loro Re erano gli abbatimenti conceduti, pur nondimeno ui sono anca di quelle ordinationi, per lequali si mostra, che la uoua delle armi da loro era nõ meno dubbiosa, che osa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che o uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di co laquale fosse di grande interesse. Et q̃sta dichiaratio non in un solo luogo uien da loro fatta & confer-a, & fra gli altri da Aliprando Re in una sua leg i dicono cosi fatte parole. Noi siamo incerti del no giudicio: & già udito habbiamo, che molti battaglia senza giusta cagione hanno la loro ta querela perduta: ma per la consuetudine gente nostra de' Longobardi, non possiamo r l'empia legge. Io non so qual piu conue-

Il Duello odioso, & ingiusto.

neuole testimoniãza di questa douermi rendere a' duelli, dapoi che da quei medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero nõ è approuato; & la legge, per laquale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentẽza si conforma no le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dallaquale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, laquale altre uolle ha dato alle altre le diritte leggi, cõ piu barbare leggi che alcuna altra si uede essere gouernata; che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: et senza ĩtẽdere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato ĩtrodutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore nõ siano stati, o nõ siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare cõtra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro cõtese in beneficio della patria si cõuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si douriano in miglor uso.

Italiani barbaramẽte si gouernano. Contra i Signori.

Ignorãza cagiõ di duelli.

Ma di tutte queste scõueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, se non la terrena nostra ignorãza, dallaquale diuersità d'opinione nascẽdo, conuiene

che ne seguiti contentione; et da questa alienation di mente seguitãdone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, et fra cauallieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essẽdo questa cattiua usanza tãto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, iquali i campi concedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, et che a loro si appartiene; et che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; et sopra tutte quelle altre cose, che da queste due depẽdono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, et per innãzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciute giudichino, et determinino con quella dirittura, et seueritá, che a giudice si conuiene, senza effettione, et senza eccettione di persone. Che nel uero, io nõ so qual cosa piu honoreuole, et piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi dãnerãno perauuentura alcuni, che io pur torni a dir quello, che io ho detto, et ridetto. Et si dorranno forse i Signori che io torni, et ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggio senza fine esser multiplicati, et il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tãte fiate; che di piu replicarla nõ si

Officio de Signori.

mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commoda mẽte le si posſa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro a cui le q̃rele hãno da capitare; i quali quãdo fedelmente ui si uogliano adoperare, io sono sicuro che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

Chi nõ dee esser riceuuto alla pruoua delle armi. Cap. I.

ESsendo il Duello pruoua di arme, che a cauallieri si appartiene: et essẽdo la caualleria grado honoratissimo, nõ è conueneuole che alla pruoua delle arme se nõ da honorate pſone si habbia a uenire, & per tanto si come dauãti a tribunali ciuili non è p̃messo che persone infami posſano altrui accusare, cosi nel giudicio caualleresco persona honorata da altrui, che da persona honorata nõ potrà essere accusata: perciochè come dee uolere apporre altrui mancamẽto di honore colui, che cõtra l'honor suo hauerà mãcamẽto cõmesſo? Et essendo il mistiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, & per punire i cattiui, come doueranno esſere a quel officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma cõclusione adunque sarà di tenere, che alla pruoua delle arme nõ debbiano entrare coloro, i quali cõtra il Prẽcipe, o cõtra la

patria loro hauranno fatto tradimẽto, o ancora co nimici haueranno hauuto alcuno intendimẽto, che ĩ pregiudicio di quelli poteſſe riuſcire: & quelli, che preſi da nimici tornar potẽdo non ſono tornati, o mandati a ueder che factiano i nemici, cõ loro ſi ſono rimaſi; o hãno fatto ſpia doppia; o hauẽdo obligatione di giuramẽto, o non hauẽdo ſeruita la paga, ſono paßati all'eßercito nimico; o ancora non hauẽdo alcuna obligatione ui paßano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte ſono alle mani; che queſto atto ha forma di tradimento; percioche moſtrando tu di eſſere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del biſogno mi riuolgi le arme incontra. Ancora ſarãno da eſſer ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, o le loro inſegne abbandonate: & qual dì, o di notte malitioſamente hauerà laſciata la guardia a lui commeßa dell'eſercito, o della perſona del Prencipe. A queſti ſi aggiungeranno abbuttinatori, et tutti quelli, che per alcuno militare eccesſo ſarãno ſtati cacciati. Ne laſcieremo di dire che aſſaſſini, & ladri, & ruffiani, & hoſti, & tauernieri, ſcomunicati, heretici, & uſurieri, & ogni perſona eſercitãte meſtiero a gentilhuomo, & a ſoldato non conueniẽte, uiene ad eſſere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in ſomma tutti quegli, che di grãde mancamento ſono ĩfamati, et che dalla legge ciuile alle teſtimoniãze non ſono riceuuti, in queſto numero ſono compreſi. Et di queſti dico io, che non ſolamente eſſi richiedendo altrui poſſono eſſere rifiutati, ma che da ogni perſona

bonorata debbono eßere ributtati. Et quale con loro combatteſſe farebbe mancamento, facendoſi pari a perſone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere che colui di quel fallo ſia ſtato condannato, o che la coſa ſia coſi notoria, ch'egli non la poßa negare. Che in altra guiſa colui potrebbe appigliarſi alla querela del mancamento, che appoſto gli foße: & a chi gliele apponeſſe ſi richiederebbe di farne la pruoua. Et ſi come alle conditioni de gli huomini di ſopra eſpreße, non è lecito richiedere altrui; coſi richieſti non poſſono poi per cagione di tale infamia eßer ributtati. Ne hauerei io per buona la ſcuſa di chi diceße, che prima non l'haueße ri ſaputo, che chi a uoler chiamare altrui a battaglia ſi conduce, dee maturamente conſiderare, che egli ſi obliga a tale obligatione, che poi non ui ſi concede pentimẽto: Non dico gia, che ſe dopo la disfida altri faceſſe opera, che recaße infamia, o attore, o reo che egli ſi foſſe, non poteße eßer ributtato, ſi come appreſſo diremo in uno ſpecial capitolo. Non laſcerò ancor di di

Officio de Signori.

re, che quando honorato caualliero richiedeße pur perſona macchiata, o richieſto la battaglia non rifiutaſſe, trattandoſi in quello atto non ſolamente di particolare intereße, ma del pregiudicio ancora del grado della caualleria, officio ſarebbe del Signore, a cui il campo foſſe domandato, di non laſciar paßare auanti un coſi fatto abbattimento: & patenti non ui ſi douerebbono concedere.

Se i baſtardi poſſano mouer Duello. Cap. II.

SI ſuole ancor cercare ſe i baſtardi a Duello debbiano eſſer riceuuti, che p̃ eſſer nati di nõ legittimo cõgiungimẽto, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredità par che non ſenza ragione dalla pruoua delle armi debbiano eßer rimoſſi. Poi conſiderato che io del non mio fallo non debbo eſſere cõdãnato, ma che colui come huomo uile, & infame dee eſſere ributtato, ilquale commette eſſo atto di uiltà, o di infamia, par che altramente ſi debbia tenere, maſſimamente che la ſentenza di Hieronimo è: Che del naſcimẽto di queſti tali la colpa è non di colui, che naſce, ma di colui, che genera. Et dice Chriſoſtomo che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri noſtre, ma ſolamente debbiamo noi eſſere intenti ad abbracciar le uirtù: & che ſe bene altri è nato di bagaſcia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partoriſce uergogna. Poi eſſi per lungo coſtume all'arte della guerra ſono riceuuti: & di molto honoreuoli carichi ſi ſono uiſti eſſere da loro uirtuoſamente ſtati ſoſtenuti. Et non ſolo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo Imperio de' coſi fattamẽte nati ne ſono aſceſi & de' loro ſucceſſori tuttauia di honorati ſtati ſono poſſeßori. Ilche ſe è (come ueramente è) par che ingiuſtamẽte loro uẽ

Baſtardi di honorati.

ga ad essere uietato che nõ possano risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, ne possano prẽder la pruoua della uerità. Et pure nondimeno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento nõ è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenẽdo per ragione la paterna nobiltà, non possono nè anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti: si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile cõditione sono nati, quãtunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimẽto loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi ancora si debbono faticare di auãzarsi col mezo delle opere uaroſe, & de gli studij uirtuosi. Et coloro, iquali o sarãno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore; ne di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio hauerãno dato o darãno segno di nobiltà, o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiuerãno costumatamente, o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que'tali dico in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentilhuomini douerranno essere raccolti.

De'uinti, & delle restitutioni di honore. Cap. III.

NEl secondo libro habbiamo detto, et quì tornia mo a dire, che il richieditore, il quale nõ uĩce il nemico suo nello steccato, riman egli ꝓditore nõ hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua eßer uero, falso accusatore uiene ad eßere giudicato; & per conseguente per mal caualliero uiene stimato, & ributtato. Et ciò che dell'attore auuiene non uincẽdo, auuiene di ogniuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto arrẽdere, o disdirsi, o fuggire; che piu non potrà domandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimeßolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aduersario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione cõsentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame cõdannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tor uia la macchia a colui, ilquale è stato uinto da me, saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto,

Richieditore non uincendo perde.

Se il uincitore puo habilitare il uinto

& condannare me per infame: & la macchia leuar non potendogli, non posso farlo pari a persona honorata, perche tale opinione dee essere in tutto da' cauallieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire, quello che io ne sento, a me sembra che se bene il Prencipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, può darmi de gli honori, et farmi mille altri fauori, non perciò può fare che quel lo che fatto è, non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento: ne che io non habbia l'animo maculato: ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi haurà restituito, non douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condotto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia ancora per lasciarmiui tirare. Et ogni honorato caualliero douerà hauermi in mala opinione, & ischifare la mia compagnia. Et si douerà dire che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore, percioche con tutto che il Prẽcipe mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui rendermi si posßono, non mi può egli perciò restituire alla mia prima innocenza, si come per dichiaratione alcuna, che

Restitution di honore

egli contra me faceße, non mi potrebbe far triſto, quã do io foßi buono, non eßendo in mano ſua il riformare l'animo mio. I Prencipi non poßono a' buoni torre la loro bontà, ne poſſono ſpogliare i rei della loro mali tia, iſtendendoſi il poter loro ſopra l'hauere, & ſopra le perſone, & ſopra gli animi non hauendo giuriditio ne. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in ſua balia, bauendo ſo lo Dio podere ſopra le noſtre uolontà, & quelle anco ra rimettendo in libertà. Voglio io dire adunque, che quando uno reſtituito di manifeſto, & notabile mãca mento uoleße a Duello richiedere alcun caualiero, et che colui ricuſaſſe di combattere con quel tale reſtitui to, io ſtimerei che egli honoreuolmente poteße ributtarlo. Hor ſe (come detto ho) mal legittima mi pare che ſia la reſtitutione de' Prencipi all honore, meno conſentirò che un caualiero col licentiare un uinto da ſe in battaglia; poßa legittimarlo a douer combattere con perſona honorata. Et tornando alla reſtitutione, della quale ho parlato diſopra, che da' Prencipi ſi uſa di fare, tengo bene per ferma opinione, che ella debbia ualere ne' figliuoli de' condannati, & ne gli altri diſcendenti, ſi come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena ſoſtenere: eßendo maſſimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

Autorità de' Prencipi.

Figliuoli de cõdãnati.

Se uno uinto,& poi uincitore possa altrui richiedere. Cap. IIII.

DVbitano alcuni essendo uno uinto ĩ steccato,et appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore,se si debbia dire,che egli l'honor suo habbia ricouerato,& se per l'auuenire potrà,ad abbattimẽto richiedere persona di honore.et pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima.ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee tenere,che per nuoua uittoria la prima perdita nõ si possa ristorare. Et sopra q̃sta quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione.Il douer de caualieri è anteporre l'honore alla uita:& colui, ilquale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita,che dello honore:& per tanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'arme,& uince,nõ perciò si dee dire,che habbia l'honore racquistato,potendosi presumere,che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna,se la giornata gli potesse uenir uinta,cõ animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita,non potẽdo dell honore uenire a peggio di quello che egli è,hauendolo una uolta perduto.Et tal cosa di lui presumer potẽdosi,& douendosi per fermo tenere che egli entra

in campo con intentione di fare ogni cosa prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il già morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douerà potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentẽza di quel Signore, & quella ho io p̃ opinione ueramẽte cauallaresca; & che da ogni sano intelletto habbia da esßere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da esßere intesa non solamente per quelli, iquali perditori si cõfeßano, o fuggono del campo, ma per coloro ancora, quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno p̃duto, per non hauere alla pruoua sodisfatto: conciosia cosa, che rimanendo essi p̃ quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per esßere dapoi falsamente accusati, nõ perciò sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne men loro leuata da doßo la presontione, di douere esser riputati accusatori falsi a qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualũque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio già di sopra dichiarato senza altra contraditione habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni p̃sona di honore dee guardarsi da entrar seco in proua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico ancora, quando bene da altrui ricercato la seconda uolta haueße uinto.

Che dopo la disfida, per nuoua cagione si può ricusar la battaglia.

Cap. V.

ET per seguitar questa materia laquale siamo entrati a douer trattare, dico ancora che auuenendo dapoi che due si fossero contenuti di uenire ad abbatimento, o fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'un di loro cõmettesse difetto, p̃ laquale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui a battaglia richiedere; colui, ilquale il mãcamento haueße commesso, potrebbe dal lo aduersario suo eßer ributtato come colui, che di cõditione fosse peggiorato, & che haueße mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor q̃rele cominciamẽto. Ma quì è da intẽdere, che q̃sta nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole essere infamia, nella quale p̃ sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimẽto, un sagramento falso, o altro notabile mãcamẽto, & non di alcuna ingiuria, o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo che haueße q̃rela cõ lui; potrebbe ributtarlo come peggiorato di cõditione; cosi il secõdo non douerebbe ricusar di uenire a battaglia cõ colui, cõ cui egli fos

se entrato in querela, ancor che egli haueße hauuto carico da altrui. Ne ragion uuole che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato, senza alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douerà egli pigliare; & riuſcendone con honore potrà, & douerà perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eßer peggiorato di conditione ſi appartiene a quelli, che ſono rei, & non a gli attori: che coloro, iquali ſono incaricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et a ciò fare poſſono eſſi ſeruirſi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è ancora da eßere prepoſto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario l'altro contrario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due o ancora mandata eßendo la disfida, & le patenti de' campi, ſuccedeſſe che l'uno di loro ſaliſſe a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non foßе ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di conducerſi in pruoua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe perciò mancare di combattere per campione: che la diſaguaglianza delle conditioni non è occaſione, per laquale non ſi habbiano le querele a diffinire, ſe nõ in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica dignità.

La ſecõda querela da combattere.

Obligatione di attori.

Signoria cõſeguita.

Dignità eccleſiaſtica.

Chi non puo esser a battaglia richiesto. Cap. VI.

Cherici

HOR si come molte sono le cõditioni di coloro, iquali altrui a battaglia ricercar non possono, cosi ancora non mãcano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali ancora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per campione possano far Duello, pur nondimeno q̃lle debbono essere (come elle sono) uniuersalmẽte dannate. Che dapoi che essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi comãdamenti, a loro non si conuiene caminar per q̃sta comune strada, tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che p̃ la buona, & per la mala fama uadano dietro a lui, nõ debbono uolere cõ arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole che a chi richiede loro la cappa gli diano anche la camiscia, nõ debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esßere richiesti a battaglia doueranno eßere in tutto liberi. A questi andranno appreßo i dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, et a gli esercitij di quelle siano destinati, & attende. Che eßendo le lettere in tanta dignità, & di tanta riuerenza degne, di quãta elle sono, ben cosa cõueniente è che

Letterati.

dalle leggi caualleresche debbiano essere liberi, non essẽdo massimamente conueneuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio, quanto per humano intelletto si possa comprẽdere; ci scoprano il mirabile ordine, col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti, & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contennte. Lode delle lettere.

,, Dal cielo, c'ha minori i cerchi suoi:

Informino gli animi nostri di belle discipline, et di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con lequali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & glorioſi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone mille, et mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepeliti. Queste & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scritti si reuerẽdi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi a quelle attendano, et in quelle et a se stessi, & altrui honore, e giouamẽto partoriscano, senza che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adũque alcuno di q̃sti tali fosse da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe cõ la legge della caualleria rispõdergli, che a lui la elettion delle arme appartenẽdosi, egli cõ le arme sue intẽde di difendersi: et che le arme sue sono

la ragione, & la uia ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere, non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenire con colui a diffinition d'arme, e potrebbe egli leggiadramẽte risspõdere. Dapoi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenẽdosi a me la elettiõ di q̃lle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua intẽtione cõ le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rẽdere (come uolgarmẽte si dice) pane per focaccia, essendo molto cõueniente che

,, Ciascun faccia quell'arte, in ch'egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

Delle disaguagliãze de'nobili: & prima de'Signori. Cap. VII.

ET perche quella materia del richiedere, dell'esser richiesto, & del potere, & del non potere ricusare di uenir cõ altrui a battaglia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne posßa a uera determinatione, se de' gradi della nobiltà non si fauella. Ne uoglio hora in-

troducere la quistione di quale sia la uera nobiltà del l'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia la uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione, & che quale nõ ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quãto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauerà riceuuto: che (si come bẽ dice Chrisostomo) Che gioua la generatione a colui: che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nasci mento a quello altro, che di gẽtili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, Che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da cãto gli honori, et le altre mẽ zogne della fortuna, & che si spogli del proprio corpo ancora: et che quinci l'animo di lui si habbia a riguar dare quale, et quãto egli sia, et se egli è grãde del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobiltà nell'animo dimora, et dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) nõ intẽdo hora di disputare ĩtorno a questa parte: che hauendo gia detto per adietro, che i macchiati di infa mia posßono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere che nobiltà nõ sia senza uirtù. & il mio ragionamẽto ha da essere nel suggeto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobil tà dell'esercitio delle arme, per li quali i cauallieri uẽ-

Nobiltà uera.

Cauallieri.

gano ad eßere o pari, o diſeguali; che eſſendo ſotto nome di cauallieri cõpreſi i Re, et gl'Imperadori inſieme co'gentilhuomini priuati, & co ſoldati pur fra loro ſi diſcerne eßere tanta diſaguaglianza, che alcuno nõ è, il quale non intenda, che a gẽtilhuomo nõ è lecito pareggiarſi con un Re, ne a ſoldato con l'Imperadore. Et come che queſta materia da molti diuerſamẽte ſia ſtata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo noſtro modo particolare, accoſtãdoci al coſtume de'gradi, et delle Signorie della preſente noſtra età. Diciamo adũque (per cominciar da alto) che uarie ſono le uie, p le quali noi poſſiamo le diuerſità de'gradi conſiderare; che quanto a'luoghi della dignità, nel primo coſtitueremo que'Prencipi, che ad altro Prẽcipe non ſono ſottopoſti, & q̃ſti chiameremo noi Prẽcipi ſupremi. Appreſſo di queſti metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo ſotto titolo di Sereniſſimi. Il terzo luogo daremo a' S. Illuſtriß. Et ſotto queſti ſaranno in quarto luogo quelli, che Illuſtri ſono intitolati; & in queſto quaternario numero cõprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Queſti tali adũque doueremo noi tener p fermo, che a'cauallieri priuati ſono ſuperiori: & ſi come a'priuati ſono ſuperiori, coſi ancora diremo, che fra loro ſono diſeguali; che & gli Illuſtri a gli Illuſtriß. ordinariamente hãno da cedere, et gli Illuſtriſſimi a'Sereniſſimi; & queſti a'Prencipi liberi hãno da dar luogo. oltra che fra quelli ĩ un medeſimo titolo ui puo ancora eſſere una grã diſaguagliãza; cõcioſia che altro è eſſer uno Illuſtriſ. o uno Illuſtre depẽda da Prencipe li

Gradi di dignità.

bero, o da feudatario. Ne minor cõsideratione si dee hauere alla nobiltà de feudi, ĩ quãto altri si suole ĩuestire cõ intera podestà di Prencipe, et altri non haurà molta piu auttorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi nõ ĩ ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, et alle grãdezze dlle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, o nõ, & se hauerãno città, et copia di sudditi, et ampio stato. A tutte queste cose si dourà hauer cõsideratione, se sarãno Prẽcipi liberi, o feudatarij: Se sarãno Sereniſſimi, o Illustriſſimi, o Illustri: Se haueranno le loro inuestiture da Prẽcipi liberi, o da feudatarij, Se hauerãno feudi nobili, et signorili. Et se possederãno nobile, & grande stato, et se troueremo che in tante distintioni di nõ molto siano differẽti, doueremo dire che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero, & soggetto, et i supremi Prẽcipi soli sono ueramẽte liberi, et tutti gli altri in alcũ modo soggetti, doueremo tenere che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere a battaglia ricercato. I Sereniſſimi ueramẽte per esser un grado maggiore de gli Illustriſſimi, non douerãno ricusar di uenire in pruoua di arme cõ loro, quãdo siano ĩ pari nobiltà di feudo, & nelle altre qualità non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustriſſimi, et de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza, & la nobiltà de gli stati nõ siano di molto differenti: che per auanzar l'una cõditione l'altra di un solo grado,

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.

non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi come per un grado io non intendo che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non dirò che un Sereniſſimo possa eſſer richiesto da uno Illustriſſimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tãto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, et soldo. Ne dirò ancora, che un Sereniſſimo debbia cõbattere con un'Illustre, ancor che nobiliſſimo sia il suo feudo: Ne che uno Illustriſſimo di grande stato possa eßere richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma bẽ dirò che uno Illustre il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustr. che sia feudatario di feudatario, et che habbia Signoria maggiore, che cõ la nobiltà ꝺl feudo compenserò le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da titoli, dalla nobiltà de feudi, et da gli stati si haurãno a cõsiderare le disaguaglianze de Signori. Et secondo che haurãno piu o men parti pari, cosi douerãno eßere stimati egua li, o diseguali. Et a queste cose non lascerò di aggiũgere ancora una altra cosa, che doue le altre qualità fosse ro, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza: Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uoleße combatter con l'Impera dore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamẽte rifiutato, essendone l'imperadore per la cõditione delle quistione

Disagua glianza per que rela.

diritto

diritto giudice, & per conseguente ancora senza paragone alcuno superiore.

Delle disaguaglianze de'nobili priuati. Cap. VIII.

I Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignità, come gouerni di città, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare o l'officio è a tempo, o è in uita; Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in uita essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualità, colui che di quello ha il gouerno, dee uedersi con la buona gratia del Signore puo il luogo nõ perdendo andare a sodisfar all'honor suo; ciò non potendo conseguire, dee ogni cosa abbãdonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Hor come alcuno è nato nobile cosi è egli pari di ogni cauallier, che sia di condition priuata. Et ancor che altri fosse nato di casa Illustre; o di Illustrissima, non hauẽdo egli giuriditione, ne appartenendosi a lui successiõ di Signoria, potrà da ogni priuato caualliero esser a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della

Maestrato a tempo.

Maestrato in uita.

Le arme nobilitano.

guerra esercitio nobilissimo ītāto che da questa molti di uile nascimento hāno le loro case glorioſissimamēte nobilitate, et illustrate, colui che il mistiero delle arme esercita, pur che senza macchia, o senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobili, & fra' cauallieri douerà esse-re annouerato. Ma nō uorrei perciò che altri p essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, o tre mesi, o statosi alle stāze un tēpo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di trōba, si pensasse di essere inconta-nente ingētilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di nō nobile diuenire si cō uiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario che a uolere esser fra i cauallieri riceuuto, si facciano opere degne di cauallieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della psona, et es-ser lungamente stato in su la guerra, & esser per sol-dato, & per buō soldato conosciuto; & in su la guerra & in tēpo di pace cōuien che honestamēte si uiua, & in modo che si uegga che altri intēda pur di nō essere altro che soldato, & di hauer quella per principale in tentione, et esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri nō acquista grado alcuno di honore, o di nobiltà, se non dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pēsi me desimamente chi pēsa con le arme di farsi nobile, di su dare, & di tremare di molte stati, & di molti uerni, & di uegghiare di molte notti, & di dormirne di mol-te armato in su la dura terra, & di sparger del sangue,

Come nobilitano le arme.

& cõ molti pericoli di uita fare al mõdo manifeste le sue prodezze. Et quãdo egli haurà fatte di queste cose allhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile (perciochè nobili sono quelli che per le opere loro meritano di esser conosciuti) et che egli per difetto di nobiltà nõ potrà esser rifiutato. Hor fra soldati un soldato potrà combattere cõ ogni cõditione di psone, come sono capi di squadre, sergẽti, et altri da capitani ĩ fuori: perciochè la loro auttorità rappresẽta signoria. Bẽ gli potranno richiedere, & essi risponder per cãpione trouandosi in imprese, & cõ grado: ma tornati alla cõditione priuata, nõ ueggo perchè non debbiano rispon der con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro a Duello ricercare, saluo che nõ siano in grado cosi di seguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intẽdiamo di dire ogni qualità di soldato cosi da piedi, come da cauallo aggiungẽdo nõdimeno che l'huomo d'arme per essere in honorato; et perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuẽdo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedẽdo un capitano particolare di fanti, nõ douerà esser rifiutato; ne egli perciò douerà un soldato da piedi rifiutare. Et dirè io che un capitano di fanti potesse richedere un capitano di caualli, se nõ che per ordinario que' sono luoghi, che si danno a persone Illustri, et le cõdutte delle genti d'arme si danno anche alle Illustrissime. Et per tanto in questa parte si haurà da cõsiderare la condition di quà, & di là, & la qualità delle imprese, che hanno. che il Capitano di fãti potrebbe hauer gra

Nobili.

Disagualianza fra soldati.

Huomo d'arme.

Capitani di fanti & di caualli.

do si honoreuole, o egli ancora esser di famiglia si honorata, che non ui hauerebbe luogo repulsa. Et questo, che ho detto tra Capitani di fanti, di caualli, et di huomini d'arme, intendo ancora che si habbia ad intendere de fanti tra loro, & di quelli, che fanno il mestiero a cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera che oltra i gradi dlle loro maggiorãze di guerra, quelli della nobiltà de quali habbiamo parlato trattando de Signori (se alcuni ne haueranno) uẽgono in consideratione. Et secondo le piu, & meno disagualianze siano pari, o diseguali. Laqual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmente a casi particolari potrà essere accommodata.

Con quali persone debbia il caualliere entrare, & con quali non entrare in battaglia. Cap. IX.

NOi siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria: ricercãdo quali debbiano esser dalle battaglie ributtati, & quali possano esser rifiutati: laqual materia è cosi ampia, et copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse, maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il soggetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma a me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in conclusione quello, ch'io sento in questa parte dell'officio del ca-

ualliero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & ciò sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati; che in questi due si uiene a ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosia cosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, iquali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere ꝑche nõ habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, ciò esser stato detto da noi per quello, che disopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, iquali da gli stecchi stãno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati; & come quelli, alla qualità, & al pregio della cui cõditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, et il loro esercitio piu intẽto alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a q̃lle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornãdo dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto a cosi douer fare, per nõ introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene ꝑ la propria loro colpa fatte indegne: Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro, iquali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti: Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hãno da entrare persone disho

chi debbia esser ributtato.

norate. Et quando alcun caualiero pur si conducesse a prender querela con persona, per mancamento suo, nõ atta a Duello, i Signori (si come ho ancor detto) & p diritto di caualleria, & per non lasciar disbonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbatimẽto.

Chi posſa eſſer rifiutato.

Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolontà de' caualieri; perciochè se altri non uuol conducersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, & leggittimamente puo farlo, dando campion conueneuole p diffinition della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, et con la p̃sona sua si uolesse conducere a battaglia con chi per cõditione, o p difetto di nascimento a lui non fosse da aguagliare, q̃sti non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu far le honore, concioſia cosa che ella non è pregio di cõditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle sciẽze piu honorate nõ si guarda al lignaggio di alcuno, ma a quello, che egli uale: et cosi puo essere uaroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualẽte conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla con-

Caualleria.

tra l'offeſo.& in ſi fatto caſo, quando abbatimento ſe guitar ne douesſe, il parer mio ſaria che l'ingiuriante o l offenditore, che dire lo uogliamo, douesſe con la p ſona ſua riſpondere al minore. Si come adunque biaſi meuole coſa iſtimo, che perſona honorata a perſona, che per li uitij ſuoi ſia abòmineuole, ancor che ella foſ ſe di nobile ſchiatta, condeſcẽda a uolerſi pareggiare; coſi ancora reputo, che ſia opera cauallereſca il non eßere intorno alle differẽze delle cõditioni molto guar dino, quando elle non ſiano nondimeno tanto diuerſe, che ſi paia che la rana col bue (ſecondo la fauola) ſi tenti di aguagliare. Et queſta altra coſa aggiungerò io che ſi come io loderò chi non tãto haurà riſguardo al la conditione, quanto al ualore di chi ha con lui que-
rela; coſi biaſimerò quell'altro, che di humile ſtato eſ ſendo, ad ogni grande ſi uorrà comparare; & non uor rà riconoſcerſi, ne contentarſi della ſua ſorte. Et ciò di co io, non ſolamẽte di coloro, iquali de humil naſcimẽ to hanno la generatione, ma di quegli altri ancora che nati di chiariſſimo ſangue ſono di condition priuata, et in quiſtiõ di honore uogliono eſſer pari alle perſone Il luſtriſſime. che ſe eſſi cotanto ſi ſtimano per eßere ſta ti, & per eſſere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hãno anchor da conoſcere, che i Signori hanno quelle caſe nobilitate, et che eſſi da' Signori hanno quella no biltà riceuuta: & ſe da' Signori riceuuta la hanno ſo- no tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobiltà, che colui, che la riceue.

Nobili preſon- tuoſi.

Del chiamare alla macchia. Cap. X.

HAuendo infino ad hora trattato quali siano q̃l le p̃sone, che dal Duello debbiano eßer caccia te, & quali a quello possano essere per disagua glianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domã dati: in questo luogo mi par di douer soggiungere q̃lla quistione che tra caualieri trattar si suole, se eßẽdo al cuno chiamato alla macchia, egli conducere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria un grado honorato, il quale con le sue leggi, et giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla mac chia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Perciochè principalmente douendo i ca ualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, acciochè le loro operationi siano manifeste, & con seguire ne possano quell'honore, di che tanto sono desiderosi, non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da aßassini, doue uergognosa cosa è a gentilhuomo conducersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da eßer gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non seruar la forma del procedere si perdono del-

Caualleria.

le liti, perche douerà uolere alcuno caualliero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auãti che a Duello si habbia a uenire, uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secõdo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbatimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno a que' dubij, che in quella querela possono occorrere. che si uede dapoi che cosi strabocchevolmente senza altra giustificatione delle arme corrono, che niuna dosa con ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio: Et cosi senza alcun giudicio, & senza alcuno ordine quel Duello si hauerà ad esequire. Aggiungasi a queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di pſone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza mettter mano a spada; et ĩ questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima intention del caualliero nõ muouersi ad operatione alcuna, ne di ritirarsi se non quanto la giustitia lo chiama, & lo richiama, & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi a spada, e cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno glorioſa cosa il nõ mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte usanze sono state in

Officio de Signori.

Abusi di Napoli.

maggiore uso, ueduti se ne sono di memorabili esẽpij, Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accõpagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto, non bastaua che gli sfidati uenißero alle mani, ma i compagni diceuano. Et noi che faremo? ci starẽ forse con le mani alla cõtura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere hauuta fra loro, et senza hauer cagione alcuna di rissa adosso correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, & fiero, & nõ so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione di sporsi ad uccidere l'huomo: et senza riceuere oltraggio, senza parola d'ingiuria, o di carico, et senza sapere il pche, metterssi alla morte; et esser q̃sto stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, & da consiglio accompagnato, douerem noi dire che le cosi fatte opere siano di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore a me sembra che si possa conueneuolmẽte esprimere uno si sfrenato impeto, che le bestie, cui preme il furore, & cui potra l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima spetie i dẽti, ne le unghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Hor acciochè i caualieri, iquali a spada, & cappa alle macchie s'inuiano, possano intendere quello, che fanno quando o de gli altri domandano, o da altrui domandati uanno a luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume non hauere hauuto in Italia ĩtroduttione alcuna da legge, ne da stilo di ca

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomini si gouernano.

ualieri ma da regole di ruffiani, iquali uenuti in conte sa in cosi fatti luoghi traheuano di accordo a far lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute; si come è, che per le mẽtite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa alla quale abbatimento si conuenga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto posßa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili sconueneuolezze. Et diceuano quei maestri di noua disciplina d'arme: che cosi richiedeua il Pũtiglio del compagnone. Et p hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta feccia di huomini oltra gli altri luoghi d'Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi; che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini; & alcuni quei loro costumi notãdo, et apprẽdẽdo, et in opera cominciãdo a mettergli pian piano, come nna peste appigliãdosi, & alle corti trapassando, disauedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et quindi è, che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che cosi strabocheuolmẽte alle macchie si correua: & senza alcun risguardo, senza alcuna cagione, pur che altri domãdati glihauesse, senza domãdare il perche, là s'inuiauano, & il sangue spargeuano, & gittauano la uita, & l'anima; credẽdo si di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

Ruffiani autori di regole di Duello.

Il combatter per mẽtite.

Il combatter senza arme da difesa.

Il dar licenza al uinto di combattere

Il Puntiglio del Cõpagnone.

Il Bordello da Napoli.

,, *Tanto è'l poter d'una prescritta usanza.*
nata di una falsa opinione. Ma & con quelle ragioni, che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, et honoreuole principio il quale ha hauuto questo cosi frequentato costume, debbono i cauallieri conoscere in quanto errore si truouino coloro, iquali istimano cosa honorata uno atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo a uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

Del dare i campioni. Cap. XI.

HAbbiamo detto delle molte disaguagliãze de' nobili, per lequali il minore non puo il maggior costringere e rispondergli con la persona. Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a grãdi di opprimere ingiustamẽte i piccioli senza che a loro rimãga modo di risentirsi: ne debbono essi della ombra della nobiltà farsi un tale schermo, che sicuramẽte possano commetter de' mãcamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobiltà, cosi ancora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualeria cosi da' grãdi, come da' piccoli, & de' mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobiltà si troueranno nõ obligati

a douer essi con altrui conducersi in isteccato, douerà no etiandio sapere che in quistion di arme, che loro oc corra di hauer con persone quantunque priuate, saran no debitori di dar campione, il quale per diritta legge essendo arrenduto, o disdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto, & il uinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et quì ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione quelli che i campioni appresentano debbono essi parimente appre sentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti ac- cioche al Duello non sia fatta la beffa, & che, perden do il campione, essi non fuggono il giudicio. Il che ue ramente si douerebbe fare, quando tal fosse la quere la, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato, ma non ui si richiedendo altra puni tione, che di rimaner prigione del uĩcitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si doueranno dar persone non maculate di ĩfamia & pari a coloro, contra i quali haueranno da combat tere: & quãdo l'una parte intende di dar campione, al l'altra, è medesimamente lecito di darlo. Vero è, che quale uorrà seruarsi tal ragione douerà nello scriuere tener tal maniera, che egli nõ perda poi q̃sta prerogatiua, o giuriditiõne, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela cõ la perso na sua, & poi uolesse dar campione, la cõtraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere,

Leggi di dare i cãpioni.

che i campioni cosi dell'una, come dell altra parte debbono giurare, che credono di cõbattere per giusta querela: & che farãno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamẽte si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano; ne perciò l'aduersario ha uinto; ma l'abbattimẽto si può rinouare. Et i campioni ancora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo che gia nel secõdo libro per un particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come cãpione una uolta è stato uinto, cosi egli piu nõ puo combattere per altrui ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auuegna che la nobiltà priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auuenire de casi, che non che un piu cõ un men nobile, ma Signori con seruidori, & Prencipe cõ soggetto è tenuto a cõbattere con la persona: che essendo la fede un legame, per loquale il Prẽcipe è di egual obligatione legato insieme col soggetto, ne maggiore ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haurà luogo a Campione, ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore douerãno la querela diffinire. A quale hora dũque il Signore accuserà il suddito, o il seruidore, di qual conditione che egli si sia, di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di stato, con la persona propria gliele hauerà a prouare: & il medesimo sarà ancora quando il suddito, o il seruidore accuserà il suo Signore. Nõ mirano molti signori, et

Giura-mẽto de campioni.

Querele di fede.

Signori han da combatter co' sudditi.

non hãno consideratione a quel giuramẽto, et a quella obligation di fede, che hãno uerso i loro soggetti. Et sẽza hauere alcun risguardo alla fede loro tutto dì fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno tradilori sono assai Signori molte uolte cõtra i loro soggetti che si siano alcuni soggetti alcuna uolta cõtra loro. Ma a loro p auuẽtura pare che la grandezza loro debbia i loro mãcamenti coprire: & non ẽtendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tãto sono i loro mancamenti maggiori; che douendo essi & cõ l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi contraponendosi danno altrui esempij di cattiua uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare, & torre cõ pari conuẽtione la fede dal popolo. Et se altri come Tirãno entra in istato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prẽcipato diuien possessore; egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene a maculare, cosi incontanẽte è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà: che colui di Signore, che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tirãno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramẽto il Signore a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, cosi mancãdo a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento

Signori traditori & tiranni.

Tiranni

Obligatiõe de' Signori co' soggetti.

Giuramẽto de Signori col popolo.

suo, & a q̃llo mancando egli il popolo dal giuramẽto suo, & dalla promessa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto dì per un loro appetito mettan i loro stati; & debbono studiare di esser amãti, & seruenti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono che loro sia attenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo soggetto dico, che essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è che priuilegio non habbiano in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualità, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobiltà, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà ãcora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito: Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che nõ sia atto a battaglia: Se seruo dirà di esser libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mẽtione nel secondo libro) il Signor suo gli darà campione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per laquale si combatteua (come s'è detto) con i scudi, et con i bastoni, et da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, nõ so come a serui si uorranno aprire gli steccati. La onde a' Signori si conuerrà di hauer cõsideratione alla qualità di cosi fatte persone. Ancora se un seruo accusato

essendo

essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterebbe di cõbattere. Et se a donne accaderà hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et nõ solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo ciò essere dalla ragione cõceduto: ma altri ancora per altrui può prendere delle querele; come p amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella; & il figliuolo per lo padre potrãno, & doueranno prender la difesa, quãdo quelli non siano atti all'esercitio delle arme, o sia ciò per la età, o per indisposition, o per essere essi dallo studio dell armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tãto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri ancora sono comuni reputate, & massimamẽte quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, conseguẽte è ancora, che essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è perciò che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di cui piu piacerà a lui di mettere in istecato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le cõditioni, le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et questo è da aggiungere ancor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per

Querele prese per altrui.

Le ingiurie de' padri offendono i figliuoli.

L'offeso ha da eleggere il capione.

qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare colui.

Se fra due Re si debbia uenire a battaglia per querela di stati. C. XII.

IO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien ppoſta. Se nasce do querela fra due Re per cagione di alcũ Regno, sarà lecito che per quella fra loro si uenga ad abbattimento cõ le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi a tal determinatione uenir nõ debbono per uia di arme, se nõ cõ gli eserciti; che cosi si potrà dire che il uincitore per ragiõ di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che cõquistandolo per Duello come Tirãno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiãdio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uolũtà de' uaßalli nõ douerebbono metterſi a tali pruoue. Alla quale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornãdo dico, che se i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello ĩteresse de' sudditi, et nel far delle guerre nõ senza grande stratio di quelli: nõ fanno deliberatione senza la uolũtà de' loro uaßalli, ragioneuol cosa è ancora che senza il cõsentimento di quelli nõ debbiano mettere a pe

I Re debbono combatter pli sudditi.

ricolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione sẽza l'altrui parere si risoluono, & cosi facẽdo nõ si possono chiamare Tirãni, non ueggo pche senza biasimo di Tirannia non debbiano anche senza l'altrui cõsiglio poter determinare di quelle, che si fanno per asteggiamẽto, & per beneficio altrui. Poi nõ migliore argomẽto mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de figliuoli; anzi è questa una ragione (per mio parere) molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re soprastãno, siano cosi nelle facultà de Prẽcipi, come sono gli armẽti, & le gregge de buoi, de gli asini, delle pecore, & delle capre in podestà di coloro, che cõperate le hãno a danari contanti; la onde allo interesse de successori del Re, & nõ a quello de' popoli si debbe hauer cõsideratione. Nõ intendono coloro, che cosi tengono, che la institutione de' Prencipati non fu perche un huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, saprãno che i popoli nõ sono ordinati p li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli: Di che è da dire, che nõ alla utilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di q̃lli, c'hãno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: & che nõ alla cõmodità del l'uno, ma a quella de' molti si dee hauer cõsideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell uno si sparga per lo popolo, che q̃lla del popolo per l'uno, dicendo massimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,

Institutiõe de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

che il buõ pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adunque saranno ueramente prencipi, i quali posposto il lor particolare al bene uniuersale riuolgerãno i loro pensieri, et le loro operationi: et quelli non di Prẽcipi, ma di Tiranni meriterãno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertirãno. Di commune utilità douerà esser stimato, che i Prencipi, & i Re nelle qui. stioni loro debbiano essi con le proprie loro psone prẽder le querele; conciosiacosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quãtità di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra. Hoggi è sconfitto uno esercito; domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de paesi, con mortalità de popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme ĩ mano, ma ingordigia & scelerato desiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono che quando ancora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerrẽgiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade, si contentasse ro, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare, che nõ

Le guerre.

meno in una, che in molte ſpade ſi ha da aſpettare la di uina giuſtitia. Ne men potente è la fortuna nelle bat taglie de eſerciti (ſe pur alla fortuna alcuna autto- rità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et ſe Dio è il Signor de gli eſerciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi: & il loro deſtino, et i loro cuori ſono nel le ſue mani: & è colui (come dice il Profeta)

,, Ch'ai Re dona ſalute, & che'l ſuo ſeruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di queſta mia ſentenza ho ancor da dire, che gli inueſtigatori de' diuini ſecreti dicono, che tosto che le anime noſtre in queſti noſtri corpi terreni ſono entrate, coſi incontanẽte a ciaſcunõ di noi è dato un' Angiolo, il quale ci habbia da regge- re, et da gouernare. Il che ha egli da far cõ tãta cura, et cõ tãta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giuditio uniuerſale: perche uogliono, che di queitali Angioli ſi habbia da intendere che parli Paolo, quãdo dice, Non ſapete uoi, che anche gli An gioli haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di pſona humana nõ è, chenõ habbia uno di quei guardia ni; ma (ſecondo che dicono quei ſacri Theologanti) co me altri entra alla poſſeſſione di alcun Prẽcipato, coſi ſubitamente Domenedio gli manda un' altro Angiolo di quella Hierarchia, laquale a' Prencipi è prepoſta: accioche quelli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pẽſiero. Et coſi l'uno ha di lui cura, come di huomo, et l'altro come di Prẽcipe. La onde uoglio dire io, che quei diuini gouernatori, iquali in Dio ueggono la uera

Angio- li.

giustitia,& il uero giudicio,ogni uolta che i Prencipi a loro raccomandati ad abbatimento uenissero,non è da credere;senon che al diritto,& al giusto hauessero ad acconsentire. Et che quegli,dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pugna,& ua lor gli accrescesse,et gli facesse uittoria conseguire.Et che quell'altro, ilquale dal canto suo sentisse essere il torto,facesse meno ardito il cuore,& men potente le mani del suo contra il giusto uoler diuino;di che altro che uero giudicio nõ se ne haurebbe da aspettare. Et credo io,che i Prẽcipi cosi facẽdo,farebbono opera a Dio gratissima,solo che p̃ zelo di giustitia,& p̃ ischifar il tãto spargimento del sangue humano a farlo si cõducessero.Ilche non direi io cosi sicuramẽte,se altra uolta fatto nõ si fosse:ma se noi sappiamo,che Dauid già eletto da Dio al Regno,& onto,et pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore,& per la salute del popolo di Dio contra lo incirconciso Philisteo,perche uorremo noi dire che piu sia conueneuole di racorrei popoli di amendue le parti alla battaglia,che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che dirò che i medesimi,iquali disputano, che i Re non debbono uenire a battaglia,allegano de gli esempij de Re; che o ad abbattimento sono uenuti,o di uenirui hãno tenuto trattato,o per nõ esserui uenuti sono stati cõdãnati? Nel uero la concession data da Papa Martino al Re Carlo:& al Re Pietro di Aragona di douer combatter cõ le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia,pare a me che fosse una dichiaratio-

Cõtradittioni di Dottori.

ne, che i Re cõ le loro proprie ſpade douerebbono por
ger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle
tãte loro uccisioni. Nõ uoglio tacere ancora un'altra
coſa, laquale mi pare, che ſia bella da notare; che que
gli ſcrittori, iquali non uogliono, che i Re uengano in
ſieme ad abbatimẽto, nõ uogliono, che lo Imperadore
poſſa rifiutar di uenire a battaglia particolare con un
Re per cagion di ſtato, pur che quello non ſia allo Im
perio appartenẽte: percioche (come dicono) in tal ca
ſo non combatte come Imperadore, ma come Re. Hor
come queſto poßa eſſere, che quì non ſi poßa rifiutar
la battaglia, & che quiui non ſi debbia pigliare io nõ
lo intẽdo. Ben intendo che queſte ſono opinioni di per
ſone, che piu giudicano per affettione, che per ragio-
ne: dapoi che non uolẽdo che i Re combattano, per far
gli pari all'Imperadore e gli uogliono far cõbattere.
Il parer mio è, che tenẽdoſi, che fra due Re per un Re
gno non ſi debbia combattere, ſia ſouerchio il diſputa
re ſe fra lo Imperadore, & un Re per tale occaſione
poſſa ſeguir Duello. Et ſe in q̃ſto caſo ſi concede che ſi
habbia a fare, nõ ſo come nell'altro ſi poſſa denegare.
Io, ſi come nelle quiſtioni che propongono d'Impera-
dore, & di Re ageuolmente concorro, con le conditio
ni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de'
Signori ſi tratta, habbiamo dimoſtro; coſi in q̃lla, doue
parlano di due Re, ſono di parere in tutto diuerſo; Et
tengo, che le quiſtioni de' Prencipi fra Prencipi ſi deb
bono, piu toſto con le lor perſone diffinire che con la
diſfattione de' popoli.

Re & Impera dore.

Delle sodisfattioni, che fra caualieri dar si debbono. Cap. XIII.

Dapoi che io ho della materia del Duello detto quãto a me è paruto che sia necessario d'intẽdere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si sẽta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et auãti che a dirne altro mi conduca, nõ posso far, ch'io somamẽte non dãni una uolgare, & già inuecchiata opinione, laquale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantere. Ilche quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, & cõ impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Ilche intesero gli antichi Theologi, o Poeti che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti) iquali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uolsero significare, se non quei tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo dicendo.

Opiniõ uulgare dannata.

Huomini mutati in bestie.

,, L'huom in honore essendo non l'ha inteso;
,, S'è comparato a gli animali bruti.
,, Et a quegli s'è fatto simigliante.

Hor se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire ancora, che essi in quella forma rimangono, quãto dimorano in quella loro operatione, o opinione, che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiam dire, che trouar si possa (dirò cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal guida, et maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, Noi pur sappiamo l'officio di q̃sto grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbattere gli orgoglioſi: & altri il tutto in contrario riuolgendo adopera la spada, insegna & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & a confonder la uerità. Et è uscita questa mala opinione, & questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, et alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli iquali questa corrotta usanza uanno seguitãdo, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, laquale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer già udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il

Disdirsi dello errore.

Officio di caualieri.

Luigi Gonzaga.

quali morì Capitano di santa Chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uiltà di cuore da alcuna hono reuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udì già io dire, che quãdo egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa mẽ che buona, per laquale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquità contra il diritto, et per la falsità contra il uero, egli si sarebbe liberamẽte disdetto. Et questa dee ueramẽte essere stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione a cosi douer fare ci induce; & la legge, & il debito del grado della caualleria cosi richede; & tutte le dottrine, non solamẽte de' Christiani, ma quelle ancora de gli antichi philosofanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte auttorità; ma sarò contẽto del testimonio di Platone, ilquale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli haueua falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un filosopho cosi famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

Che non si dee andare appresso alle opinioni del uulgo. Cap. XIIII.

NOi ueggiamo la terra naturalmẽte producer delle cose uelenose, et delle spine, et delle herbe, et delle piãte, o nõ utili, o nociue; & q̃lle, come madre, nudrire sẽza alcuno aiuto di artificio humano; et

le buone, & utili, & gioueuoli esser da quella; come da matrigna, con fatica riceuute, et hauer di continua cultura bisogno & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose: si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue opinioni: Che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerle raccogliere, et le orecchie stãno serrate per non le udire. Et molto studio ui uuole ad intender la uerità, et molta fatica a fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidẽtissimo testimonio della großezza di questi nostri corpi terreni, dapoi che l'anime nostre p̃ loro natura atte a scorgere le cose ne le loro proprie forme, hãno da penar tãto prima che cõ la loro acutezza q̃lli poßano trapaßare. Et quãto la fatica è maggiore, tanto è ancor da dire, che men molti siano coloro, iquali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uulgari opinioni sono tanto dalla uerità lontane, non è che alcuno se ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottissimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte da coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della uerità, iquali ottimi sono appellati; & di quegli altri, che a cosi bella impresa atti non conoscendosi, obediscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, & questi buoni sono nominati; & ultimamente di coloro, che ne essi sanno, ne uogliono altri porgere orecchie, a quali di cattiui conueneuolmente è dato il

Malitia humana.

Tre maniere di huomini.

cognome; poi che ad ogniuno non è conceduto di pote re esser ne primi annouerato, debbiamo almeno credē do a gli huomini, la cui auttorità, & la cui dottrina ueggiamo esser approuata, le lor sentenze seguitare; et guardarci di nō uoler per la nostra ostinatione trab boccar nel grado ultimo; il quale è de cattiui. Il che si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si do uerà mettere in opera, così ancora ne gli ordini delle cose di caualleria sarà conueniēte che si habbia a fare dalle uulgari opinioni allontanādoci, & andando ap preßo le pedate di coloro, iquali p ualore, & per isciē za famosi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimo strata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la uanità di coloro, iquali piu a caso, o con im peto, che cō ragioneuole discorso, o cō giudicio di sano intelletto règolano le loro operationi. Et dapoi che q̄ sto camino in tutti questi nostri libri ci siamo affatica ti di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & del le sodisfattioni.

Delle sodisfattioni in generale.

Cap. XV.

Pace che hab bia a du rare.

IN trattando la materia delle paci debbono pri- mieramēte pensar i caualieri, che quelle paci si deb bono sperare che habbiano a conseruarsi; le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno

per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell offendito re, che di releuamẽto dell officio. Et questo nõ è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quãdo l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa. Perciochè se tu mi togli del mio ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, ancor che tu ui habbia in tal ristoro a metter del tuo. Hor nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso; & il modo, col quale è fatta la offesa. Che del fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esẽpio ci sia; Lionardo da una bastonata a Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: & quella data si dà a fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che a Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace; Lionardo dirà che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione di guardarsene, egli gli fece la tale ingiuria: & che data la percossa se ne fuggì, in modo che colui non potè fare il debito risentimẽto: & che egli nõ è huomo ad egual partito da fargli carico, ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole uenẽdo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar nõ bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola in

Nelle pace chi habbia da patir grauezza.

Consideration delle offese.

Ingiuria.

Carico forma di pace.

giuria gli uiene a rimanere: per laquale o sia ella grã de, o piccola, è cosa ordinaria il domandare perdono. Poi ancora le parole secondo le conditioni, la età, & le professioni delle persone si possono alterare, & riformare; che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et nõ s'aueggono che malamente, & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & cõ trisło modo, & da che dire se non con mal modo, col quale lo ha offeso uiene a confessare di hauerlo tristamente offeso. Et per tanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentẽza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare altre parole non è uoler disgrauar se: ma maggiormente aggrauare altrui. Ma pcioche delle ingiurie due sono le maniere; & ciò è di fatti, & di parole, dell'une, & delle altre faremo seperatamente i nostri ragionamenti.

Malamente. Tristamente.

Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti. Cap. XVI.

IO so che opinione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole a fatti, ma dalla grauezza, & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi fo da me stesso, & che mi uien da al-

Parole sodisfãno a fatti.

trui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, o piu ſuergognato debbia rimanere, o quel caualliero; il quale a tradimento ſarà ſtato offeſo; o quell'altro, il quale hauerà il mancamento commeſſo? Et quello, che detto ho del tradimento, dico ancora della ſoperchiaria del ferire altrui di dietro, & de gli altri triſti modi da oltraggiare altrui. Quì non ſembra a me che ci poſſa eſſere dubitatione alcuna, che maggiore nõ debbia eßere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (ſecõdo che ancora nel ſecondo libro habbiamo ragionato) Che ſe io confeſſo di hauer il mancamento commeßo; & ſe tu per la mia confeſſione uieni ad eſſer giuſtificato di non hauer fatto alcun fallo, perche non ne dei rimaner ſodisfatto do mandandotene io perdono? Veramente io non ſo alcuna coſi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia che una ſi fatta ſodisfattione debbia eſſer aßai, eßendo maſſimamente ſempre ſtato coſtume de' piu generoſi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caſo di graue ingiuria uoglio no che altri liberamente ſi rimetta nelle loro mani, et nella loro diſcretione, Io non ſo quanto queſta ſia de ſtra, ne honorata uia da uenire a pace; che ſe l'offeſo con le mani ſue ſi prẽde alcuna ſodisfattione, pare che faccia poco corteſemente: & da tali modi di procedere habbiamo uiſto non finirſi, ma raddopiarſi le nimicitie, & le querele. Et ſe ſenza fare altra dimoſtratione ſi piglia quella remiſſione per ſodisfattione, la coſa nõ manca di ſoſpetto, che coſi fra loro ſia ſtato con-

Il perdonar è da animo generoſo.

Remiſſioni.

uenuto;ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeſo. Vero è,che ſe altri diſauuedutamẽte oſtrabboccheuolmente altrui offendeſſe, & ſubito del ſuo errore auueduto gli ſi gittaſſe a piedi,gli porgeſſe la ſpada; & nelle mani ſue ſi rimetteſſe ; & uſaſſe ogni atto di humiltà & di pentimento: & che l offeſo ſenza altro lo abbracciaſſe,& lo rileuaſſe,& l uno et l'altro haurei io per atto di honoratiſſimo caualliero.Ma come la coſa è raffredata,et che ella per mezani ſi comincia a trattare,mal pare a me che ſi poſſa parlar di cõcordia per uia di remiſſione.Et per tornare a cõfermar quello,che detto ho , le parole poter eſſer baſtante ſodisfattione alle ingiurie de'fatti,Dico che auuenendo che altri da altrui foſſe grauemẽte oltraggiato, & gli ſcriueſſi che intende di prouargli che egli ha fatto atto da uile, & da reo huomo,& da mal caualliero;& che colui riſpõdendo gli diceſſe che egli confeſſa di hauer uilmente operato,& da reo huomo,& da mal caualliero, certa coſa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore.Et ſe ancora condutti allo ſteccato nel formarſi i capitoli fra i Padrini,il Padrino del reo alla forma della querela conſentiſſe,& cõfermaſſe eſſer uero quello,che per l'aduerſario ſi diceſſe,et la querela cedeſſe ; l'abbattimẽto uerrebbe medeſimamẽte a ceſſare.Ilche ſe coſi è,come ueramente è,nõ ueggo per che quelle medeſime parole,le quali & ne'cartelli,et al campo mi poſſono ſodisfare, nõ debbiano eſſermi di pieniſſima ſodisfattione,quãdo preſente perſone di honore mi ſiano dette dalla boeca dello iſteſſo mio aduer

ſario:

sario: et che egli ancora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti potersi di parole sodisfare.

Della contraditione di alcune uolgari opinioni in materia di sodisfattione. Cap. XVII.

HAbbiamo a dietro mostrato quanto si inganni no coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta cosa alcuna, o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedẽte capitolo parlato habbiamo della falsità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti nõ si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si trouano, sogliono allegare auttorità di Capitani generali, che dir soleuano; Gli hai dato? Di ciò che uuole. Il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et se io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentirà con honesto risentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queste due opinioni habbiamo separatamẽte ragionato assai, hora di amendue insieme parlãdo dico, Che da quelle conoscer si puo la falsità delle uolgari opinioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur, se uogliamo cõ sincero giudicio cõside

tarle, troueremo che l'una all'altra uiene à cõtradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto, non potrò con honor mio dir per sodisfattione dell offeso non solamente tutto quelto, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potrò dire ciò che egli uorrà, non sarà uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto. Hora da una cosi aperta contraditione manifesta contrarietà cõprẽdẽdosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare; potendo massimamente intendere ãcora, che si come queste due opinioni tra loro si cõtradicono, cosi all'una, & all'altra di loro cõtradice la ragione. Et quella è ueramẽte opinione lodeuole, et caualleresca, la quale è sopra le leggi della ragione fõdata. Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna nõ è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

Delle sodisfattioni da darsi per le ingiurie de'fatti. Cap. XVIII.

Si dee dire il uero.

ET uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hãno da dare. Tutto il fõdamẽto di q̃lle ha da essere in su la uerità; che quale ha il torto dee cõfessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da

giusta cagione si sarà risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauerà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell atto: & che quando senza cagione lo haueſſe fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gentilhuomo ne da caualliero; o parole simiglianti. Et potrà ancor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douerà contentarsi di quãto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell error tontinuare; se non uorrà (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due metteßero le mani alle arme, & l uno di loro ferito ne rimaneße, non sarebbe da dubitare che senza altro non si poteßero condurre alla pace; che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si può rimprouerare difetto, hauendo l uno, & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualliero. Et se egli interueniße che altri offendeße altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso metteße mano all'arme, & l'offenditore si metteße a fuggire, ancor che l'offeso giunger non lo poteße, non sarebbe da dire se nõ che & colui con la fuga per uile, & per codardo si foße cõdannato; & che quest altro ne rimaneße honorato, albergando l honor caualleresco nella faccia, & nelle mani, & nõ nelle spalle, & ne' piedi. Ma douẽdosi uenire alla pace, colui douerebbe cõfeßar la sua uiltà, et della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui of-

fendesse non con alcuno mal modo, ma a torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanẽte risentire; l'offenditore secõdo la qualità della persona offesa hauerà a dire di hauere hauuto il torto: o di hauer operato cõtra ragione; o fatto cosa che egli nõ douea; o nõ da gentilhuomo; & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza. Se ueramente tra masche rati (come spesso auuiene) non conoscẽdosi tra loro auuenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto. & se conosciuto ui hauessi, non ui haurei usato uno atto tale: & quando usato lo hauessi, hauerei fatto o discortesemente, o uilanamẽte, o atto da mal gentilhuomo, chiedẽdone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascerò di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra persone le quali non sono di accordo del fatto, che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione può essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi. Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra caualieri comunemẽte si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. Cap. XIX.

S'E detto qui disopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerità: Ilche tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non cosi essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerità non è in contrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse, o perche altri dettagliele habbia, o ancora per colera. Et se dirà che credeua cosi, aggiungerà che s'ingãnaua, o che hauea mala opinione; & che conosce la uerità esser altramẽte. Se dirà che altri dettagliele habbia, potrà dire che colui, il qual dettagliele ha, non ha detto il uero. Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerità essere in altro modo: che ne è pentito, o mal contento, o dolẽte. Et in questi casi tutte le parole dette si potrãno esprimere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza cõtraria; come, per esempio. Ho detto che sei traditore, & ti conosco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri ancora nõ uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o simigliãtemente cõ parole di honoreuole testimonianza, il carico ne piu ne meno sarebb

Sodisfattione per ingiuria di parole.

Forma di sodisfattione.

Riuocatione di mẽtita-

be tolto uia. Et quando altri haueße altrui data mentita ſopra parole di uerità: quella douerà egli ancora riuocare. Et ſe alcuno ſi faceſſe ſchifo di dire, io ti ho mal mentito; anche in altro modo ſi potrà honeſtamente prouedere: che ſi potrà dire io confeßo eſſer uere le parole da te dette, ſopra le quali è nata la noſtra querela. O ancora ſi potrà eſprimere quella coſa iſteſſa, & approuarla per uera. Non tacerò che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho cõdutto a fine delle paci per una tal uia; Che colui, il quale ha data la mẽtita, ha parlato al mentito in queſta maniera: Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceſte i paſſati giorni le parole ingiurioſe per le quali io ui diedi una mẽtita: & ui prego che me ne facciate chiaro. Et l altro ha riſpoſto. Per non celarui il uero, io le diſſi in colera, & non per altra cagione, che io haueſſi di dirle. Et il primo è tornato a dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita ſe non in caſo, che uoi dette le haueſte con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico a uoi, anzi ui conoſco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole diſpiaceuoli, che ſiano paſſate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l altro ha ſoggiunto: Et io ho uoi per perſona di honore: & ui prego medeſimamente, che habbiate me per amico. Et queſta forma di ſodisfattione a mille caſi, che tutto dì auuengono ſi puo accomodare. Et con queſto eſempio

Forma di pace.

delle altre forme, & delle altre regole, secondo la qualità de casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltra passãdo suole auuenire, che dolẽdosi alcuno che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: & quando l'hauesse detto, hauerei detto il falso, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione a me occorre di dire, che quando persona alcuna hauesse detto male di me, per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna a se stesso; ma non però da rebbe a me sodisfattione; et pur si troueresse hauermi offeso. Et per tãto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. Le parole ueramente che altri haurà da dire saranno. Io non lo ho detto, & quando io lo hauessi detto; hauerei detto il falso: o hauerei mal detto: o hauerei fatta cosa, che io nõ douea; ò nõ da gentilhuomo; o cose tali. Ma gentilhuomo non dee conducersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe per ciò da negar, che ella fosse uera; ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non douea dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si cõuiene in tutte le maniere la dõue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

Negandosi di hauer detto male.

La ueritù non si ha da negare.

Che il dare altrui ſodisfattione non è coſa uergognoſa. Cap. XX.

OR perciochè alle ſodisfattioni ordinariamente ſi ha da uenir per la uia delle diſdette (che con queſto nome chiameremo noi coſi la reuocatione delle parole, come la confeſſione di hauere ingiuſtamẽte adoperato) mi dirà alcuno, ſe la diſdetta è tanto uergognoſa, che per quello (come tu diſopra hai detto) altri uituperato ne rimane, & puo eſſere da caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, ſe io hauerò detto coſa falſa, ò fatto coſa mala, che io diſdicendomi mi habbia a tirare addoſſo una coſi fatta infamia? Et a queſto ancor che diſopra aßai a pieno habbiamo ſodisfatto, la doue habbiamo dimoſtro che l'huomo dee piu toſto dell'errore rimouerſi, che uoler in quello oſtinatamente continuare, pur ſopra queſto nome di diſdetta riſpondendo dico, Che gran differenza è da quella che ſi fa ne gli ſteccati per forza di arme, a quella che ſi fa fuori per amor di uerità. Che quella è ſforzata, queſta uoluntaria; Quella per temà di morte, queſta per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualliero, che habbia uoluto combatter contra la giuſtitia, & quella dichiara che ſi uuol fare ogni coſa per nõ prender le arme per la ingiuſtitia. Et quella moſtra che colui, il quale ha una uolta tolto a difender mala querela, ſarebbe per tornarui delle altre uolte, e queſta fa fede, che coſtui renuntiando la q̃

rela per non combattere a torto, non è per conducersi a prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come q̃lla è di caualiere iniquo, & misleale, cosi questa altra è di sincerità, & di lealtà uera testimoniãza. Che dapoi che huomo alcuno sẽza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauẽdo alcuno error commesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione. Et un caualiero, il quale riconoscẽdo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone, non solamẽte non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo cõ la ragione si gouerna; come caualiero ha la giustitia per guida, et come christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douerà egli fra i caualieri esser tenuto caro, & da Prencipi esser hauuto in pregio, douẽdosi & da gli uni, e da gli altri prezzar non meno la fede, et la purità dell'animo, che l'orgoglio, e la forza corporale, concioſia cosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quãto ella è cõ ragion gouernata, et la integrità sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, et in trãquillità, la doue la forza, che nõ habbia maturo cõsiglio p reggimẽto è q̃lla, che cõ la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et perciochè io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole esser reputato uiltà, a ciò nõ risp̃derò io altro, se nõ che il uolere cõbattere a torto prima che sodisfare cõ ragione, da chi ha chiaro lume d'itelletto, è giudicato esser bestialità.

Che le armi con ragione si debbono adoperare. Cap. XXI.

ECosi ampia la materia in confortare i caualieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auãzi ancor da ragionarne. Perche douẽdo ella essere la Reina, & la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramẽte habbiamo noi da sapere, che eßendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte q̃lle cose, che dalla dolcezza della cõpagnia, e dalla santità dell'amicitia ne'l poßano separare. Et quãdo cosa auuiene, dõde si uegga che alcuna briga ne habbia a nascere, da q̃lla quãto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa, sarà ancora piu da esser lodato come colui, che ueramẽte si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, et che conosca quãto sia scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri; a quelli, che egli uolle che foßero fieri, et sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zanne, & a quali le unghie; acciochè cosi armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramente non armò egli d'istrumento ueruno, per loquale si uedesse, che douesse crudeltà alcuna adoperare, anzi hauen-

L'huomo animal cõmunicabile.

dogli, dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, & a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: acciochè egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quelle appresso dalla humana maluagità contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamẽto appreso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmẽte ancora: ilche uuol dir senza ragione. Ole uano gli antichi Stoici seueriſſimi Filosofi, che tutte le cose, lequali ĩ terra sono generate, p beneficio dell huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo tali diuenuti, che all huomo non auuiene infelicità maggior di quella, laqual dall huomo è cagionata. Ne ciò altrõde procede, se nõ dal nõ uolersi l'huomo cõ la ragiõ regolare: che come ben dice Aristotile. Si come ottimo fra tutti gli animali è l huomo ilqual cõ legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, et la nostra eccellẽza abbãdonando, a bruti animali procuriamo pur di pareggiar

L'huomo formato senza arme.

Arme barbaro portamento.

Gl'huomini a beneficio de gli huomini.

ci,uolẽdo anzi con la forza,laqual non è propria del la noſtra natura,inſieme conſumarci,che con la ragio ne,laquale è propria di noi ſoli cõſeruarci? Et pur deb biamo noi ſapere,che gli huomini tãto ſono huomini, quanto con ragione ſi gouernano:& che rettori,& Si gnori de gli altri huomini ſi debbono ſtimare non tan to quelli,iquali hanno i gradi delle maggioranze,et i titoli delle Signorie,quanto quegli altri(quantunque priuati(i quali piu ſono a la ragione obedienti;et che piu ſono amanti della giuſtitia:& che piu ſono ſeruãti delle leggi. Alla qual ſentenza conformãdoſi il diuin Platone finge che Gioue uolendo inſegnare a gli huo-
La uer- gogna. La giu- ſtitia. mini l'ordine del gouernarſi, mandò in terra Mercu- rio,che doueſſe loro portare la uergogna,& la giuſti tia,per mezo delle quali dalle coſe diſhoneſte ſi doueſ ſero guardare,et le diritte haueſſero ad operare,et gli comandò che queſte doueſſe dare a tutti gli huomini; accioche le città di loro ſi adornaßero:& le ragunã ze ciuili inſieme ſi conſeruaßero,facendo una tal leg ge che quale ſecondo quelle non foße uiuuto,come pe ſte della città cõ eſtremi ſupplicij doueſſe eßere caſtiga to. Perche come douerà alcuno per ſodisfare alla ua na opinione di huomini uulgari,& iſciocchi a ſe mede ſimo,& alla propria ſua natura ribellãdo ſenza alcu na uergogna uoler la ſpada cõtra la giuſtitia adopare? Ma tolga homai Dio delle mẽti de' caualieri una coſi p uerſa opinione:et ſi ricordino eſſi,che la ſpada è inſtru mento da adoperare per neceſſità, & non per appeti to,& che non meno lodeuole coſa è il nõ adoperarla,

se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungerò una Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra, & che quelle ad ogni suo poter sane, & immaculate non conserui. Ilche cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che uedersi noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'uno l'altro troncando, stracciando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne' corpi nostri tosto che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, ó cõ ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa, Non altramẽte in questo santissimo corpo del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane. Et per tanto i Signori, a quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que'tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia degli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando la cauallerìa nell'ordine del ucro grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, & immaculato.

Il corpo di Christo lacerato

Conclusione dell'opera cõ una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.

HAbbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritta in tre libri quanto ci è occorso, che generalmẽte ci sia paruto necessario che da' cauallieri si debbia intendere nella materia del Duello. S'è nel primo libro da noi stato assai distintamẽte trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i cauallieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia esser la forma di quelle: & quali arme siano da usare ne gli steccati: & qual uantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire: & che

maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uinter si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali nõ piu dell uno, che dell altro de due primieri habbiamo stimate proprie, percioche in quello si tratta quali sia no quelle persone, le quali per cagione alcuna di biasi mo, o di honore non possano, o nõ debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi insieme si ragiona de gradi della nobiltà cosi de Prencipi, co- me de priuati caualieri. Poi si dichiara se altri es- sendo chiamato alla macchia per diffinir querela hab bia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, et i quali casi campioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodis fattioni, le quali a caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbia- mo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quan- to ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello nõ essere sta

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano, ne uedeuamo come altramente parlãdone potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora ĩ alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, le quali sentenza nostra è, che nõ tanto siano da regolare, quãto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto cõ questa intentione, che se pure i cauallieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchеuolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose ĩ sugget to di Duello, alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualleresche: le quali per diuersi luoghi sono gia sparse, & noi cercheremo di ragunare alcune insieme per publicarle, pẽsando che a cauallieri debbiano esse re non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento, di ciò si rendano gratie a quel Signore, il quale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti, & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE DE I TRE LIBRI del Duello del Mutio.

105

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE

DEL MVTIO IVSTI-NOPOLITANO.

IN VENETIA, Appreſſo Domenico Farri.

M D L X X V.

ALLO ILLVSTRISSIMO Prencipe Signor don Ferrando Gonzaga.

Hieronimo Mutio Iustinopolitano.

Douendo io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia si richiedeua, che in alcune di quelle specialmẽte ne appresentasi à uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica à giudicare quale principalmente ui si conueniße; anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io ancora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore esempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' caualieri, le Risposte mie Caualleresche da se medesime ui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella GONZAGA meno ui trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate à far loro gratia della benignità delle uostre orecchie. Et perciochè io so in parte l'amore, che uoi portate à quel dilettuo-

liſſimo uoſtro ricetto, ſono ſicuro che dapoi che haue rete alzati i tetti; ampliate le habitationi, diſpoſti i portichi; & loggie; & di marmi, & di colonne adornati gli; & finiti, & fornite camere & ſale: & che compartite hauerete le campagne, & i prati; empiuti i giardini di bella uarietà di alberi fruttiferi; piãtati ombroſi hoſchi; formate ampie peſchiere: & con diuerſi ruſcelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non ſenza la uaghezza di larghe lucidiſſime fontane: Et in ſomma, che la uoſtra diletta GONZAGA ſarà di tutte quelle doti adornata, che alla nobiltà del ſuo nome ſi conuengono. Dopo tutte queſte coſe dico, ſono io ſicuro, che per compimento de gli altri ſuoi ornamenti ſarà deſtinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta paſſare la noia delle hore faſtidioſe. Et ſe tra quelli in alcun canto meriteranno di eßere riceuute le mie ciance, queſte à me douerà eſſere di ogni mio ſtudio, & di ogni mia fatica honoratiſſima mercede.

LIBRO PRIMO delle Risposte cauallerescheDel Mutio Iustinopolitano.

RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchese del Vasto.

Vtte le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamẽte escono sotto questo titolo, che sono prese p̃ cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Ilche non altronde procede, se non da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria d'esser pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani: che se altri uolesse metter questa cosa ĩ cõsideratione, sarebbe sbandito

Honore mal gouernato.

Meglio è patir che fare ingiuria

della congregatione di coloro, che di honore, & di cualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimẽto del mõdo & dotti, & sauij sono stati reputati: dico de filosofi, da quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io nolessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intẽtion mia di drizzar i passi mici, procedendo con sentenze non filosofiche, nè christiane, ma caualleresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmente intẽdono di andar preßo all'honore, & allo esercitio della caualleria, à quelle principalmente doueranno consentire.

La ragione è gouernatrice dell' homo.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo p̃ gouernatrice di tutte le sue operationi; & accioche egli cõ la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, et tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, et fuori nelle cose publiche, et nelle priuate, nelle ciuili, et nelle militari; & in somma in tutti i tẽpi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze cõ gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora che l'arte della guerra, et il mestiero delle arme della ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & p̃ conseruatione della giustitia, della libertà, et della pace; et ci ha insegnato, che le arme muouer nõ si debbono senza cagiõ legittima; et

La guerra è regola della ragione.

che auanti che si muouano la disfida si ha da mãdare. questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruatiõ di quella. Questa ci ha mostrato a fare le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato a mãtenerle. Et in mezo l'armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruãza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari, come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi nõ è soldato nõ debbia cõbattere, che nõ si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati nõ tengano pratiche nel lo esercito nimico; che nõ si abandonino le insegne, & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, p uniuersal consentimẽto incorrono in manifesta infamia: et quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono comẽdati, et honorati. Ad imitatione delle guerre reali, et campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle q̃rele particolari. Et se la ragiõ ha forza di comãdare a gli eserciti, maggiormẽte dee ella hauere autorità di comãdare a' priuati cauallieri. Anzi nelle leggi del Duello, si uede che ella ha da regolare le cagioni; p le quali abbatimẽto si cõceda; ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi; et de cãpi; delle capitolationi del cõbattere, et ha infino mostrate le rego le del uincere, et del perdere piu, et meno honoratamẽ te, e dishonoratamẽte. Et se nelle publiche, e nelle priuate q̃rele si uede che la ragione è quella, che prescri

Ragion regolatrice del Duello.

Caualleria.

ue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito p huomini ualorosi, à fine che habbiano da pigliar la difesa del dritto, et del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secõdo la ragione, et cõ le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio caualleresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che ciò cosi sia da tenere, et che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttela della uolgare opinione, che q̃llo, di che per lo grado loro fãno professione sotto titolo di honore fãno delle cose dishonoreuoli, et degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitiõe. Perche intorno à cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, p dannar le corruttele, et per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.

Caualieri che operano sẽza ragiõe.

Honor mal gouernato

Considerati̇õ di querele.

Due sono quelle cose, lequali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui à mouer le armi, e la uia p laqua le egli si cõduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, et in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da caualiero, & per conseguente honoratamente: Et puo ancora procedere senza ragione, & uillanamente, et cio è dishonoratamente. Che quantoal primo capo, Si come

Honorato & dishonorato procedere.

per fuggir nome di uiltà, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, così ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge; & può chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quãtunq; la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si può dir che sia cosa caualieresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare cõtra ragione è nõ magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con procedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione

Honor mal gouernato.

Risentimento.

La uia ueramente di risentimento può esser & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandãdogli patẽti di campo, & disfida, questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, o gli hauerò data parola di non offenderlo, o ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo così assicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuria o uillania, & ne incorrerò in biasimo di mãca

Ingiuria.

tor di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è da pari a pari, cosi di arme, come di compagnia, & da uiso à uiso, hauendo l'uno, et l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo cuore. Ne è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di toloro, che piu soperchiaria di arme, & di persone, o cõ ferir di dietro, o con percuotere, & mettersi a fuggire si inducono à uoler prendersi alcuna sodisfattione.

Dishonorato chi dishonoratamẽte procede.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiunge l'altro mancamẽto, operando in tutte le maniere contra quello, che à caualier si richiede? Io nõ mi dimoro in aggrauar con parole. quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire; Ma ben dirò, che io nõ so come persona, che habbia intelletto humano si poßa persuadere di eßersi honoratamente risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il proceder honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna. Ne dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamẽte operãdo poßa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & cõ atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto, da se steßo si aggiũge una nuoua, et maggior uergogna. Et aggiũgerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui eßere offesa, & ingiuriãta, quella tal ingiuria non merita piu d'eßer uendicata dallo ingiuriato, che da' Prẽcipi,

et dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, et humane, & cõtra la dignità cauallereſca. Et ſi come officio di cauallieri è il difendere la giuſtitia, coſi è officio delle leggi ciuili il cõſeruare immaculato l'ordine de caualieri: al quale ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o à torto, o con uie non cõuenienti, o cõ mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tãto, che ella faccia à' caualieri conoſcere q̃llo, che ſi cõuenga, a' Prẽcipi, et à quelli, che hãno la uerga della giuſtitia in mano, ſi appartiene cõ la auttorità delle leggi di ritornar la ragione coſi alla dignità del luõgo ſuo, come eſſa ha dato dignità alle leggi. Et a loro ſi richiede di prouedere, che coloro, iquali incorrono in cotali mãcamenti ſiano caſtigati de' loro eccẽſſi, et che gli altri cõ tale eſempio ſe ne habbiano da guardare. Officio de Signori.

Ne' caſi coſi dannabili, come ſono quelli che io ho propoſti, ſi douerebbe conſiderare che l'offendere altrui à torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente cõuenendoſi gioua re all'huomo, lo offende, et gli fa ingiuria; et è uno operare contra quello, che à caualiero ſi appartiene, eſſẽdo l'officio ſuo il difendere il douere, e la ragione. Si dee cõſiderare che il mãcar della parola è un rõpere p̃priamẽte il nodo della humana cõuerſatione. Et ſi dee ancor far giudicio quãta ſia la uiltà di colui, il quale nõ ardiſce di affiſar gli occhi nella faccia di uno altro huomo, ne cõ uno altro huomo ſi aſſicura di uenire in pruoua ſe non con male arti, da che ua à ferirlo di die. Mancar della parola. Viltà di mali riſentimenti.

Conclusione dell'opera cõ una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.

HAbbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritta in tre libri quanto ci è occorso, che generalmẽte ci sia paruto necessario che da' cauallieri si debbia intendere nella materia del Duello. S'è nel primo libro da noi stato assai distintamẽte trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i cauallieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia esser la forma di quelle: & quali arme siano da usare negli steccati: & qual uantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che negli steccati, o intorno a quelli possono interuenire: & che

maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il dì statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uinter si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali nõ piu dell uno, che dell altro de due primieri habbiamo stimate proprie, percioche in quello si tratta quali sia no quelle persone, le quali per cagione alcuna di biasimo, o di honore non possano, o nõ debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi insieme si ragiona de gradi della nobiltà cosi de Prencipi, come de priuati cauallieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, et ĩ quali casi campioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, le quali a cauallieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello nõ essere sta

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano, ne uedeuamo come altramente parlã done potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora ĩ alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, le quali sentenza nostra è, che nõ tanto siano da regolare, quãto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto cõ questa intentione, che se pure i cauallieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchеuolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose ĩ sugget to di Duello, alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualleresche: le quali per diuersi luoghi sono gia sparse, & noi cercheremo di ragunare alcune insieme per publicarle, pẽsando che a cauallieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento, di ciò si rendano gratie a quel Signore, il quale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti, & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE DE I TRE LIBRI del Duello del Mutio.

105

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

IN VENETIA, Appreſſo Domenico Farri.

M D L X X V.

ALLO ILLVSTRISSIMO Prencipe Signor don Ferrando Gonzaga.

Hieronimo Mutio Iustinopolitano.

Douendo io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia si richiedeua, che in alcune di quelle specialmẽte ne appresentassi à uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica à giudicare quale principalmente ui si conueniße; anzi la materia della opera, che io ui appresento, da seßessa si dimostra eßer debita a uoi, quando io ancora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore esempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' caualieri, le Risposte mie Caualleresche da se medesime cui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella GONZAGA meno ui trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate à far loro gratia della benignità delle uostre orecchie. Et perciochè io so in parte l'amore, che uoi portate à quel diletteuo-

LIBRO PRIMO delle Risposte cauallerescheDel Mutio Iustinopolitano.

RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchese del Vasto.

Vtte le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamẽte escono sotto questo titolo, che sono prese p cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Ilche non altronde procede, se non da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria d'esser pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani: che se altri uolesse metter questa cosa ĩ cõsideratione, sarebbe sbandito

Honore mal gouernato.

Meglio è patir che fare ingiuria

della congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimẽto del mõdo & dotti, & sauij sono stati reputati: dico de filosofi, da quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io nolessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intẽtion mia di drizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, nè christiane, ma caualleresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmente intẽdono di andar preßo all'honore, & allo esercitio della cauallaria, à quelle principalmente douerano consentire.

La ragione è gouernatrice dell' homo.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo p̃ gouernatrice di tutte le sue operationi; & accioche egli cõ la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, et tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, et fuori nelle cose publiche, et nelle priuate, nelle ciuili, et nelle militari; & in somma in tutti i tẽpi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze cõ gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora che l'arte della guerra, et il mestiero delle arme della ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & p̃ conseruatione della giustitia, della libertà, et della pace; et ci ha insegnato, che le arme muouer nõ si debbono senza cagiõ legittima; et

La guerra è regola della ragione.

che auanti che si muouano la disfida si ha da mãdare. questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruatiõ di quella. Questa ci ha mostrato a fare le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato a mãtenerle. Et in mezo l'armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruãza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari, come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi nõ è soldato nõ debbia cõbattere, che nõ si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati nõ tengano pratiche nel lo esercito nimico; che nõ si abandonino le insegne, & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, p uniuersal consentimẽto incorrono in manifesta infamia: et quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono comẽdati, et honorati. Ad imitatione delle guerre reali, et campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle q̃rele particolari. Et se la ragiõ ha forza di comãdare a gli eserciti, maggiormẽte dee ella hauere autorità di comãdare a' priuati cauallieri. Anzi nelle leggi del Duello, si uede che ella ha da regolare le cagioni; p lequali abbatimẽto si cõceda; ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi; et de cãpi; delle capitolationi del cõbattere, et ha infino mostrate le regole del uincere, et del perdere piu, et meno honoratamẽte, e dishonoratamẽte. Et se nelle publiche, e nelle priuate q̃rele si uede che la ragione è quella, che prescri

Ragion regolatrice del Duello.

Caualleria.

ue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito p huomini ualorosi, à fine che habbiano da pigliar la difesa del dritto, et del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secõdo la ragione, et cõ le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio caualleresco si trouano operare, & che opera no contra la ragione, ne caualieri, ne huomini merita no di esser nominati. Et con tutto che ciò cosi sia da tenere, et che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i cauallieri piu la corruttela della uolgare opinione, che q̃llo, di che per lo grado loro fãno professione sotto titolo di honore fãno delle cose disbonoreuoli, et degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitiõe. Perche intorno à cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, p dannar le corruttele, et per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.

Caualieri che operano sẽza ragiõe.

Honor mal gouernato

Considerati di querele.

Due sono quelle cose, lequali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui à mouer le armi, e la uia p laqua le egli si cõduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, et in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da caualiero, & per conseguente honoratamente: Et puo anco ra procedere senza ragione, & uillanamente, et cio è disbonoratamente. Che quantoal primo capo, Si come

Honorato & disbonorato procedere.

per fuggir nome di uiltà, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, così ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge; & può chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma più tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quãtunq; la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si può dir che sia cosa caualieresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare cõtra ragione è nõ magnanimità, ma temerità. Et questa si haurà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione

Honor mal gouernato.

Risentimento.

La uia ueramente di risentimento può esser & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandãdogli patẽti di campo, & disfida, questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, o gli haurò data parola di non offenderlo, o ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo così assicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuria o uillania, & ne incorrerò in biasimo di mãca

Ingiuria.

tor di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è da pari a pari, cosi di arme, come di compagnia, & da uiso à uiso, hauendo l'uno, et l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo cuore. Ne è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di toloro, che piu soperchiaria di arme, & di persone, o cõ ferir di dietro, o con percuotere, & metterssi a fuggire si inducono à uoler prenderssi alcuna sodisfattione.

Dishonorato chi dishonoratamẽte procede.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiunge l'altro mancamẽto, operando in tutte le maniere contra quello, che à caualier si richiede? Io nõ mi dimoro in aggrauar con parole. quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire; Ma ben dirò, che io nõ so come persona, che habbia intelletto humano si possa persuadere di essersi honoratamente risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il proceder honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna. Ne dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamẽte operãdo possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & cõ atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto, da se stesso si aggiũge una nuoua, et maggior uergogna. Et aggiũgerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui esser offesa, & ingiuriãta, quella tal ingiuria non merita piu d'esser uendicata dallo ingiuriato, che da Prẽcipi,

et dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, et humane, & cõtra la dignità caualleresca. Et si come officio di cauallieri è il difendere la giustitia, così è officio delle leggi ciuili il cõseruare immaculato l'ordine de caualieri: al quale ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o à torto, o con uie non cõuenienti, o cõ mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tãto, che ella faccia à caualieri conoscere q̃llo, che si cõuenga, a Prẽcipi, et à quelli, che hãno la uerga della giustitia in mano, si appartiene cõ la auttorità delle leggi di ritornar la ragione così alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, iquali incorrono in cotali mãcamenti siano castigati de' loro eccessi, et che gli altri cõ tale ẽsempio se ne habbiano da guardare. Officio de Signori.

Ne' casi così dannabili, come sono quelli che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui à torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente cõuenendosi gioua re all'huomo, lo offende, et gli fa ingiuria; et è uno operare contra quello, che à caualiero si appartiene, essẽdo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee cõsiderare che il mãcar della parola è un rõpere ꝓpriamẽte il nodo della humana cõuersatione. Et si dee ancor far giudicio quãta sia la uiltà di colui, il quale nõ ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo, ne cõ uno altro huomo si assicura di uenire in pruoua se non con male arti, da che ua à ferirlo di die. Mancar della parola. Viltà di mali risentimenti.

tro:o con ſoperchiaria;o non baſtãdogli l'animo di difendere per ben fatto quello,che egli ha fatto,cõdutto afine il triſto effetto, piu ſi fida ne piedi,che nelle mani,ciaſcuno di queſti atti merita la ſua macchia particolare,cio è di malo huomo,et di mal caualiero,di mãcator di fede,& di codardo. Et queſto uoglio quì dire per dichiaratione della intention mia,che quãdo io dico che ſono degni di eſſer notati di queſta,di quella,& di quella altra infamia;intẽdo dir di coloro, che malamente offendono,nõ eſſendo ſtati malamẽte offeſi. Che ſe alcuna uolta altri eſſendo con triſti atti ſtato ingiuriato per la medeſima uia ſi riſente, con tutto che non ſia degno di lode,non è perciò indegno di ſcuſa.Et per tornare a Prẽcipi, & coloro,i quali hãno in mano la auttorità delle leggi,dico che ſi come una peruerſa uolgare openione ha introdutto che i caualieri ſenza cagione,& per qualunque uia, ſi fanno lecito di offendere altrui,Coſi mi par di uedere anche in loro introducerſi una tale uſanza,che ne eſſi caſtigano i coſi malamente operanti,ne uogliono che l offeſo della offeſa ricceuuta ſi riſenta,non comandamenti:& con prigionie uietando all'uno,& all'altro il proceder piu auãti.Et là doue per giuſtitia douerebbono caſtigar l'uno, & dar riſtoro all'altro, à quel che caſtigar dourebbono, porgono fauore aſſicurandolo dal nimico,& all'altro fanno oppreſſione,legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Honore non è ſottopoſto a humane leggi.

Sono dalla natura impreſſe ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuerſali,& ſono ſi fattamente impreſſe, che per alcuna legge ſcritta,o particolare,non

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che essi per li loro Prencipi hanno da esporre lo hauere, et la uita, ma che l honore lo uogliono seruare per se; ne ītēdono che quello ad alcuna humana legge debbia esser sottoposto. Hanno in bocca quel sacro detto, L'honor mio nō lo darò a niuno: il che ācor che à Dio principalmēte si conuenga si conuiene ancora à coloro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di Dio. Et qual si può mostrare piu uera imagine, & piu certa simigliāza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbādonano le città loro, & i loro Prēcipi: lasciano i loro beni; & se stessi cōdānano à uolūtario esilio per seguitar la legge dell'honore. La qual cosa uedendosi apertamente cosi essere, nō dee alcun Prēcipe, non dee alcuna città, non dee alcū maestro cercar di uoler fare alle persone d'honore offesa per uia di comandamenti o altra che da comandamenti fatti, che altri nō si risenta discarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare, o che il cauāliere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse con bandi, o con confiscātioni de beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che ciò sarebbe un uoler castigare persona per esser gelosa del suo honore. Douerebbono i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti,

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

ma honorati, & esaltati. Che come potrà pẽsare alcũ Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che nõ farãno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita p̃ lui coloro, i quali antepõgono un puoco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui che ha fatta la tristitia a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se ne' debiti de' danari fanno che altri renda q̃llo, è di altrui, et se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si puotendo far restituir la uita, la cõpensano con una altra uita, non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, et lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto cõto facẽdo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui p̃ sodisfare à chi ad altro non pẽsa, che al ristoro, et alla conseruatione dell'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe haueſſe al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura à colui, che ha quel mancamento commesso, o punẽdolo con pene corporali, dishonorandolo, & digradandolo, procedẽdo in si fatti casi, come si fa cõtra i ladri, e cõtra gli assassini, a' quali si tolgon le cose altrui mal tolte; e poi nella persona si punisconо. Et qual furto, & quale assassi

namento puo esser maggior di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermatamente niuno ne può esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita al l honore si posspongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramẽte merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra cauallieri questa corruttella di spceder dishonoratamẽte sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da uoi Sig. Eccellentiss.mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò, quanto io sentirò che dalla auttorità uostra uenga ad esser approuata.

Risposta Seconda.

Al Signor Marchese del Vasto.

IO ui ho gia piu uolte ricordato Sign. Illustriss. che uedendo uoi i molti abusi, che da' cauallieri si seruono, come p legge, nelle querele particolari, che tutto dì ci occorrono, per quell officio, che uoi tenete in Italia per l Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auãti; & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornãdo il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comãdarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & le maniere medesimamente dellla riformatione. Il che

ho fatto io riducẽdo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione come pronta è stata la mia uolontà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et già sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta p̃ buona, dapoi che dal bellissimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commẽdata. Io ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora, quello, che da far ci rimane è, che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: acciochè i caualieri, i quali già stãno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente caualleresch̃i, per mezo uostro impetrãdola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.

Per la riformatione del Duello.

NEl libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto ĩ Italia riformò alcune antiche costituioni, lequali erano cõuertite ĩ abusi. Et ĩ tal riformatione fece egli alcune leggi oltra q̃lle, che già da Lõgobardi erano state ordinate, p̃ le quali cõcedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi cõuertite; se hãno in altro tempo hauuto bisogno di riformatiõe, le maniere, che hora ĩ Italia si

lia si tengono intorno a gli abbattimẽti, ne hãno trop po piu che dibisogno. Che questo costume di cõbattere, ilquale da Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huo mo nõ può homai ne cosi costumatamẽte, ne cosi giusti ficatamente parlare, che se altri uuole nõ possa costrĩ gerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che peraduẽtura sarebbe bẽ fatto, che la Maestà V. douesse del tutto le uar uia gli abbattimẽti, se nõ che la natura nõ patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Ali prando Re de Longobardi, biasimando pur queste bat taglie, ci lasciò scritto, che per l antico costume di q̃lle genti non le potea leuar uia, oltra che nel uero nõ par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali neces saria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a q̃l la si possa uenire. Ma ben dico che cosa cõueniente è, che nõ ci uenga, se nõ in que' casi, che ragioneuolmẽte meritano cotal pruoua: e che cõ nuoue leggi siano gli abbattimẽti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti: et in quelli siano dati gli ordi ni, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Il- che far douẽdosi, è mestiero primieramente di mostrar quali siã quelle cose, lequali habbiano bisogno d esser regolate, et riformate, & io il farò incõtanẽte, quelle proponẽdo: e soggiũgendoui i rimedij di mano ĩ mano.

Abuso di Duel lo.

E prima da sapere, che la istitutione de' Duelli nõ è stata fatta per altro, se nõ a fine, che apponendo al tri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua et nõ si potendo ciuilmente giustificare, quella cõ le arme si

Institu- tione di Duello.

Leggi di Duello di Re & di Impe radore.

posſa prouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle costitutioni di Federigo Impe. (che da que' Re, & da questi Imp. trouo essere state scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico non trouo, che abbattimẽti si concedano; se non per Inquisitione di ue

Il Duel lo nonè per uen detta.

rità, & per cagioni che meritino Inquisitione. Hor a' nostri dì le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati, sono non per Inquisitione di uerità, ma per uẽ detta; che come huomo da altrui si sente offeso, cosi al lo abbattimẽto si ricorre; ilche p mio auiso è fuori d'o gni ragione. Che nõ si cõuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorità de' suoi priuilegij, iquali sono con ceduti per far giustitia, & diritti giudicij, gli huomini siano cõ publici spettacoli cõdutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio nõ ne puo uenire in cognitione, p uia di arme se ne cer chi il giudicio di Dio, il quala è uera giustitia; et infalli bile giudicio. Ma nõ si conuien già, che p la medesima uia si apra la porta alle uẽdette, hauẽdo massimamẽte esso Dio onnipotente riserbato a se cotale officio. Che aprẽdosi gli steccati a chi cerca di uẽdicarsi, si uiene a torre a Dio q̃llo, che è suo. Ilche ĩ alcũ modo nõ si dee fare, ne cõportare. Et per tanto la M.V. in questa par te potrebbe (per mio parere) far una tal ordinatione,

Che i Prẽcipi, & i Signori sottoposti alla M.V. & al sacro Romano Imperio, nõ diano campo ad alcuno, che prẽda querela per intẽtione di uẽdetta. Appresso

di questo un nõ minor incõueniente mi si appresenta, il quale è che come alcuno è mẽtito (quãtunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ricerca la pruoua delle arme. Ilche nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: concioſiacoſa che la natura della mẽtita nõ è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uiẽ data imputatione. Ne la mẽtita è graue, se nõ quãto è graue le cagione, p laquale ella uiẽ data. Là onde p mẽtite altri nõ dee eßer obligato ad ordinario risentimẽto d'arme, ma si dee hauer risguardo alle ĩputationi, che uẽgono date, se elle meritino abbattimẽto, o no.

Nõogni mentita obliga a Duello.

Le cagioni ueramente, per lequali ad abbattimento si poßa uenire, da diuersi diuersamente sono ßate descritte, & a me sembra che in due soli capi leggittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si poßa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quãdo non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si poßa prẽder la pruoua dello ßeccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se a cauallieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se nõ bẽ fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mẽtite nõ di far, ma di repulsar le ingiurie, ella nõ intẽde che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che nõ si habbiano a cõcedere abbattimenti per querele, che nõ siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i cõuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere nõ si faccia lecito di apporre altrui q̃llo, che gli uerrà nel l'animo, la Maestà V. potrà ordinare,

Inditii. *Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.*

Et ciò dico io nõ senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua piu certa, e piu sicura, alcuno nõ si può mettere alla tortura senza ĩditij, men si debbono poter chiamar gli huomini sẽza legittimo fondamẽto a questa pruoua ĩcerta, & fallace.

Non ho da passar cõ silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mẽto. Fin quà cõtestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia, & se esso ha da difendere il cõtrario, et

Abuso di Duello.

lo abbattimẽto nostro ha da essere se egli è traditore, o no. Io uo appresso, e a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretẽdo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o no a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatissimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l pcoterlo, fuggo la querela maggiore, et so che colui prende la minore: & fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che non la merita. Che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male, a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimẽto cõmesso. Oltra di questo essendo la prima querela d inquisitione di uerità, et l'altra di uendetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di Dio, per prẽder quella, per laquale (come disopra ho detto) si toglie il suo officio à Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte nõ meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (p opinion mia) dourebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incõtanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore, & del reo si hauesse da procedere

nella maniera, che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che qual per uia ciuile douesse esser l'attore, & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de campi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione. Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente, che se egli ciuilmẽte hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i cãpi, che senza guardare ad istãza di qual parte gli cõcedano, sopra la determinatione del reo, et dell'attore secondo questa dichiaratione habbiamo da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & cõtra ogni buona cõsuetudine uiene usato fra caualieri, che di q̃lle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i caualirri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, et istimano che altra pruoua, che q̃lla delle arme, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue nõ bisogna, come nõ la adoperar quãdo il bisogno richiede. Ma pcioche nõ cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di q̃ste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ pciò uogliono partirsi dalla uolgar comune opinione, par cosa necessaria che la M. V. faccia non solamẽte buona costitutione, che p cosa, della qual si possa uenir ĩ pruoua ciuilmẽte, nõ s habbia da cõbatter, ma che ancora ella dia il cari

Spada.

co di ciò a'SS. che dãno i cãpi, cõ una tal ordinatione,

Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle, arme non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne appariscano atti publici.

Dopo queste cose, Come i caualieri sono al cãpo cõ dotti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, et si inusitate, e fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano cõbatter con fraude, che con ualore: Sopra lequali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta nõ ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, e somma uerità, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a combattere secondo la dispositione del richiesto; che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispotione, ma secondo q̃lla di colui, il qual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore esser ingannato, dandogli armi, lequali dalla disposition del richiesto egli nõ debbia ragione uolmẽte aspettare. Vno, che tutto il tẽpo della uita sua è stato conosciuto p̃ destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a cõbatter con la mano mãca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Ingãno di arme

cioche sotto questa elettione di arme ui è quella frau de, laquale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio che esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia, et debbo combatter secondo la sua dispositione, et la di spositiõ sua è d esser destro, & egli mi chiama a com batter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, & p tanto ragione uolmente io debbo poter rifiutar questo partito. Intor no a questa difficultà adunque, & a tutte le difficultà delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà uostra facesse una tal dichiaratione.

Impedi mẽto di arme.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimen to, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimẽti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che nõ si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbia no esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe per auuentura male ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno statui to alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, iquali tutto dì occorrono nella materia de' Duelli: & questi i rimedij, co quali (per opinione mia) si potrebbon tor uia. Si ueramẽte quando ancor ad un'altra cosa si pro uedesse, dalla quale tutti i già detti disordini prendono fondamẽto. Et ciò non è altro, se non il sonno, & la ne

Si dan nano i Signori

gligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le patẽti eſpediſcono ſenza intender la qualità delle querele: ſenza conoſcer ſe elle meritino abbattimento, o no; & ſenza cercar ſe elle ciuilmente ſi poſſano, o non poſſano prouare. Poi delle differẽze che naſcono dinanzi a loro, eſſi da loro iſteſſi ſi priuano della auttorità del giudicare. Et di quà piu che altronde naſcono tutti i già detti abuſi. Di che io ſtimo che principal prouedimento ſarebbe, che la Maeſtà V. a loro metteſſe una tal legge.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maeſtà V. & al ſacro Romano Imperio ſoggetto, non debbia cõcedere abbattimento ſe prima non intende che la querela ſia tale, che ella lo richiegga, ſecondo che di ſopra è ſtato dichiarato; et che ella ciuilmente non ſi poßa prouare; & ſe di ſofficienti inditij contra lo accuſato egli nõ è prima certificato, facendo, che il tutto appariſca per atti publici. Officio de Signori.

Aggiugnendo ancora, che non habbiano a dar campo ſe non tolgono il carico del giudicare ſopra tutte le differenze, delle quali intorno a quelle querele loro ſaranno domandate le dichiarationi. Che dapoi che non ricuſano che ſi uenga alle arme ſotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eſſi ricuſare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non ſarà maggiore, accioche altri non ſi conſtituiſca giudice auanti che egli ſia atto a giudicare.

Et ſpecificando che il loro giudicio debbia eßer ſecondo le leggi preſcritte dalla Maeſtà V. lequali inuio

labilmente habbiano da osseruare sotto quelle pene, che a lei parrà conuenientemente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuità, che a me è stato possibile alla Maestà V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di uēdetta non si debbia dar campo franco: & che a gli abbattimēti si debbia poter uenire per diletto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore: et che per cose che prouar si possano ciuilmēte non si debbia tētar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto un breue discorso della elettione delle armi: & di quello che da' Sig. de' campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quādo di questa maniera sia proueduto; io auuiso che gli abbattimenti fra noi sarāno molto piu rari, & che sarāno per quere le legittime, et che di quelle se ne potrà uenir alla diffinitione. Et tāto mi è occorso di dire in questo soggetto riuerentemēte alla M. V. alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essēdo la Imperiale altezza adornata di due glorioſissime corone, di leggi, & di arme, ella dee cō tutto l'animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, & di arme insieme si uiene a trattere.

Risposta Terza.

Al Signor Marchese del Vasto.

Hieri Signor Eccellentiſ. hebbi la lettera uostra de' XXII. con la copia di quella di Monsignor

di Orleans al Papa: per laquale(se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmẽte Ambasciador dell'Imperadore appresso di Vostra Santità le ha appresentato(mentre che collegialmente era insieme co Cardinali della santa sedia Apostolica)certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alemagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Heßem, con lequali s'è similmente trouato(come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza un Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o dirãno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, et tristamente mẽton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano cõtenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare che prima si propõgono parola dello Ambasciadore dello Imperadore, Et poi si cerca di applicar mẽtite a cose, delle quali nõ è stato fatto mẽtione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate disopra, era necessario che Monsi

Mẽtite nõbene applicate.

gnor d'Orleans negaße che o il Re, o egli haueße ſcritto: & diceße, che o iſtruttione ſtata non ui foße, o che ella non foſſe ſtata tale, quale ha detto il noſtro Ambaſciadore; o che ella nõ foſſe indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli nõ nega ne le lettere del Re, ne le ſue, ne che iſtruttione ui foſſe, ne che foße mandata da lui, ne a colui; ma ſolamente che foſſe ſottoſcritta di mano ſua; ilche egli non dice che ſia ſtato detto. Et nega che in quella foßero que propoſiti che ha ſcritto l'Ambaſciadore; doue dicendo ha ſcritto, intendo l'Ambaſciadore del Re. Et il uoler dar mẽtite ſopra lo ſcriuer del ſuo, et non ſopra il dir dell'altro, & ſenza ſpecificarne quali ſiano ſtati quei propoſiti, non ſo come proceda, ſe non contra il medeſimo, che ha ſcritto, infin che altro non ſi moſtra. Che egli potrebbe bene hauere ſcritto di quelle coſe, ch'altri non haueße dette.

Et perciochè tutta la difficultà è intorno alla iſtruttione. Dico che per lo ſcriuere di Monſignor d'Orleans ſi comprende, che ella ui è ſtata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non poteſſe apportar biaſimo, nõ ueggo perche ſe ne doueßero far tanti romori. Se poteua portarlo, non ſo che importi il dir, che nõ ſia ſottoſcritto di ſua mano, non eſſendone ſtata detta parola. Se era del Re, non intendo quãto lodeuolmente habbia uoluto ſcaricar ſe, per incaricare il padre. Et ſe altri gli appone che in quella ſia coſa che ueramẽte non ui ſia, doueua uenire alla ſpecificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Mẽtite uitioſe.

Or per dire alcuna coſa particolarmente delle men

tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è leggittima. Percioche ne l'una, ne l altra è data generale sẽ za specificar persona: Et la secõda, oltra la generalità della persona, ha quell altro difetto ancora, che la q̃ rela è formata cõfusa, & incerta. Et infin, che que propositi scritti dall' Ambasciadore non si specificano, altri non si può risoluere della risposta.

A queste cose nõ mancherò di aggiungere, che quã do ancor quelle mẽtite haueßero hauuto fondamento, recãdosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, nõ so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauẽdo l'Ambasciador dell Imperadore dette Collegialmẽte (come egli scriue) quelle parole, a q̃lle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata l accusa. Et lo bauerne scritto al Papa una lettera particolare nõ gli doueua bastare, ch'egli potea pẽsare, che nostro S. uedẽdo lettere cõ mẽtite nõ le bauerebbe manifestate, essẽdo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, nõ essẽdo quella peruenuta per atto publico, et autẽtico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza. Risposta caualleresca.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io nõ mi posso risoluere quale debbia essere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che nõ essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & nõ sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui nõ s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere

ſtate intercette lettere, che da lui andauano, par che egli ſi poßa tenere offeſo, pur nõdimeno la offeſa tocca principalmẽte a chi le mãdaua, eßẽdo ſtate tolte a ſuoi meſſaggieri. Poi eßendo già Monſignor d'Orleans entrato primo in queſta querela, par che anche a lui di perſeguirla ſi richiegga. A que Signori Ambaſciadori bene iſtimo io che ſi cõuẽga di giuſtificarſi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauer ſcritto il uero. Et quãdo quel di Frãcia habbia ſcritto le coſe dette da quello dell'Imperadore; & quãdo quello dell'Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in cõmiſſione, la querela potrebbe paßar tra M. d'Orleans, & l'auttore di queſta imputatione. Et parlãdoſi di ſcritture intercette, & douendoſi poter trouare le originali, per quelle ſi uerrebbe a terminar la differenza, ne ui ſareb be luogo da douer paſſar piu oltre. Se ueramẽte alcuno di quegli Ambaſc. foſſe uſcito de' termini della uerità a lui ne rimarrebe il biaſimo della manifeſta mẽzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a queſto particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna coſa. Et è ben ragione, che io ſia cõtinuo ſcrittore delle coſe ſue. Che laſciamo ſtare che egli ſia figliuolo di quel padre, di cui ſon figliuole le Muſe; ma egli fu colui, che principalmẽte mi introduſſe nella gratia uoſtra. Et dee queſta eſſere forſe poca obligatione? Poi andando uoi pure appreſſo honorãdolo con l'ingegno, & con la mano, percioche debbo io ritrarmi dal ſeruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia cõ tutto il cuore del

la tanta uostra benignità: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che potesse intẽdere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

Risposta quarta.

Al Signor Marchese del Vasto.

NElla causa del Duca di Ferrãdina, quanto alla forma delle parole mãdate dalla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et pcioche per le altre parole che già mandò il Duca, si faceua mẽtione della sola restitutiõ di lui all'honore, senza parlar della parte cõtraria: et poi sono stati tanto tempo, & hãno proferte queste altre cõ quella coda di scorpione, parendomi di comprẽdere, che l'Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pẽsando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che comandato me lo hauete.

Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: et che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che el la nõ sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da essere per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia hab-

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se nõ bẽ fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mẽtite nõ di far, ma di repulsar le ingiurie, ella nõ intẽde che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che nõ si habbiano a cõcedere abbattimenti per querele, che nõ siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i cõuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere nõ si faccia lecito di apporre altrui q̃llo, che gli uerrà nel l'animo, la Maestà V. potrà ordinare,

Inditii. Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et ciò dico io nõ senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua piu certa, e piu sicura, alcuno nõ si può mettere alla tortura senza ĩditij, men si debbono poter chiamar gli huomini sẽza legittimo fondamẽto a questa pruoua ĩcerta, & fallace.

Non ho da passar cõ silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mẽto. Fin quà cõtestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia, & se esso ha da difendere il cõtrario, et

Abuso di Duello.

lo abbattimẽto nostro ha da essere se egli è traditore, o no. Io uo appresso, e a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretẽdo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o no a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatissimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l ꝓcoterlo, fuggo la querela maggiore, et so che colui prende la minore: & fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che non la merita. Che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male, a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimẽto cõmesso. Oltra di questo essendo la prima querela d inquisitione di uerità, et l'altra di uendetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di Dio, per prẽder quella, per laquale (come disopra ho detto) si toglie il suo officio à Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte nõ meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (ꝓ opinion mia) dourebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incõtanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore, & del reo si hauesse da procedere

nella maniera, che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che qual per uia ciuile douesse esser l'attore, & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de campi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione. Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, co si quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente, che se egli ciuilmẽte hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i cãpi, che senza guardare ad istãza di qual parte gli cõcedano, sopra la determinatione del reo, et dell'attore secondo questa dichiaratione habbiamo da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & cõtra ogni buona cõsuetudine uiene usato fra caualieri, che di q̃lle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i caualirri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, et istimano che altra pruoua, che q̃lla delle arme, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che cosi loro si disCõuiene adoperar la spada là, doue nõ bisogna, come nõ la adoperar quãdo il bisogno richiede. Ma ꝑcioche nõ cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di q̃ste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ ꝑciò uogliono partirsi dalla uolgar comune opinione, par cosa necessaria che la M. V. faccia non solamẽte buona costitutione, che ꝑ cosa, della qual si possa uenir ĩ pruoua ciuilmẽte, nõ s'habbia da cõbatter, ma che ancora ella dia il cari

Spada.

eo di ciò a'SS. che dãno i cãpi, cõ una tal ordinatione,

Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle, arme non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne appariscano atti publici.

Dopo queste cose, Come i caualieri sono al cãpo cõ dotti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuo ue, et si inusitate, e fuor d'ogni ragione ui si appresen tano, che da molti piu si mostra che uogliano cõbatter con fraude, che con ualore: Sopra lequali cose tanto di rò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta nõ ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giu dicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giu stitia, e somma uerità, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto otti mamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a com battere secondo la dispositione del richiesto; che a que sto modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispotione, ma secondo q̃lla di colui, il qual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore esser ingannato, dandogli armi, lequali dalla disposition del richiesto egli nõ debbia ragione uolmẽte aspettare. Vno, che tutto il tẽpo della uita sua è stato conosciuto p̃ destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a cõbatter con la mano mãca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettio ne di ar me.

Violen za lon tana da Duelli.

Ingãno di arme

cioche sotto questa elettione di arme ui è quella frau de, laquale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio che esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia, et debbo combatter secondo la sua dispositione, et la di spositon sua è d esser destro, & egli mi chiama a com batter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, così è fuori di ragione, & p tanto ragione uolmente io debbo poter rifiutar questo partito. Intor no a questa difficultà adunque, & a tutte le difficultà delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà uostra facesse una tal dichiaratione.

Impedi mẽto di arme.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimen to, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimẽti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che nõ si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbia no esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe per auuentura male ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno statui to alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, iquali tutto dì occorrono nella materia de' Duelli: & questi i rimedij, co quali (per opinione mia) si potrebbon tor nia. Si ueramẽte quando ancor ad un'altra cosa si pro uedesse, dalla quale tutti i già detti disordini prendono fondamẽto. Et ciò non è altro, se non il sonno, & la ne

Si dan nano i Signori

gligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le patẽti eſpediſcono ſenza intender la qualità delle querele: ſenza conoſcer ſe elle meritino abbattimento, o no; & ſenza cercar ſe elle ciuilmente ſi poſſano, o non poſſano prouare. Poi delle differẽze che naſcono dinanzi a loro, eſſi da loro iſteſſi ſi priuano della auttorità del giudicare. Et di quà piu che altronde naſcono tutti i già detti abuſi. Di che io ſtimo che principal prouedimento ſarebbe, che la Maeſtà V. a loro metteſſe una tal legge.

Officio de Signori.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maeſtà V. & al ſacro Romano Imperio ſoggetto, non debbia cõcedere abbattimento ſe prima non intende che la querela ſia tale, che ella lo richiegga, ſecondo che di ſopra è ſtato dichiarato; et che ella ciuilmente non ſi poßa prouare; & ſe di ſofficienti inditij contra lo accuſato egli nõ è prima certificato, facendo, che il tutto appariſca per atti publici.

Aggiugnendo ancora, che non habbiano a dar campo ſe non tolgono il carico del giudicare ſopra tutte le differenze, delle quali intorno a quelle querele loro ſaranno domandate le dichiarationi. Che dapoi che non ricuſano che ſi uenga alle arme ſotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eſſi ricuſare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non ſarà maggiore, acciochè altri non ſi conſtituiſca giudice auanti che egli ſia atto a giudicare.

Et ſpecificando che il loro giudicio debbia eßer ſecondo le leggi preſcritte dalla Maeſtà V. lequali inuio

labilmente habbiano da osseruare sotto quelle pene, che a lei parrà conuenientemente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuità, che a me è stato possibile alla Maestà V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di uēdetta non si debbia dar campo franco: & che a gli abbattimēti si debbia poter uenire per diletto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore: et che per cose che prouar si possano ciuilmēte non si debbia tētar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto un breue discorso della elettione delle armi: & di quello che da' Sig. de' campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quādo di questa maniera sia proueduto; io auuiso che gli abbattimenti fra noi sarāno molto piu rari, & che sarāno per quere le legittime, et che di quelle se ne potrà uenir alla diffinitione. Et tāto mi è occorso di dire in questo soggetto riuerentemēte alla M. V. alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essēdo la Imperiale altezza adornata di due glorioſissime corone, di leggi, & di arme, ella dee cō tutto l'animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, & di arme insieme si uiene a trattere.

Risposta Terza.

Al Signor Marchese del Vasto.

Hieri Signor Eccellentiſ. hebbi la lettera uostra de' XXII. con la copia di quella di Monsignor

di Orleans al Papa: per laquale(se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmẽte Ambasciador dell'Imperadore appresso di Vostra Santità le ha appresentato(mentre che collegialmente era insieme co Cardinali della santa sedia Apostolica)certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alemagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato(come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza un Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per uoi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o dirãno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, et tristamente mẽton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano cõtenuti i propositi scriti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare che prima si propõgono parola dello Ambasciadore dello Imperadore, Et poi si cerca di applicar mẽtite a cose, delle quali nõ è stato fatto mẽtione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate disopra, era necessario che Monsi

Mẽtite nõbene applicate.

gnor d'Orleans negaße che o il Re, o egli haueße ſcritto: & diceße, che o iſtruttione ſtata non ui foße, o che ella non foſſe ſtata tale, quale ha detto il noſtro Ambaſciadore; o che ella nõ foſſe indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli nõ nega ne le lettere del Re, ne le ſue, ne che iſtruttione ui foſſe, ne che foße mandata da lui, ne a colui; ma ſolamente che foſſe ſottoſcritta di mano ſua; ilche egli non dice che ſia ſtato detto. Et nega che in quella foßero que propoſiti che ha ſcritto l'Ambaſciadore; doue dicendo ha ſcritto, intendo l'Ambaſciadore del Re. Et il uoler dar mẽtite ſopra lo ſcriuer del ſuo, et non ſopra il dir dell'altro, & ſenza ſpecificarne quali ſiano ſtati quei propoſiti, non ſo come proceda, ſe non contra il medeſimo, che ha ſcritto, infin che altro non ſi moſtra. Che egli potrebbe bene hauere ſcritto di quelle coſe, ch'altri non haueße dette.

Et perciochè tutta la difficultà è intorno alla iſtruttione. Dico che per lo ſcriuere di Monſignor d'Orleans ſi comprende, che ella ui è ſtata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non poteſſe apportar biaſimo, nõ uego perche ſe ne doueßero far tanti romori. Se poteua portarlo, non ſo che importi il dir, che nõ ſia ſottoſcritto di ſua mano, non eſſendone ſtata detta parola. Se era del Re, non intendo quãto lodeuolmente habbia uoluto ſcaricar ſe, per incaricare il padre. Et ſe altri gli appone che in quella ſia coſa che neramẽte non ui ſia, doueua uenire alla ſpecificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Mẽtite uitioſe.

Or per dire alcuna coſa particolarmente delle men

tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è leggittima. Percioche ne l'una, ne l altra è data generale sẽ za specificar persona: Et la secõda, oltra la generalità della persona, ha quell altro difetto ancora, che la q̃ rela è formata cõfusa, & incerta. Et infin, che que propositi scritti dall' Ambasciadore non si specificano, altri non si può risoluere della risposta.

A queste cose nõ mancherò di aggiungere, che quã do ancor quelle mẽtite haueßero hauuto fondamento, recãdosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, nõ so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauẽdo l'Ambasciador dell Imperadore dette Collegialmẽte (come egli scriue) quelle parole, a q̃lle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata l accusa. Et lo hauerne scritto al Papa una lettera particolare nõ gli doueua bastare, ch'egli potea pẽsare, che nostro S. uedẽdo lettere cõ mẽtite nõ le hauerebbe manifestate, essẽdo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, nõ essẽdo quella peruenuta per atto publico, et autẽtico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza. Risposta caualleresca.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io nõ mi posso risoluere qual le debbia essere la mia opinione. Del Lantgranio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che nõ essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & nõ sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui nõ s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere

ſtate intercette lettere, che da lui andauano, par che egli ſi poßa tenere offeſo, pur nõdimeno la offeſa tocca principalmẽte a chi le mãdaua, eſſẽdo ſtate tolte a ſuoi meſſaggieri. Poi eßendo già Monſignor d'Orleans entrato primo in queſta querela, par che anche a lui di perſeguirla ſi richiegga. A que Signori Ambaſciadori bene iſtimo io che ſi cõuẽga di giuſtificarſi col Papa; l'uno di hauere detto, & l altro di hauer ſcritto il uero. Et quãdo quel di Frãcia habbia ſcritto le coſe dette da quello dell Imperadore; & quãdo quello dell'Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in cõmiſſione, la querela potrebbe paßar tra M. d'Orleans, & l'auttore di queſta imputatione. Et parlãdoſi di ſcritture intercette, & douendoſi poter trouare le originali, per quelle ſi uerrebbe a terminar la differenza, ne ui ſareb be luogo da douer paſſar piu oltre. Se ueramẽte alcuno di quegli Ambaſc. foſſe uſcito de' termini della uerità a lui ne rimarrebe il biaſimo della manifeſta mẽzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a queſto particolar di Marte, delquale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna coſa. Et è ben ragione, che io ſia cõtinuo ſcrittore delle coſe ſue. Che laſciamo ſtare che egli ſia figliuolo di quel padre, di cui ſon figliuole le Muſe; ma egli fu colui, che principalmẽte mi introduſſe nella gratia uoſtra. Et dee queſta eſſere forſe poca obligatione? Poi andando uoi pure appreſſo honorãdolo con l ingegno, & con la mano, percioche debbo io ritrarmi dal ſeruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia cõ tutto il cuore del

la tanta uostra benignità: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che potesse intẽdere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

Risposta quarta.

Al Signor Marchese del Vasto.

NElla causa del Duca di Ferrãdina, quanto alla forma delle parole mãdate dalla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et ꝑcioche per le altre parole che già mandò il Duca, si faceua mẽtione della sola restitutiõ di lui all'honore, senza parlar della parte cõtraria: et poi sono stati tanto tempo, & hãno proferte queste altre cõ quella coda di scorpione, parendomi di comprẽdere, che l'Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pẽsando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che comandato me lo hauete.

Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: et che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che el la nõ sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da essere per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia hab-

bia da rileuare altrui, io non l'intendo. Che se l'Imperadore mi condannasse per sentenza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella a me nõ pregiudicasse, nõ so quanto io me ne potessi contentare: che se bene l'Imperadore è Signor supremo, non pare a me perciò, che possa far mutare natura alle cose, & che quello, che è, non sia; & che una sentenza, che io sia ribello non mi vituperi, saluo se egli quella non viene a danuare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemẽte, che scritto ne ho un capitolo a buõ proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia; Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma cõtraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Auttorità dell' Imperadore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina, sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio: & nõ ostãte la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell honor suo, & essendo necessario ui sia reientegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Parole di reintegratiõ di honore.

Et essẽdo la significatione di quelle parole, che l'Imperadore si cõtẽta non ostante quella sentenza, che il

Duca

Duca sia reientegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentẽza rimãga nella sua forza e uigore, son dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno a quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Ilche non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tẽtar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse cosi.

Parole di reintegratione di honore

L'Imperadore dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina, nõ pregiudica in parte alcuna all honor di lui: & uuol nõdimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza nõ pregiudica a lui, dicendolo cosi assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion nõ pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, cõ quel la parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che ciò non è tanto di ragione, quãto di uolontà. Et a questo modo (per mia opinione) l'Imperadore tacitamẽte uerrebbe a dãnar

quella sentenza;& il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca:& la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a ciò il mio parere, il quale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, ui bacio le ualorose mani.

Risposta Quinta.

Al Signor Marchese del Vasto.

Calodo ue si esamina una sentẽza del l'Imperadore.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto uedere la sentẽza dell'Imperadore cõtra il Duca di Ferrãdina,& ĩ fauore del Caraffa;et douẽdone cõ quella uenire al cospetto nostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento cõtinuando a quello, che ultimamẽte ui scrissi, dico, che io ui mãdai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentẽza, istimando che la dichiaratione dell'Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ãcora mi pare che ella sia;& che per tãto rimanẽdo quella di ragione nella sua forza; l'honor del Duca nõ potesse essere reientegrato. Ma poi ciò che il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramẽte la ĩtẽdono, nõ mi par se nõ bene, che intorno a ciò alquãto si discorra. Essi adunque (per q̃llo che egli riferisce) dicono; che q̃sta sentẽza è di due parti separate, Et che l'una è cõtra il Duca, et l'altra è ĩ fauor del Caraffa che cõtra il Duca si dichiara, che

egli ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato p hauer fatte tutte le diligẽze del combattere. Et che la querela non meritaua abbattimẽto. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza p uenire a battaglia, et che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua. Così dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella semenza fosse tale: et quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dell'honore dell'altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io haurei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa, non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho già parlato nell'altra lettera mia; & per tãto non tornerò a dire le cose già dette; ma alla sentenza uenendo dico, Che o io quella non intendo, o coloro non l'hanno diligentemente esaminata. A me pare che l'Imperador fondi l honor del Caraffa prima sopra l'eccesso del Duca, poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che disopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun huõ caualliero potesse, o douesse fare, dichiariamo che

Parole della sẽtẽza del l'Imperadore.

egli è rimaso, & rimane con l'honor suo; & senza carico et infamia. Et dicendo l'Imperadore, Atteso quello, che di sopra è detto; & aggiungendo quello, che segue, io non so, che altro uengano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene a rimanere. Così intendo io quella sentenza; la quale, così essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essẽdo non so comẽ il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne l'Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per cauallier honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuiene difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uiltà. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa, & cõmendando la sua diligenza, gli rende la testimoniãza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel Decreto si uolesse intendere che si dichiarasse; che per quella sentenza il Duca nõ fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; et che il Caraffa fosse ancor obligato a tornare a richiederlo & nõ gli bastarebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimẽto, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per

Considerationi di querele.

rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo non era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; io direi che intēdo bene quello che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse, che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che a qual teneſse che a questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per q̄rela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee cōbattere, nō so per quale si debbia cōbattere. Ne credo che in Italia ci habbia Prencipe, ne caualiero, che senta di altra maniera. Perche io torno a dire, che non intēdo a che fine quelle parole siano state poste in quella sentenza. Potrebbe ancora dire alcuno, che nō si dee combatter per quei casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tāto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quādo le parti, o l uno di esse uolōtariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l Imperador per quel Decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come p la sua diligenza. Et che, non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; direi che nell intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all honor, & dirimaner con honore. Che a me ditta un mio pare

Casi de Duello.

Ciuil giudicio tentato.

Restitutione di honore

re, che la sentenza del Prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condãnata. Et quando per dishonorato mi haurà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda; & all honore ti restituisco, nõ so quanto mi possa rileuare. Perciochè il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pur io lascierò dichiarar quella difficultà à Dottori, tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de' Prencipi parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno a ciò con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho la auttorità, et la podestà de' Prencipi, per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un soggetto, & l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da concludere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato. Et il Prencipe puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa. Et con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.

I mãcamenti, & nõ le sentẽze dishonorano

Dottori dannati

Auttorità de' Prẽcipi.

Risposta Sesta.

Al Signor Marchese del Vasto.

NEl caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, laqual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all honor del Duca sodisfaccia. Et ciò ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno nõ sia ageuole intẽdere la uirtù del loro sentimẽto: & che di leggieri si possa cõprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pẽsando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche ai uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamẽte uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in grã parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne mancherò di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dello Imperadore ad istanza del Capitano Gio. Maria da Padoua, ilquale la ha hauuta per douerla portare.

Caso di restitutione di honore

Et perciochè egli mi disse di hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuerò quello, che non mi souenne di dire a lui; che uenendo quel consulto, se mi sarà mostrato, potrà perauuentura esser non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda già che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano gli fu rimãdato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humanissimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

L'Alciato.

Quanto ueramente a gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, dirò breuemente tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l uno, è che l'attore, se non pruoua la intentione sua s intende hauer perduta la querela. Ilche cõfesso esser uero, quãdo da lui manchi di uenirne a fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il combattere, non si douerà dire, se non che egli per perditore habbia da essere cõdannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quãto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimãga. L'altro è, che dopo le uentitre hore essendo i Padrini già tra loro accordati, dal Cardine mancò il cõbattere. A questo non posso rispondere che non ho gli atti fatti al campo, ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & nõ facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire, che per opinione di lui, ella scorresse per difetto di colui, per

Scritti dell'Alciato.

cui egli scriue: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato con silẽtio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io sono tornato a uedere il parere, che uoi Signore dato hauete in q̃sto caso: Il quale non è da quella scritta offeso in parte alcuna, anzi dalla uista di quella la dignità di quello piu chiaramente risplender si uede.

Risposta Settima.

Al Signor Marchese del Vasto.

IL Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douẽdo uenire a uoi S. Eccellẽtissimo, m'ha con istãza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prõtezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimeno nõ ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera. Laquale douendo io scriuere, non entrerò nel particolar del Duca sapendo quanto malageuole sia il parlar di una sentẽza data da un supremo Signore cõtra un suo suggetto, et uassallo. Ma ben dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per auttorità, & per grauità uogliono esser uenerabili, lequali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolontà del Prencipe dee essere tenuta per legge: et che l'error del Prencipe fa equità. lequali cose non so come a dirle si siano assicurati; ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilencioso

Dottori dannati.

morbo puo eßere, che una tal ſentenza? Et uorremo noi dire che queſti coſi fatti ſiano dottori di giuſtitia? o pur d'iniquità? che ſe legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le coſe honeſte, & uieta le contrarie, come douerà eßer tenuta per legge una uolontà da ogni ragion ſeparata? Et ſe è errore, come puo eſſere coſa diritta? Et pur coſi ſi dice da coloro. Ma io che non tanto deſidero di eßer dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a queſta ſentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Il qual non uuole, che Prencipe faccia legge ſenza conſiglio di ſauij. Et intendendo che la natura dell huomo dee eſſer dalla ragion gouernata; & che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, ſia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giuſta ſentenza quella, che con queſti ordini non ſia ſtata data. Et hauendo il Signore, o per uolontà o per errore fatto torto giudicio, non dirò che q̃lla ſia ſentenza ne giuſta, ne diritta. Che douendoſi dar le ſentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle queſto effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar ſi debbiano ſentenze. Anzi chi non ſeruato l'ordine haueße data diritta ſentenza, quãtunque giuſto foſſe ſtato quel giudicio, non perciò di lui ſi douerebbe dire ſe non che egli foſſe ſtato ingiuſto. Et queſto dico io non per altro, ſe nõ per parlar contra queſta abominuole parola; Che tutti, & i detti, & tutti i fatti de' Prẽ

Legge.

Sentenze giuſte & ingiuſte.

Giudice ingiuſto in ſentẽza giuſta.

cipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi loro, che noi facciamo a nostri; Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che niuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è ciò? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fosser buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non già; Ma la morte de' Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia danneuole quella opinione, che la uolontà de' Prencipi faccia legge; & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dãnar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, non mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che non habbiamo da conoscere il uero. Et conoscendolo, non so perche, & ragione, & amor di uerità non ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et ciò dico tanto maggiormente, quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerranno dietro a noi. Et io sono sicuro che Prencipe alcuno (per grande che egli sia) non abbaglierà la uista della posterità in maniera, che se io huomo pri-

Prẽcipi dopo morte biasimati.

uato hauerò cosa alcuna benedetta, ella non debbia es ser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree, per ree nõ habbiano ad esser conosciu te. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de grandi quando altri aggraua to si ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragione misu rare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Prẽcipe sia legittimamente proceduto, cor- regger si uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Prencipe ha disauuedu tamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun me zo illuminar la mente di lui, questo mi par che princi palmente si dourebbe fare. Et quãdo egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourеb be essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della ueri tà, massimamente nelle cose dell honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersa le opinione, che ĩ alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particolare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; pcioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il qual ogni huomo puo sentir ciò che la ragione gli ditta, et dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in che consista.

Prencipe legittimo.

Risposta Ottaua.

Al Signor Marchese del Vasto.

SOpra i cartelli, che mandati mi hauete, io ho da dire Sig. Illustrissimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanẽte risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere cõ una altra soperchiaria: Et come a parole dette lõtano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si può rispondere in iscrittura; cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, che egli si habbia ad usare. Perciochè se altrui è promesso dauanti alcun prencipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu comportato a me di repulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dell'Albarano ĩ alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne casi, che detti ho, io

Caso di mentite Risentimenti.

Rispetto di Prẽcipi.

direi che ella fosse poco legittima: & per tale douereb be ella essere stimata, se l aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto rispõder suo, uiene in certo modo ad ha uergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauẽ do altra informatione che i semplici cartelli. Ne infor matione potrei io hauere intera in questa materia, sen za parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, haurei forse poste delle co se, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so prometter mi sicurezza niuna. Ne uorrei che ella, per non inten dere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuol tarle cõtra di noi, come istimo che egli ce le habbia da te a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, se non che per non essere sta to ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una men tita sopra quelle parole uostre, che quello, che io dice ua nõ era ben detto. Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come nõ la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite an cora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Multi-plicatiõ di men-tite.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in genera le, che a uoi non è lecito di proporre parole per me:

& poi dar mentita sopra di quelle, che dãdosi la mentita per risposta, ella nõ dee uscire auãti che altri parli perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra a me nõ dee piu poter pregiudicare.

Mẽtita prima che altri parli.

Et in particolar ui dico, che della intention mia, et dell'animo mio ad altro huomo che a me nõ si ha da dar fede. Et perciò della mia intentione io nõ posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentitò che io mẽtirò uolẽdo dir, che io lasciassi di darui mẽtita per esser in presenza del capitano Antonio, & di quelli che erano pẽsenti: che altri ch'io solo nõ può rẽder testimoniãza, qual fosse quel rispetto, che mi riteneſſe da farlo.

Querela sopra l'altrui intẽtione.

Appreſso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che nõ me ne ricordi, ui dico che mẽtite: ne uoi ma ciò debbo poter render ragion della memoria mia, cõtra la quale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che poteſſero, o sapeſſero, o uoleſſero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamẽti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mẽtito, il mal parlãte, & il male accostumato, ui rispõdo che mẽtite, & mẽtite, & mentite, & di q̃ste & di tutte le altre cose ãlle quali ui ho dato mentite ui dico, che tãte uolte hauete mẽtito, mentite et mẽtirete, quãte le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi-

nel suo cartello. Di q̃sti soli adũque tratterò, lasciãdo gli altri da parte, poiche da loro q̃rela non ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha cõtrariato alla fortificatione di questo castello.

A questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Monſ. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato cõtrario. Ma percioche puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe ueder pruoua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo, è che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, ancor che fossero cinquanta, o cento, contra uno, o due, o tre, che Mons. di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mõs. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauorì uno cõtra tre, & che gli cõdusse a far pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, due, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si cõtiene che Mons. di Bogli mandò a parlare a Mõs. di Bellaguardia pche fossero amici iſieme, et iſieme si aggrãdissero. Et Mõs. di Stros di questo si risente in caso che Mons. di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mõs. di Bellaguardia questo nõ dice, anzi si ri

porta ad una lettera. Perche non dicẽdo se non quãto nella lettera si contiene in questo articolo non ci rima ne ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l undecimo articolo si dice che Mons. di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispõdere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Mons. di Scros.

Et Mons. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere que sti riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mõs. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Mons. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Mons. di Bellaguardia fa mẽtione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Mons. di Granuela: Et nõ nomina Mons. di Scros; perche io nõ ueggo come si pruoui, che egli habbia quelle parole dette: Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Mons. di Bellaguardia nell articolo xv. dice, che molti della terra gli hãno detto male di Mõs. di Bogli, & di Scros, ma che nõ uogliono essere scoperti. Mons. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l honore.

Mons. di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là onde

questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, & conferma nella giustificatione, Mons. di Bogli essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A Mons. di Bellaguardia par che si conuenga producer la pruoua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice, che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentendosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento all'Imp.o habbiano commesso crimen lesæ maiestatis. Et Mons. di Bellaguardia soggiũge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose: l'una è la prouisione, che dice mõs. di Bellaguardia che ha hauuto Mons. di Bogli dall'Imp. Ilche prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mãcamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di suo Signore Illustrissimo, laquale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altramente, io lascierò interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è che mõs. di Bellaguardia dice, che il S. Marchese fauorirà piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et mons. di Scros si risente, uolendo mons. di Bellaguardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Mons.di Bellaguardia nella giustificatione nõ toc
ca questa parte. Et io intorno a ciò quanto all'essere o
nõ esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Mõ.
di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto
di sopra della prouisione) uerso l'Imperadore, egli sẽ
za dubbio alcuno rimane macchiato. Se q̃sto ueramen
te si dice per la gia detta contumacia uerso di uoi S.
loro, a uoi lascierò medesimamente interpretar, se in-
corsero in macchia; se furono restituiti; & se dopo la
restitutione il nome de macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uor-
rebbe sapere quello, che Mons.di Bellaguardia habbia
inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti (come uoi S. Eccellentiß.
hauete potuto uedere) due sene possono lasciar da par
te, come quelli, i quali necessariamente nõ contestano
querela: & sette da dichiarar ne rimangono. Alla di
chiaratione de' quali se uorremo uenire per auentura
alla pace, che si desidera, nõ si potrà peruenire. La on
de senza andar piu rinouando le ferite, meglio sarà ue
dere di consolidarle. Il S. Marchese propose i passati
giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consi
glio suo, io non sarei si presontuoso, che ardissi di pro-
porre partiti nuoui, se delle altre cose nõ fossero passa
te dapoi. Benche ne cõ tutto q̃sto ĩtendo io di ꝓporre
nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che
da Mons.di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal
maniera. Esso Mons.di Bellaguardia nel processo for-
mato contra il Capitano Cesare di Albenga dice, che

Forma di pace.

Mons. di Scros è fedelissimo suddito uostro, e dello Imperadore. Hor a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, cõ una altra ui si douesse metter fine, scriuendo Mons. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole già in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douerà contentare senza andar tercando tante particolarità. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di ameduc. Et ogni uolta che questa opinione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia d'interporre la auttorità uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi assicuro che il S. Marchese condescenderà a prẽder fatica di cõfortarli alla pace, come q̃lli, il quale io so che abborisce le querele, & gli abbattimenti. Et ciò con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia opinione, iaquale ho sempre da sottomettere al giudicio della sentenza uostra, & della uostra auttorità.

Risposta Decima.

Al Signor Duca di Sauoia.

Del medesimo.

HAuẽdo uoi Signor Eccellẽtiss. uoluto intendere il parer mio nelle q̃rele di Monsig. di Bellaguardia, & di Monsig. di Scros, Io ho sentito che nõ mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle

mie parole, con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quãdo io hauessi hauuto rispetto, mal haurei sodisfatto al debito mio, se domãdato a dir la mia opinione, io hauessi risposto nõ secondo la mia opinione, ma secõdo la mia affettione. Perche rispõdendo a chi mi dãna dico, che io sono piu amico alla uerità, che a persona che sia: & che quãdo io sono ricercato a dir parere, io esamino le cause, & nõ le pſone. Et accioche ogniuno poßa giudicare se il parlar mio sia stato per partialità, o pur per diritto giudicio in quella scrittura ho uoluto far manifesto quello che io sento in questo negotio. Mons. di Scros ha supplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, et lui: quale debbia eßere l'attore, et quale il reo. Et uiene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute. Et la opinione mia è stata & è, che nõ si debbia in alcũ modo fare una tal determinatione. Et a questo mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che essendo paßati già tra loro piu cartelli, & trouandosi eßere entrati nella uia delle arme tãto auanti, che par quasi che nõ rimãga a mãdare se non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è cosa fuor di ogni stilo, et di ogni cõsuetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme nõ si dee procedere cõtra lo stilo delle arme, douẽdo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate. Et questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che dirò appreßo) tra loro ui sono differẽze, che ciuilmẽte nõ si possono determinare. A questo mi si rispõde, che

Officio de chi ha da dare pareri.

Stilo di arme.

quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, et corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà che il Duello tutto sia abuso, e corruttela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dapoi che questo non è nelle uostre mani: & che a noi nõ si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell honore, per lo quale i caualieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete uolere nõ ue ne impacciare, o trattar uolẽdola, trattarla con lo usato stilo, & cõ le usate consuetudini. Perche si dica ancora che ne' cartelli passati fra que' caualieri non si è fatta ancora mentione di arme, & che per tanto non sono entrati nella uia caualleresca. Là onde io rispõdo che fra caualieri si tiene, che le mentite obblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si usa che dalla ppo sta dell uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite, & che ella si contesti fuor di giudicio, & che fuor di giudicio si disputi la causa, & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi publici, e tra loro si fanno talhora delle eccettioni di nõ uoler cõparire in giudicio se prima le passate q̃rele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra quei caualieri, & sono tutte caualleresche, & tutte lõtane dal proceder ciuile. Diche chiaramẽte si mostra, che nõ solamẽte sono entrati nella uia delle armi, ma che anche auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme ne' cartelli, Anzi a nõ la fare han-

Legge di honore uniuersale.

Giudicio caualleresco & ciuile.

Proporre arme

no fatto prudentemente: che pretendendo l'uno, e l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture (Signore Eccellentissimo) sono passate infino ad hora intorno a queste querele, tanti atti sono fatti nel giudicio cauallerescо che chi le uolesse indirizzar nel ciuile, non ne sarebbe fatto ancora niuno. La lettera scritta da Monsig. di Bellaguardia fu il libello: Il primo cartello fu la risposta. Il secondo, il terzo, & il quarto sono stati repliche: Il quinto è stato eccettione: Se nascerà sentenza, chi sia attore, et chi reo, o altre sopra altre difficultà, quelle saranno interlocutorie; Le patenti de campi sarãno le citationi a concludere con termine nella causa; Il Signor del campo sarà il giudice; Lo steccato il tribunale; Le armi gli strumenti, & i testimonij; Et la patente che farà il Signore, sarà la sentenza. Hor quãto siano entrati nella uia cauallerescа, & quanto rimanga loro ancora da andare, senza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare, due, & tre, & quattro, & cinque si uiene ad hauere a quelli per un certo modo acconsentito. La onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauẽdogliele anche uoi Signor

rimessa p lo Maliscalco uostro le cose passate si posso no dire essere passate per ordine dello Imp.& uostro. Perche nõ par che si richieda che le debbiate riuocare. Et hauẽdo il S. Marchese conceduto questo abbatti mento, cõ una dichiaratione di rimettergli al ciuile, si uerrebbe a condannar lui, che haueße conceduta co sa, che non fosse stata da concedere. Et se Monsig. di Scros con sua buona licenza è uenuto, come buon sog getto al tribunal uostro, perche habbiate a decidere so pra la differenza dello attore, & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino, far torto a lui, et carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste q̃ rele si dà imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imp. habbia commesso mancamẽ to: & questa è cosa che la inquisitione ne appartiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Mar chese, & hauẽdone egli conceduto Duello; non mi par che a uoi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando ancora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, a me par che la ragion nõ uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti quei noui capitoli, da' quali pare che querela ri sulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostrano che ciuilmente prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificando le cõditioni, battaglia nõ ricercano.

Il uentesimo, & il uentesimoprimo hanno bisogno che Mons. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que duo fratelli.

Il quinto è, che hauẽdo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquanta, et i cento contra uno, & cõtra due, uolẽdo appresso giustificarsi allega che Mons: di Scros fauorì uno contra tre; perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzodecimo è che Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, al quale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, & in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento ancora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua di arme, quãto tutti. Percioche ogni uolta che quai caualieri si con-

La querela sia semplice.

duceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma cõclusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistiõ di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prẽcipi hanno da guardarsi da procedere cõ ordinationi, et concomandamẽti: perciochè necessaria cosa è, che da q̃lli ne risultino de disordini che obedendo i caualieri rimangono con uergogna, et non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di quei caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico nõ obedirãno, che come l'uno disobedisce, l'altro p obligo d'honore è tenuto a disobedir seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intẽtione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno a perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobediẽti: ne perciò si metterà tranquillità fra loro; anzi per auuentura si darà cagione a maggiori scandoli.

Quãdo il suddito non dee obedire al Signore. Officio de' Signori.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in cõclusione, la opinion mia ẽssere per ordine di caualleria, per rispetto del S. Marcheſe, per riuerẽtia di sua M. per la qualità delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di quei caualieri per quel camino che elle hanno già cominciato a prẽdere.

Et tanto riuerẽtemẽte mi è occorso di dire per mia di parere a uoi S. Illustriß. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto ĩ buona parte; che io non

ho potuto lasciar di prendere in mano la prima, si per che si conosca il parer mio e per ragione, o per affettione, si ancora per hauere in ogni occorrenza da render ragione del mio parere.

Al S. Comẽdador Figueroa Ambascia dor dello Imperadore in Genoua.

Caso di mentite, & di proposta di arme.

Essendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiersera, ho trouata Signor mio la lettera uostra insieme col cartello, il quale mãdato mi hauete. Et già Monsig. Inconomo me ne haueа parlato; ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacẽza, non potè mandarmelo. Hor al cartello uenendo dico, che p mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mẽtita è data senza specificar le parole, sopra le quali ella uien data: & le mentite tali nõ obligano altrui a pruoua, ne a risposta; anzi il piu delle uolte si possono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Specificatione di querele,

Appresso il S. Francesco dice, che l'Alferez ha dette parole, per lequali pensa di pregiudicare all'honor suo. Laqual cosa come egli si sia potuto assicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io. Et per tanto à chi parla del mio pensiero, io posso sicuramẽte rispondergli con mentita.

Querela sopra l'altrui pẽsiero.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui nõ si aspettauano, uiene a dire, che

non ci è ꝑſona piu pronta a dir male di lui, ſi che egli ſi ſottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine ſi offeriſce alla diffinitione della querela, con la ꝑſona ſua: ilche uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordeni de gli abbattimẽti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o q̃lla del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in queſto cartello proponendoſi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione. Proporre diarme.

Et ultimamente ſi dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che coſa, ne doue, ne quando: perche uiene a ſignificare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o ĩ alcũ luogo egli ha ꝺitto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et ſopra queſta mentita ſua generaliſſima ſi può accommodare una molto autentica mentita.

Queſte coſe hauendo io tutte per ferme concluſioni ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et ſe nõ ne ſarete coſi ben ſeruito come è il uoſtro deſiderio accettate per giunta l'animo, che ho di ſeruirui. Tãto dirò bene io, che con queſto cartello mi aſſicuro di conſeruare, et di difendere l'amico uoſtro, che a qualhora ſi habbia da uenire alle arme, la elettion ne ſarà ſua ſenza mettere in dubbio punto del ſuo honore.

CARTELLO.

Signor Franceſo di Torres. Io ho uiſto un cartello uoſtro nel qual cercate di darmi mẽtite ſopra parole, le quali uoi non ſpecificate, & per tanto io non mi poſ

so risoluere della rissiosta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice ch'io in quelle penso di pregiudicare al uostro honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando parlo penso di render testimonianza alla uerità, & nõ di pregiudicare altrui: & del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et percioche dite che quelle parole sono brutte, che da altra persona che da me nõ si aspettauano, dãdomi in q̃sto modo biasimo di estrema maledicenza; ui dico che mentite. Appresso doue dite, ch'io mento di quello, che ho detto di uoi, senza esprimerne, che cosa, ne doue, ne quando. Vi rispondo che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascerò il pensiero a uoi: Io parlaua cosi pensando di dire il uero. Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi general mentita che uoi mẽtite. Et di queste cose delle quali con mentite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, & le direte. Hora intorno a queste mie mentite, per essere elle sopra parole espresse, & per consequente legitime, & ispetiati, ui poterete risoluere del modo da prouar le parole uostre, che io non mancherò di rispondervi. Et quando a queste hauerete sodisfatto, se dichiararete la querela uostra, & mi chiamerete (percioche hauendo uoi proposto Duello, a me si appartiene di eleggere le arme) io ui risponderò, se di ragione sarà conueniente.

LIBRO SECONDO delle risposte Cauallerescbe del Mutio Iustinopolitano.

RISPOSTA PRIMA.

IL S. Cesare Fregoso a due di Gennaio del 1537. scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

Sig. Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell honor mio, altrettante uolte mentite per la gola: & denegando similmente mentite. ne dirò uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno: inuidioso, & uile, che a caualliero; riseruandomi se da uoi non mancherà, a parlar con l arme in mano.

Il S. Cagnino a xxv del medesimo mese gli risponde nella forma seguente: S. Cesare al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, Io

molto uolentier da uoi inuitato accetto parlar cõ uoi con l'arme in mano.

Il S. Ceſare per lungo tempo nõ riſpõde. Et naſcendo dubitatione p̃ queſti cartelli qual de' due caualieri uenga ad eßere attore, & quale reo, Il S. Cagnino ſopra quelli ricerca il parere di molti SS. d Italia: i quali in una cõforme ſentẽza ſi riſoluono, che il S. Ceſare ſia tenuto a richiedere il S. Cagnino à Duello. Et che al S. Cag. la elettione delle arme ſi appartẽga. Da poi il S. Ceſare l'ultimo d' Aprile del MDXXXIX. publica una ſua ſcrittura ſotto nome di manifeſto: e cõ quella inſieme una lettera patente del Re Chriſtianiſſimo, il quale facendo fondamẽto ſopra parole del S. Ceſare, che ha detto hauer teſtimonij, che il S. Cag. ha detto mal di lui: e ſopra una lettera pur appreſentatagli da eſſo S. Ceſare per lettera del S. Cag. dichiara che il S. Ceſare ha ſodisfatto al debito di caualliero; & che il S. Cagn. è ſtato di ragion mentito: & che a lui tocca il douerſi riſentire. Et publica ancora una lettera del S. Marcheſe del Vaſto: nella quale ſi dice, che hauendo il S. Ceſare ſcrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la opinione di un Re, & di tanti Prencipi eſſendo io domandato a dir la mia opinione di quello, che io ſento ĩ queſta materia, uolendone io parlare, la mia potrebbe parere opera preſontuoſa. Ilche confeſſo io che coſi ſarebbe quando l'opinione del Re, & di que' Prencipi appariſſero conformi. Ma eſſendo i lor pareri diuerſi, non mi par che mi debbia eßer diſdetto

il dire

il dire per qual cagione a qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente le auttorità cosi diuise, che se dall'uno canto ui è piu eccelsa dignità; dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venẽdo adunque al caso proposto dico, che frai dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin qua passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci appariſce niuna. Che primieramẽte dicendo il Sig. Cesare che il Sig. Cag. ha mentito quãte uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, nõ percio esprime cosa, sopra la qual egli intende di dargli mentita: ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa, ne detta, ue scritta. Dõde nõ si potẽdo intẽdere di che egli di risentirsi intẽda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimẽto. Poscia dicẽdo che denegando il s. Cag. mente, & nõ dechiarãdo, qual cosa denegando menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponẽdo cosa, di che egli parlare intẽda, nõ ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga. Et non ha caualliero da conduruisi per douer poi cõ le arme in mano la cagion sentire, che ella potrebbe esser tale, che abbattimento non le si richiederebbe: o che se

caso doue nõ è querela da combattere.

Specificatione di querela.

altri prima sentita la haueße, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acqueta re, o determinare. Ne perche il S. Cag. accetti di douer parlar con lui cõ le arme in mano, si dee dir percioche querela alcuna se ne formi: che egli nõ esprime cosa al cuna piu che si faccia il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, se non accio che non si pa ia che egli schifi di conducersi col S. Cesare in proua di arme. Ilche nõ dee bastare a far che due cauallieri deb biano alle arme correre. Perche io torno a dire, che querela infino ad hor nõ ci appariſce: & per conſequẽ te non ueggo, che per le cose infino ad hor paßate si in duca abbattimento.

Il mentito è attore.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre ſcritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartenenti, Io nõ mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io ne sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a ue nire, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire, che eßendo gia confermato stilo fra cauallieri, che quale è mentito colui si intenda eßere attore, hauendo il s. Ce- sare dato mentite al s. Cag. dubbio non è che al s. Cag. come a mentito, non si conuenga domandare il s. Ceſa- re a battaglia. Et tanto maggiormente, che uedendosi il s. Cag. a quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga a confermare p legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispon dere per iscaricarsi di quelle.

Appresso dichiarãdosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualliero, si uiene dichiarare, che egli nõ ha da far piu auãti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di caualiero nõ haurebbe sodisfatto. Et aggiungẽdosi che il S. Cag. è stato di ragion mẽtito, non si ha da intendere altro, se nõ che, secondo lo stilo de' caualieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Ilche ancor piu chiaramente si uiene ad esprimer per quelle parole, ch'al S. Cag. tocca il douersi risentire. Che quelle altro nõ significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amẽdue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autẽtica sẽtẽza data dal loro giudice cõpetẽte, dalla quale nõ ui sia alcuna appellatione.

Poi confermãdosi con quella sentenza la opinione dell'Eccellentiß. Marchese, Prencipe principale delle armi Imperiali in Italia, non si uede sopra che si poßa disputare, perche al S. Cesare nõ rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tanto par che in fauor del s. Ces. si possa dire. & ancor che in prima uista ciò si poßa altrui parere uerisimile, pur nõdimeno a chi piu diligentemẽte il tutto uorrà esaminar, douerà manifestarsi la uerità essere in cõtrario: ilche speriamo di douer incõtanente far apparire.

Et prima è da sapere che per dispositiõ di leggi gli abbattimenti sono conceduti, & da' caualieri si debbono esercitare per giustificatione del uero: & per cagioni, che necessariamẽte cerchino giustificatione. Ne

Institutione di Duello.

dee alcuno conducersi in proua d'arme se nõ p graue & espressa querela. Et cercando il S. Cesare di dar mẽtita sopra parole nõ espresse; nõ opa nulla. Perciochè essendo la mentita propriamẽte repulsa di ingiuria, à uoler quella ributtare è necessario che la ĩgiuria appa risca, accioche la risposta nõ sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dãdo egli quella mẽtita sopra quãte uolte il S. Cagn. ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honore, quella uiene a dar sopra parole generali. Et le mẽtite in tal modo date nõ obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potẽdo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, dlle quali altre potrebbono esser uere, e altre false; et altre dtte ad uno, et altre ad altro fine; et altre potẽdosi ciuilmẽte puare, et altre nõ si potẽdo: et ad altre cõuenẽdosi proua d'arme, et ad altre nò; è necessario che colui, il qual risentir si uuole, si risẽta di cosa particolar, et espressa, accioche l aduersario si posa risoluere, se egli uuol prẽder la pruoua di q̃lla & in qual modo di prẽderla gli si cõuẽga. E chi altra mẽte fa, stãdo in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa sopra la quale egli intẽde di dar mentita, se nõ uuole che ella rimãga di niun ualore. Di che per q̃ste ragioni io ho tal mẽtita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cag.

Mẽtite generali.

Specificatione di querela.

Per un'altra ragiõ ancor è nulla quella mentita,

Che a uoler aggrauar altrui con mentite è necessario ancora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicendo egli habbia mentito. Ilche non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dire. Quante uolte hai detto mal di me, tante hai mentito, uiene a significar, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mẽ.ito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con le quali parole non concludendosi, ne affermãdosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere.

Mẽtita cõditionale.

Dopo la prima mẽtita generale, & conditionale ne seguita un altra pur della medesima natura, Et denegando similmente mẽtite. Che il dir denegando, & nõ esprimendo, che fa il parlar generale. Et non uolendo dir denegãdo altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar condicionale. Oltra che dãdo la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cag. habbia, & nõ al S. Cag. che egli nõ habbia detto, o scritto mal di lui. Negando il S. Cag. di hauer detto, o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo nõ puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, nõ obligano altrui a proua se in tal modo date non sono. Anzi dandosi altramente diuẽtano ingiurie, & con nuoue mentite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mentite date dal S. Cesare; & nulla affermando, & a nulla restringendosi, & dalla propria lor natura partendosi, sono di niun ualore; et al S. Cag. non possono mettere alcuna obligatione.

Mẽtita negandosi di hauer detto male.

Mẽtita da ritorcere.

Ne dee giouar al S.Cesare che il S.Cagn.a quelle mentite non habbia altramente risposto: che à quella generalità, & incertitudine di parole nõ si cõueniua far spetial ne certa risposta. Et se il S.Cesare la uoleua tale, douea esporre, & dichiarar quello, sopra che intẽdeua di dar quelle mẽtite. Et se uoleua che il S.Cag. alcuna cosa negasse, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S.Cesare cosa ueruna affermata, il S.Cag. non haueua che negare. Poi il S.Cag. ha risposto quanto si conueniua, dicendo. Al primo capo p hora non intendo far risposta, giudicando nõ mi esser necessario: & disse per hora, come uolendo dire, quando uoi esprimerete, o affermarete cosa particolare, & io particolarmente ui darò risposta. Et ben disse giudicando non mi esser necessario; che non essendo quelle mentite legittimamente date, risposta non ui si richiedeua.

Propor di arme.

Questo è quãto intorno alla prima parte del cartello del S.Cesare mi occorre a douer dire. Et se alla secõda uenẽdo, doue egli parla di parlar cõ le arme in mano. Io non saprei che altro dirmi, se nõ che a qualhora a Duello fra loro si douesse uenire, la elettion delle arme douerebbe essere del S.Cag. & the il S.Cag. medesimamente hauerebbe a sostener persona di reo. Che nõ operando nulla quelle mentite: et parlãdo il S. Cesare di arme, et di uillanie, par che si oblighi a douergli dir uillania cõ le arme in mano. Poi essendo due le uie ẽl prouare, l'una ciuile, & l'altra delle arme, certo è che all'attor si richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore; & chi chiama al

trui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, cosi all'aduersario suo tocca la elettiõ di quelle. Or quì il S. Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlãdo, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggẽdo, chiama il S. Cag. dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamãdo egli, al S. Cag. si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dell'attore, & il risponcere del reo, egli uiene a farsi attore, & il S. Cagn. a rimaner reo: & come reo dee aspettar di esser chiamato: Che il S. Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel suo manifesto ancora dice hauer da dire, & da cõbattere alcuna cosa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante cose, & da combattere; Ne sentẽdosi il S. Cag. hauere da fare altro, che da udirlo, da rispõdergli, & da difẽdersi, ragioneuol cosa è, che come reo, procedẽdo, habbia da aspettare, che egli lo chiami a quel prima proposto parlamẽto, et a questo nuouamẽte proposto abbattimẽto.

Or essendosi il S. Cesare (si come di sopra si è dimostro) per se stesso obligato di quella cosi euidente obligatione, non ueggo di che l'altrui auttorità, o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quella alcuna cosa. Primieramẽte per quella patẽte, la quale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cag. ha detto mal di lui, & sopra una lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del S. Cagn. sopra cotali co-

Patente del Re de Francia.

se,dico,facẽdo fondamẽto senza uedere altra esamina tione di testimonij, o giustificatione di cui q̃lla lettera sia,par che il Re habbia dichiarato che il S.Cag.sia di ragione stato da lui mentito;& che ad esso S.Cag. tocchi di risentirsi.Di che è da dire. Che il parere del Re è stato tale,se uere sono le cose, che dal S. Cesare sono state esposte.Et fin che quelle nõ si prouano p ue re,non si puo dir che quello sia ueramente suo parere. Bisognaua che il S.Cesare a quella patente soggiunges se la proua delle cose dette da lui,se uoleua fare autẽ tico quel parere.Ilche non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorità si possa seruire.

Parere cõditio nato.

Sẽtẽza.

Ne dee alcuno a q̃lla patẽte dar nome di sentẽza diffinitiua;che non uolendo alcuna ragione che senten za si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta,& non essendo il S.Cag.non che stato richie sto,ma ne pure fattogliene motto,col dire che quella patente fosse sentenza,si uerrebbe a dare imputatione a quel uirtuosissimo Re,che egli hauesse data una sen- tenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentenza.Et se il S.Cesare a diffinitiua sentẽza uoleua uenire,doueua far richiedere il S.Cagn.e producere le sue ragioni,& le sue pruoue:allequali il S.Cag. haue- rebbe fatte le sue risposte.Si sarebbono esaminati i te- stimonij & a quelli si sarebbono fatte le debite oppo sitioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera,se ella fosse stata lettera del S. Cagn.di quella mano,se ella fosse stata sua mano ; e del sigillo se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quãdo fossero bene state

conoſciute,e cõſiderate,allhora haurebbe potuto il Re dar tãto certa ſentẽza quãto queſto è ĩcerto parere.

Ma che dirò io,che tale è la ragione acquiſtata dal S. Cagnino per la riſeruatione del S. Ceſare di parlar con le arme in mano,e per la ſua accettatione,che per tutte le uie(come di ſopra s'è dimoſtrato)il S. Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non ſi fa mentione. Et ſe bene dice che al S. Cag. tocca di riſentirſi,non perciò incõtanẽte per quello ſi uiene a conchiudere,che egli habbia da ꝑdere le arme;che altri puo bene eſſere attore, & guadagnar le arme,o per corteſia dell'aduerſario,o per pregiudicio,che egli ſi habbia fatto,come ꝺtto habbiamo che ha fatto il S. Ceſare. Di quella riſeruatione adunque,& di quella accettatioue non ne fa parola il Re. Et per tãto non ſi puo dire che egli dichiari ſopra q̃l la coſa,della quale egli nõ parla. Et per la medeſima patente del Re ſi moſtra,che egli ha uiſto il cartello del S. Cag. Et quello hauẽdo ueduto,nõ ſi puo dir che non habbia uiſto il fondamento delle ragion ſue eſſer quella riſeruatione del S. Ceſare di parlar cõ le arme in mano. Et di quella mentione nõ facẽdo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cag. che la eletione delle arme ſia di lui. Che quando altramente haueſſe ſentito,hauerebbe ancora dichiarato che nõ oſtãte la riſeruatione dell'uno,& la accettatione dell'altro,la elettione delle arme al S. Ceſare ſi appartenesſe.

Propor di arme

Ne ſolamẽte il Re,ma l'iſteſſo S. Ceſare alle ragioni del S. Cag. uiene a conſentire;Che nõ hauẽdo ĩ tãto

tempo mai risposto al cartello del S.Cag.& hora mandando fuori patenti,& iscritture,di quella riseruatione,& accettatione non ne dice parola.Ilche altro nõ uiene a significare,senon che non ha trouato risposta alla risposta del S.Cag.Et nel uero quando esso S.Cesare uolesse ben legare il suo cartello,& haueße la mẽtita legittimata,& congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano,che potrebbe egli dire,che si intendesse per lo suo scriuere?se nõ che il S.Cag ha mẽtito:& che egli gliele uuol prouare?Or se facendogli buone le sue ragioni,le ragioni del S.Cagnino uẽgano ad eßer tali,che la elettione delle arme ha da eßer sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano,essendo le mentite del S. Cesare non solamente nõ legittimate,ma nulla?

Et per non mi partire ancora dal parlare di quella patẽte,dico che eßendo il nome di patente nome di cosa aperta,& manifesta,par che il S. Cesare la habbia procurata per uia a patente non molto conueneuole, procedendo piu secretamente che egli ha potuto,accio che non forse il S. Cag.sentendolo faceße al Re intendere le sue ragioni.Et di ciò ne fo io argomento dalla forma della espeditione di essa patente:che eßendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo,dimostra che il tutto secretamente sia paßato.

Capitoli dell'ordine di S. Michelo.

Questa cosa ho io da cõfermare ancora per una altra ragione,che essendo stati al tempo di quella patente il S.Cag.& il S.Ces.amendue cauallieri dell'ordine di S.Michele,del quale è capo il Re,ne capitoli di ql

la religione ue ne è uno di questo tenore, che nascẽdo alcuna differenza, e cõtesa fra caualieri, o officiale dl l'ordine, per laquale dubitar si possa che debbiano tra loro uenire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla prossima prima cõgregatione insieme co suoi fratelli cauallieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere à douer o personalmẽte, o p procuratore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra ciò sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta cõtraria al capitolo della loro religione; che nõ solamẽte nõ si uieta, ma si incita per quella il passare auãti: Et senza aspettare ne ragunanza, ne consiglio de fratelli, il superiore fa dichiaratione di se: & la fa senza udir le parti, et senza farle richiedere. Di che è da dire quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate, et torte, ma che in modo alcuno ella nõ debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io nõ dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorità sopra il S. Cagn. che quella della caualleria dell'ordine, il S. Cag. non douea esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella, ne allra tale dichiaratione; che hauendo rimãdato l'ordine & renuntiato quel grado, egli al Re di Frãcia non ha piu

alcuna ſoggettione. Et tãto ſia detto di quella patẽte.

Del parer ueramẽte del Marcheſe nõ dirò altro, ſe nõ ch io ancor ſono della medeſima opinione, Che ha uẽdo il S. Ceſare ſcrittura autentica, che il S. Cag. hab bia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauẽdo, è conditionale, et nõ af ferma nulla: là onde è di meſtiero al S. Ceſare dimoſtra re che egli habbia quella ſcrittura autentica, ſe uuole che la mẽtita ſua ſia conoſciuta per legittimamẽte da ta. Et poi il Marcheſe nõ fa mẽtione niuna di riſerua tione, ne di accettatiõe di parlar cõ le arme in mano: per uigor delle quali (come di ſopra è detto) ancor che il S. Ceſare la ſua mentita legittimaſſe, nõ ſarebbe per cio che la elettione delle arme al S. Cag. non ſi appar teneße. Et per tanto mi riſoluo a dire che quel parer del Marcheße, di nulla pregiudica al Cagnino.

Ma perciochè il S. Ceſare dice, che egli ha fatto re capito a Re, & à Prencipe rimoſſi da ogni ſuſpitione. A queſto riſpondendo dico, che per lo S. Cag. ſi puo di re, che egli non ſi è curato di andare a cercar pareri fuori d'Italia; & che egli contentar ſi puo di hauer il parere di chi in ſimili caſi ha cõſigliato il Re, et che il Re ha approuato per buono il ſuo parere. Et che egli ha pareri di tali, di coſi honorati, di coſi ualoroſi, & di coſi eccellenti Prencipi, Cauallieri, & Dottori, che nõ ha coſi eccelſa corona, che al parere di coſi fatti cõ ſultori non doueße degnar di conformare il ſuo. Et ſo no i pareri dati al S. Cagn. ſopra le mẽtite, & ſopra le arme; fondati ſopra certi cartelli di amendue le par-

ti: & nõ ſopra relatione di una parte ſola, che ella habbia teſtimonij, & iſcritture ſenza producere quegli, o quelle laſciar uedere. Ilche quãto debbia ualere altro non dirò, douendo da tãta eſſere l'auttorità reputata, quanto ella è fondata ſopra il diritto, ſopra la ragiõe, & ſopra le legittime giuſtificationi. Auttorità.

Io hò propoſti i cartelli, et le ragiõ dell'una, et dell'altra parte: Et appreſſo diligentemente ho eſaminato la patente, et la lettera produta dal S. Ceſare in fauor delle ſue ragioni. Hora per riſoluermi in concluſioni, torno a dire, che, per quanto infino ad hora appariſce in queſte ſcritture, nõ ueggo coſa, che ragioneuolmẽte poßa inducere abbattimento. Quando ueramẽte nelle parole, che il S. Ceſare moſtra di hauer da dire al S. Cagnino ui ſia coſa, che richiegga pruoua di arme, non par che ſi debbia dire altro, ſe non che egli habbia, come attore da prouare la intentione ſua con quelle arme, che dal S. Cag. gli ſaranno date. In caſo poi ch'egli dichiari che al S. Cag. habbia parlato in diſhonor ſuo; & che ſpecifichi quello, che egli ha detto; & che a q̃llo egli applichi le ſue mentite, ſi come io crederò che il S. Cag. rimanga legittimamente mẽtito, coſi tengo che hauendoſi il S. Ceſare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S. Cag. douerà conuenirſi di prouare il detto ſuo, & di elegger ancora le arme, con lequali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infin che il S. Ceſare non legittima le ſue mentite di altra maniera, che egli ſi habbia fatto infino ad hora, il S. Cag. per mia opinione può ſtarſi con l'animo quieto, Attore cõ elettiõe delle arme

da che il mondo può conoscere sopra quali fondamẽti di ragione, & di auttorità egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi, & c.

Risposta seconda.

Caso di offese di fatti.

TRa il Sig. Cornelio Bẽtiuoglio, & il Conte Giouã Iac. Triulcio passano alcune cose, per le quali il Cõte Gio. Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimẽto cõtra il S. Cornelio, che è medesimamẽte mascherato: & questo fatto gli dice, che ciò gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece a lui. Et isfodrata la spada salua il suo mascherato. Et dimandãdo il S. Cornelio arme, & soccorso, il Conte Gio. Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, laqual è patria del S. Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il S. Cornelio scriue un cartello al Conte Gio. Iacomo, & dice, che ciò che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando. Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esamination e, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fugito, ancor che egli arme nõ haueſſe. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria, nõ guardandosene egli per le sue parole.

rma di querela.

Il Cõte Gio. Iac. dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo; ne da lui è uscita parola, p la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or à questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domãda come ciò far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra q̃ste cose rispõdẽdo, dico primieramẽte che p quãto dallo scriuere del S. Cor. si cõprende, tutta la intention sua è di dare a ueder altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela, et la forma ĩ parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar p giustissima. che se è uero che le cose siano passate da scherzo, e che il Conte Gio. Iac. gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentiche esaminationi uiene a prouare la sua intentione: di quì ne segue, che quando egli la intentiõ sua ciuilmẽte, nõ gli rimane attione di prẽder querela per uia di arme sopra questa parte, nõ essendo lecito di uenire ad abbattimẽto per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Pruoue non pregiudicia li alla parte contraria.

Et se mi si dicesse, adunque il Conte Gio. Iac. senza altro cõbattere rimarrà cõuinto di hauer operato male, & cõtra la parola sua? Io rispõdo, che ancor che il S. Corn. habbia sue pruoue, & le approui per autentiche elle nõ p ciò prouano alcuna cosa in p̃giudicio del Conte Gio. Iac. non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se nõ che leuano la occasione al Sig. Cornelio di uenire a Duello, essẽdo determinatione delle leggi, che

Pruoua ciuile.

nõ ſolamẽte per coſe che ciuilmẽte ſiano ſtate ꝓuate, o che ciuilmẽte ſi poßano prouare, ma etiãdio che per quelle, le quali pur ſiano ſtate tẽtate di ꝓuare, a Duello non poſſa uenire. Et dicẽdo il S. Cornelio che ha autẽtica eſaminatione, moſtra che ha tẽtato di prouar ciuilmente queſta cauſa: & hauẽdo quella pruoua tẽtata, la pruoua delle arme piu nõ gli dee eſſere cõceduta.

Tanto ſia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per ſua giuſtificatione.

Or uenẽdo alla forma della querela, che egli propone, le parole ſue ſono queſte. Intẽdo di prouarui che ui ſete portato uilmẽte, & hauete fatto male a farmi q̃ſta ingiuria, nõ mi guardãdo io da uoi per le parole uoſtre. Delle quali parole l'un capo è che egli s'è portato uilmente; Et l'altro, che egli ha fatto male. Et l'eßerſi portato uilmẽte par che ſi riferiſca a quello, ch'egli dice poco dauanti, che il Conte Gio. Iac. fuggì da lui, che nõ haueua arme. Et l'hauer fatto male riſponde a q̃llo, che gli habbia fatta ingiuria, nõ ſi guardãdo. Sopra il primo capo io non diſputerò ſe di uno, che ſtraniero uada ad aßaltare nell'altrui città un nobile di q̃lla, e fatto l'effetto ſi ſalui, ſi debbia dire che egli ſi ſia portato uilmẽte, o ualoroſamẽte: ma ciò laſcerò che ſi diffiniſca fra loro con le arme, ſe pure a tal diffinitione ſi eleggerà di douer uenire ſecõdo che è ſtato propoſto di douer fare, & che del modo di poterlo fare ſi riſpõda.

Querela di due capi diuerſi.

Ne del ſecõdo capo dirò altro al preſẽte, hauẽdo quel tãto detto, che ho ſcritto di ſopra; ma quello che mi occorre a dire intorno a tutta queſta q̃rela è che ella è

di due

di due capi, e di capi diuersi: & si fattamẽte diuersi, che l'uno puo star senza l'altro, e che l'una cosa puo esser uera, e l'altra falsa. Che potrebbe essere, che il Cõte haueße fatto uilmẽte a fuggire, e non haueße fatto male a fare quello, ch'egli fece. Et potrebbe essere, che haueße fatto mal a far q̃llo atto, & nõ uilmẽte a saluarsi. Di che ne seguirebbe, che se in su questa querela si ueniße a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra uerrebbe a cõbattere per la ragione & per lo torto, & cõtra il torto, & cõtra la ragione. Et per tãto per fuggire un tal disordine dica, che p̃ due cose di natura cosi diuersa nõ si ha da uenire alla diffinitione cõ uno abbatimẽto: Anzi ciascuno di questi due capi, douendosene uenire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimẽti si hãno a dare sopra semplici querele, & che nõ implichino alcuna cõtradittione.

Querele semplici.

Non mi rimarrò di esaminare ancor una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a far gli questa ingiuria. Che se uorremo intrepretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confeßare di hauergli fatto ingiuria, uiene a confeßare di hauer fatto male. Che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliã dire cõtra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri diceße, tu hai fatto male a far male.

Ingiuria.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tentata la

pruoua ciuile: & che la querela formata da lui p esse re di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimamẽ te che col confessare di hauergli fatto ingiuria si uiene medesimamẽte a cõfeßare di hauer fatto male. Et per tanto il cartello suo, come impertinẽte, & mal forma to, par che ragioncuolmẽte debbia esser ributtato. Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la batta glia, Io non ueggo altro, doue l huomo si possa cõ alcu na ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

Risposta Terza.

Caso di mentite contra mẽtite. Abuso di chi da pare ri.

SOgliono i piu di coloro, a quali da altrui si usa di ricorrer p cõsiglio, tenere una cotal maniera, che cõ tãta affettione abbracciano la protettione di ql la parte, dalla quale a scriuere sono richiesti, che uo- gliono che ella sola da tutte le parti habbia ragione; et si sforzano con tutte le forze de loro ingegni dimostra re, che ragioneuoli siano ãcora quelle cose, nelle quali euidẽtissimo torto si discopre, ilche a me par, che sia nõ tanto dire il parer loro, quanto scriuere all altrui pia cere. Et per opinion mia douerebbe ogniuno che in al cuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispõdere nel richiede, quanto a quello, che l honore di lui, & la ragion richiede, ilche si come io per adietro ho continuamente fatto, cosi al presẽte nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo, de' Manfredi, & il Conte Gio. Thomasso Pico dalla Mirandola intendo di fare: che quantunque per

Officio di chi da pare ri.

la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamẽte la opiniõ mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramente il caso, perciochè i cartelli medesimi lo formano, et il uolergli recitar quì tutti sarebbe troppo lũga impresa, per essere et molti, et di parole, et di sentẽze copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Cõte Thadeo adunque fa affigere un cartello della sentenza che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde. Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustanza si cõteneua che io mi era faticato, & faticaua in calũniar uostro figliuolo morto, & uoi partẽdomi dalla uerità: et che io haueua date false imputationi: ilche udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso da mentita al Conte de' Manfredi. Et con questa cautela di dire che nõ ha udito piu auanti di quel cartello pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche a me non pare che di nulla lo releui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo, habbia ogni uantaggio: cõcioſiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che ĩ publico è noto, colui, a cui ciò ſpetialmente si appartiene, nõ dee pretenderne di ignoranza. che quando ciò fosse lecito, anche de gli editti, che tutto dì si publicano dalle corti, & si affigono, altri se ne farebbe ignorãte. Ilche, si come le leggi ciuili

non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mẽtita è publicata, cosi inconta nente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata, & publicãdosi da due, dall'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso, & pretensione de ignorãza nõ uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela gli sono stati portati carteli da mãdatarij legittimi & quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata, perciochè il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruẽga è cosa conueneuolmẽte fatta, che quella non è ancora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, nõ siamo in caso pari: & essẽdo i casi nõ eguali, sono ãcora diseguali le ragioni.

Mentite date i absenza.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state referite, che il Conte Gio: Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso ãcor lontano, ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io conchiudo che per cagione di cautela usata, quella mẽtita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo scriuere del Conte della

Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto an cor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mẽ tite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si è dimostrato alieno dalla professione di hono rato caualiero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà una mentita, Dice non par che possa ne gare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando ancor uedute non le haueße, & la cautela da lui usata, gli giouaße, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quan do le mentite del Conte de' Manfredi non haueßero al tra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole ui sete faticato, & faticate partendoui dalla ue rità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri se parta dalla uerità non sia menti ta. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle paro le, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Forme diuerse di men tite.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di ri spondere, hora ueggiamo quanto uagliano le mẽtite. Il Conte de' Mãfredi dice che da persone, che egli repu ta degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quel le ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Cõ te Thadeo mẽte che egli habbia quelle cose dette. Et il Cõte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, et non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate dico io primie ramente, Che se il Conte de' Manfredi nõ ha quelle co

se affermate, non dee ne anche hauere affermata la mẽ tita; che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauẽdo quelle cose affermate non doueua domãdar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela, che fondamento non habbia, & mentita alcuna nõ è legittima, se non si mostra in prima che le parole, sopra le quali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mẽtita propriamẽte repulsa di ingiurie, nõ puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata nõ appariſce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticate le sue mentite, è necessario che proui le parole della ingiuria essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale ancora nõ è stata intesa la proposta. Et cosi quãto alla prima mẽtita, Poi che il Conte della Mirandola non cõsente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette le habbia; altramente quelle mẽtite rimangono del tutto nulle, et di niun ualore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenẽdo, doue dice, che negãdo di hauerlo detto, mẽte, dico questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autẽtica, con questa so la sarebbe aperta la strada a chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che sia, che altri di lui hauesse detto, & dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negãdo di hauerlo detto menti. Ma ne legge ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca a me il prouare di nõ hauerla detta

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita negãdosi di hauer detto male.

ne fatta: ma la pruoua tocca a chi mi da quella imputa tione. Poi eßẽdo (come detto habbiamo) la propria na tura della mẽtita il repulßare, ße altri dà a me imputa tione di calumniatore, a me tocca repulßarla, & nõ a lui di biaßimar me, e di uoler preuenire la repulßa. An zi in queßa maniera la mẽtita ßua, non facendo officio di repulßa diuẽta eßa ingiuria, & con un'altra mẽtita puo eßere ributtata. Che ad alcuno non dee eßer tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di quì ßegue, che per queßa ßeconda mentita, il Conte Gio. Thomaßo ri mane non tãto incaricato, quãto ingiuriato, et puo ha uere con la ßua legittimamẽte ritorta quella mentita.

Mentita da repulßa cõ mẽtita.

Veduto quanto poco ßiano legittime le mentite da te dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quãto peßino quelle del Conte della Mirãdola, et dico che (ꝑ mia opinione) ßenza dubbio alcuno il Cõte Tha deo rimane legittimamente mentito. Vera coßa è, che quando egli non haueße quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomaßo non potreb be eßer ße non cõditionale, et per conßeguente di poco ualore. Ma a me par che manifeßtamente habbia affer mato, che il Cõte della Mirandola habbia detto tal co ße, quãdo egli diße, et negando di hauerle dette menti te. Ilche non dee inferire altro, ße non che non puo ne gar con uerità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et co me puo dir che mẽte negãdolo, ße non afferma, che egli dette le habbia? Et queßa pare a me ßi chiara afferma tione, che non ci ueggo alcuna cõtraditione. Et hauẽ

Mentita affermatiua.

dogli il Conte della Mirandola data quella mẽtita, a me ſembra che non ſolamente lo habbia legitimamẽte mẽtito, ma che ancora haurebbe potuto dire, che mẽtiua di nõ hauer affermatiuamẽte dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaſſo di eſſer mãcato del douere di bonorato caualiero; & queſte parole non apparendo che ſiano ſe non affermatiuamẽte dette; & ſopra di eſſe hauendogli il Conte Gio. Thomaſſo data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia eſſere riputata.

Dalle coſe di ſopra dette io raccolgo, che ſi come io ho ꝑ nulla la cautela del Cõte della Mirãdola, coſi ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, nõ producendone egli certa pruoua delle parole, ſopra le quali egli di darle ſi affatica. Et quãto ho q̃lle per nulle, tãto ho ꝑ legittime quelle del Cõte Gio. Thomaſſo; Et ꝑ cõſe guẽte dico, la openione mia eſſere che egli in q̃ſta querela ſia il reo, & il Cõte Thadeo lo attore. Rimettẽdo mi nondimeno ſempre al parere di ogni perſona, che di coſe tali habbia piu intelligenza, & piu eſperiẽza.

Riſpoſta quarta.

Caſo di tre mẽtite. Forme diuerſe di mentite.

TRe ſi poßono dire eßere le mẽtite, dellequali nel caſo eſpoſtoci ſi è fatta mẽtione. L'una è quella, Che M. Gio. Iacomo diße, che colui non haueua detto il uero. Che quãto al carico; tãto è dire: Tu nõ di il uero, quãto tu menti; et la differenza è del parlare piu, et meno modeſtamente. La ſeconda è quando M. Borgogna fuggendo diſſe a M. Gio. Iacomo, che men-

tiua di hauerlo fatto stare alle stecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a uolere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi, doue è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che a uoler che alcuna mentita sia legittimamẽte data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mẽtita di repulsar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si uede parola ingiuriosa: sopra laquale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quanto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; et o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli rispõde cõ mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimẽto. Che la risposta uuole essere fatta cosi honoreuolmẽte, come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria, non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior

Risentimenti.

Soperchiaria.

modo, che gli fosse possibile, & essẽdo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, quella mẽtita fa carico a M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore; & M. Borgogna uiene anzi ad hauer cõdannato se medesimo di uiltà. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se q̃sta mentita sia stata legittimamẽte data, o nò.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamẽte applicata. Ma pcioche quale è primo in tẽpo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mẽtita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tãto mi occorre di dire ĩ q̃sto caso p uia di parere, rimettẽdomi nõdimeno al giudicio di chi meglio ĩtẽde.

Risposta quinta.

Caso di querela presa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firẽze uiene a morte, & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di ualle ne rimane il gouerno. Egli quiui essẽdo; caccia q̃lla guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essẽdo rimesso il castello ĩ

altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Gio. intẽde che Pietro cerca di assassinarlo; & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicẽdo, che mente che egli fosse autor di quadriglie: & gli da alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde cõ mẽtite, & secõdo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondẽdo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autẽtica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico, Che a uoler conoscer quali parole obligbino altrui a risentimẽto, non tanto è da guardare alla significatione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: et al modo, col quale elle uẽgono dette. Che altra cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, e altra se p ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprẽda, et mi castighi. Che, si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimẽto, cosi all'altro il douere, et la giustitia uuole che il tutto cõportiamo in pace Gio. di Valle era superiore à Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola, et gliele disse come suo capitano, et p interesse dllo officio, che egli teneua. Là onde è da

Querela col superiore o officiale.

dire che Pietro douerebbe anzi da altrui eßer ributta
to per tale, per quale egli fu dal suo capitano dãnato,
che potere egli risentirsi cõtra il suo capitano. Che ma
le anderebbe la disciplina militare, se ogni capitano
ad ogni fante finita la guerra hauesse da render ragio
ne con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua opa-
tione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna
cosa ricorrer al S. Duca p̃ giustitia: et tãto maggiormẽ
te che, secondo che esso medesimo dice, & noi appresso
tratteremo, si trattaua dello interesse di quel Signore;
et non aspettare hora fuor di tempo di uoler richiede
re Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come
capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo supe-
riore facesse ad uno inferiore ingiuria di cosa, che fosse
fuori del suo officio; et in tal caso sarebbe da hauere al
tra consideratione; come per esempio, Se io in maestra
to essendo facessi dar bastonate ad un mio nimico, a co
lui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sa
rebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per
uia di abbattimento. Ma se per giustitia hauessi fatto
mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si uo
lesse risentire, nõ hauerebbe da ricorrere alle arme, ma
da portare la querela al superiore, et da proceder per
uia ciuile. Et cosi dico, che essendo lo atto, del qual Pie
tro si lamenta, stato fato da Gio. di Valle non come da
Giouanni, ma come da capitano; & non per cosa sua
particolare, ma per interesse dell' officio cõ Gio. di Val
le non si ha da prẽder querela di quello, che ha fatto
il capitano della guardia del castello. Et hauendo colui

Et

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramẽte si posſa cõchiudere che a Gio. di Valle non rimane alcuna obligatione, et che lo ſcriuer di colui è ſtato nullo. Ma pur eſſendo tra lor paſſate diuerſe parole, ſopra quelle ancora haueremo breuemente conſideratione.

Nel cartello di Pietro ſi dice, che egli ſcriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela cõ eſſo lui ſopra le parole che egli diſſe, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli riſponde, che mente che habbia cõ lui querela. Queſta mentita è ſi legittimamente data, che a quella non ſi richiede altra giuſtificatione: prima perciochè (come di ſopra detto habbiamo) il ſoldato contra il capitano non puo riſentirſi: & contra il priuato non ſi ha da prẽder querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce teſtimoniãza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, et che fra loro fu fatta amicitia, et che inſieme mãgiauano, et beueuano, & andauano da torno, offerẽdo l'uno all'altro l'hauere, et la perſona. Là onde è da dire, che o querela non foſſe tra loro, o che Pietro ſi confeſſi per traditore. Et ciò par che ſi poſſa trarre anche da quello altro atto ſuo, che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto ſaper che haueua ſentito ch'egli lo uoleua aſſaſſinare, eſſo ſenza fare altra ſcuſa ſe ne andò, & publicò quel ſuo cartello, moſtrãdo che dapoi che per quella uia nõ gli era riuſcito'l diſegno, uoleua eſſergli nimico paleſe.

Non uoglio paſſar con ſilentio che Gio. di Valle eſ-

sẽdo capitano cacciò colui. Et che uscito di quello offi cio lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: et che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli uoleua male; perciochè esso lo haueua ãmonito di cosa, che era pericolosa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Gio. gli dà mentita; & giustifica che ne leuò solamente una, et che ciò fece per la moltitudine de' soldati amalati, & p quattro, o cinque giorni soli, et poi la rimise. Et produce testimoniãza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia quello, che Pietro appone al suo capitano, o che se q̃l perico lo ui era, egli mancasse del douer suo non lo facẽdo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua, & esso lo nega et gli da mẽtite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua quãdo tra loro duello ne hauesse a seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta, et cõprẽdẽdosi p lo proceder suo la sua infidelità, & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello p delitto militare, nõ solamẽte da psona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia in testimoniãza delle sue uirtù dal S. Duca di Firẽze tocca prouisiõ di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmẽte ributtato. Ilche dico maggiormẽte quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena,

& in Firẽze. Cio è che esso in Firẽze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, et mẽtito; ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimẽto. Che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì cõ le paghe sẽza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamẽte in Firẽze essẽdo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose p̃ publico infame lo uẽgono à cõdãnare.

Hora stanti le cose di sopra scritte, si può cõchiudere che a Gio. Di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione, et che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et perciochè Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prẽcipe, si è condutto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico senẽdo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, à legge di buon soldato, che Pietro ha mẽtito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire di questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

Caso di mentita generale & cõditionale.

Risposta Sesta.

IN torno al caso narratomi risp̃ndo che primieramẽte nel p̃ceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intẽtione. Et hauẽdo colui che diede la mẽtita,

detto, che chi diceua tal cosa mentiua, et che egli haue ua fatto questa medesima risposta à de gl'altri, uiene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse ĩnamorato, & nõ per colui che lo diceua allhora, ilche dichiarò mede simamẽte dicẽdo, che diceua per lui se esso lo uoleua di re; & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiara mẽte l espresse aggiungẽdo, che parlaua in cõmune, et che diceua p lui, se da se diceua di saperlo: et se diceua di hauerlo ĩteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondẽdo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermãdolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli à lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, et sapendo che lo diceua allho ra. Ma egli rispose, chi lo dice mente, come dicendo. Io nõ dico che mẽti tu, che so che nõ lo dici da te; ma per hauerlo solamẽte udito dire; ma chi da se lo dice, mẽte.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mẽtita è di forma tale, che el la non obliga alcuno à risentimẽto, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati à risentirsi coloro, i quali primi fossero stati mẽtiti, secondo che egli disse di hauer fatta à de gli al tri, la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli à risentimẽ to alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancor che la intẽ tione di chi la dà ad alcũ particolar hauesse risguardo.

Et

Et perciochesi potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se uuoi dirlo; Et in quelle altre, se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificãdo la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono, non piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro nõ parlãdo da se la conditione non uiene a uerificarsi, et per conseguente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi haueudo ultimamẽte dichiarato colui, che diede la mẽtita, che ciò non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto nõ per lui, ma per altrui, pẽsando, come anche di sopra detto s'è ch egli da altrui hauesse tali cose intese.

Siche per tutte queste cose io mi risoluo, che per parer mio, si per la intentione di colui, che diede la mẽtita, come per la generalità, & per la cõditione di quella, che ella nõ sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemẽte non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

Risposta Settima.

PAssano alcune differẽze, et cartelli trail S. Carlo, & il S. Vicino Orsini: et il S. Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Mõteroso li ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale ĩsieme col S. Carlo si era trouato a Mõteroſoli, scriue al S. Maherbale, che si come sẽza fõdamẽto, et sẽza cagiõe ha publicata la ditta

Caso di mẽtita sopra mẽtita.

mentita, cosi senza uerità uanamente parlando mẽte. Et il s. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia le gittima, & per conseguente qual de due cauallieri cõ carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domãda faccia altra risposta, auuiso che sia da cõsiderare, se uerisimile sia che il s. Vicino al s. Carlo habbia dato mentita: & se appresso il s. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quãto alla prima consideratione dico, che dapoi che que Sig. furono stati a Mõteroſoli fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra essi differenze di attore, & di reo; ne apparendo parola di carico, quando il s. Vicino hauesse data altra mentita al s. Carlo, nõ è da dubitare, che egli fatta nõ ne hauesse mẽtione; perciochè chiara cosa è, che con una mentita il s. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il s. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mẽtita non sia passata tra loro. Anzi mostrãdo per li cartelli suoi il s. Vicino che egli credeua che il s. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'esserſi insieme trouati à Mõteroſoli dice, che p quello, che ha uisto a Monteroſoli, & p lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dir che il parlar del s. Carlo fu tutto lõtano da parole ingurioſe, di che ne seguita, che diede occasione da douergli esser risposto cõ mẽtita, & nõ ci essẽdo stata occasione, cõseguẽte è che nõ sia stata data; & nõ essẽdo

ſtata data, quãdo altri habbia detto che ella fu data, non ſi puo negare che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramẽte il S. Maberbale habbia diuulgato, o nò, che il S. Vicino diede mẽtita al S. Carlo, nõ mi par che ſia da dubitare: che dãdogli ſopra ciò mẽtita il S. Luca, ne negãdo egli in alcuno de ſuoi cartelli hauer tal coſa detta: anzi p lo ſcriuere ſuo facẽdo dimoſtratione di uolerſi ualer piu toſto di ogni altra riſpoſta, che di negar q̃llo, che gli è appoſto, il ſilẽtio ſuo, & il ſuo ſcriuere poſſono eſſere riceuti p una tacita, ãzi pur quaſi eſpreſſa cõfeſſiõe. Et coſa ragioneuole ſarebbe ſtata, nõ hauẽdo egli detto coſa tale, che la doueſſe hauer negata, che ĩ tal modo ſicuramẽte ſi ſarebe rileuato da ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare un'altra mentita all'aduerſario ſuo ſenza metterſi fuor di ragione a diſputar ſopra il ualor delle mẽtite.

Da quello, che fin quà s'è diſcorſo ci par di poter paſſare alla eſſaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che il S. Maberbale non ſentẽdoſi peraũẽtura poter negare di hauer ẽdite quelle parole, ha uoluto diſputar ſopra la forma della mẽtita, iſtimando che quella foſſe tale, che poteſſe ſe non in tutto, almeno in parte eſſer ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento ſia dirittamente fatto, ci conuiene cõſiderarlo; ne queſto ſi puo far compiutamente, ſe nõ ſi intende che ſignifichi quella parola, Vanamente; Là onde queſta coſa habbiamo principalmente da inueſtigare. Tre adunque trouo io eſſer le ſignificationi, che

dogli il Conte della Mirandola data quella mẽtita, a me ſembra che non ſolamente lo habbia legitimamẽte mẽtito, ma che ancora haurebbe potuto dire, che mẽtiua di nõ hauer affermatiuamẽte dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaſſo di eßer mãcato del douere di honorato caualiero; & queſte parole non apparendo che ſiano ſe non affermatiuamẽte dette; & ſopra di eſſe hauendogli il Conte Gio. Thomaßo data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia eſſere riputata.

Dalle coſe di ſopra dette io raccolgo, che ſi come io ho ꝑ nulla la cautela del Cõte della Mirãdola, coſi ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, nõ producendone egli certa pruoua delle parole, ſopra le quali egli di darle ſi affatica. Et quãto ho q̃lle per nulle, tãto ho ꝑ legittime quelle del Cõte Gio. Thomaſſo; Et ꝑ cõſeguẽte dico, la openione mia eſſere che egli in q̃ſta querela ſia il reo, & il Cõte Thadeo lo attore. Rimettẽdomi nondimeno ſempre al parere di ogni perſona, che di coſe tali habbia piu intelligenza, & piu eſperiẽza.

Riſpoſta quarta.

Caſo di tre mẽtite. Forme diuerſe di mentite.

TRe ſi poßono dire eßere le mẽtite, dellequali nel caſo eſpoſtoci ſi è fatta mẽtione. L'una è quella, Che M. Gio. Iacomo diße, che colui non haueua detto il uero. Che quãto al carico; tãto è dire: Tu nõ di il uero, quãto tu menti; et la differenza è del parlare piu, et meno modeſtamente. La ſeconda è quando M. Borgogna fuggendo diſſe a M. Gio. Iacomo, che men-

tiua di hauerlo fatto stare alle stecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a uolere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi, doue è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che a uoler che alcuna mentita sia legittimamẽte data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mẽtita di repulsar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si uede parola ingiuriosa: sopra laquale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quanto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; et o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli rispõde cõ mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risenti mẽto. Che la risposta uuole essere fatta cosi honoreuol mẽte, come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria; non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior

Risentimenti.

Soperchiaria.

modo, che gli fosse possibile, & essẽdo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, quella mẽtita fa carico a M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore; & M. Borgogna uiene anzi ad hauer cõdannato se medesimo di uiltà. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se q̃sta mentita sia stata legittimamẽte data, o nò.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamẽte applicata. Ma pcioche quale è primo in tẽpo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mẽtita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tãto mi occorre di dire ĩ q̃sto caso p uia di parere, rimettẽdomi nõdimeno al giudicio di chi meglio ĩtẽde.

Risposta quinta.

Caso di querela presa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firẽze uiene a morte, & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di ualle ne rimane il gouerno. Egli quiui essẽdo; caccia q̃lla guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essẽdo rimesso il castello ĩ

altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Gio. intẽde che Pietro cerca di assassinarlo; & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicẽdo, che mente che egli fosse autor di quadriglie: & gli da alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde cõ mẽtite, & secõdo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondẽdo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autẽtica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico, Che a uoler conoscer quali parole obligbino altrui a risentimẽto, non tanto è da guardare alla significatione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: et al modo, col quale elle uẽgono dette. Che altra cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, e altra se p ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprẽda, et mi castighi. Che, si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimẽto, cosi all'altro il douere, et la giustitia uuole che il tutto cõportiamo in pace Gio. di Valle era superiore à Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola, et gliele disse come suo capitano, et p interesse dllo officio, che egli teneua. Là onde è da

Querela col superiore o officiale.

dire che Pietro douerebbe anzi da altrui eßer ributta to per tale, per quale egli fu dal ſuo capitano dãnato, che potere egli riſentirſi cõtra il ſuo capitano. Che ma le anderebbe la diſciplina militare, ſe ogni capitano ad ogni fante finita la guerra haueße da render ragio ne con le arme di ogni ſua parola, & di ogni ſua opa- tione. Doueua Pietro ſe ſi ſentiua aggrauato d'alcuna coſa ricorrer al S. Duca p giuſtitia: et tãto maggiormẽ te che, ſecondo che eſſo medeſimo dice, & noi appreſſo tratteremo, ſi ttattaua dello intereße di quel Signore; et non aſpettare hora fuor di tempo di uoler richiede re Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno eſſendo ſupe- riore faceße ad uno inferiore ingiuria di coſa, che foße fuori del ſuo officio; et in tal caſo ſarebbe da hauere al tra conſideratione; come per eſempio, Se io in maeſtra to eſſendo faceſſi dar baſtonate ad un mio nimico, a co lui finito il Maeſtrato, ſecondo lo ſtilo de' caualieri ſa rebbe lecito di riſentirſi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma ſe per giuſtitia haueſſi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di queſto ſi uo leſſe riſentire, nõ hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portare la querela al ſuperiore, et da proceder per uia ciuile. Et coſi dico, che eßendo lo atto, del qual Pie tro ſi lamenta, ſtato fato da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per coſa ſua particolare, ma per intereſſe dell' officio cõ Gio. di Val le non ſi ha da prẽder querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del caſtello. Et hauendo colui

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramẽte si posſa cõchiudere che a Gio. di Valle non rimane alcuna obligatione, et che lo ſcriuer di colui è ſtato nullo. Ma pur eſſendo tra lor paſſate diuerſe parole, ſopra quelle ancora haueremo breuemente conſideratione.

Nel cartello di Pietro ſi dice, che egli ſcriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela cõ eſſo lui ſopra le parole che egli diſſe, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli riſponde, che mente che habbia cõ lui querela. Queſta mentita è ſi legittimamente data, che a quella non ſi richiede altra giuſtificatione: prima perciochè (come di ſopra detto habbiamo) il ſoldato contra il capitano non puo riſentirſi: & contra il priuato non ſi ha da prẽder querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce teſtimoniãza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, et che fra loro fu fatta amicitia, et che inſieme mãgiauano, et beueuano, & andauano da torno, offerẽdo l'uno all'altro l'hauere, et la perſona. Là onde è da dire, che o querela non foſſe tra loro, o che Pietro ſi confeſſi per traditore. Et ciò par che ſi poſſa trarre anche da quello altro atto ſuo, che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto ſaper che haueua ſentito ch'egli lo uoleua aſſaſſinare, eſſo ſenza fare altra ſcuſa ſe ne andò, & publicò quel ſuo cartello, moſtrãdo che dapoi che per quella uia nõ gli era riuſcito'l diſegno, uoleua eſſergli nimico paleſe.

Non uoglio paſſar con ſilentio che Gio. di Valle eſ-

sẽdo capitano cacciò colui. Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: et che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli uoleua male; perciochè esso lo haueua ãmonito di cosa, che era pericolosa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Gio. gli dà mentita; & giustifica che ne leuò solamente una, et che ciò fece per la moltitudine de' soldati amalati, & p quattro, o cinque giorni soli, et poi la rimise. Et produce testimoniãza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia quello, che Pietro appone al suo capitano, o che se q̃l perico lo ui era, egli mancasse del douer suo non lo facẽdo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua, & esso lo nega et gli da mẽtite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua quãdo tra loro duello ne hauesse a seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta, et cõprẽdẽdosi p lo proceder suo la sua infidelità, & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello p delitto militare, nõ solamẽte da psona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia in testimoniãza delle sue uirtù dal S. Duca di Firẽze tocca prouisiõ di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmẽte ributtato. Ilche dico maggiormẽte quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena,

& in Firẽze. Cio è che esso in Firẽze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, et mẽtito; ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimẽto. Che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì cõ le paghe sẽza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamẽte in Firẽze essẽdo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose p̃ publico infame lo uẽgono à cõdãnare.

Hora stanti le cose di sopra scritte, si può cõchiudere che a Gio. Di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione, et che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et perciochè Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prẽcipe, si è condutto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico senẽdo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, à legge di buon soldato, che Pietro ha mẽtito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire di questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

Risposta Sesta.

Caso di mentita generale & cõditionale.

IN torno al caso narratomi rispõdo che primieramẽte nel pceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intẽtione. Et hauẽdo colui che diede la mẽtita,

detto, che chi diceua tal cosa mentiua, et che egli haue ua fatto questa medesima risposta à de gl'altri, uiene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse ĩnamorato, & nõ per colui che lo diceua allhora, ilche dichiarò mede simamẽte dicẽdo, che diceua per lui se esso lo uoleua di re; & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiara mẽte l espresse aggiungẽdo, che parlaua in cõmune, et che diceua p lui, se da se diceua di saperlo: et se diceua di hauerlo ĩteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondẽdo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermãdolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli à lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, et sapendo che lo diceua allho ra. Ma egli rispose, chi lo dice mente, come dicendo. Io nõ dico che mẽti tu, che so che nõ lo dici da te; ma per hauerlo solamẽte udito dire; ma chi da se lo dice, mẽte.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mẽtita è di forma tale, che el la non obliga alcuno à risentimẽto, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati à risentirsi coloro, i quali primi fossero stati mẽtiti, secondo che egli disse di hauer fatta à de gli al tri, la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli à risentimẽ to alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancor che la intẽ tione di chi la dà ad alcũ particolar hauesse risguardo.

Et

Et perciochesi potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se uuoi dirlo; Et in quelle altre, se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificãdo la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono, non piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro nõ parlãdo da se la conditione non uiene a uerificarsi, et per conseguente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi haueudo ultimamẽte dichiarato colui, che diede la mẽtita, che ciò non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto nõ per lui, ma per altrui, pẽsando, come anche di sopra detto s'è ch egli dà altrui haesse tali cose intese.

Siche per tutte queste cose io mi risoluo, che per parer mio, si per la intentione di colui, che diede la mẽtita, come per la generalità, & per la cõditione di quella, che ella nõ sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemẽte non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

Risposta Settima.

Passano alcune differẽze, et cartelli trail S. Carlo, & il S. Vicino Orsini: et il S. Maberbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Mõteroso li ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale ĩsieme col S. Carlo si era trouato a Mõteroſoli, scriue al S. Maberbale, che si come sẽza fõdamẽto, et sẽza cagiõe ha publicata la ditta

Caso di mẽtita sopra mẽtita.

mentita, cosi senza uerità uanamente parlando mẽte. Et il s. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de due cauallieri cõ carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domãda faccia altra risposta, auuiso che sia da cõsiderare, se uerisimile sia che il s. Vicino al s. Carlo habbia dato mentita: & se appresso il s. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quãto alla prima consideratione dico, che dapoi che que Sig. furono stati a Mõteroſoli fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra essi differenze di attore, & di reo; ne apparendo parola di carico, quando il s. Vicino hauesse data altra mentita al s. Carlo, nõ è da dubitare, che egli fatta nõ ne hauesse mẽtione; perciochè chiara cosa è, che con una mentita il s. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il s. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mẽtita non sia passata tra loro. Anzi mostrãdo per li cartelli suoi il s. Vicino che egli credeua che il s. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'esserſi insieme trouati à Mõteroſoli dice, che p quello, che ha uisto a Monteroſoli, & p lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dir che il parlar del s. Carlo fu tutto lõtano da parole ingiurioſe, di che ne seguita, che diede occasione da douergli esser risposto cõ mẽtita, & nõ ci essẽdo stata occasione, cõseguẽte è che nõ sia stata data; & nõ essẽdo

ſtata data, quãdo altri habbia detto che ella fu data, non ſi puo negare che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramẽte il S. Maberbale habbia diuulgato, o nò, che il S. Vicino diede mẽtita al S. Carlo, nõ mi par che ſia da dubitare: che dãdogli ſopra ciò mẽtita il S. Luca, ne negãdo egli in alcuno de' ſuoi cartelli hauer tal coſa detta: anzi p lo ſcriuere ſuo facẽdo dimoſtratione di uolerſi ualer piu toſto di ogni altra riſpoſta, che di negar q̃llo, che gli è appoſto, il ſilẽtio ſuo, & il ſuo ſcriuere poſſono eſſere riceuti p una tacita, ãzi pur quaſi eſpreſſa cõfeſſiõe. Et coſa ragioneuole ſarebbe ſtata, nõ hauẽdo egli detto coſa tale, che la douеſſe hauer negata, che ĩ tal modo ſicuramẽte ſi ſarebe rileuato da ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare un'altra mentita all'aduerſario ſuo ſenza metterſi fuor di ragione a diſputar ſopra il ualor delle mẽtite.

Da quello, che fin quà s'è diſcorſo ci par di poter paſſare alla eſſaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che il S. Maberbale non ſentẽdoſi perauuẽtura poter negare di hauer ditte quelle parole, ha uoluto diſputar ſopra la forma della mẽtita, iſtimando che quella foſſe tale, che poteſſe ſe non in tutto, almeno in parte eſſer ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento ſia dirittamente fatto, ci conuiene cõſiderarlo; ne queſto ſi puo far compiutamente, ſe nõ ſi intende che ſignifichi quella parola, Vanamente; Là onde queſta coſa habbiamo principalmente da inueſtigare. Tre adunque trouo io eſſer le ſignificationi, che

Vano. *a questa uoce Vano, sono state date dagli scrittori; che Vano è quãto uoto. Vano uiene a dire stolto, et Vano è quel medesimo, che è bugiardo. Et con questa ultima significatione può dire il S. Luca, che il S. Maherbale bugiardamẽte parlãdo, ha mẽtito. Ne altramente mẽtir si può, se non bugiardamente parlando. Di che si uede quanto male sopra quelle parole mẽtita si poßa accõmodare, Che tanto è dir in questo luogo, Tu menti ch io habbia uanamente parlato, quanto, Tu menti che io habbia mentito. ilche non so come quì si poßa applicare. Et un'altra cosa dirò io ancora, che le tre significationi, le quali ho pur dianzi dette, in una si possono ancora ristringere, & tutte insieme riducersi sopra la mẽtita; Che uoti di senno sono gli stolti: et gli stolti dicono le menzogne. che consistendo la sapienza nella cognition della uerità, la stoltitia come contraria alla sapiẽza, ha p suo oggetto la sua falsità. Ne so come huomo poßa dir bugia, che nõ parli uanamẽte: che coloro mẽtono, i quali dicono cose uote di uero sentimẽto; coloro mẽtono, che dicono cose stolte; & coloro ancora mẽtono, che dicono cose false, essẽdo la uanità, la stoltitia, & la falsità si fattamente ĩsieme congiunte, ch io non intẽdo in qual modo l una dall'altra possa essere separata. Hauendo dunque scritto il S. Luca al S. Maherbale, che egli senza uerità uanamente parlãdo ha mẽtito, non ha detto niente piu che se egli haueße scritto semplicemẽte, Voi hauete mẽtito. Che il dire. Voi uanamẽte parlãdo mẽtite, è come se altri diceße. Voi mẽtẽdo mẽtite. Ma quello che il S. Luca poteua dire ĩ poche*

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è ancora da notare, che hauendo detto il S. Luca, Voi uanamente parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; lequali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Vanamente si puo dire il uero.

Et per aggiungere ancora alcuna cosa di questa materia. Dico stãdo in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamẽte senza mentire: ma che mẽta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare, che altri potrà dir la uerità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tẽpo, che ella si douerebbe tacere. Altri dirà delle cose che sarãno fuori del suggetto, che si tratterà, & altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, cõ tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire che nõ siano p uanita, che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamate si uerrà a dire il uero. Ma che altri menta senza parlar uanamẽte, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al S. Maherbale mentita, il S. Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uana-

mente, non potendo la menzogna eßer ſeparata dalla uanità. Quanto à quelle mentite adunque io mi riſoluo, quella, che è ſtata data dal S. Luca, eßer legittimamente data; & l'altra non eßer di alcun ualore.

Ma perciochè il s. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo ſuo cartello fondar la ſua mẽtita ſopra quelle parole, che il s. Luca dice nel ſuo primo, Che egli ſenza fondamento, & cauſa ha publicata quella mentita, riſpondo che a quelle parole la mentita ſua non ſi puo accommodare; che per quelle il s. Luca ſignifica, che eßo ha publicata quella mentita ſenza eſprimere ſopra che ella ſia ſtata data; & non quello, che interpreta il s. Maherbale, oltra che quando bene a quelle mentite applicar ſi poteße, chiara coſa è che la data dal s. Luca, è prima in tempo, & per conſeguente migliore in ragione. Et l'eßer quelle parole ſcritte auanti, o dopo la mentita in un medeſimo cartello non fa nulla, eßẽdo uenuto à notitia tutto il cartello, Neſi ha da guardare quãdo altri habbia detto, o ſcritto coſa, ſopra la quale ſi dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è ſtata data la mẽtita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. di Febraio; & dal s. Maherbale fu tentata di dare à XXIIII. del detto meſe, et poſcia ritentata à XV. di Aprile, ſi che tanto è prima in tempo la mentita data dal s. Luca, quanto ſono prima i XII. che i XXIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Ne al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca à lui; che si come se il S. Vicino si fosse uătato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al s. Carlo sarebbe principalmẽte conuenuto rispondere, così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto, massimamẽte che participãdo tutta la cõpagnia di q̃l carico, il qual uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Il carico offende anche la compagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et ciò sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

IL Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprẽde Nicolo de gli Vngheri, il quale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti: et gli dice che non uuole che pratichi cõ Romano Chariti da Luca: et soggiũge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che uolesse fauorire, uenga quì in questo prato, che gli sostẽterò, che non è huomo da mẽ, ne da fauorirti, et se ce ne è, cali a basso. Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole: & ua à trouar il Capitan Ventura, et gll dice, Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi

Calo di dar mẽtita & fuggire.

piace. Et Romano replica, E ben honesto dãdogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace. A me nõ si mi fa niente se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, et quegli correndo si mette a fuggire; & chiamãdolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno à cẽto, et quaranta passi, ne uoltãdosi colui, ne potẽdolo esso aggiũgere, se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne autẽtica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose passate, & essendone tra loro ancor dapoi passati alcuni cartelli, si domãda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitan Vẽtura quello che disse, & sopra quelle parole essendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolontà, & con questa conclusion partitosi, nõ ueggo che gli rimãga piu occasione di prẽder querela cõ lui, che Romano nõ fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et à questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che ciò che gli è una uolta piaciuto piu nõ gli puo dispiacere. Nelle altre

parole non fu ſpecificata pſona, ma ſolamente detto in generale, Se alcuno uoleua fauorir Nicolo, et non lo uolendo Romano fauorir, per mia opinion, egli nõ do uea fare altro, e tutto quello, che fece, fu di ſouerchio.

Appreſſo dico, che eſſendo la natura della mẽtita di ributtar le parole ingiurioſe, doue non ci ſono paro le di ingiuria, la mẽtita nõ fa carico: ne baſta dire, Se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mẽti to, che à queſto modo ogniuno potrebbe dar mẽtite ad ogniuno. Ma è meſtiero che ſi giuſtifichi altri hab- bia diſhonoratamẽte parlato, altramente la mentita è nulla, che buona riſpoſta non puo eſſer giudicata quel la, laquale nõ ſi uede come ſi accõmodi alla propoſta. La mẽtita di Romano è, che ſe c'è parola, che pregiu- dichi allo honor ſuo, il Capitã Ventura mẽte. Et perciò eſſendo data ſopra la conditione, infin che la cõditione nõ ſi uerifica, la mẽtita nõ lega. Oltra che quelle paro le furono da Romano dette poco auedutamente, che di cendo. Tutte le parole, che tu hai detto, ſe n'è alcuna che pregiudichi all honor mio, tu mẽti, par che uoglia dir, che mẽte nõ ſolamẽte di quelle che ha detto in ſuo pgiudicio, ma ancor di tutte quelle altre che ha dette.

Mentita conditionale.

Poi quãdo la mentita data da Romano haueſſe ha uuto alcun fondamento, hauẽdola data come la diede et hauendone fatto il Capitan Ventura il riſentimẽto, che fece, eſſẽdoſene colui fuggito, che ci è da dir altro, ſe non, che egli nõ è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitã Ventura co ſi apertamente quelle parole, et dopo queſte fermatoſi

Riſentimenti.

per difenderle, se Romano se ne sentiua offeso doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta, che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente, Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dishonorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quãto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano nõ ha hauuto occasion di querela, che la mẽtita nõ è stata legittimamẽte data, e che quãdo egli hauesse hauuto cagion di querela, et la mẽtita fosse stata legittima, egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo, ne carico alcuno ne rimarrebbe al capitã Vẽtura.

Et uenendo a' cartelli, dice Romano, Che egli mente il Capitan Ventura di tutto quello ha detto dice & dirà in suo pregiudicio. La qual mentita essẽdo della forma, che di sopra habbiamo notato, senza chiarir che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niũ ualore, et per cõseguente per nulla dee esser riputata.

Et perciò che egli nel cartello suo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui, et il capitã risponde che mente che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, et in quelle male alcuno non si legge, questa mentita del Capitan Ventura fa carico à Romano, infin che egli non proua che il male sia stato detto di lui.

Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello suo secõdo, che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confesso hauer detto mal di te, & altro, Non ho detto di te altro che quello, che appariſce in queſte ſcritture, non apparen

do massimamente in quelle male alcuno.

Mentita impertinẽte

Quanto ueramente à quello, che il Capitan Vẽtura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali à baßo, Et che Romano sopra questa parola tenta di dargli mẽtita, io non so se io udissi mai la piu impertinẽte: perciochè quella particella, Se, nõ afferma di alcuno cosa ueruna; & non affermãdo, nõ puo esser ributtato con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano Chiariti è una gallina bagnata cali à basso, sopra queste parole nõ haurebbe luogo mẽtita non che essendo state proferite in generale. Et questo nõ uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli à cõdãnar per gallina bagnata, & nõ il Capitã Vẽtura a dare à lui tal nome, Che se io dirò fra molti Christiani, ouer sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auãti, certo è che alcũ christiano nõ si mouerà; ma il Giudeo intẽderà, che quel parlar tocca à lui, Et facẽdosi auãti, si cõdãnerà per Giudeo. Cosi hauẽdo detto il Capitã Vẽtura tra molte pſone, se c'è alcuna gallina bagnata, & intendendo Romano, che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata, si uiene à cõdãnare. Et p tale cõdãnãdosi egli, il Capitã Vẽtura intorno a ciò non ha da prouare cosa alcuna dapoi che colui p la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che haueail Capitan Vẽtura, sopra il qual particolare il Capitan Ventura gli risponde, Che mẽte che quella cõpagnia fosse piu à fauore dell'uno, che dl l'altro, dico che q̃sta è mẽtita legittimamẽte data, &

che Romano è obligato à prouare, che coloro foßero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Orin quello, che Romano dice, Che laßcia q̄llo, che potrebbe dir cõtra que teßtimonij, nõ ßo perciò che cosa egli intenda di ßignificare; che il ßuo dire, Io potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & quei teßtimonij rimangono fermi, & in ßuo uigore, non ßenza ßuo molto dishonore.

Et il parlar, & il produrre teßtimonij di nobiltà, & di uiltà di ßangue in queßto caßo mi par ßouerchio, oltra che quelle teßtimonianze parlando di udita, & non di ßcienza ßono nulle. Poi facendo il Capitan Vẽtura nobile eßercitio, & con grado, chi non ßa che egli è nobile? Et quãdo foßße nato non nobile, et quell'altro nobile, potrebbe perauuentura dirli, La nobiltà mia coßi comincia da me, come la tua finißce in te.

Nobiltà.

Queßto è quanto occorre à me di dire intorno al caßo propoßto, et à cartelli paßßati intorno à quello. Dõde io mi rißoluo, che coßi nelle coße preßentialmẽte paßßate fra il Capitan Ventura, et Romano, come nelle ßcritture, Il Capitan Vẽtura ha all honore ßuo interamẽte ßodisfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto ßia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle coße di caualleria piu eßperto, & piu intendente.

Caßo di chi in una offeßa ha offeßo molti.

RISPOSTA NONA.

Hieronimo Altieri dà baßtonate a M. Bruto Capo zucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: et egli rißpõde, che p. ha

uer Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre: & p cõseguẽte interessati egualmente nella medesima querela, esso non intẽde di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione: et se la nimicitia delle case loro non si finisce cõ uno abbattimẽto. Et Papirio dice, Che esso nõ può, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma che egli p honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare, Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o nò a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra q̃sto articolo rispõdẽdo dico, che se tal eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offẽder molti che un solo: percio che altrui sarebbe tolto il modo da potersi risẽtire, nõ essẽdo atto di psona di honore il rimetter la q̃rela sua nelle altrui mani, saluo se la età, ò la ĩdisposition sua nõ lo scusa, ò la disparità del grado à ciò nõ lo priuilegia. Poi un'altro ĩcõueniẽte ne seguirebbe ancora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia, ò una natione, cõ tutto che gli oltraggiati ĩchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all offenditor basterebbe di corrõpere uno, che a tal remissiõe nõ douesse accõsentire, et cosi si torrebbe q̃l peso dalle spalle. Non pare adũque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come nõ pare che el

la sia di ragione, cosi la consuetudine ne è in cõtrario: che hauẽdo gia alcũ caualiero detto parole di biasmo di tutto uno esercito, da un solo di quello esercito gli fu risposto. Et p molte cose, che in tal querela passassero, non fu mai detto, che colui facesse che lo esercito in lui rimettesse querela. Et essendo tra caualieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domãdato che le nationi à quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare. Et si come huomo offeso può far la pace senza participatione de gli altri offesi, cosi dee anche egli potersi perseguir la ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giurecõsulti) insolidum. Et se altri dicesse che tutti i Mutij sono cornuti ò altra cosa uergognosa, nõ so perche nõ douesse esser lecito à me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli, che haueßero questo nome, ò cognome, & senza farne celebrar uno istrumento, che in me rimetteßero le loro ragioni.

I duelli sono giudicij

Gli abbattimẽti nõ sono altro che giudicij criminali fatti per uia caualleresca. Che l'attore è l'accusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le patẽti de cãpi i bandi, per li quali altri è chiamato a comparire: il S. del campo è il giudice; lo steccato è tribunale; & le armi sono la tortura. Et p quella uia, che nella tortura ciuile si regolano i giudicij, p la medesima nella caualleresca gli abbattimẽti si hãno da regolare, oue sti lo di arme non ci sia contrario, ò diuerso. Et ciuilmẽte

procedẽdo, ad ognuno che sia offeso è lecito di accusar l'offenditore, senza cercare che tutti gli interessati in quel caso concorrano all'accusa. Et similiantemẽte si douerà dire che ne' Duelli solo che l'attore non sia tale, che p̃ legittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altra ĩquisitione habbia da prẽder la battaglia con colui, che lo richiede, o sia solo offeso, o de gli altri con esso lui.

Ne quì ha luogo il dire che non uuol combatter cõ uno, per douer poi aspettar che anche gli altri lo habbiano, di mano in mano à richiedere, che conformãdosi ãche in questa parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha combattuta una querela, egli sopra quella nõ puo piu essere à battaglia ricercato; che se alcuno ciuilmẽte si cõfessa debitor di cẽto ducati, et al pagamẽto di quelli si obliga insolidum a piu persone, si come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domãda, cosi poi che una uolta gli ha pagati ad uno nõ è debitor di pagarli a gli altri. Et se altri è accusato dauãti al giudice ordinario di alcũ criminal mãcamento qual che si sia il primo accusatore, colui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione secõdo gli ordeni di quel tribunale. Poscia, cõe egli ne è una uolta liberato, per quel medesimo caso nõ ui ha piu luogo à nouella accusa. Nõ altramẽte nel giudicio delle arme non dee p̃sona per una medesima querela esser piu di una uolta costretto di ãdare alla proua dello steccato. Se l'Altieri adũque si cõduce a cõbatter cõ Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli p̃ tal

Vna querela una uolta & nõ piu si cõbatte

cagione non douerà per innanzi potere essere à batta glia ricercato. Et al primo, che alle arme lo richiede, dee egli con le arme rispõdere; che migliore è in ragio ne, chi è in tẽpo primiero. Et si come fatto uno abbat timento, in caso che altri uolesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto à combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione è da essere stimato lontano da ogni ragione, et da ogni legge di caualleria.

Et tãto sia detto per mia di parere, rimettẽdomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intẽdẽte.

Risposta Decima.

Caso di campo violato.

IL Sig. Mario d Abenãte richiede a battaglia il S. Dõ Frãcesco Pãdone. Si cõducono in cãpo: il S. Dõ Frãcesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario ui cino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tãto che il S. Mario puo udire, gli dice, Smõta Mario, smõta, che ti cade il cauallo addosso. La qual uoce udita il S. Ma rio si uolta, uede il zio, & dismõta, di che prima nõ ne faceua segno; & subito dismõtato, il cauallo cade mor to. Il S. Mario da cauallo disceso ferisce a morte il ca uallo del S. Dõ Frãcesco, ne potẽdosi quello piu regge re, da anche al S. Dõ Frãcesco tre ferite. La onde egli; nõ uedẽdo al suo scãpo altro riparo, dice che si arren

de. In

In questo caso si pruoua che i padrini del S. D. Francesco erano lõtani, & nell altra parte dello steccato, di che nõ udirono quella uoce, ne il s. medesimo del cãpo la udì. Anzi essẽdo state dette quelle parole, un gẽtilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: et egli si mosse per andare a quella uolta; ma pur cõtinuãdo coloro il combattere, ne uedẽdosi altra alteratione, si fermò, facendo segno à colui, che steße cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad eßo s. & allegato la sicurezza dllo steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non doueße dichiarare ne il s. D. Fran. uinto, ne il s. Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo nõ hauere quelle parole udite, & confermãdo, che uero fu che egli fu domandato, ma che nõ pensaua che foße per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il s. D. Fr. sia dirittamente prigione del s. Mario, o nò.

Prima che io uenga à rispõdere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello cosi nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de quali ĩ quãto poßono far à questo proposito, auuiso che non mi disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, per che il caso fusse tale. Che essẽdosi condutti a battaglia un Napolitano & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abattuto: & non se ne auuedẽdo il Napolitano: et guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò

che tornasse;et urtasse colui col cauallo, pcioche egli era ĩ terra. Ilche colui fece,et ne hebbe uittoria:et da poi dimãdandolo al Prencipe per prigione,et negãdo l'altro di esser prigione per le ragioni, che ancora da M. Paris son addute, Il Duca dichiarò, che il Fiorẽtino fosse prigione, e il fratello sgridatore (secõdo la forma del bãdo) douesse esser decapitato, Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in cõtrario. Cio è che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grãdi sono le auttorità de' Prẽcipi, et grãdi quelle de dottori, la doue fra due grandi auttorità si uede opinione diuersa, da ogniuno dee esser lecito di accostarsi à quella, che à lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto cõsentirei io che il Fiorẽtino nõ douesse esser prigione, che nõ direi che il Napolitano non douesse esser punito secõdo la pena nel bãdo contenuta, che facendosi una tale trasgressione cõtra i salui cõdutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell altrui honore, et dell altrui uita, et nella psẽza, & con disprezzo del Prẽcipe, non ueggo che giustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal trãsgressore seueramẽte non debbia esser castigato. Ne le ragioni, ch'allega M. Paris mi par che siano basãti à difẽdere la sua openione, le quali io lascerò di recitar quì, & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lũghezza, non facẽdo ciò al proposito del nostro caso come per hauerlo gia fatto ĩ altro luogo piu opportuno. Del Fiorẽtino ueramẽte, ch'egli nõ fosse prigiõe le ragioni allegate da q̃l dottore sono approbabili, et ue

re: Et quãto à me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, et (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmẽte sentito. Et se fu sentito dal s. & da padrini, nõ hauendo alcũ intorno a ciò fatto motto, par (non so come) che uenissero à cõsentire, che l'abbattuto non ostante il pregiudicio fattogli da quella uoce haueße à cõtinuare la battaglia: et che p cõseguẽte fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prẽcipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, nõ tãto cõ ĩtẽtione che ella doueße essere esequita, quãto che ne hauesse a seguitar quello, che ne seguì: Et ciò è, che il fratello nõ doueße permettere che fosse priuato di uita q̃l suo fratello, il quale p acquistar à lui uittoria, s'era posto à rischio di pderne egli la sua uita. Et tãto sia detto del caso di que due, et della sentẽza di quel s. Illustr.

Et passando à Napoli, Si cõta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & un Spagnuolo, & hauẽdo il Romano allo Spagnuolo date alcune ferite & mal trattandolo, un'altro spagnuolo gridò in linguo sua, punte, & riuersi; alla qual uoce leuatosi il romore, fu posto fin alla battaglia, & da quel Re Ser. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagnuolo fu per gratia donata la uita. In cosi fatto giuditio, io non so uedere se non cose laudabili. Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmẽte fu dichiarato uincitore chi nel dispparti

mẽto della battagliasi trouaua ſuperiore. Et clemẽtia à quel colpeuole si potè uſare, la cui uoce nõ haueua pregiudicato altrui rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commeſſo.

Dalla eſaminatiõe de' casi di ſopra allegati uenẽdo à regolare il caſo noſtro dico, che quãdo il s. del campo haueſſe udite queſte parole, à lui si ſarebbe appartenuto di por fine allo abbattimento, ſecondo l'esẽpio del Re Federigo: il cui atto uſato ĩ quella diuisione, fu una dichiaratione, Che quel dì piu, che haueßero combattuto, non ſarebbe ſtata legittima battaglia. Et ſono sicuro io, che per la uirtù, & per l'eſperiẽza che gli abbattimenti, che ha lo Illuſtriß. S. Sigiſmondo da Eſte, il qual fu il S. del campo, che egli haurebbe impoſto fine alla battaglia quando haueſſe udite quelle parole, ma udite non le hauendo, & confeſſando eſſo di non le hauer udite, ne hauẽdo hauuta alcuna tal opinione, si come moſtrò non andãdo doue fu domandato, percio che (come egli teſtifica) nõ pẽſando che ui foße coſa tale, nõ ne potè fare altra prouiſione; ne si puo dire, ne preſumere che egli habbia conſentito, che non oſtante la sicurezza uiolata, la battaglia doueße paſſare innãzi. Et meno si puo dire, ne preſumere del conſentimento de' Padrini: Che eßendo eſſi dall'altra parte dello ſteccato (come uiene referito) & lontani di là dõde uſcì la uoce, non la poterono udir piu che si faceſſe il sig. Et quando udita la haueßero, ſe ne ſarebbono cosi richiamati come fecero dapoi, et hauerebbono fatta la debita inſtãtia, che la battaglia nõ si laſciaſſe ꝓcedere piu

auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in ciò consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, et non hauẽdo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al S. Don Franc. habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il S. del campo, puo essere come una protesta fatta in fauor del S. D. Fr. Et questa si puo dire che p lo richiamarsene, che s'è fatto dapoi sia stata approuata. Ne del S. D. Fran. si puo dire che egli habbia con silentio consentito, che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore, è da credere che egli intẽdesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltar ciò che altri dicesse: e che cõseguẽtemẽte nõ udisse cosa, che fosse detta. Poi hauẽdo p istrumento riposto in mano de suoi Padrini la uita, & l'honore, a lui piu si richiedeua il cõbattere, che piatire.

Da quello, che fin qua s'è detto, si uiene in questa cõclusione, che al S. D. Fran. non si puo far quella opposi tione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorẽtino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio: & che quanto è stato di piu nõ merita approbatione.

Hor hauẽdo cosi regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che il S. D. Fran. ricercato dal s. Mario s'è condutto à battaglia sotto la fede di quelle patẽti, le quali à lui hãno promesso cãpo frãco, libero, & sicuro. Et se la frãchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauẽ

do egli detto di arrenderſi nõ ſia del s. Mario legitti mo prigione. Ma quãdo a quelle ſi ſia mãcato, & quã do non gli ſiano inuiolabilmẽte ſtate oſſeruate, chiara coſa è, che tutto quello, ch'è paſſato dopo tal mãcamẽ to; & tale inoſſeruanza, dee eßere hauuto di ragiõ nul lo; & di niun ualore. Sotto la fede della patẽte manda ta, & accettata ſi conducono i caualieri allo abbatti mẽto. Et quel conſentimẽto di cõbattere l'uno cõ l'al tro in quel campo le clauſule nella patẽte cõtenute, forma il contrario della inuiolabile ſicurezza: & a quello intercede p pegno, & per iſtabilimẽto la fede del S. Il quale per far manifeſto che la pmeſſa ſicurtà è nõ ſolamẽte di poterſi offendere, & occidere l'uno l'al tro ſenza incorrere nella giuriditione ſua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella ſi in tẽde ancora p li circoſtanti. Et i caualieri a quello cõſẽ tendo, & ſotto la fede di quello in pruoua di arme cõ ducẽdoſi: ſi puo dire che uengono à ſtipulare il cõtrat to col s. del campo, che ſotto la fede di tal ſicurezza uẽgano à cõbattere. Hor à queſto tal contratto come l'una parte manca certo è che l'altra non ui è piu te nuta: che mãcãdo la cõditione, altri nõ è piu obligato a quello, a che egli ſotto la cõditione ſi ha cõdutto. Il cõtratto tra il s. Mario, et il s. D. F. celebrato fu di cõ battere à tutto tranſito in cãpo ſicuro dalla pſona del l'uno à quella dell'altro: et di potere ĩ tal modo cõqui ſtare ciaſcuno di loro il ſuo aduerſario. Alla ſicurezza del cãpo ſi uede eßerſi mãcato; che cõtra il bãdo del s. il s. D. F. è ſtato offeſo dalla uoce del zio del s. Mario,

Le pa-- tẽti de' campi.

Il ban- do.

la quale indusse lui a fare in pregiudicio del S.D.Frā. quello,che auāti quella uoce non daua segno di douer fare.Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il s. Mario, non hauendo dalla persona sua sola à quella del s.D. Fr.combattuto;che due si posßono dire di essere stati cõtra uno,hauendo egli seguitato il Consiglio del zio;ne ualendo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due cõditioni, & della sicurezza,et del cõbattere ad egual partito,nõ si puo dire il conquisto fatto dal s. Mario essere stato legittimamẽte fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de' Duelli,iquali sotto il silentio de circostāti ꝑ costume uniuersale si sogliono celebrare.Poi se in armādosi i caualieri dall'una,e dall'altra parte si dāno i confidenti acciochè nõ si possa fare, o dire cosa,che habbia da pregiudicare alle parti. Et se auāti il bando,& auāti che entrino negli steccati q̃sta regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida,& dapoi che i caualieri nel campo si sono condutti, et che si trouano à disputare cõ le arme ꝑ la diffinitione del uero. Nè quì ha luogo quella risposta che cõmunemẽte si suole allegare,che nelle battaglie à tutto transito è lecito ancora con ogni frode,et cõ ogni uantaggio uincere il nimico;che questa frode, et questo uãtaggio si intende di quello,ch altri da se sa adoperare,et acquistarsi dalla ꝑsona sua à quella del lo aduersario,& non con la opera altrui,che con quella la sicurezza del cãpo rimane franca, & da questa

Due cõtra uno

Il consiglio nelle battaglie.

Confidenti.

Frode ne gli steccati.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel cãpo, & la franchezza di quello cõ quel le parole, che il s. Mario haueße uccißo il s. Don Fr. egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di eßer condãnato. Che la patente non ßaluaua piu lui, non eßendo obligato il S. alla oßeruãza di quella, da che quella, & la ßua grida à lui non erano ßtate oßeruate. Et paßerò anche un paßo piu oltre (ciò non dico p cioche io preßuma alcuna coßa tale del s. Mario, ma p dir quello ch a me occorre di ßcriuere in queßto propo ßito) Quãdo caualiero entraße in iſteccato hauẽdo da to ordine con alcuno de ßuoi, il quale di fuori lo doueß ße ammonire, ßecondo che egli uedeße eßer il bißogno, qual hora di un tal trattato ße ne poteße hauer certa fede, quel tale (ßecondo il giudicio mio) p triſto caualie ro, & p traditore meriterebbe d'eßer condãnato. Hor ßi come io ho il s. Mario ueramẽte iu tutto netto da q̃ ßta colpa, coßi ho da dire, che ßi come egli non merita pena di una tal traßgreßßione, coßi non dee hauer bene ficio di hauer ßeguitato il conßiglio del traßgreßore.

Violatione di campo.

Tradimento.

Nõ uoglio hora dißcorrere, ne argomẽtare da quel lo, che ßarebbe potuto auuenire. Et ciò è che ße non foß ßero ßtate le parole del zio, ritrouandoßi il s. Mario nel termine, che ßi trouaua ĩßu quel cauallo, il quale come egli ne fu dißceßo, traboccò à terra morto, uerißimile era che gli doueßße cadere addoßßo, il che quãdo foßße ße guito rimaneua in mano del S. D. Frã. & gli cõueniua arrenderßi, ó morire. Queßte coße non intendo io di al legare; ne queßta (come ho detto) intẽdo di argomenta

re. Ma dirò bene; che non si dee di ragion concedere altri quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il s. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni conditione. Et legittimo posseßore nõ si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una posseßione. Et chiarißima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare cõtra gli ordini cauallereschi, et cõtra i bãdi de' SS. nõ sono mezi legittimi à diuenir posseßore del suo aduersario. Poi a' mali esempij nõ si dee in alcun modo aprir la porta; ne si dee cõportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciaße à consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, rõper le capitolationi, leuar le franchezze de' cãpi, disprezzare i bandi de' SS. & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, et per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuridittione, seueramente hanno da prouedere.

Possessor legitimo.

Mali esempij.

Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose disopra dette dico, Che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del cãpo per lo bando publicata: et da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual cõditiõe i caualieri si siano alla battaglia cõdutti: et che hauendo il s. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola al

Duello. Et ueduto appreſso che ne il ſignor del campo, ne i Padrini, ne eſso s. D. Fran. à tal forma di proceder diſordinato non ſi poſſono dire di hauere in alcun modo conſentito: & che per non ne hauere hauuto notitia non ui hãno potuto porgere altro rimedio, ſe non quãto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mãcò di fare la debita proteſta; Per queſte, & p altre ragioni diſopra allegate, & che allegar ſi potrebbono, & per lo publico honore, & intereſſe de' Signori, & de' caualieri dico, il parer mio eſſere, che il fine della battaglia nel preſente caſo propoſto ſi debbia determinare dal punto, che il zio del s. Mario parlò: & che non ſi poſſa, ne ſi debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Franceſco ſia prigione del s. Mario, ſe non come egli era allhora che fu ſentito dire, Smõta Mario ſmõta. Et queſta è la opinion mia, Rimettendomi nondimeno ſempre al parere di piu approuati giudicij.

Queſto uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, eßendoſi uolto à quella uoce. Et quel uoltarſi fu inditio non ſolamẽte di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie ſue foſſero quelle parole peruenute, non ſapeua riſoluerſi, ſe il conſiglio dal douer diſmontare fuße buono, o reo, ſe prima non uedeua da chi egli era uſcito: & ueduto il zio, & conoſciuto che egli ne era lo auttore, quello accettò come da perſona confidente, & nel miſe incontanente in opera. Di che manifeſtamẽte ſi conchiude, che egli fece quello atto di ſmõtare non da ſe, ma conſigliato da altrui.

LIBRO TERZO
delle risposte cauallerescheDel Mutio Iustinopolitano.

RISPOSTA PRIMA.

Caso di mentita e schiaffo, ferire, & fuggire.

NAsce querela in Praga alla corte del Sereniss. Re de Romani fra due caualieri de quali l'uno è Spagnuolo chiamato s.D.Francesco Laßo, et l'altro è Vnghero detto s.Gio.Balaßo, et il caso è tale. Il Balaßo disuia uno staffiere al s.D.Pietro fratello di D.Fr.D.Francesco con lui se ne duole con aßpre parole, alle quali l'Vnghero nõ risponde: ma si scusa, che egli non ha indutto lo staffiere à partirsi; ma che esso da se si è partito da D. Pietro per uenire à seruirlo: e che poi che la loro uolontà non è, ch'egli lo tẽga, nõ lo terrà. Il seguẽte giorno douẽdo il Re caualcare ĩ cãpagna, et eßẽdo la corte piena di caualieri, D. Fr. fattosi ad una fineßtra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vng. è tenuto da un staffiero ueßtito di nuouo, il qual si somiglia à quello di suo

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso: al fine cõdutto in parte, doue piu oltra passãdo è da temer che colui non gli faccia superchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera; se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se D. Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domãda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, et quale l'honore dl caualiero, ci couerrà primieramẽte cõsiderare quãta sia la dignità del grado della caualleria: la quale nõ si puo dire che sia se non eccellẽtissimo essẽdo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamẽto de gli oppressi, e per conseruatione de' Regni: Le quali cose essẽdo tutte in mano di Dio, non indegnamẽte la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti; Quasi come à di regeneral Capitano di tutti i caualieri. Et di quì è che i Principi, i Re, & gli Impe. per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar cõ le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee esercitare: et chi altramẽte adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto, che p delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: et nel digradare i caualieri per mãcamẽti cõmessi, si priuano della spada. Or l'honor caualleresco in due cose principalmente pare à me che consista, cioè nella giustitia, et nel ualore. Et si come io ho altro

Dignità della caualleria.
Dio S. de gli eserciti.
Imperadori & Re caualieri.
Pene de delitti militari
L'honore i che cõsista.
Error giustificato.

uolta detto) à quale una di queste due uirtù māca, nō gli si cōuiē di eßer tra caualieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di uil cuore; et uirtuosamēte nō adopererà la spada chi alla giustitia nō hauerà risguardo. Con questo fondamēto se noi uorremo uenire alla cōsideratione del caso proposto, hauremo da uedere qual de due caualieri habbia giustamē te, et quale ualorosamente adoperato, et colui piu honorato douremo riputare, il quale troueremo all'officio del caualiero hauer piu intieramente sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramēte che eßēdo cosa manifesta, che lo staffiere, il quale tenea il cauallo suo, non era quello di D. Pietro, manifesta cosa è ancor, che Dō Francesco hebbe torto a prēderne con lui querela, et che egli si mosse cōtra il uero il che uuol dir cōtra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mētita diremo, che hauēdo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per cōseguente giustamēte data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamente proceduto; Et cosi eßēdo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quāto al ualore, diremo noi che l'Vnghero cō rispondere di altra maniera à D. Fr. hauerebbe potuto schiffar questa querela, facēdogli conoscere che si ī gānaua, et che lo staffiere nō era quello, che egli si auisaua; Ma acciochè nō paresse che egli ciò haueße fat

to per uiltà, uolle anzi cosi rispõdere, che in altra gui sa. Et che appresso hauendogli data quella mẽtita da faccia à faccia, il proceder suo non è stato se nõ hono reuole; Ne ĩ quel luogo si richiedeua ch'egli mettesse mano ad arme, ne faceße piu auãti. Et hauendogli D. Fran. in luogo doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, à lui fu lecito in qualũq; modo gli potè uenir fatto dargli il castigamento della sua temerità. Ne la fuga sua gli dee eßere apposta à biasimo, eßẽdo quella stata nõ tanto per D. Fr. quanto per gli altri caualieri, in cõpagnia de quali egli si trouaua, che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria, Et cosi giusto, et ualoroso diremo eßere stato il procedere dell Vnghero e cõseguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. Fr. diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene error, ma che l'error suo per le parole dell Vnghero prese giusta q̃rela, hauẽdo colui risposto che uoleua tener lo staffiere: che sopra queste parole riuscirõ poi quelle altre, che tenẽdolo hauerebbe fatto nõ da caualiero, et sopra queste fu la querela fondata, et sopra questa fondata eßẽdo, et essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso, et sopra quelle hauẽdo con la mẽtita del Balaßo contestata lite, si uede che uien ad hauer presa ĩgiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto nõ uolerlo tenere contra la loro uolõtà, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caualleresco? Poteua l'Vnghero leggiermente

ſgannare D.Fran.& metter fine alle differenze:ma egli con la bugia confirmãdolo nel gia preſo errore,die de cagione a lui di nuoua,& giuſta querela, cõdãnando ſe ſteſſo per bugiardo,& per ingiuſto.Che ſe noi uorremo conſiderar le intentioni dell uno, & dell'altro, troueremo diritta,& giuſtificata eßere ſtata quella di Don Fran.La doue di quella del Balaſſo ſarà da dire tutto il contrario:perche anche di lui ſi dirà, che egli ha ingiuſtamente adoperato, & che per ingiuſto caualiero merita di eßer dannato.

La intẽtione giuſtifica.

Della mẽtita altro nõ dirò,ſe nõ che eßendo(come gia detto s'è)ſtata data ſopra le cõditionali, et giuſtificate parole di D.Fr.ingiuſtamẽte uiene ad eßere ſtata data;ilche maggiormẽte cõdanna lo V ng.per ingiuſto.

Ne migliori ſono quelle ragioni, le quali ſi dicono del ualore che usò il Balaſſo, che nõ è da commẽdare queſta riſpoſta ſua fatta(come ſi allega)per nõ moſtrare uiltà;che il parlar contra il uero, & il prendere a uuedutamẽte q̃rela contra il douere,nõ è da ſtimar ualore,ma temerità.Et eßẽdo ſtato tale il caſo,che incõtanente si poteua far chiaro l'errore nõ era da temer che il giuſtificar ſe ſteſſo p huomo ſeruante della paro la ſua à uiltà gli doueſſe eßere attribuito. Di che si come temerario si può dire che foſſe il proceder ſuo , cosi ualoroſo,diremo che foſſe quello di D.Fr.prima cõ parole riſẽtẽdosi della offeſa,che egli pareua riceuere;et appreſſo dandogli q̃llo ſchiaffo per diſcarico della mẽtita,et ultimamẽte mettẽdo mano all'arme per difẽdere cõe bẽ fatto q̃l,che egli haueua fatto e non fuggẽ

Temerità.

Atto ualoroſo.

do

do come fece l'Vnghero, dopo la baſtonata, la qual nõ ſi può dire che lecito gli foſſe di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et gia dimoſtrato habbiamo che Don Frãceſco giuſtamẽte gli diede quello ſchiaffo, per che à quello argumento di ingiuſtitia non riſpõderemo con piu parole. Ma quanto ſi parla del luogo, dico che degni ſono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che nõ rompono i priuilegij di quelli. Nõ è lecito nelle corti dare ſchiaffi. Nõ è lecito ne ãcor dar mẽtite. Et hauẽdo in quel luogo il Balaſſo data la mẽtita, nõ doueua aſpettar, che q̃llo ne l'ſaluaſſe dallo ſchiaffo. Quando Don Frãceſco gli diſſe quelle parole, che egli ſi tiene ad ingiuria, egli doueua o riſpondere à lui; Se fuori di quì mi direte tali parole, io ui farò la riſpoſta, che ui ſi conuerrà; o in altro modo ſimigliantemente; o uero, uolendo dar mentita, à frãchezza di luogo pẽſar non douea. Et ſi come Don Franceſco per cõſeruation dell'honor ſuo non hebbe riſguardo al luogo, coſi non doueua egli eſſer piu riſpettoſo ne' fatti, che foſſe ſtato nelle parole. Ma egli piu prõto di lingua, che di mano dimoſtrandoſi, uenne à commetter uiltà. Et Dõ Franceſco fece il debito ſuo, et quãdo altramẽte fatto haueſſe, hauerebbe commeſſo mancamento. Adũq; ne per la qualità del luogo, ne della querela nõ fu lecito riſentimẽto quello del Balaſſo. Et meno ſi dee dire che lecito gli foſſe di fuggire per riſpetto di quegli altri caualieri; che queſta ſcuſa hauerebbe luogo, quando degli altri dopo q̃llo atto ne foſſero ſoprauenuti ĩ fauor dell'offeſo. Et il douere era, ò che egli preſente coloro

Luoghi di riſpetto.

nõ lo haueſſe percoſſo, ò che preſente coloro difendeſſe per bẽ data quella percoſſa, ilche fatto nõ hauẽdo, mi par che cõchiuder ueramente ſi poſſa che ſi come temeraria coſa fu nel Balaſſo il prẽder quella querela, coſi in perſeguirla di uiltà ſi ſia p ſe medeſimo cõdannato.

Duello. Et perciochè ĩ materia di Duello altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder ſi doueſſe, & quale incaricato ne rimanga; Dico chè il Duello da prima fu iſtituito per giuſtification di uerità in quiſtioni, alle quali neceſſaria giuſtificatiõ ſi richiedeſſe: Et à noſtri tempi è ſtato ridutto a determinatiõ di honore. Et perciochè in queſto caſo nõ c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua ſi richiegga p giuſtification di uerità, eſſendo ricercato a riſpondere in quiſtion di honore, all uſo moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne' riſentimenti per cõto di honore da altrui ſi dee tenere.

E adunque da ſapere, che a quale hora altri da altrui ſi sẽte offeſo, o ſia di parole, o di fatti, a uolerſene honoratamente riſentire ſi conuiene che il riſentimẽto

Riſentimenti. ſia fatto coſi caualleresca mẽte, come fu fatta la offeſa, come per eſempio, Se altri dirà a me in faccia da pari a pari che io ſia traditore, & che io nõ gli riſpõda medeſimamente ad egual partito, et poſcia lõtano da lui dica, o ſcriua che egli mẽte, o eſſẽdo io ad una fineſtra & colui, che mi ha dato quel biaſimo nella uia, io gli dia una mentita, queſto nõ è honoreuole riſentimento, ne perciò mi ſono ſcaricato del carico, che colui mi ha fatto; Ma ſe nõ ci eſſendo io, altri dirà di me ch'io ſia

n mancator di fede. Io risapendolo potrò in presẽza li caualieri dar la mentita à colui, ancor che egli pre ẽte non ui sia: che eguale sarà stato il modo della mia isposta à q̃llo della sua proposta. Et cosi se altri scri erà in mio dishonore, io ĩiscrittura con mẽtita mi po rò difendere. Et in somma se il risentimento non è cosi onoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non puo dire esserſi legittimamente discaricato. Si potrà ene honoratamẽte passar il termine dell'offesa, come apponẽdomi altri lontano da me alcũ mãcamẽto, io faccia gli risponderò che mente: che questo sarà hono atissimo modo di procedere, solo che si faccia senza al una soperchiaria. Ma peccãdo un caualier nel meno a graue errore, et con carico ne rimane. Cõ q̃sta rego a, che data habbiamo alle offese delle parole potre- no medesimamente regolar quelle de fatti. Che se per na mentita datami ad egual partito, io darò altrui on soperchiaria una bastonata, io farò bene ĩgiuria a olui, ma nõ rileuerò me del carico. E ĩ qualũq; modo he colui si uẽdichi, sarà ben uẽdicato: ma io se honore olmẽte nõ mi risẽto, nõ sono del carico liberato: anzi õ q̃ll'atto haurò fatto uergogna a me stesso. Che quã e uolte io farò atto alcun nõ caualleresco, tãte ne uer ò io a riportare il biasimo, et nõ colui, a cui egli sarà tato malamẽte usato. Che quale è colui che non possa sere con mali modi offeso? Et il nõ guardarsi da q̃llo, a che altri nõ si può guardare, nõ dee fare altrui uer ogna: Ma la uergogna dee esser di colui, che dall'atto rutto guardar potẽdosi, nõ se ne guarda, non conue-

Chi cõ mali modi offende Soperchiaria per soperchiaria.

nẽdosi caualiero(come gia detto s'è) adoperare le ar me se nõ honoratamẽte. Et queste maniere di ferire de po le spalle: di far le superchiarie;di dar bastonate,e fuggirsene subito;et le altre cose simiglianti sono tutt. atti uituperosi,& da mal caualiero,a quali risentimi to di honore nõ si richiede,cõdannandosi colui,che h. fatto l'atto dishonoreuole p persona uile, e che nõ a disce di uenire alle mani col nemico suo a frõte a fro. te,et in tali casi Duello nõ si richiede;che essẽdo mar festo il mãcamẽto,nõ è necessario di uenir ĩ pruoua d quello. Et al malamẽte offeso,et a colui, che ha mal. mẽte offeso ogni uolta che con altrui occorresse nuou querela,direi io sempre che colui,il quale hauesse fatt. l'atto dishonesto,potesse esser da gli steccati ributtato e che l'altro legittimamente ui douesse esser riceuuto essendo antica sentẽza,che l'huomo da bene nõ ha d. guardarsi,se non da cõmetter difetto. Et noi diremo i. medesimo del caualiero,ch'a lui basta nõ hauer cõme, so atto, che meriti biasmo à douer egli honorato rima nere. Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque cõchiudere,che Don Frãcesco caualleresca mente si sia gouernato essendosi prima da faccia a faccia cõ paro le risentito cõtra l'Vnghero della offesa, che riceuer gli pareua,et appresso hauẽdo cõ lo schiaffo risposto al la sua mentita:& ultimamente hauendolo dopo il dis honesto assalto per buono spatio seguitato. Ne hauẽ do egli in punto alcuno fatto mancamẽto all'honore, obligatione non gli rimane; & obligation nõ gli rima nẽdo,non si dee dire,se non che egli si stia con l'honor

Officio di huomo da bene & dà caualiero.

ſuo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il riſe timẽto ſuo non è ſtato conueneuole, ne da caualiero: & che per tanto egli dal carico dello ſchiaffo non è pũto rileuato. Et percioche chiara coſa è che uno atto dishonorato nõ puo honorare chi lo fa, eſſendo dishonorato ſtato lo atto ſuo, non ſi puo dire che egli p quello honorato habbia à rimanere. Quì ſi potrebbe aggiũgere, che hauẽdo egli laſciato ſcorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello ſchiaffo ſenza riſentirſene, ha paſſata ogni preſcrittione di legittimo riſentimẽto. Et di re ſi potrebbe che quel ricorrere al Maeſtro di caſa del Re non fu pũto atto caualleresco. Ma le altre coſe già dette à me ſembra che baſtino aſſai per dimoſtrare cõe egli ĩ tutte le maniere ſia poco honoratamẽte pceduto.

Chi cõ mali modi offẽde. Tempo ſcorſo.

Atto non caualleresco.

Et tanto ſia detto per uia di parere, Rimettendomi ſempre al giudicio di ogni perſona piu eſperta, & piu intendente.

Riſpoſta ſeconda.

Del medeſimo.

NElla querela già propoſta fra il S. Don Franceſco Laſſo, & il S. Gio. Balaſſo ſono allegate alcune coſe in fauor del Balaſſo, alle quali hauendo io hauuta conſideratione, riſponderò quello, che mi occorre, accioche da' caualieri ſi poſſa far piu chiaro giudicio di quello, ch'alle leggi dell'honore ſi cõuẽga.

Diceſi adunque, che due eſſendole uie di procedere l'una di querela, & l'altra di briga, il Balaſſo ha preſa la uia della briga, & che per quella ne rimane ſodisfatto. Alla quale opinione quãto ſi debbia acconſentire, laſcerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tãto, che à me

nõ pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne i Principi da approuare: percioche se questa per regola caualleresca fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishonesti; ne distintione ui sarebbe da opa honoreuole, a dishonoreuole. Checome altri si sẽtisse alcũ carico, cercherebbe d'assassinar l'aduersario suo; & direbbe di hauer presa uia di briga: & cosi cosa honoreuole sarebbe di far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire non è mestier che se ne fauelli.

Briga.

Querela.

Hora come si habbiano ad intẽdere queste materie di querele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intẽdo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagiõ di nimicitie uẽgono all'arme: et hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uẽdette, secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramẽte è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in proua di arme, & cõ una ultima diffinitione si ha honoreuolmẽte da determinare. Or questo caso del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmẽte si puo discernere. I caualieri da noi già nominati nõ per nimistà sono uenuti a questa differenza, anzi essendo essi amici, p cagiõ di honore sono caduti in questa nimistà: che a D.F. non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D. Franc.

cõ cosi ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto, & p ciò disse uolerlo tenere. Et D. Fran. giudicando, che ciò di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che haurebbe tenẽdolo fatto nõ da caualiero ma da uillano. Et il Balasso sentẽdosi nell'honor pũto, per discarico suo gli diede quella mẽtita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Lequali cose tutte di mano in mano furono per gradi cõuenienti fatte per rimordimẽto di honore, & fatte caualleresca mẽte. Et essẽdo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: & per cõseguẽte per uia di querela si cõuenia seguitare al Balasso, Ilquale o allhora incõtanente douea con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Ilche fatto non hauẽdo, cõ carico ne rimane. Percioche ne gli atti simigliãti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore. che si come altri offende, o è offeso honoratamẽte, o uergognosamẽte, cosi la opinion de' caualieri dee essere, che egli con l'honore, o cõ la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso, come di uẽdetta nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della percoßa, non hauendo ne al tẽpo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna di mostratione caualleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimẽto, non ha sodisfatto a quella opinione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli sia huomo p difendersi da pari a pari a D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene a riportare. Si che an-

Considerationẽ di q̃rele.

Carico.

Briga. Querela.

cora che egli perauuentura della percoßa si tenga uẽdicato, non ha perciò ſodisfatto all'honore. Là onde ſe bene ſi uorrà dire che egli habbia preſa con D. Fran. nuoua briga queſta non perciò puo tor uia la querela: che eßendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che la briga, la briga non puo cãcellar la querela; ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga. Per eſſere adunque ſoprauenuta briga nõ ſarà leuata la querela. Et ſe ſi uorrà forſe dire, che tra loro eſſendo querela, & briga, non meno è obligato D. Frã. alla briga, che il Balaſſo alla querela, Io riſponderò, che p eſſere prima ſtata la querela, che la briga, eſſendo di ragione, che quale è prima in tẽpo, preceda anche in ragione, alla querela ſi dee prima attendere, che alla briga. Di che il Balaßo è tenuto di ſodisfare prima a quella, che D. F. non ha da pẽſare a queſta. Et percioche alla briga non è ſtatuito tẽpo, ne modo, di perſeguir la ingiuria. D. F. in ogni tẽpo, et in ogni modo; che ſi uẽdichi ſarà ben uẽdicato. Et per eßere alla querela pre fiſſo tẽpo, & modo, non ſi riſentendo, o non ſi eßendo riſentito il Balaßo in tempo conueniente, ne ſecondo il proceder caualleresco, con carico ne rimane. Et eßendo coſa propria della briga offendere, et della querela incaricare, ſi potrà dire che D. Fran. ſia offeſo, & il Balaſſo incaricato. Et alla offeſa conuenendoſi uendetta, & al carico honoreuole riſentimento, quella hauerà da fare D. Fran. ſecondo l'arbitrio ſuo, & ſecondo le occaſioni. Et queſta ſi ha da far dal Balaßo honoratamente, & ſecondo le leggi, & lo ſtilo de' caualieri.

Ma perciochè à uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole, si dice, che egli andò ad affrontare D.Fran.da solo a solo in mezzo di molta gẽte, & con pericolo. Rispondo che io non dirò mai, che altri assaltãdo altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte, & non da spalle: ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare. Et si come l'affrontare altrui ad egual partito d'atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunq; modo che si faccia è uergognoso; Et di D.Fran. chiara cosa è, che egli affrõtò il Balasso da solo a solo; ma che il Balasso habbia affrontato D.Fr. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, D.Fran. non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di D.F. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D.Frã. che quello del Balasso, essendo questi stato a cauallo, et in una cãpagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire a tale effetto, et essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, com'è manifesto, che egli fece. Si che quãto al pericolo, maggior fu quello di D. Fr. & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece l'atto. Poi D.Frã. percosse lui da uiso a uiso, nõ senza esserſi il Balasso prima proueduto, come colui, che

Affrontare.

Comparation di risentimẽti.

per la conteſa in pie s'era leuato. Et dopo la percoſſa D.Fran.ſtette fermo,& nel luogo medeſimo per buono ſpatio ſi riſtette. Là doue il Balaſſo uenne con intẽtion di fuggire, ferì Don Fran.dopo le ſpalle non ſe ne auuedendo egli,& ſe ne andò prima che D.Fran.lo poteſſe uedere.Or ſe queſto ſia atto honoreuole,& riſentimento pari,& al carico conueneuole,io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto che l'hauere il Balaſſo aſſalito D.Frã.all'improuiſo non pregiudica a lui,ne rileua D. Fran.percioche chi ha nimicitia dee andar prouueduto, Dico in riſpoſta, che D.Fran.ſapeua di hauer querela di honore;et credeua di hauerla con caualier di honore;& come di riſentimẽto honoreuole andaua proueduto aſſai;ilche egli bẽ dimoſtrò hauẽdo dopo la ꝓcoſſa arditamẽte per buono ſpatio ſeguitato il ſuo nimico.Ma ſi come D.Fran.dal Balaſſo ſi guardaua come da honorato caualiero,coſi il Balaſſo doueua guardarſi egli da fare atto,che ad honorato caualiero non ſi conueniſſe. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato ſe,ne pregiudicato all'honor di D. Fran.non hauendo D. F. commeſſo mancamento;& eſſendo di colui ſtato uituperoſo il riſentimento.

Non uoglio mancar di riſpondere a quella parte, doue ſi aggiunge, che il Balaſſo,ſe uoleua poteua ammazzare D.F.hauendo l'archibugio à rota carico allo arcione. Et che quì ha luogo una regola, che quando l'offeſo ha ĩ podeſtà ſua il ſuo nimico,& ne puo fare q̃l che uuole,ſe bene non gli fa mal niuno,o ne piglia po

ta sodisfattione, in ogni modo si intẽde essersi nobilmẽ
te uendicato, & iscaricato. Questa regola si come io la
approuo per buona, così dico che in questo caso nõ ha
uuogo; perciochè (per quello che intendo io) altro è ha
uere uno in suo potere, & altro poterlo assassinare.
Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze,
che à me si arrende; cui io ho fatto prigione, il quale io
ho in terra sotto i piedi: & similmente. Et in ta
li casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il
perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfat
tione, o uendetta. Ma perche io possa assassinare altrui,
nõ dirò di hauerlo in mio potere, ne di poterne far quel
lo, che io uoglio, saluo se nõ dirò di uolerlo assassina-
re. Che a questo modo nõ è Prencipe, & non è Re alcu
no, cui io nõ possa hauere in mio potere, & farne quel
lo, che io uoglio, potendo con uno archibugio ferirlo, o
in cãpagna, o da una finestra nella schiena. Et così ogni
uno, che si sentirà offeso, o incaricato potrà, senza fare
altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato, dicẽdo di haue
re il nimico suo in suo potere, ma che di tãto si cõtẽta
di poter far di lui ciò che uuole. Ma la cosa sta ĩ altro
modo. In mio potere sono quelle cose, delle quali sicu
ramẽte secondo il mio beneplacito, et senza cõtrasto io
ne posso fare la mia uolõtà; Et altro è dire, In mio po
tere è di ammazzar D. Fr. Altro D. F. è in mio potere.
Et se D. Fran. fosse stato in suo potere, egli non sarebbe
fuggito dauanti à lui seguendolo egli come fece. Si che
questa regola a me sẽbra (come ho già detto) che a que
sto caso mal si possa accommodare, & che ella nõ fac

cia punto in beneficio del Balasso. Et quãdo il Balasso haueſſe malamente ucciſo D. Fran. egli ſi ſarebbe macchiato di una perpetua, & irremediabil nota di infamia. Bẽche, ſe uoglio anche dir quello, che io ne ſento, io penſo che egli adoperò anzi il baſtone, che l'archibugio, non perche la uolontà ſua non foſſe di uccider lo, ma percioche temette che il tratto non riuſciſſe uano & dubitò di rimanere maggiormente inuiluppato.

Habbiamo detto come non debbia eſſere altrui lecito ſotto nome di briga uoler abbattere le leggi dell'honore: & appreſſo dimoſtrato diuerſa eſſere la querela dalla briga, & in quelle douerſi diuerſamẽte di ragiõ procedere. Eſtato aggiunto da noi ancora come in alcun modo di riſentimento del Balasso non è ſtato pari al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è ſtato di aſſalir di dietro perſona, cõ cui egli haueſſe q̃rela di honore. Et ultimamẽte habbiamo fatto manifeſto come dir non ſi puo che D. Fran. ſia ſtato in potere del Balaſſo. Col qual diſcorſo noſtro ci pare di hauere pienamente riſpoſto à quelle coſe, lequali contra D. Fran. ueniuano allegate. Di che ſi puo ben uenire in cõcluſione, che ne il Balaſſo è diſcaricato, ne à D. Frã. rimane obligatione di honore. Et ſe in queſta q̃uerſità di opinioni, nelle quali io ueggo nelle uolgari corrutele il mõdo eſſer inuolto, lecito mi foſſe dire q̃llo, che io ne ſento, hauendo riſguardo alla nobiltà del grado della caualleria, laquale cõ honoratiſſime, & religioſiſſime leggi douerebbe eßere eſercitata, & regolata, io direi che il Bal. nõ tãto q̃ lo ſchiaffo riceuuto, quãto

ꝑ la percoſſa data, atteſo al uergognoſo modo di quel la rimaneſſe uituperato, Et che egli, ſi ꝑ punitione del ſuo mãcamẽto, come ꝑ altrui eſempio da chi ha la aut torità delle leggi in mano meritaſſe d'eſſer digradato.

Digradar ſi douerebbe chi diſhonoratamẽte procede.

Et queſto dico ꝑ diritto, & per legge di honore eſſer il parer mio, rimettẽdolo al giudicio di chi meglio intende.

Riſpoſta Terza.

DOn Frã. Laſſo mãda tre patẽti di cãpo a Gio. Ba laſſo; & lo ſfida a battaglia, et fa publicar que ſta diſfida in Poſſonia città d'Vngheria, doue è il Re, & ad eſſo Gio. Balaſſo fa appreſentare la patente, Gio. Balaſſo ne le accetta, ne le rifiuta, ma fa do mandar licenza al Re di uſcire a queſto abbattimẽto. Il Re gli riſponde, che per eſſer coſtitutionc di quel Re gno, et cõſuetudine, che alcuno non eſca à combattere fuori della ſua giuriditione, nõ uuol dargli tal licẽza; ma che è bẽ contẽto, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che D. Fr. gli domanderà patente di cãpo franco, gliele darà, e di q̃ſta riſpoſta ſe ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balaſſo ne mãda copia a D. Fran. ſcriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, ſecondo la ſua offerta: che eſſo accetterà la battaglia. Don Franceſco gli riſponde, che hauendogli eſſo già mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intẽde di domãdar campo al Re, ma che eſſo procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli ſia permeſſo di combattere a tutto tranſito: o che eſſendo lo abbattimento in-

Caſo di chi non ſi conduce al campo.

ro querele, et da altrui chiamati, et p chiamare altrui ilche si è ueduto a nostri dì & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, et di sudditi de' SS. Vinitiani, & di altri. Et nõ che altro si è uisto da noi, ma uscire delle città assediate, abbãdonar le imprese comminciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, & seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che uẽgo à dir io, che nõ so quãto honoreuole sia stato l'atto del Bal. à uoler cõ quel suo souerchio chieder di licẽza, sottomettẽdosi alla legge di una patria, pretẽdere di esser libero da q̃lla superior legge, allaqua le per opinione uniuersale di caualieri, & per cõsuetudine hãno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intẽdono di sfidare altrui, o come sanno di douere essere sfidati, cosi incõtanẽte abbãdonano le patrie loro, et le loro nationi, & uãno ĩ parte lõtane, accioche i Prẽcipi loro, o le corti, o i maestrati nõ interrõpano i loro disegni. Et cosi testifica M. Paris nel primo libro al cap. xiij. del uolume latino essere antica consuetudine. Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale cõ la sua tardità desse occasione che il cõbattere gli fosse uietato: anzi sarebbe stimato che allo honore suo haueße mãcamento cõmesso. Et Gio. Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, e dopo la appresentatione delle patenti de' cãpi, quiui si è pur ancora fermato: ne essendo gli da alcũ impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licẽza di uscire, ha procurato di nõ

Legge di honore.

Stilo de caualieri.

uscire. Et senza altro arresto che di parole in quel re-
gno se ne rimane arresto dalla sua propria uolontà.
Là onde nõ so come si possa dire, che egli all'honor suo
Al Prencipe quando si dee obedire. in alcun modo intẽda di hauer sodisfatto. Che quì nõ
lo rileua quel lũgo discorso, che egli fa, che si dee obe-
dire à Principi, & che si ha da seruar la militar disci
plina. Che queste cose in questo luogo nõ hãno luogo.
A Prĩcipi si dee obedire; ma nõ nelle cose dishoneste:
Et qual cosa è piu dishonesta che mãcare all honore?
Ne ĩ quelle cose, doue la ragione statuisce una legge
uniuersale si han da opporre costitutioni particolari.
Et come uana cosa sarebbe se alcũ Prẽcipe uolesse far
determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauãti
Legge uniuersale. il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse uergogna, o
che carico fosse il dar bastonate, et di sodisfattione il
riceuerle, cosi lo statuire che altri non esca, nõ leua la
uergogna à chi non esce, essẽdo di maggior auttorità la
legge dalla opiniõe uniuersale, che il comãdamẽto par
ticolare. Et della disciplina militar nõ ueggo a che gio
Militar disciplina. ui il farne mẽtione in questo caso. Anzi dico io, che mi
litar disciplina è che si come nelle guerre si hãno da u
sar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino q̃lle
de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza ha
uer rispetto ad altro che alle leggi dell' honore, i ca ua
lieri là si debbiano cõducere, doue p̃ difesa di honore si
sẽtono esser chiamati. Il che quãto bene dal Balasso uẽ
ga osseruato, sẽza altro dirne, ad ognuno è manifesto.
In questo solamẽte ancor dirò, che in tutti que' luoghi,
doue son uietati gli abbattimẽti, intorno alle mẽite si

sogliono

ſogliono ancora ſtatuir le leggi, & ſpetialmente che nelle corti de Prencipi non ſi debbiano dare, & il Balaſſo nella corte del Re non hebbe riſpetto di dar mẽtita a D.Fran. contra ogni legge, & cõtra ogni approuato coſtume, & cõtra la dignità del ſuo Re, et nello uſcire a battaglia uuole eſſere ſottopoſto alla legge, et al Re, & rendergli obedienza, & riuerenza. Ilche nõ ſo quanto meriti commendatione.

Ma percioche il Baiaſſo cerca di difenderſi, et dimoſtrar che ha uolõtà di cõbattere, pur che l'aduerſario ſuo impetri campo dal ſuo Re; & dice che hauẽdoglie le il Re offerto, gli ſarà ageuole ottenerlo: oltra che queſto non iſcuſa quello, che gia di ſopra ſi è detto, pur anche di queſta parte non mancheremo di parlare. Dico adũque primieramẽte, che nella ſupplicatiõ porta al Re da parte del Balaſſo ſi dice, che quello, che fece D.Fr. cõtra il Balaſſo fu contra ſua Maeſtà, et contra la dignità della ſua corte: et che ha fatto medeſimamẽte cõtra la dignità di ſua Maeſtà a fare affigger cartelli alle porte del palagio al tẽpo, che la dieta ſi celebraua ſotto il ſaluocõdutto di quella. Lequali coſe coſi ſtãti è da dire, che l'animo del Re nõ poſſa eſſer ſe nõ mal diſpoſto contra D.F. Et ancor che di una tãta Maeſtà non ſia da preſumere ſe non coſa giuſta, pur non ſo come poſſa ſtar quieto l'animo di colui, che ſi conduca a combatter nel cãpo di quel Prẽcipe, ilquale egli ſappia, che habbi l'animo alienato da lui. Ilche tãto maggiormẽte mi par da dire, quanto quella coſi corteſe offerta del Re a me ſempre metterebbe ſuſpitione. Il Ba-

Suſpitione.

lasso domanda licenza di andare a combattere cõ D. Fran. Et il Re non da licenza a colui, che gliela domãda, & fa a D. Fran. offerta di quello, che egli non domãda. Et se nelle liti di pochi denari habbiamo per ogni minima cagiõe i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, & doue la uita, & l'honore in un punto si mettono di bilãcia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che D. Fran. non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quãdo il Balasso glie le hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a ciò fare non si fosse offerto. Ma dapoi che egli ui si è pur proferto cõ le cõditioni di sopra dette, è da uedere, douẽdosi ottenere quella patente dal Re, a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Legge di mandare i campi.

Dice D. Fr. che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mãdate, percioche, si come le leggi dãno al reo la elettiõ delle arme; cosi dãno all'attore la elettiõ del campo. Ilche se cosi nõ fosse, il reo potrebbe sempre dire di nõ trouar campo, et mai non si uerrebbe a diffinitione. Et che pur nondimeno ancor che egli tenuto nõ uisia, accetterà la patente del Re, se il Balasso gliele mãderà. Et dice il Balasso, che egli nõ uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti a D. Frã. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: et che le leggi de gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne cõuenga dire molte parole; Et conchiude che o D. Fr. gli mandi la patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licẽza

che egli uada a combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte, & risposte dico che nelle leggi dãno allo attore la elettiõ del campo; ne è cõtra lo stilo de' caualieri che il reo mãdi patente all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mãdasse le patẽti all'attore: & era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; & passato quello all'attore era lecito di mandarle, & cosi non era tolto il uenire a diffinitione. Poi i rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi, hanno lasciato il carico a gli attori: & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mãdar le patenti lequali se sono tali; che al reo paia di eleggerne una elegge qual piu gli piace. Quando non gli piacciano, prẽde la cura di mandarne altrettante all'attore; il quale ha da farne esso elettione. E queste sono le leggi del mandare i campi; le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, douea specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' caualieri che il reo mandi patenti all'attore: & che mandandole nõ perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. D. Fran. ha mandato a lui tre patẽti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre; ma dee o accettarne una, o mãdarne esso tre altre a D. Fr. Concioſia cosa che non si usa fra caualieri da poi che altri gli ha procurati una uolta i campi, dire, Io non uoglio accettare niuno di questi pro, uedimi del tale, o del altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o ueramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da conchiudere, che dapoi che D. Fran. gli usa que

sta cortesia di disporsi a cõbatter nel cãpo del suo Re, a lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mãdargliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sussitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questo è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che D. Fr. gli proueda della patente o della licenza del suo Re: che a lui tocca di procacciarsi la patente, Ne D. Fr. ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli q̃lla licenza laquale egli domãdãdo ha fatto cosa souerchia & fuori delle leggi dell'honore, nõ senza suo pregiudicio, percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimẽto, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimẽto si richiede. Ilche obliga maggiormẽte il Balasso ad uscire per tutte le uie. Bẽche ne suoi cartelli, dicẽdo il Balasso che q̃sta querela nõ era tale che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dãnare il Re suo, ilquale a dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dir intorno alle cose fin qua passate, nelle quali ancor che D. F. sia honoratamẽte proceduto, non è per ciò da dire ch'egli all'officio dell'attore habbia interamẽte sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è cõdutto non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa. & con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che nõ può hora starsi nel termine che

si troua. Quello ueramente, che (per mio parere) a far gli rimane è, che da tornare a scriuergli, & da rimandarli le patenti di campo, richiedendolo ad accettare una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re, & nõ si risoluendo in una di questi, D. Fr. ha da eleggere uno de tre campi, & in tẽpo conueniẽte conducersi a quello, & proceder contra il Balasso in contumacia. Et la forma del cartello haria da esser nel modo che segue.

Forma di cartello.

S. Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patẽti di cãpo, & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di nõ poterne hauer licenza dal Sereniss. Re, al qual sete soggetto. Ilche non so quãto uiscusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in cõtrario. Ma perciochè uoi dite che sua M. ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, e che mi conterà patente di campo domãdãdola io, ui rispondo, Che ne io sono obligato a domãdarla, ne quando la intention mia fosse di domãdarla, mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinitiõ della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quanto piu hauete potuto di mettermi in disgratia di quella, come appariſce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho cõmesso cotãte cose contra la sua dignità. Si che stando le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mãdato tre patẽti di campo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato accettarne una, o mandarne tre altre a me: & uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la cõclusione. Perche da capo

Forma di accettar cãpi.

torno a mandarui tre patenti di campo, dãdoui termine di accettarne una tãto in tempo, che sessãta giorni dopo la publicatiõe di questo cartello mi habbiate mãdata la lista delle arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, conducerui al campo per uoi eletto, ouero in detto tẽpo di risoluerui a mandarne tre altre a me sofficienti; & a tutto transito, o quella del Sereniss. Re, che sia pure a tutto transito, o con le conditioni già da me proposte: che io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu uolẽtieri che alcun'altra, fidandomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua Maestà, che dubitãdo delle inique uostre accuse. Et ĩ caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, &c. Et nel termine de cento giorni già assegnati mi conducerò al campo cõ quelle arme, che parranno a me piu conuenienti; Et o comparendo, o nõ cõparendo uoi, io procederò alla infamia uostra per q̃lle uie, che per legge, o consuetudine mi sarãno permesse. Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle patenti sarãno in mano, &c. Et io starò in Roma aspettando la lista delle arme in casa, &c.

Questo è il parer mio in questo caso, alquale aggiũgerò ancora, che bisogna bene esaminar quelle patẽti di cãpo, per ueder se elle sono accettabili: che ĩ quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopò la appresentatione, il qual tẽpo dopò la appresentatione fattane al Balasso

è piu che trapassato. Et con tutto che egli non ne facesse elettione, non si può dire che ella non si sia appresentata. Et per tanto chi haverà questa cura douerà prouedere, che non si dia occasione da disputare.

Risposta quarta.

Caso di attore, è di reo senza querela di arme

A Conoscer tra il Mazzocco, & il Girondo qual sia reo, & quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mẽtita legittima, & la uolere intẽdere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra lequali ella è stata data. Et dicẽdole un ad un modo, e l'altro all'altro, nõ si può parlar di ragione, se nõ s'intẽde la uerità di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girõdo ha detto di lui, che quãdo esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamẽte, & lo assassinò, & sopra ciò gli dà mẽtita. Et dice il Girondo, che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quãdo esso lo ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra ciò egli disse, che il Mazzocco mẽtiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girõdo douerebbe esser attore. Quãdo cosi state non siano, la cosa haverebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nell'anticamera del S. Duca di Ferrara, douẽdouì esser ragioneuolmẽte state piu pſone, ageuol cosa douerà essere il uenire ĩ cognitione di questa uerità. Et se luogo alcuno ci ha a coniettura, io p quanto posso cõprendere dal cõtesto de' cartelli giudico, che quãdo l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data

dal Girondo sia legittima, perciochè il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamẽte non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argomẽto, per laquale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non appariscẽ, la mẽtita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mẽtita sua fu sopra l hauere il Mazzocco detto che il Zimatore fu primo a dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso amazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. La onde è uerisimile, che la mentita, laqual dice il Girondo di hauer data al Mazocco, habbia fondamẽto di uerità. Ma poniamo, che le due mentite o non habbiano fondamento, o pur legittimamente date non si poßano giustificare, il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mẽtita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita eßẽdo certa, & spetiale, chiara cosa è che ella uiene a far carico al Mazocco, & per conseguente doue rebbe egli rimanere attore, saluo se nõ prouaße, che il Girondo haueße parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua foße stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli che quelle non sono altro, che ca

uillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esamination e.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò un'altra cosa. Et dico che quãdo ancora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito: & per consequente qual douesse esser l'attore, non pciò si douerebbe combattere sopra q̃sta querela. Ne S. alcuno hauerebbe ragioneuolmẽte da dar loro cãpo. Che il Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmẽte prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che è noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da p sone degne di fede esser stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, et è notorio, nõ ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme, ne pche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: ne pche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adũque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando p quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione nõ ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l uno, e l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima: & alla undecima, hauendo da Lon

Pruoua ciuile.

Duello fra testimonij.

gobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico eßer il parer mio in queßo caßo, rimettendomi ßempre a miglior giudicij.

Riſpoſta quinta.

Caſo di due che dicono hauer tratto un laſſo.

SOpra il caſo propoſto a me occorrono alcune diffi cultà, p lequali io non poſſo coſi incontanẽte riſol uermi ĩ fauore del Magnifico Gritti. Che primiera mente quãto alle mentite, io non ho ne l'una ne l'altra p tale, che faccia carico ueruno, pcioche hauẽdo il Grit ti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fat to male, Et il Bonfadino riſpoſto, Io ſono ſtato colui, che ui ha tratto, però ſe uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, queſta mentita a quelle parole male ſi accommoda. Che il Gritti diſſe, chi ha tratto per farmi carico. Et il Bonfadino riſpoſe ſolamente, Io ho tratto; ne diße, per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli haueße uoluto far carico, et nõ con chi lo haueße tocco a caſo. Appreßo il Bonfadino non diſſe, Voi mentite ch'io habbia fatto male; ma, Se uolete dire ch'io habbia fatto male, ſoßpendendo la mentita con quella conditione, Se uolete, e quaſi aßpet tãdo che il Gritti ſcopriſſe la ſua intẽtione. Che il dir. Se uolete dire è modo di parlar, che piu al futuro, che al paßato ſi può accommodare. Si che per tutte queſte ragioni non ueggo che queſta mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico ancora il medeſimo, hauẽdo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che ſe ben il Bonfadino negaua di hauer fatto male, nõ pciò affermaua di hauer fatto bene. Ne è di neceſſità

Mẽtita che da commodità di pẽtirſi.

conſequente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene. perciochè tre ſono le maniere delle operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per nõ eſſere una coſa rea, non è perciò incontanente buona, ne per non eſſer buona, è incontanente rea. Et perciò potẽdo l'atto del Bonfadino eſſer una di quelle opere di mezo, il ſuo negar di hauer fatto male non ſoggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che ſi diano ſopra parole che altri dica, & non ſopra ſentimento, che da quelle ſi tragga in contrario ſecondo che quì è ſtato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Tre maniere di operationi.

L'ordinario del darmẽtite.

Ne quell'altra mẽtita data al Bonfadino ſopra la offerta delle arme, opera coſa alcuna in queſto caſo. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto ſuo per teſtimonij, o prouato che egli lo habbia o nò, non ſi ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non eſſendo lecito di uenire ad abbattimento per coſa che ſi uilmente ſia già ſtata tẽtata di prouare. Et perciochè ſi fa fondamento ſopra quella richieſta, che fece fare il Bonfadino da M. Troiano al Gritti di andare a far quiſtione: & ſi dice, che ſe non ſi foſſe ſentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Riſpondo che il medeſimo ſi puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Sig. di far quiſtione col Bonfadino: che ſe nõ ſi foſſe ſentito incaricato, nõ haurebbe fatta quella inſtanza. oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quiſtione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe,

Pruoua ciuile.

Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi; ma hauendo sentito, che egli haueua uolontà di far quistione meco, & che ne haueua domãdato licẽza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia & gliene offersi la commodità. Laqual risposta sua nõ ueggo che potesse hauer replica. Si che ne etiandio per questa cagione io non intendo perche si posßa dire che egli sia attore, ne che le arme debbiano eßere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite, ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia eßer la elettione delle arme, ci resta da dire, ch'eßendo stato il Gritti percoßo da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di eßere egli stato colui, che lo traße; & sopra questo uenuti essendo essi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela, laqual nõ puo esser senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de fatti, il uoler parlar di mentite, non so quãto sia a proposito. il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti uenne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che haueße fatto bene, & sopra quella hauẽdo meßo mano, si uiene a dinotare, che quello, che detto ho è la lor querela. Et del Bonfadino nõ è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, se nõ per fargli carico, dapoi che essendo già cessate le parole che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, uenne à dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede. Là onde stante le cose in questa maniera, ne

uedẽdosi che il Bõfadino habbia fatta cosa dapoi, per laquale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io nõ so come risoluermi con ragione che la elettione dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per loquale ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si cõprende, che M. Troiano, et non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto nõ l'haueſſe, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto; per uolersene poi scusare. Et per tãto io cercherei per uia di esaminatione di chiarir questa cosa ciuilmẽte, & autenticamente. Et quando io prouassi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso haueße detto di hauermi detto, et cosi mi scharicherei di ogni carico. Et quãdo io nõ poteſſi hauer q̃sto fauore di giustitia, metterei fuori un'altra scrittura, nella quale facendo pur mẽtione delle cose passate, direi che hauẽdo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauẽdo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne eßẽdo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito: Et come tra loro sia chiarito questa uerità, io non mãcherò da fare quãto mi sarà conueniente; ilche prima nõ posso fare, perciochè potrei prẽdere ingiusta querela prẽdendola con lui, da cui io non fossi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si solueße, & secõdo che ella foße risoluta, cosi appreßo prenderei partito.

Risposta Sesta.

Messer Pompeio cõforto ua in casa di M. Faustino Lunghena dottore a rimetterſi liberamẽte in lui p ſodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. M. Faustino gli dà una bacchettata a trauerſo il uiſo dicẽdo, che fa ciò per un certo romore, che ſi era diuulgato, che tal remiſſione nõ foſſe libera: & poi ſoggiũge, Se tu ti ſenti hora offeſo uiẽ fuori adeſſo adeſſo, che io ti farò dare una ſpada, & ti darò buõ conto di me. M. Pompeio riſpõde, io ſon contento; M. Faustino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori; che io ti farò dare una ſpada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto ſi interpone per interrõper tal cõtrattatione: & un parẽte del Lũghena gli dice che laſci parlare a M. Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Fauſtino dice, Sete uoi ſodisfatto di me? Et egli riſponde non uolere altro. Et M. Pompeio ſe ne parte. & iui a dieci giorni ſcriue un cartello a M. Faustino richiedendolo alla oſſeruatione della ſua offerta.

Sopra queſto caſo ſi domãda ſe M. Fauſtino ſia obligato a uenire con M. Põpeio alla pruoua della ſpada offerta, come di ſopra.

A queſto riſpondo, che pare in prima uiſta che ſia da dire (ſecondo che nel cartel di ſopra allegato ãcor ſi ſcriue) che hauendo M. Fauſtino fatta, & M. Põpeio accettata l'offerta, a M. Fauſtino non ſia piu lecito ritirarſene: & che anche non hauẽdogli fatto dare la ſpada allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouan

doſi M.Pompeio in caſa M. Fauſtino,ilqual era circõ dato dalla moltitudine de ſuoi parenti,non lo poteua ſforzare a mantenere la ſua offerta;& per tanto ragioneuolmente non paſsò piu auanti riſeruandoſi à fare il douer ſuo a tempo,& luogo piu cõueniẽte,lequali coſe ſtanti ĩ queſto modo ſi uiene a cõchiudere,che M.Fauſtino,ſaluò l honor ſuo,non puo mãcar di cõducerſi a difẽder con una ſpada l'atto della bacchettata data a M.Pompeio.

Ma poi piu maturamẽte ogni coſa conſiderando,entro in opinione, che la uerità ſia in cõtrario.Et per laſciare il parlare della ſignificatiõe di quelle parole,Io ſono contẽto;lequali piu non ſi poſsono applicare alla offerta fatta da M.Fauſtino che alle altre coſe paſsate auãti,dico che l'offerte le quali altri fa per ſua corteſia,ſi ſogliono accettar cõ le medeſime conditioni,con le quali elle ſono propoſte;ne è lecito alla parte cõtraria reſtrĩgerle da ſe,ne ampliarle,ne diminuirle, ne alterarle:perciochè a ſtabilire il patto,il comune conſentimento ſi richiede.Ne l'offerta fatta da M. Fauſtino ſi uede eſſere ſtata riſtretta fra quel tẽpo, che eſpreſſero le ſue parole,Se tu ti ſenti hor offeſo,uiẽ fuori adeſſo,adeſſo.Et ſi come ſe M. Fauſtino haueſse detto,Se ti ſenti offeſo mi offeriſco fra otto dì, o fra un meſe,o fra uno anno a difendere con la ſpada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio hauerebbe hauuto termine di otto dì,o di un meſe,o di uno anno a richiederlo alla oſſerũãza della ſua offerta:ne paſsato quel termine,per uirtù di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la

Le offerte come ſiano da accettare.

ſpada,coſi,eßendoſi obligato M.Fauſtino nel termine di adeſſo,quello eſſendo ſcorſo, è inſieme traſcorſa la obligatione della offerta, ne à M.Pompeio per uirtù di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi riſoluo io adũque quãto à queſto capo,che quãdo ancora M.Pompeio habbia accettata la offerta fattagli dà M.Fauſtino,non potendo egli a quella in alcũ modo hauer data nuoua forma,il termine ne è gia ſpirato,& M.Fauſtino uiene a rimanere libero,et ſciolto da ogni obligatione.

Ne ſolamẽte quãto alla uirtù di alcuna accettatione è M.Fauſtino libero da ogni obligatiõe:ma ardiſco io a dire,che fra loro non è ſtata fermata alcuna cõuentione,anzi che M.Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata. Che ſe ben pare che le parole debbiano ſtabilire i contratti,queſto è uero quãdo la intẽtione dell'huomo non ſi può prouare p altra uia che p parole: ma doue i fatti biſognano,le parole non baſtano.M.Fauſtino diſſe,Se tu ti ſenti offeſo,uiẽ fuori,che ti farò dare una ſpada,et gli diede di mano per andar fuori con lui.Hor ſe M.Pompeio ſi ſentiua offeſo, & uoleua uſar della ſpada offertagli, doueua andar fuori,ſecondo la offerta. Et la doue i fatti alle parole ſono contrarij,a fatti ſi attende,& non alle parole,ſecõdo che dalla dottrina di Paris ſi raccoglie,il quale trattando il caſo di colui, che in iſteccato combattendo diße,Mi rendo, & nel medeſimo tẽpo uccíſe il ſuo nimico,conchiude,che all'atto,et non alle parole ſi dee hauer riſguardo:ma & maggiormente è ſtabi

Cõtratti come ſi habbiano a ſtabilire

Fatti & parole.

lita

lita quella sentenza nel santissimo Vangelo, Che in q̃llo è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, il qual le haueua ricusato di uolere andare alla uigna, et poi ui andò, & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò, a M. Pompeio adunque si richiedeua uolẽdo usar del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole, & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire che M. Põpeio habbia accettata q̃lla offerta, dal proceder suo si mostra, che egli, nõ so come pẽtito, quella sua accettatione habbia renuntiata. Che domãdando a M. Faustino, se era sodisfatto da lui, diede segno di nõ uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per ilche egli si era quiui condutto. Quasi significãdo che se non era ben bene sodisfatto, era egli per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quãdo hauesse tale officio adẽpiuto, a lui nõ rimaneua altro che fare, come a colui, che per auuentura si riceueua quella bacchettata, & era per riceuer ogni altra cosa che a M. Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione. Che cosi a me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Ne quì hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada, che M. Faustino disse, che egli uscisse, che

haurebbe fatta dar la ſpada. Et appreſſo gli diede di mano ritornando a fargli il medeſimo inuito. Et eſſendogli la ſpada offerta ſotto la cõditione dell'uſcire, nõ uſcendo egli, & non hauẽdo adempiuta la conditione, M. Fauſt. non haueua altra obligatione. Ne a M. Põpeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli, ma ſecondo quella la doueua accettare, & haueua da uſcire, & uſcito che foſſe ſtato, da domãdare la ſpada, la quale quãdo non gli foſſe ſtata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli ſcriue nel cartello; Che eſſendo M. Fauſtino circondato dalla moltitudine de parenti, non lo poteua ſforzare a mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto dire ancora, che M. Fauſtino alla parola ſua, et all honor ſuo foſſe mancato. Ma hauẽdo M. Fauſtino fatta quella offerta coſi honoreuole, & coſi honoreuolmẽte inuitatolo alla eſecutione di quella: & appreſſo rinfreſcato l'inuito, ne apparendo in parte alcuna che di uenire a quella per colpa di lui ſia mancato: Et nõ hauendo M. Pompeio moſtrato quella põtezza di riſentimento, che in tal caſo pareua che ſi richiedeſſe. par che egli non di M. Fauſtino, ma di ſe ſteſſo ragioneuolmente ſi poſſa dolere.

Stante adunque che il tẽpo di quella offerta ſia trapaſſato: Et che M. Pompeio o quella nõ ha accettata, o accettata hauendo a quella ha renũtiata; Ne in M. Fauſtino apparendo ſegno di ſuſpitione, che egli nel tẽpo offerto non foſſe per mantenere la ſua offerta, a me detta la ragion, che egli habbia all'honor ſuo cõpiutamente ſodisfatto, & che per occaſione di tale offerta

con M. Pōpeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giuditio.

Risposta Settima.

Caso di querela non specificata, & di ricusatione di iudicio.

DIVVLGASI p Napoli nel mese di Agosto del MDXLVI. che al S. Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dell Illustre, et Reuer. S. D. Fabritio Pignatello Bagliuo di sāta Eufemia. Quattro, o cinque giorni dopò il dì, nel quale si diuulga tal uoce, il sig. Fabritio Pignatello a richiesta del s. Cesare ua a trouare il s. Don Fabritio, & si duole da parte del s. Cesare, che di casa dell Illustr. s. Duca di Monteleone fratello di esso s. Don Fabritio sia uscito una tal fama, nō essendo uero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, et uuole essere amico, & seruidore di esso s. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia, lo saluta; & insieme trouandosi, tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì XXX. di Giugno del M D XLVII. publica un cartello indirizzato al s. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopranotato il Creato del s. D. Fabritio uenutogli di dietro correndo a cauallo gli fece offesa, & che esso s. Don Fabritio fu di quell atto autore, & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gētilhuomo, & da trisso caualiero. Soggiungendo ancora che negando esso di esserne stato auttore, con le arme glie lo uuol prouare, & che trisstamēte lo nega. Et con que

sto cartello insieme publica copia di quattro patẽti di campo dãdone al s. D. Fabritio la elettione. Il s. D. Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essẽdo specificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si può risoluere a farli spetial risposta: e che per tanto parli chiaro, che gli risponderà. Il S. Cesare replica che ha specificata la querela, dicẽdogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gẽtilhuomo, & da trisso caualiero: Et che gliele uuol mãtenere, negandolo, secondo che nel primo cartello si cõtiene. Et nel fine lo richiede ad honorata cõclusione, protestandogli che a quella non uenẽdo, procederà cõtra di lui in tutto quello, che per istilo di caualleria gli sarà cõceduto. Il S. D. Fabritio torna pur a dire che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualità della offesa, se uuole che si risolua alla risposta. Et gli soggiunge, che nõ uolendo uenire ad altra specificatione; gli propone sopra q̃l punto, che è in quistione tra loro, giudicio di caualieri. Il S. Cesare non lo accetta: anzi gli notifica hauere accettato il campo cõcedutogli da Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti. Et gli manda una citatione di que' Signori a douer comparire il sessantesimo nono giorno p dichiaratione della querela, se è combattibile, o nò: & il settantesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il s. D. Fabritio, & rifiutando quel giudicio & per sospetto allegandolo il Commessario de' Signori Sanesi procede a sentenza dichiarãdo la querela combattibile, & il s. D. Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, e l'altro di cauallieri di sopra nominati.

Hauendo io uisto il caso proposto dallo Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello: & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è l'auttorità di coloro, che hãno scritto per la parte contraria. Et percioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per eßere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pẽsato se io douessi prẽdere in mano la penna per difendere la ragione cõtra tãte auttorità temẽdo di non hauere dalla moltitudine la sentenza cõtra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità ancora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prẽcipi, Signori, Cauallieri, & Dottori, da' quali la ueritá delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso del lo scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo dell'auttorità loro adoperar l'arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno inteße, io son sicuro, che e dalla moltitudine, e da' pochi elle uerranno ad eßere approuate. Et p nõ perder molto tempo in lunghi proemij, terrò nel lo scriuer mio un tal ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta, appreßo del procedere tenuto da eßo S. Cesare, & nel fine della sentenza de' Saneßi ancora dirò alcuna cosa.

Dice M. Paris nel libro primo al cap. IX. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario se non nelle pruoue, perciochè nel Duello si fanno con la spada di uolontà delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per il s. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, & cõposto di leggi, eccetto che la proua, laquale nè giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi confermo; così dico; che il formar la querela è altro che la pruoua, & perciò secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli caualleresch: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque q̃sto giudicio regolar secõdo il ciuile, la domanda caualleresca douerà prẽder forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali, per conseguente ai cartelli generali uerranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espression de' particolari, & che secõdo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo accusato si possano risoluer dalle risposte. Che p discendere al particolare delle querele di arme, tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risolucrò a cõfessarlo, et a difenderlo p ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorò sodisfa

Cartelli libelli caualleresch

Specificatione di querela.

re allo offeſo: & potrà anche auuenire, che ciuilmẽte mi offerirò di giuſtificar il caſo mio, o farò alcun'altra diuerſa riſpoſta. Et per tanto acciochè altri ſi poſſa riſoluere, & uenire alla riſpoſta ſpetiale, chi intende di muouer querela ha da uenire alla ſpetialità del caſo, ſe non uuole moſtrare hauer piu uolontà di diſputare, che di cõbattere. Et uergognoſa coſa è, a chi ſi fa atto re andare appreſſo alla generalità, & alle diſpute, come par che ſia andato il S. Ceſare, non hauẽdo ſpecificata querela. Ma pciochè ſi dice c'hauendo egli detto che il S. Don Fabritio lo ha fatto aſſaltare, & che eſſẽdo l'aßalto offeſa, eßendoſi di aßalto fatto mentione, la ingiuria è eſpreßa. Io riſpondo che il S. Ceſare dice che lo ha fatto aſſaltare, & offendere, & ſe l'aßalto è q̃lla cagione, p laquale eſſo intendeua di richiedere il S. D. Fabritio, non accadeua far mentione di altra offeſa. Se lo richiedeua per altra offeſa, per la mẽtione fatta dello aßalto ella non è perciò eſpreſſa. Et quãdo p quel nome di aſſalto ſia bene eſpreſſa alcuna ingiuria, non è ſpecificata perciò ingiuria, che meriti abattimẽto. Che per uenire a battaglia la ingiuria uuole eſſer graue, & che apporti diſhonore, che coſi teſtificano Paris, l'Alciato, & Iacomo di Caſtillo: ilqual dice ancora tale eſſere la conſuetudine. Et ſe tutti i caualieri, che ſono ſtati aſſaltati, ancor che non habbino riceuuta altra offeſa, foßero diſhonorati, di caualieri diſhonorati ſarebbono le corti piene. Dice ancora Iacomo di Caſtillo nel primo cap. del quarto libro del ſuo trattato di Duello, che agli abbattimẽti ſi uiene p parole

Aſsalto

Grau
cagion
di Due
lo.

ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona, & ne' cartelli del s. Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; anzi tra suoi Consultori dice il Torniello, che non si sa, che oltra l'assalto ui fosse percoßa, & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si può intendere, s'ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. xij. del lib. primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che cõmoue l huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Diche io uengo in questa resolutione, Che nello atto, per lo quale pare che il s. Cesare sia uoluto entrare in duello, o ui fu il solo assalto, o ui fu altra offesa, & se ui fu il solo assalto, la querela non è combattibile, se ui fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Offesa è nome larghissimo.

Si allega in fauore del S. Cesare, che altri ha cõbattuto per querele di transfuga, di abottinatore, di traditore, e p altre tali, ne so a che fine, che tutte quelle sono querele specialissime a rispetto di questa generaliß. & tutte sotto nome di offesa si comprendono, che & il transfuga, & l'abbottinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, cõtra chi si abottinano, & a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è perciò da conchiuder che meritaße abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene

(come uien detto) non si dee uenire alle mẽtite di tutti i particolari; & non si dee discendere alle spetie spetialissime, non perciò si ha da stare in su i generi generalissimo. Ne bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte, che a me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o nò; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificarle la querela: & tãto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che nõ si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a se medesimo; Ne perciò l'altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il s. Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia; ma che niun caualiero dee entrare in gaggio di battaglia senza uero fõdamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne un'altra. Le quali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni dirit

Gli abusi non pregiudicano.

Huomini di guerra procedono da fiere.

to ſtilo di caualleria. Et dice Paris che le tali coſe nõ hanno da eßere tirate in eſempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Et per uenire a dire quali ſiano le leggi, & quale il diritto ſtilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione d'ingiuria dica coſa certa, quale ingiuria gli ſia ſtata fatta, & ſoggiunge che quale muoue attione d'infamia non dee andar uagãdo cõ pericolo dell'altrui fama; ma dee diſegnar coſa certa, et dire ſpetialmẽte quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per queſta legge doueua il S. Ceſare eſprimer coſa certa, & iſpetiale; & egli è ſtato coſi in ſu l'incerto, & in ſul generale, che non ha pur dichiarato ſe la offeſa è ſtata di fatti, o di parole; come ho moſtrato p lo detto del Torniello. Et ſe bene altri uuole che s'intenda che ui ſia ſtata percoßa; queſta uariatione de' ſuoi conſultori moſtra la incertitudine della querela; laquale ſe foſſe ſtata formata certa, eſſi non ſarebbono uarianti, come ſono in queſto, & in quello ancora, che quale forma la querela in ſu lo aſſalto; quale in ſu la offeſa di fatti, quale in ſu l animo di offendere, quale in ſu la temerità, et qual ſopra una coſa, & qual ſopra altra: ſegno manifeſtiſſimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando. Paris nel ſuo libro primo al Cap. 1 1 1. dice che l'offeſo incontanente nel coſpetto dell'offenſore dee ſpiegare la offeſa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal coſa particolare triſtamente, & non giuſtamente: &

Specificatione di querela.

al Cap. XII. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi d'alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & sei mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose, che io ho fin quà dette, si confermano ancora le sentenze de' caualieri, che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Giouan Battista dallo Tufo, & del Sig. Thomasso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga a stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi à modo suo, ma secõdo che stà in fatto: infin quì il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & nõ la ha specificata secondo che stà in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il s. Giouan Iacomo de Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domãda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano passate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto ad una terza persona. Soggiunge esso Signor Giouan Iacomo. Se hauesse hauuto a combatter la insolenza, era necessitato il Tufo a chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome d'insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueg

go perche al nome di offesa, sotto il quale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse.

Non lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il S. Cesare Fregoso, & il S. Cagnino Gōzaga p sentēza di dottori, & di Principi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui a difesa. Et de pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de maggiori Signori d'Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in una lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierissimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimēto pare ancora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fōdata sopra generalità, non ristringendosi à termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario nō possa, ne sappia deliberarsi per conuincerla a ualersi delle arme, ò della istessa uerità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la Sig. V. alla defensione,

Fin quì il s. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de cartelli; appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatiõe, molto piu si ha da uenire nelle caualleresche, per essere l'ĩteresse maggiore; Et se le mẽtite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, accioche altri intenda a che si risponde, nõ meno dee uenire a particolari chi è primo a parlare, acciochè altri si posa risoluere, a che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che all'attore nõ è lecito quello, che nõ è lecito al reo. Et se il reo cõ parole generali nõ può obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essẽdo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene a conchiudere, necessaria essere la espressione del particolare. Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando ciò bastasse a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Ilche è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauẽdo gli anni passati il S. Giouan Battista da Lofredo scritto al Signor Don Giouan Caraffa sopra la forma di una querela generale (come appariſce per un libro da lui fatto stampare.) Egli dopò alcuni giorni tornò a specifi-

carla, dicendo, che era tornato a scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta, uedendo che egli non rispondeua. Ilche non è da dir che egli facesse per altro, se non che si auuedeua che a quella querela non espressa, il signor D. Giouanni non era pur obligato a rispondere.

Non uoglio passar con silentio l'esempio del S. Cola allegato in fauor del S. Cesare, ilquale richiedẽdo a battaglia il Barone di Locomiso per una ingiuria fattagli da Monserrato Formoso, nomina Mõserrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno; & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormẽte doueua uenire alla espressione il s. Cesare, che richiedeua il S. Don Fabritio per offesa fattagli da un terzo, non essendo egli presente. Et se come alcuno dice, il S. Cesare forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, laquale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse. Et tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono cõpresi tutti gli altri particolari, che si allegano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo, Et dico che il Signor Cesare in questa querela non ha seruato ne legge, ne consuetudine di caualieri. Che prima egli ha richiesto il Signor Don Fabritio per una offesa, dopo la quale (secondo il tẽpo allegato da lui) per otto, o dieci mesi ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostra

tione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del Giureconsulto altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento viene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata, o dopò quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amichevolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di essere stato offeso.

Poi ha egli richiesto il s. Don Fabritio per una offesa fattagli da un terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia sospetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere senza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. XXIII. che gli inditij si hanno da prouare, & che altramente ogni disperato richiederebbe altrui a battaglia senza cagione. Et in piu luoghi cõferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria. Et nel libro ottauo al capo trentesimo terzo scriue, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla.

Et che dirò che oltra le cõtradittioni, le quali dal signor Don Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli ne nel mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha seruato,

ne forma, ne ordine di caualleria? Et ciò ad ogni persona, che habbia lume di queste materie può chiaramente apparire.

Il proceder suo ancora contra il signor Don Fabritio auanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni usanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo; & certissima cosa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quelle non ha consentito.

Appresso essẽdo nata differenza sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri secondo la usanza, & il S. Cesare ha quello ricusato, & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni usanza. Et che il S. Don Fabritio habbia proposto il giudicio sec̃odo la usanza lo testifica M. Claudio auuocato del s. Cesare; ilqual nel primo articolo confessa essere costume, & usanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; ilquale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il s. Don Fabritio: & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzaccarini, che essi si rimisero nel giudicio dell Illustrissimo Duca di Ferrara; & che ne nacque notabilissima sentẽza. Et hora in Milano pende il giudicio di una querela rimessa nel S. Marchese di Ma-

Giudi-- tio.

rignano

rignano, & nel s. Conte Filippo Torniello, come in ca ualieri cõfidenti. Et tuttodì si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io sarò contento di ricordarne una sola, che hauendo il S. D. Gio. Caraffa mandato al S. Gio. Battista da Loffredo patenti di campo con protestatio ne che ne accettasse una, o che esso una ne hauerebbe eletto. Il s. Gio. Battista rispondendo gli propose giu dicio di caualieri sopra alcune sue difficultà. Et il s. D. Giouãni ciò ueduto, dal perseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se nõ percioche doue giudicio di caualieri si propone da esse re eletti da amẽdue le parti, nõ dee esser lecito ad una, ne parlar di cãpi, ne formarsi giudici a modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il s. D. Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il s. Ce sare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particolarmente di quella elettio ne da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Ita liai giudici ordinarij dauano Duello ĩ alcuni casi per messi, & spetiali a coloro, i quali non haueano modo di prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutãdosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duel lo per cosa odiosa, negãdo cãpo i signori a sudditi lo ro, si è uenuto da caualieri a questa forma, che l'atto re propone tre campi al reo, che de' proposti ne elegga uno, o ne propõga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona nõ patisca eccettione, questo partito nõ si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di elegg

Legge di man dare i campi.

ger esso uno de nominati, o di nominarne tre altri: & non nominãdone in quel termine, & richiedẽdolo poi l'attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettiõe. Et nõ lo facẽdo l'attore con le debite richieste, e protestationi ne fa egli la elettione. Quando ueramẽte nasce alcuno articulo da disputare, il costume è di rimetterſi a giudicio di arbitri, si come ho dauãti detto. Et dopò la determinatione delle differenze ha da cominciare a correre il termine de' sei mesi. Ne sono quelli assegnati per diffinire dubij, & quistioni, et articoli, che nascano (come par che uogliano dire alcuni) che questo è cõtra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de' caualieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attori, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) nõ è ragioneuole che il tẽpo trapassi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. XIX. del libro primo, che di cõsuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. III. cap. cap. II. Et il trattato suo uolgare al lib. I. & al cap. XIIII. dice che di cõsuetudine di caualeria è cõceduto al reo tẽpo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, et p trouar giudice, presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al lib. II. nel cap. X. che hauendo un gentilhuomo sfidato un' altro a battaglia per essergli mãcato di fede, colui rispose nõ esser uero, che gli fosse mãcato. fin qua la querela è contestata: Et dopò tale con

Termino di sei mesi

testatione il richieditore tornò a scriuere, che in termine di sei mesi douesse eleggere arme, luogo, & giudice competente. A questo, che dico io consente ancor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole, Il termine de sei mesi non aggraua il suddetto S. Thomaso, il qual termine sono io di parer di conformità del Paride del Pozzo, come appar nel 11. ca. del terzo lib il qual nõ prefige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distãza del luogo & la esigenza del tẽpo, il qual termine si dee credere, che incominci dal dì, che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & nõ mentre che contende della qualità della querela. Et il S. Bartholameo Martinẽgo Conte di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma. Il termino comincia passar formata la querela, & quando non resta altro che mandare i cãpi; & nõ so anche come ben siano ne sei, ne otto mesi. Et M. Honofrio Buonnũcio scriue cosi. In questo caso io non ueggo doue sia cõtestata la lite: ne credo che incominei a correre istanza, mẽtre che le parti sono in controuersia della querela, ma quando non resta piu altro che mãdare i campi, le quali cose par che propriamẽte siano scritte sopra il caso nostro. Et sono q̃ste sentẽze ancora stabilite dal s. Gio. Iac. Conte di Montelabbate. Il quale pur sopra quella querela afferma non eßer in arbitrio altrui di potere stabilire que' termini, che piacciono a lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il s. Cesare nõ

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, et che tẽ po alcuno non puo eßer corſo in pregiudicio del S. D. Fabritio: ne poteua cominciare a correre ſe non dapoi che ſopra la nata difficultà foße ſtato giudicato. Oltra che p un'altra cagione dir ſi può che non ſia corſo tem po alcuno, che il s. Ceſare doueua prima mãdar le pa tẽti originali in luogo commodo al S. D. Fabritio, ſecõ do il coſtume de' caualieri, & non ritenerle a Firẽze: Et poi doueua mãdargliele a lui, dapoi che egli ſeppe lui eſſere uenuto a Beneuento eßendo quel luogo libe ro, & atto a poterſene fare la appreſẽtatione, che coſi uſano di fare i caualieri.

Il mandar de' campi.

Per le ragioni gia dette è ſtata nulla q̃lla ſua elettione, & per un'altra ancora; che quando egli foße ſta to in termine di potere eleggere (come non è ſtato) nõ ha ſeruata la forma dell'elettione uſata da caualieri: che a lui ſi cõueniua tornare a mandare (quando anco ra le haueße un'altra uolta mandate) le patẽti de' cã pi, & richiedere il S. D. Fabritio ad accettarne una, cõ proteſta che non la accettando fra un certo termine; fa rà la tale elettione: Ilche ſi pruoua cõ la teſtimoniãza di que' medeſimi caualieri, i quali da chi ſcriue per lui ſono allegati. Si uede ne' cartelli del s. Cola Mõt'aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patẽti di cãpo, richiedẽdo il Barone di Locomiſo a mã darne a pigliar una, p non eſſere ſtato lecito mandare ad appreſentarle in Sicilia: et il Barone ſcriſſe al Mõ t'aperto, che mandaße le ſue riſpoſte a Roma, perche egli in queſta maniera gli riſpoſe. Hauendomi uoi ſcrit

Elettiõ de' campi del l'attore.

to che io ui debbia mãdar le mie risposte a Roma, a Roma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del S. Hieronimo di Filiberto in casa dell'Illustriss. S. Prencipe di Macedonia. Et ui protesto, et riprotesto che in termine di trenta giorni cõtinui, dopò la publicatione di questo cartello in Roma, de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci p. ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dãdone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo a colui, che darà la patente. Et ciò facendo uoi, io aspetterò di conducermi al cãpo ottanta giorni dopò la accettation uostra: & non accettãdone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente dell'Illust. S. Carlo Gonzaga, Et quel che segue. Qui si uede che il S. Cola haueua già una uolta mandate le patenti, & che tornò a mandarle, et richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti, di douere accettare, & di hauere p. accettata la tale. Et il S. D. Fran. Lasso, pur nominato dalla parte contraria, hauẽdo prima mandate le patẽti originali al suo auuersario, tornò pur a mandarglie le richiedẽdolo, che o ne accettasse una di quelle fra ũ certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine nõ pigliate alcune di queste risolutioni, infino da hora io notifico, & protesto, ch'io accetto, et ho per accettata la patente dell'Illustre S. Conte di Santa Fiore. Tale è dunque lo stilo delle accettationi caualleresche, Et q̃sto aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal s.

Termino di sei mesi.

D. Francesco furono prima appresentate al suo aduersario a 17. di Febraio del 46. & la elettione del campo fu fatta a fine di Luglio del 47. Ilche fu piu di 17. mesi dapoi; accioche s'intenda che il solo corso de sei mesi senza altro non è quello, che doni incontanẽte la elettion senza seruar regola, ne stilo. Or che il s. Cesare non habbia seruata la diritta forma della elettione si comprende dal suo cartello, che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi per uoi non è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci Conseruatori della libertà, & dello stato della Republica di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale non ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua proposta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi, ma la sola incompetente elettione del giudice; oltra che secondo q̃llo, che già s'è detto, non si puo dire che i cãpi siano mai stati mandati. Vero è che cõ questa sua accettatione ui era una citatione come se propriamente lo haueße richiesto in giudicio dauãti il Reuerendiß. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confeßa la forma del proceder cauallaresco quale io ho detto. Che parlãdo egli nell'articolo nono dello scriuere del s. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello, e nõ eleggẽdo uoi uno de' quattro cãpi, o non mi mandando i uostri in tẽpo debito, io eleggerò il tal campo, doue sarò; ma nõ lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente, lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua à tenere. La

quale ſe gli habbia tenuta, o nò, credo che ſia ageuole a giudicare. Io in alcun luogo non lo ſo uedere. Se egli poteſſe, o non poteſſe far tale elettione nel ſuo primo cartello, quì non accade diſputare.

Da chi nomina in fauor del s. Ceſare i due caualieri di ſopra allegati uiene nominato anche un Ceſare da Napoli: nel quale, per non hauere io mai uiſto il proceſſo, non ne parlo: ma eſſendo & con quelli inſieme, & dal medeſimo nominato, è da credere che di procedere ſia ſtato il medeſimo, eſſendo ſtato il Signore di quel campo caualiero illuſtre, & di ualore. Ne a me accade intorno queſto ſecondo capo dire altre parole, apparendo manifeſtamente che il proceder del s. Ceſare è ſtato tutto lontano dalla uia, per laquale uſano di caminare i caualieri, che ſono ueramente geloſi, & deſideroſi di honore.

Io propoſi di douer nel terzo luogo parlar della sẽtenza de' Saneſi, laquale a me par che per molti riſpetti ſi poſſa dir ueramente nulla; & i principali ſono; La qualità della perſona dello attore: di quella del reo: & di quella de' giudici; Il proceder dello attore: & il proceder de' giudici; La recuſatione fatta di quel giuditio; La appellatione interpoſta; & la forma della medeſima ſentẽza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E da dire che per legge di caualleria il s. Ceſare non era perſona atta a richiedere il s. Don Fabritio a battaglia: percioche eſſendo egli ſtato offeſo da altra perſona, ſe la offeſa fu tale, che meritaſſe abbattimẽto

Offeſa da terza perſona.

egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altri incaricato, non gli è lecito richiedere a battaglia altro caualieto di honore, infin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il s. Don Fabritio come auttore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confessione è certa: & che non appari sce che il S. D. Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa cõpenso. Hauẽdo egli adunque macchia di honore, doueа richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si uoleua mõdare: & contra colui risentendosi, & a lui dãdo castigamento, era certo di douere hauere all'honor sodisfatto, o lo haueße colui offeso come principale, o p ordine altrui; ma risentendosi contra altra psona, nõ apparendo euidentemẽte del mandato l'offensore puo sempre dire, hauergli eßo fatto quell'atto per suo interesse particolare, la onde ogni suo tentamento uiene a rimaner nullo.

Oltre di questo se il S. Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli eßergli stata fatta da un Creato dal Sig. Don Fabritio, uolendo egli stare all'ambasciata uenne a mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, mentì nella ambasciata, di maniera che in ogni maniera egli si uiene a condannare per mentito, & eßendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Mẽtita è macchia di ifamia.

Nõ poteua il s. Cesare richiedere il S. D. Fabritio,

ne poteua il S.D.Fabritio, eßere a battaglia richießo, che eßendo eßo religioßo, & frate, certo è che per gli ßtabilimẽti della ßua religione nõ puo entrare in Duello, & che a ßecolari giudicij nõ ßottogiace. Di che atteßo alla qualità della perßona ßua, & il s. Ceßare lo ha mal prouocato, et il tribunal Saneße ha mal giudicato. Et per piu che per un capo ßi uede eßer nulla quella sẽtenza, che prima giudice ßecolare ha giudicato del religioßo; poi ha condannato il religioßo di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intãto gli è interdetto; che quãdo egli uoleße a tal priuilegio renuntiare; far non lo puo, p eßer quello dato nõ alla pßona ßua, ma alla dignità, & alla religione. Et queßo aggiungerò ancora: che ße altri ßecolare eßendo, haueße accettato di uenire a Duello, & poi ßi faceße religioßo, pur che ciò non foße fatto in fraude, contra di lui per uia caualleresca piu non ßi potrebbe procedere. Il che eßendo, che ßi douerà dir del s.D. Fabritio, il qual ßi ritroua in religione per ben diceßette anni auanti queßa prouocatione? Religioßi.

Quanto ueramente alle perßone de giudici antico prouerbio è.

Adopri ogniun quell'arte in ch'egli è eßperto;

In materia di querela di arme ßi ha da ricorrere al giudicio di perßone, che di quelle habbiano ßcienza; et eßperienza, & coßi è lo ßtilo. Et Paris nel libro primo al cap. XVI. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere eßperienza dell'arte della guerra: & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar dißciplina lungamẽte eßercitati. Se tale è uno ßtato popolare Sa Giudicio.

Saneſi dãnati.

neſe, come è ſtato quello di quel giudicio, laſcierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, ſolamente allegherò quello, che eſſi dicono nella loro citatione: che ſi offeriſcono di proceder con conſulto di perſone nobili, perite & honorate: Ilche (al parer mio) uuol dire che eſſi tali non ſono: & che in queſte coſi fatte materie di conſulto hanno biſogno.

Del proceder del s. Ceſare s'è parlato di ſopra copioſamẽte, che ne nel formar, ne nel mandar i cartelli, ne nel mãdare i campi, ne in quella ſua elettione, egli non ha ſeruato ne legge, ne ſtilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Saneſi è ſtato piu legittimo di quello del S. Ceſare, che hanno dato patenti di campo ſenza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme a richieſta di una parte, ſi hanno applicata la giuriditione a giudicio ciuile: & hauendo aſſegnato p la patente termine quaranta giorni, ad iſtanza pur della parte, contra ogni ſtilo la hanno prolũgato a ſeſſãtanoue & ſettanta. Oltre di ciò, ſe bene il S. Don Francesco Laßo, & il S. Cola ſono andati al campo, et hanno accuſata la contumacia de gli aduerſarij, non pciò ſono corſi i Signori di quei cãpi a condannar p ſentẽza i caualieri, che non ui ſono uenuti. Che il s. Cola corſe bene il campo, ma non potè riportar ſentenza. Il s. D. Franceſco nõ ne riportò ne ſentenza, ne fu laſciato correre il campo, con tutto che ne l uno, ne l'altro di quei Signori de' campi foſſe ſtato giurato ſoſpetto: ne foſſe ſtata interpoſta appellatione. Vero è che quelli ſo

no caualieri Illustrissimi, per ualor d'arme notabili, et che di leggi d'honore, e di caualleria hãno cognitione.

VEgo hora alla recusatione fatta dal s. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che infin che sopra tal sospitione nõ era dichiarato, a loro era uietato il passar piu auanti. Et ciò essendo di ragione, tutto quello, che hãno fatto stãte tale allegatione di sospitione di ragione uiene a rimaner nullo. Ma pcioche da alcuno de' consultori del s. Cesare si dice che il giudice non si puo allegare sospetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che p hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilissime materie a comparatione dell'honore, hãno luogo le recusationi de' giudici, e le allegationi delle sospitioni, maggiormẽte debbono hauerlo ne' caualleresch, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, e pretiosa. Ne in q̃sto caso uale lo esempio adduto che il s. Luigi Gonza ga, essendo allegato sospetto, procedesse a sentẽza: che chi l'allegò sospetto lo haueua prima accettato p giudice. Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al s. D. Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato, rispondo, che colui nõ mãdò ad allegare ne sospitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: & il giudice non si sentendo fare opposition alcuna, non haueua da suspendere il giudicio. Si che quanto il caso sia

Allegatione di sospitione.

diuerſo, è piu manifeſto che ſia meſtiero di diſputarne. Senza che il comparare queſto à quel giudicio è un far comparatione da una confuſa ragunanza di un popolo ſeditioſo, al legittimo tribunale di un Re ſupremo, & glorioſo. Poi dice Paris nel lib. 1. al cap. XVI. p iſtilo di arme douerſi elegger giudice cõpetente, che a niuna delle parti ſia ſuſpetto. Et il Tolomei ſcriuendo pur per lo S. Ceſare dice, che ſi propongono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra ſe ne elegge uno, ſe già non hanno tutti qualche cagion legittima di poterſi rifiutare. Et ſe proponendoſene piu ſi poſſon rifiutar tutti, maggiormẽte ſe ne dee poter rifiutare uno, eſſendo maſſimamẽte propoſto ſolo, contra ogni ſtilo. Et ben dice ancora il Tolomei, che ſi puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio, che coſi ha fatto il S. D. Fabritio, il quale ha rifiutato il giudice, non legittimamẽte eletto, ha uẽdo egli già offerto giuditio ſecondo il coſtume de' ca ualieri. Nulla adunque uiene a rimanere quella ſentẽza per eſſere ſtata pronũtiata ſenza che ſopra le cagioni della ſuſpicatione ſia ſtato giudicato. Ma perciochè riſpõdono, che non ui hauea ſuſpitione legittima; anche a queſto farò riſpoſta. Et dico che ſuſpitione leggittima diede al S. D. Fabritio quel proemio della patente de' Saneſi, Doue ſi dice, che per far coſa grata all'Illuſtr. S. Duca di Fiorenza amico, & confederato loro diedero quel campo. Ne con queſto mio dir liberamẽte q̃llo, che io ſento, temo di offender quel magnanimo Prẽcipe, al quale io non ſono meno ſeruidore, che molti altri, iquali ne fanno profeßione. Et per dire alcuna ra

contra Saneſi.

gione del tutto mio, dice il Tolomei q̃ste parole, Il S. Duca interuiene ĩ questa causa, come auuocato, & fauoreggiatore. Et quãto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difẽdono molte uolte delle cause di coloro, a' quali quãdo essi sedessero in tribunale, darebbono la sentẽza contra. Et quãto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il s. D. Fabritio quãdo non haueße pensato che il fauor di un tanto Prencipe doueße a lui far pregiudicio, & giouamẽto alla parte cõtraria. Grã differenza è nella persona di un Prencipe da considerarla come di S. & giudice, & come di amico, & parte, che si cõe nel giudicare, l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è ĩtẽto a fare a suoi beneficio. Et io sempre al s. D. Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di uno Prẽcipe cosi uirtuoso egli doueße hauer rimessa la cognitiõe di tutto questo giudicio: ma che cõe di parte egli doueße hauer temuto uno aduersario cosi potẽte. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appreßo Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del s. Cesare, che sapẽdo quello stato popolar di Siena di quãte colpe egli fosse reo appreßo l'Imperadore: & non hauendo Prẽcipe, della cui ĩtercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temeßero, che di quelle del s. Duca di Firenze, nõ si doueua aspettar da loro senõ un giudicio tale, quale poteuano pẽsare, che nella gratia di lui gli poteße conseruare. Or se questa fosse cagione di sußpitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa. Cõtra Sanesi.

Vn'altra cagione ãcora di sußpitione legittima è sta

Contra Saneſi.

ta quella, Che a richieſta della parte ſi uede eſſere ſtata formata la citatiõe cõ nuoue forme, cõ nuoue proro gationi di giuriditione; & ſecondo che dalla parte me deſima fu preſcritto. la onde ſi poteua argomẽtar, che ſecondo il uoler di quella ſarebbe nata la ſentẽza la quale io ſtimo che fu data ſcritta al cõmiſſario prima che egli ſi partiſſe da Siena. Et ciò dico, ꝓcioche nella commiſſione ſua ſtampata ſi fa mentione, che egli ha ueua in nota, ciò che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimoſtratione.

Dãnati Saneſi.

Non laſcerò di dire ancora che a richieſta del s. Ce ſare uien citato il s. D. Fabritio per la deciſione, ſe la querela ſia cõbattibile a comparir perſonalmẽte. Del che poiche il Tolomei ſi è faticato aſſai per rẽderne la ragione, ſi riſolue a dire, che nõ ſa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia moſſi: ilche nõ ſo che uoglia dire, ſe nõ che ſi ſono moſſi sẽza ragione. Et ſoggiunge egli ancora, che ageuol coſa ſarebbe ſtato far moderare tal citatiõe: ilche ſignifica che era ĩgiuſta; che le coſe giuſte non ageuolmente ſi rimuouono. Et ſe dalla ingiuſtitia incominciauano, giuſta cagiõe hebbe da dubitare il S. D. Fabritio, che con ingiuſtitia doueſſero terminare.

ppel- tioni.

Le ſuſpitioni adunque erano legittime; & hãno al S. D. Fabritio data cagiõ legittima di appellatione, & quella ſtante nõ doueano paſſar piu oltra ad atto alcuno: et eſſẽdo proceduti ogni atto uiene a rimaner nullo. Et piu dirò, che per tale atto non ſolamẽte la ſentẽza uiene ad eſſer nulla, ma la auttorità dell'Impado-

re ne uiene ad esser stata offesa: che la appellatione è un ricorrer alla protettion di colui, a cui si apella: & quella riuerẽza della quale Sanesi sono debitori a tãta Maestà non gli ha potuti ritenere, che nõ siano uoluti passare auãti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerẽza del popolo Sanese, quãto di quella del s. Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giuditio a tale appellatione si oppose, come a non legittima negando la superiorità del l'Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconosca no la libertà p priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dell'Imperadore, et essi all'Imp. nõ possono ricorrere; o cõe al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & l'Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giuditio. Caualleresca mente ne parla l'Illustriß. Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del s. Cesare, Che contra una ingiusta sentenza si può hauer ricorso anche ad alcuni de piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se ãche ad altri caualieri si può hauer ricorso; maggiormente si dee potere hauere al s. & superior legittimo delle parti, et del giudice. Ma & la appellatione del s. Don Fabritio da Paris nel ultimo libro uiene approuata, et la opinione, che ho pur dinanzi recitata del s. Duca uiene chiaramente confermata. Sanesi dãnati.

Vengo hora alla sentenza, nella quale si giudica la querela esser cõbattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per le quali a gli abbatti Querela combattibile.

ſer piu combattibile dell'altra, infin che il S. D. Fabritio nõ uiene alla cõteſtatiõe dell'una, o dell'altra. Nè ſi può dire, che amẽdue ſiano combattibili; che nel cõteſtar l'una, l'altra uiẽ tolta uia. Et che nõ ſi poſſa dir che tra loro ſia ſtata querela combattibile, ſi pruoua con l'auttorità dell'Eccellentiß. Vicerè di Napoli il quale nel parer ſuo dato nella querela del S. Cagnino, & del Fregoſo dice, Che per nõ hauere il Fregoſo ben dichiarate, & ſpecificate le parole ſue, & per nõ hauere il Cagnino ne accettato, ne negato, non ſi forma conteſa, Che è apunto il noſtro caſo. Nel quale nõ hauẽdo il S. Ceſare bene ſpecificata la q̃rela, ne il S. D. Fabritio accettato, ne negato, non ſi formà cõteſa: & conteſa non formandoſi, non ſi uiene a conteſtar querela; & querela non conteſtandoſi, non ſi può dir cõbattibile. Ilche eſſendo come è ueramente, per cõchiudere anche queſta parte nõ mi rimane altro da dire, ſe non che aggiungendoſi a tante nullità, che di ſopra ho allegato, queſta ancora di hauer dato ſentẽza auanti la conteſtatione della lite, la medeſima ſentẽza p̃ ſe ſteſſa ſi dichiara eſſer nulla, & di niun ualore.

Conteſtatiõe di querela.

Dalle coſe di ſopra dette io mi riſoluo che ſtãte la forma dello ſcriuere, & del procedere del S. Ceſare, & ſtanti le tãte nullità, che in quella ſentẽza ſi ueggono eſſer coſi manifeſte, non ſi può dire che ne il S. Ceſare ſia rileuato da offeſa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del S. D. Fabritio ſia in parte alcuna pregiudicato. Et queſta dico intorno alle coſe dette di ſopra eſſere la mia opinione, Rimettendomi, &c.

LIBRO QVARTO delle risposte cauallerescheDel Mutio Iustinopolitano.

RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchese del Vasto.

Caso di nobiltà & di equalità.

SIgnore Eccellentissimo ho riceuuta la lettera uostra de gli viij. & con quella le altre scritture insieme espedite, dalle quali io raccolgo, che trattandosi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marsilio Lauagniuolo sopra le cose fra loro passate, & essendo state proposte parole di sodisfattione da douersi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marsilio uorrebbe che il Conte dicesse, che egli è suo pari: et al Conte Hercole non pare che di dirlo gli si conuenga. Questa (se io non mi inganno) è tutta la somma; & sopra questo mi comandate che io risponda.

Hor occorrẽdo tuttodì delle cosifatte differenze, nelle quali dell'esser pari, & non pari tra' caualieri si suol dubitare, Io primieramẽte dirò alcune cose in generale a questa materia appartenenti; & appresso del

la propoſta quiſtione tornerò a ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che a me non par molto probabile quella opinione, la quale quaſi per uniuerſale conſentimento uiene ad eſſer confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli ſi ſia, coſi uuole eſſer incontanẽte tenuto pari di nobiltà anche a coloro che ſeggono nelle altezze de' Prẽcipati; & dice ſe eſſer tanto gentilhuomo, quanto il Re, & quanto l'Imp. Queſta ſentẽza, come che ella ſi ſia aſſai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuerſalmente abbracciata, non pciò io (ancor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la poſſo approuere. Percio che non ſo con qual cagione dirſi poſſa, che per eſſer alcun nato gentilhuomo debbia eßere tãto gentilhuomo, quãto que Signori, iquali danno altrui priuilegij di nobiltà, & titoli, & gradi a' quali i nobili uengono ad eſſere ſottopoſti. Noi ueggiamo in queſto noſtro uiuer ciuile molte eſſer le conditioni, & i gradi delle pſone. Ci ſono i cõtadini, ci ſono gli artefici; ci ſono i cittadini; & ci ſono i gẽtilhuomini. Et di tutti queſti, che ho nominati i gentilhuomini, ſenza alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu baſſi a loro ſi uogliono agguagliare, eſſi hanno molta ragione di non lo douer comportare. Ma dall'altro cãto hãno da conſiderare, che eſſi nõ ſono nel ſommo grado della nobiltà cõſtituiti; anzi ſono come un mezano ſtato fra gli oſcuri, & gli Illuſtri, & di quãto uogliano che a loro ſia ceduto da gli inferiori, di altretãto debbono anche eſſi cedere a' ſuperiori. Ma p paſſar un pezzo piu

Nobiltà

Gradi ciuili di perſone.

auanti, Io sarò nato gentilhuomo, & co'miei studij, o col mio ualore mi haurò acquistato il grado del dotto rato, o della caualleria, Cõ questi titoli douerò io dire che alla mia nobiltà naturale si sia fatto accrescimẽto o che io sia pur rimaso fra que'termini ne'quali io era prima che io gli haucssi conseguiti? Io fermamente mi istimerò di essere molto piu nobile con quelli, che senza. Che se uno non nato nobile con que'gradi uiene a nobilitarsi, non so perche io con quelli alla nobiltà del mio nascimento non debbia aggiũgere esaltatione. Et per uenire ancora a piu certa determinatione di q̃ sta quistione. Chiara cosa è che altro non chiamamo noi gentilhuomo, se non quello, che latinamẽte è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di esse re conosciuto. Hor che diranno quì i nostri gentilhuomini? Dirãno forse che ogniuno è tanto degno di eßer conosciuto come ogniuno. Questo non potrãno essi di re: che pur è piu degno di eßere conosciuto colui, il qua le essendo nato nobile con le opere uirtuose si haurà acquistato honore, & pregio, et il quale cõ gli esẽpij suoi risueglierà de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non sarà mai uscito fuori de'domesti ci parẽti, ne altro haurà di nobile, che'l nascimẽto. Se adunque negar non si può, che uno piu d'un altro sia degno di eßere conosciuto, sarà conseguẽte ãcora, che chi sarà degno piu di essere honoratamẽte conosciuto sarà piu nobile, & piu gentilhuomo. Et perche nõ dee egli esser cosi? Noi ĩ tutte le cose, che di altrui usiamo di dire con lode, o con biasimo, habbiamo per usanza

Gentilhuomo.

Nobile.

di farle, o maggiori, o minori, secondo i meriti di colo ro, di cui parliamo. Che diremo di uno, che egli è dotto & di altro, che egli è piu dotto. Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di ualen te, & altri di piu ualente. Loderò uno come liberale, o lo dannerò come auaro: Et di uno altro dirò che egli è piu o meno liberale, et piu o mẽ auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Ilche se è ueramente detto, & conueneuolmẽte detto; non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo d'un'altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alte ratione, ne diminutione. Io dirò pur questo liberamen te, che con tutto che io non sia de piu ambitiosi huomi ni del mondo, pur si come per la grandezza de' titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle fami- glie, & per le molte loro uirtù io mi conosco a molti essere di nobiltà inferiore, cosi ad altra parte io soglio sentire consolatione, istimãdo che non mẽ molti siano quelli, a quali, se io mi crederò di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità o pre- sontione, hauẽdo io uisto per pruoua, che molti per no me hauendomi conosciuto, uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo ancora, che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi desi derano. Ilche altro non è, se non essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobi le uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamẽ to seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermа- re, che non tanto si debbono contentar gli huomini

di eßer nati nobili, quando hanno da faticarsi non sola mente di mantenersi tali, ma di accrescer la nobiltà lo ro con le loro uirtù. Che pur deuerebbono sapere, che la nobiltà nõ è cosa, laquale ĩ alcuna spetial famiglia sia, dirò, come un carattere impreßa, & che da quella non si poßa cãcellare, & in altre non si poßa imprime re. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati, & de gli altri da Prencipi con perpetua infamia di nobiltà digrada ti. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, cosi per la loro uirtù,, come per testimoniãza di Signo ri anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la noblltà mãcare in una parte, & ger mogliare in un altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria, & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tut ti eguali ci produsse. Et la uirtù fu quella, che di nobili, & di nõ nobili cominciò a far distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpãdosi la Signoria delle humane prosperità. Hor se la uirtù con l'auttori tà sua tolse di mano alla natura (dirò cosi) lo scetro & la egualità, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtù. Se, dico, ql la come Reina, et questa come Tiranna hebbero forza d'insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormẽte si do uerà cõcedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono debbiano ancora la loro giuriditione andar cõtinuã

Nobiltà muta bile.

Virtù & fortu na han no for- za alla nobiltà

do? quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbaßando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & degli altri al fondo della instabile sua rota facendo trabboccare? Questo non mi pare che si poßa con ragione negare, uedendosi maßimamẽte molte famiglie, che furono un tempo alte, & copiose, & hora essere abbassate, et distrutte, & molte signoreggiare, che già seruirono, et molte inalzarsi che già giaceuano. Et ciò non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo prouare, ma con quella ancora, cõ laquale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con quei mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni, con quelli le scienze, con quelli le lingue, & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Per che ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie a quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, et il mõdo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, s'inuecchia, & alla fine aspetta di' douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Mutatione delle cose.

Ma io perauuentura in questo suggetto mi sono distesso uie piu che la quistione proposta nõ richiedeua. Benche non tãto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento

quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare opinione di uolersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo della materia, ho lasciato alquanto correre la penna a suo diporto.

Douẽdo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentilhuomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande. Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui, che è nel grado minore, non dee uolere agguagliarsi al maggiore. M. Marsilio è gentilhuomo: & lo aduersario suo è gẽtilhuomo: fin quà sono pari. Poi l'aduersario suo è Conte, ilche non è M. Marsilio. La onde ne uiene a rimaner nõ pari, ma inferiore. Et ciò che dico io si mostra per confessione di esso M. Marsilio, ilquale in una lettera sua dice, et nelle parole della sodisfattione conferma che egli è Conte; & gẽtilhuomo, & nello scriuer loro M. Marsilio chiama lui Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in una lettera M. Marsilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per lequali cose tutte si mostra la disaguaglianza; & si mostra ancora che M. Marsilio domanda cosa souerchia, & cosa, che al Conte Hercole fare non si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare a degli altri, che di titolo di Conte sono illustrati. Et questo uoglio io aggiungere, Che o M. Marsilio tiene che un gentilhuomo sia pari di Conte, o nò. Se tiene di sì, gli dee bastare che il Conte dica che egli

Gentilhuomo Conte.

è gentilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da nõ mãdarne ad un pari suo, & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di esser suo pari ne mentiua, & per esser fra loro passate queste parole, egli par di sentirne alcun carico. Alche io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mãdare ad un pari suo, non ha perciò detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri ma i SS. ancora scriuono a seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potrà auenire che'l seruidor si dorrà che il S. suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne perciò sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte, & non hauẽdolo detto, non puo esser mẽtito: & mẽtito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentẽdo, nõ dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Cõte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari, mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si dãno ne sopra la uolõtà, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, nõ potẽdo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua

di alcun carico, non ueggo ꝑche anchor cõ piu lieui parole di quelle, che ſono ſtate propoſte, non poſſano ritornare amici. Et mi par che et l'uno, & l'altro poſſa dir quelle, & di quelle contentarſi ſenza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Queſto mi è occorſo al preſente in queſto ſuggetto; nel quale, io non ſo, Signor mio come ui haurò ben ſo disfatto; che dal dì, che ultimamente mi uedeſte infinolal riceuere della uoſtra lettera, ſono quaſi di continuo ſtato in letto. Ne ſo nella debolezza del corpo quanto poßa l'animo eßere ſtato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratiſſime mani.

Riſpoſta ſeconda.

Al Signor Marcheſe del Vaſto.

Caſo di giuoco di mẽtite & di di sfide.

FRA il S. Gio. Battiſta dallo Tufo, & il S. Thomaßo Gargano naſce differenza per cagione di giuoco, Se ne domanda il giudicio ad un ſeruidore del s. Paolo dallo Tufo intendente di giuoco, et egli dice che la ragione è del S. Gio. Battiſt. Dapoi meglio informato, dice che il S. Gio. Battiſta ha torto, et il S. Paolo gliele torna a dire. Quindi paſſate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tufo non gliele uuol dare. Et dicendo colui, me li darai, o uogli, o nò, l'altro riſpõde, cercamegli. Il Gargano prẽde lo Tufo per lo braccio, & dice andiamo, & uà fuori, il Tufo non lo ſeguita: il Gargano torna dẽtro, il Tufo dice ricordateui bene di quello, che hauete detto; riſponde il Gargano quando uorrete. Come non ſono io

huomo da hauere il mio da uoi? & da qualunque altra persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il Tufo soggiunge, Non ho detto cosi; & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola: & il Tufo dice, a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita, & dapoi richiede il Gargano, & gli manda patẽti di campo, dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre, & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente a cose tali. Offerta di uscire.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo, che si haurebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico, che primieramente si dee per parer mio, considerar la qualità della querela, & appresso in qual grado di honore, & di dishonore si truoui l uno, & l'altro per uedere se di q̃sto, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi di una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui aila pruoua delle arme, quãto è grue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si cõuiene. & qui nõ ci è parola di alcuna euidẽte ingiuria, di che non ci dee ne etiandio essere obligatione di uenir a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data an Non ogni mẽtita obliga a Duello.

cor ſopra quella negatione,& non conditione,& ſopra il uerbo uolere;lequali coſe tutte le leuano la forza,ma ciò laſciãdo,dirò ſolamẽte;che eſſendo di ragione,che quelle coſe,lequali ciuilmẽte prouar ſi poſſono nõ debbiano riducere in pruoua di arme: & hauendo il Tuſo al Gargano fatta queſta medeſima riſpoſta; & potendoſi aßai ben giuſtificar (ſecòndo che il medeſimo Gargano cõferma)con teſtimonianze ſe il Tuſo diſſe quelle parole,non ueggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento.Oltra che non douendoſi combatter ſe non per quelle coſe, alle quali neceſſaria pruoua ſi richiede,ſe il Tuſo habbia o non habbia quelle parole dette non ci è ueruna neceſſità,che coſtringa a cercarne.

Piu dirò io ancora,che della mentita in queſto caſo è ſouerchio parlarne,che il Tuſo non richiede il Gargano come mentito , ma ſolamente ſopra quella promeſſa di uſcire ad ogni ſua richieſta:et quella fu prima che la mentita.Et ſe egli ſopra la mẽtita haueße hauuto intentione di richiederlo,non biſognaua che faceße mentione della promeßa,che quella non obliga ſopra quello,che è paßato dapoi. Si che hauendo egli la mẽtita paſſata,come quella laquale egli ha per nulla(ſecondo che ci moſtra la riſpoſta che fece a quella)ne da noi dee ella eſſer poſta in conſideratione.Et per tanto paſſeremo alle altre coſe,che poſſono parere di alcuno intereſſe di honore in queſta querela.

Sono adunque da conſiderare quelle parole del dõmãdare i danari;l'atto del chiamare;il non andare;il

dir che si ricordasse, l'obligarsi all'altrui richiesta: & che parẽdo al Tufo che in q̃ll'atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tãto dirò io, che se colui si sentiua obligato a douere uscire, sentendosi chiamare, non doueua trouare scusa p̃ li circonstanti; che questo è un uoler esser sauio la doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se nõ fosse nato impedimento, per lo quale alla diffinitione non fossero potuti uenire, egli nõdimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo: la doue non essendo uscito, la obligatione uenne a rimaner sopra di lui. Or a questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamẽte come egli ha fatto. Di che mi par che sia da conchiudere che a lui altro carico non debbia rimanere.

Obligatione di uscire.

Hor si come alla chiamata del Gargano par che il Tufo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tufo non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare a richiesta dello auuersario, mandandogli colui patẽti di campi, & prefigendogli termine di uenti giorni a risoluersi, egli nõ doueua rispondere, che in termine cõueniẽte a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto, che questo nõ ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da ãdare alla richiesta altrui; ma nel termine de uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patẽti a lui mandate, o prometter di mandarne

Termine di uscire.

egli delle altre, Ilche non hauendo fatto, et eßendo paſſato quel termine, è cõſeguentemẽte paßato il termine di ogni obligatione, che foſſe tra loro di uenire alle arme: che il Tufo non è piu tenuto a richiedere il Gargano. Et quãdo il Gargano uoleße hora o accettare alcuna delle patenti de campi ſtatigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tufo non ſarebbe piu obligato a perſeguir la querela, che come è paßato il tẽpo preſcritto alla obligatione, coſi è paſſata la obligatione. Et ſe di queſto perauuẽtura il Gargano alcuno carico ſe ne ſentiße, & riſentir ſe ne doueße, ne queſto gli ſi douerebbe concedere: Che ad altrui è lecito riſentirſi di que' carichi che altri gli fa, & non di quelli, che ſi fa egli medeſimo; Et ſe egli in tempo non ha fatto quello, che gli ſi conueniua, a lui dee eſſere imputato, perche io dico, che di queſto il Tufo non ha da riſpondergli, ne da dargli ſodisfattione.

Stando adũque il caſo propoſto, & le ragioni di ſopra dette; & uedendoſi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima ĩ fauor dell'uno, et poi dell'altro, et che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mẽtita, qual che ella ſi ſia: & che l'uno non è uſcito alla chiamata, & l'altro alla richieſta non s'è riſoluto, mi par che di queſte coſe inſieme ſi poßa farne compenſo, & che col dimoſtrare a ciaſcuno il uantaggio delle ſue ragioni ſi debbiano poter conducere alla pace, nõ eſſendo maſſimamente fra loro querela ne di coſa, che richiegga neceßaria inquiſitione di uerità, ne di ingiuria alla quale riſentimento di arme ſi conuenga.

Io ho infino a quì Signore Eccellentissimo considerato le cose passate fra que'due caualieri, secondo che da uoi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, così dittandomi la ragione, che tra loro si possa uenire a quella pace, che si desidera, della quale prima che io uenga a dire altro particolare, dapoi che la benignità uostra mi è così larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io dirò alcune cose, le quali a me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci: lequali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in ciò farò io quello, che si suole assai spesso fare, che altri potendo riducersi all'albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, et herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, iquali per regole di honore sono stati introdotti, & in gran parte si usano fra caualieri in diffinir con le arme le differenze loro, così non poche sono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per caualleresche sono riceuute, ancor che in loro fondamento, non ui sia di alcuna ragione. Et ciò non altronde procede, se non perciochè queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorità di alcuna grãde auttorità col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è ingãneuole, sono state gouernate. Et ancor che & quegli abusi, & queste opinioni sieno in fresca osseruatione, nõ perciò

Gli abusi non si debbono seguitare.

istimerò io mai che da persone intendenti a quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo ancor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro a quegli altri andar in dispersione. Io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto piu lodeuole co'l lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando starsi insieme con gli altri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adũque in queste materie meco proposto di uoler caminare. Et ancor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade per auuẽtura non cosi battute da ogniuno: pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io trouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la cõscienza mi mostra esser piu da Christiano. Hor per cioche la uolgar opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace: o se pur altri la intende, uuole anzi errar co'molti, che tener co'pochi il diritto sentiero, per tanto io ho detto alcuna uolta Signore Illustrissimo, che in trattãdo le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli.

Ingãno per cagion di pace.

gannargli. Che se io uorrò cõsigliare altrui a douer fa re contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli perciò nõ uorrà cosi di leggieri acconsentire, come se io farò buo ne le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, ch io gli dia a uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è un modo di ingãnare, è lodeuole, & salutifero inganno, non altramẽte che si sia quello del dare le medicine a fanciulli ungendo la bocca del uaso cõ alcuna cosa dolce. ne so qual miglior comparatione di questa a questo proposito si possa ad ducere in mezo; che molti quantũque graui di anni in far distintion del bene dal male, dell'honesto dal disho nesto, & del giusto dall'ingiusto, sono cosi poco giudi tiosi, che ueramente dir si possono fanciulli. Si come adũque in dar la salutifera medicina a coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, cosi per riducere questi altri alla sanità non dee l'huo mo rimanersi da fare loro ogni piacenole inganno: che questo è un trasuiargli dal lor cattiuo camino, & ridu cergli a buono albergo. Nelle materie caualleresche io nõ so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci; et si come in difẽdere una parte in Duello p auuẽtura mi assicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar concor dia, confesso liberamẽte, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la opinione dell'honore dell'uno, & dell'altro ui rimãga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io pciò ri-

Trattar pace è cosa dif ficilissi- ma.

di uiltà. Fra queste due uie adunque uolendosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti, & a uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprẽdo la ragione sotto la maschera della opiniõ uolgare: & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui a quello, che ueramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistion uostra è per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, cosi non se ne dee uenire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. Chi cosi dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, essi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque metterssi la maschera, & all'uno, & all altro separatamente mostrare, che l'honore è dalla parte sua: Et che egli puo uenire alla pace. Che al Tufo si bauerà da dire quanto alla remissione fatta, che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato a stare alla seconda sentenza. Et oltre a ciò, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & dapoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate. Poi, che tenendo gli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli ri-

Esẽpio di ingãno per pace.

chiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace può accõsentire. Al Gargano poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione eßere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il Tufo, & non eßendo egli uscito, esso honorato ne rimase. Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha ancora il peso della mẽtita, la quale hauẽdo egli data al Tufo, il Tufo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: ilche fatto non hauendo, eßo non è obligato a prẽdere altra resolutione; & puo honoratamẽte uenire alla pace. & cosi a ciascuno facẽdo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'auuersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire all'effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, a cui inquisition di uerità necessariamẽte si richiegga. Che in quelle si ha non da ungere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia adoperare.

Risposta Terza.

AL S. GOVERNADOR DI COMO.

Caso di loperchiaria.

Heri hebbi la lettera uostra de' xxix. del passato, et hauuto diligẽte consideratione sopra il caso mãdatomi, ho da dire prima, che se di quelle

persone, tra le quali la cosa è accaduta, uno faceße pro fessione di arme, & altro nò, si douerebbe hauere risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa p pria fosse l'esercitio delle arme. Ma dapoi che quello non è mestiero ne dell'uno ne dell altro, si dee hauere una simil cõsideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme, lo offeso non dee cercar cosi sottilmẽte la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non eßere egli huomo di arme, nõ dee aßottigliarsi co tãto in dargliene: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell uno si puo anche dir dell'altro. Appreßo a me pare, che nõ in ultimo luogo sia da cõsiderare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che se condo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & che sia l'auttore della discordia, cosi si uiene a piu giustificata deliberatione del modo, il quale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua eßere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei, ma pur rispondendo sopra le parole propoßte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono eßer piu gagliarde. Et o dicessero con quelle molto riposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza, ma uorrei che in somma fossero tali.

Nelle paci è da fauorir l'ingiuriato.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni pas-

Forma di pace.

sati a farui ingiuria: & quando io la haueſſi fatta fuori di colera, haurei fatto malamente. Et ſe noi ci foſſimo trouati nell'eſſere che ci trouiamo al preſente nõ ſarei ſtato huomo da farui offeſa. Hora come di coſa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere queſta mia confeſſione per ſodisfattione, & perdonarmi. Et quando di queſta non ui contentiate, mi offeriſco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queſte parole uorrei almeno che ſi diceſſero, lequali quantunque portino alquanto piu di ſodisfattione all'offeſo, non perciò ſono tali, che l'offenditore non lo poſſa dire ſenza dishonore.

Riſpoſta quarta.

Caſi dī baſtone e di mẽtita per pace.

Officio di caualieri.

Valoroſo.

Caualleria.

DVE ſono le conditioni a cauallieri principalmẽte appartenenti, & q̃ſte ſono la giuſtitia, & la magnanimità. Ne ualoroſo caualiero diritta mẽte ſi puo chiamar colui, nel quale una di queſte uirtù ſi ſenta mãcare: che eßendo ſtata la caualleria inſtituita a difeſa del douere, & della ragione, & eßendo l'huomo animal di ragione, come ſi potrà dire che non mãchi al grado del caualiero colui, il quale contra la ragione, & contra il diritto prẽde le armi in mano? Et richiedendoſi molte uolte p̃ difeſa della giuſtitia adoperar la forza, come ſi douerà dire, che habbia fatto l'officio ſuo colui, il quale p̃ uiltà di animo di porre mano alla ſpada nõ ſarà ſtato ardito? Arme di giuſtitia, et

Spada.

di fortezza è la ſpada; là onde è da dire, che chi q̃lla ingiuſtamente, o uilmente adopera, contra l'honor ca

uallereſco commette difetto. Con queſto fondamẽto è il parer mio che di tutte le operationi de caualleri ſi poßa fare diritto giuditio. Et percioche in querele d'in giurie ſono ricercato a douer riſpondere, dirò con bre uità quello, che in altre mie ſcritture ho già detto piu copioſamẽte, pur in conformità della ſentenza, laqua le diſopra ho propoſta. Dico adunque che è da conſide rare quale ſia colui, ilquale habbia ingiuſtamẽte, o uil mente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & eßermi dimoſtrato uile; & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer da to ſegno di generoſo cuore; & potrò anchora hauere uſato tale atto, che per ingiuſto, & per uile meriterò di eßer condannato. Et come altri in uno di queſti mã camenti è caduto il uoler difender l'error ſuo per coſa ben fatta dee eſſere iſtimata opera di iniquo, & di mal caualiero, & di colui, ilquale non ſi ricordi la iſtitu tione della caualleria eßere ſtata fatta per difeſa del la giuſtitia, dapoi che egli contra la giuſtitia intende di prender l'arme. Anzi ſi come l'huomo per uiltà nõ dee rimanerſi da difender le coſe giuſte, coſi per uo ler moſtrarſi coraggioſo non dee combatter contra le giuſte; che quello, che altrui forſe potrebbe parer ma gnanimità, è temerità manifeſta; concioſia coſa che la magnanimità contra la giuſtitia non opera, non eſſen do le uirtù una ad altra contrarie, ma piu toſto inſie me congiunte, & catenate, anzi pur una coſa iſteſſa. Come adunque altri hauerà alcuna coſa o uilmente, o ingiuſtamente adoperata, egli douerà uolere anzi con

Tre maniere di malope rare.

Mal caualiero.

Magnanimità. Temerità. Virtù.

Sodisfattione di che si debbia domandare.

fessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello continuando diuenire ingiusto. Et la giustitia uuole che se io hauerò alcuna cosa uilmẽte adoperata, io non debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri a torto, o con mal modo mi hauerà offeso, di questo mi douerà ben egli dar la conueniente sodisfattione.

Ingiurie.

Or perciochè nelle querele delle ingiurie due sono le cose, che possono uenir in considerattione, & q̃ste sono il carico, & l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia offesa; che sia carico non forse è cosi inteso da ciascuno, & io il dirò in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligatiõ di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta l'offesa, dee prender l'arme per mostrare che esso non ha mancamento commesso, anzi che l'auersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che cosa manifesta è, che egli nõ ha adoperata cosa degna di biasimo, & che l'altro non è cauallerescamente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non rimane. Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Ilche in alcun modo nõ dee esser cõportato che si habbia a fare. Adũque, doue sopra altrui non cade suspitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore; ma solamente gli rimane la semplice offesa: Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tante offese, che

Carico.

Il perdonare.

noi uilissimi uermini tutto dì gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi domãdandoci l'uno all altro perdono di questo atto di humiltà non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia d ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar uenendo de due cugini, da quali l'uno all altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, et appresso domandarglicne perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si sogliõ dire in somigliãti casi. Et perciochè il caso è stato cõtato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto di mostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati congiuntissimi di amore, non meno di sangue, l uno di essi un'altro giorno ben a cauallo fece all'altro la offesa, che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: & che l'offeso non mancò di far dimostratione di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io cõfesso, che non hauẽdoui io fatto segno, p loquale uoi da me guardar ui douesse, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: & che quando come da nimico da me ui foste guardato, sareste stato non meno per offender me, che io uoi. Et per tanto conoscendoui caualier di honore, ui priego che mi perdoniate. Et stando il caso, secõdo che io lo ho quì formato chi in Duello cõducer lo uolesse sarebbe per rileuar l offeso da suspition di uiltà, & per mostrar che l'offenditore non fosse cauallere-

Caso di offesa di bastone.

Forma di sodisfattione.

ſtamente proceduto. Et le parole da noi propoſte uengono a rileuare l'offeſo da ogni obligation di pruoua; Perche quelle etiandio par che a baſtanza facciano per queſta pace. Che l'offenditor ne in queſto, ne in altro caſo non ha da ritirarſi da confeſſare il uero. Et del l'offeſo il parer mio è, che egli debbia di tal ſodisfattione contentarſi, eſſendo egli in tutto liberato da ogni oppoſition di mancamento; & eſſendogli della offeſa chieſtò perdono. Et quando ancora per piu intera ſodiſfattione dell'offeſo ſi ricercaſſe che l'offenditore aggiũgeſſe. Et ui priego che uoi di queſta ſodisfattione ſiate contento: & quando queſta non ui baſti, mi offeriſco di darui tutta quella, che da honorati caualieri ſarà giudicata conueniente. Queſte parole ſi come all'offeſo poſſono eſſer di cõforto, coſi all'offenditore nõ debbono eſſer di noia, ilquale quando ſopra quelle faceſſe difficultà ueruna, parrebbe che fuggiſſe la ragione, ne ſarebbe perciò neceſſario di ricercarne altro giudicio.

Et queſto è ſopra queſto caſo il mio parere, rimettẽdomi nondimeno ſempre a piu purgati giuditij.

Caſo di mẽtita.

Nell'altro caſo ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per caſtigar lui, & cento pari di lui: & ſopra queſte parole l'altro ha data mentita: E ſi uorrebbe colui, ilquale data ha la mẽtita diceſſe nõ hauerla data: & che l'altro poi gli deſſe ſodisfattion di quelle parole. Io riſpondo, che nõ darei mai parere, che altri ſenza macchia di honore poteſſe mẽtendo negar la ſua mentita: che ogn'altra coſa a me par che far ſi debbia da caualieri, prima che parlar contra la ueri

Non ſi dee negare il uero.

tà. Et quando io haueſſi data mẽtita altrui uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non paſſar queſto caſo ſenza alcun rimedio, dirò quello, che mi occorre; Il che ſe parrà ap probabile, ſi potrà o ſeguitare, o da queſto prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro d'in tender da uoi con qual animo mi diceſte i paßati gior ni le parole, ſopra lequali io ui riſpoſi con mentita. Et colui haurebbe a riſpõdere, Io le diſſi traſportato dal la colera, & non per intentione che io haueſſi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io di chiaro che la intẽtion mia non fu di darui mentita, ſe non in caſo che uoi dette le haueſte con animo delibe rato di farmi carico: Et dico che la mentita mia non le ga, & che ella è nulla, e di niun ualore: e che quãdo ha ueſſi ſaputo che uoi non haueſte hauuto animo d'incari carmi, hauẽdoui data mẽtita, ui hauerei mal mentito. Cõ queſto ſcambiamento di parole si potrebbe pauuen tura peruenire alla pace, che si cerca, ſenza che cari co ne rimaneße ad alcuno. Et intorno a quelle non pe nerò a far lungo diſcorſo per non hauer piu tẽpo: & p cioche il peſo dell une, & delle altre mi par che da in tendenti caualieri ageuolmente poſſa eßer compreſo.

Sodiſ-fattio-ne.

Riſpoſta quinta.

Caſo di accuſa & diſdet ta.

MEßer Gio. Battiſta Gazaro porge al S. Marche- ſe una ſupplicatione di accuſa cõtra il Capitano

Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si uenga a sentenza. Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar al Capitano Gio. Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A questo rispondo, che essendo certa, & espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non perciò il Capitan Gio. Battista puo con honor suo uenire alla pace, se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza, o che esso per la cõfession sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo detto alcuna cosa, ancor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, iquali fanno che anche la uerità dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domãdar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomẽto, che uere nõ siano le cose, lequali sono state apposte altrui. Et per tanto a giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la libera, & espressa confessione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza conditione, ne conuentione che gli debbia esser perdonato, la habbia a fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, lequali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista teneße hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli gli perdonerà, questo sarebbe quasi un dimostrare, che

Fat male.

Confession libera, & espressa

egli haueſſe paura che ſe ueniſſe alla cognitione del uero, & l'honore ſuo non ſo come ci poteſſe eſſere intero. Et ſe il Gazaro diceſſe ſolamente, io ho detto il falſo, & ui prego che mi perdoniate; potẽdoſi intẽdere quel falſo di diuerſe coſe, et di coſe da queſto caſo ſeparate, il Capitano Gio. Battiſta nõ perciò ne uerrebbe a rimaner giuſtificato. Si uuole adunque, che egli liberamẽte, & giuridicamẽte confeſſi falſe eßer quelle accuſe, che nel proceſſo ſi leggono eſſere ſtate apportate contra eſſo Capitano Gio. Battiſta, & uere q̃lle coſe, che cõtra eſſo Gazaro ſono ſtate addutte. Et fatta queſta confeſſione, & domãdãdone perdono, la opinione mia è, che il Capitano Gio. Battiſta poßa con honor ſuo perdonargli non meno, che ſe in uno ſteccato lo haueſſe condutto a diſdirſi, & a chiederne perdono.

Riſpoſta Seſta.

Caſo di debito di mentita, & di baſtonata.

LVciano uenuto a differẽza con Hortẽſio gli dà una mẽtita, et mette mano dicendo che gliele uuole ſoſtenere. Hortenſio allhora nõ fa altro motto; ma dopò paßati alcuni giorni, eßendo Luciano cõ un' altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in cõpagnia & di dietro gli da una baſtonata, et ſe ne fugge. Sopra queſto caſo ſi cerca ſe ſi poßa uenire alla pace: et cõe.

Officio di cauallieri.

Per hauer io ĩ altro luogo copioſamẽte trattato di quello, che a queſto propoſito ſi puo accommodare, cõ breuità mi riſoluerò in quel ch'io ſento in concluſione Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentilhuo

mo,& del caualiero è di guardarsi da cõmetter mãcamẽto,& che uergogna nõ gli puo uenire se nõ da quelle cose,che egli malamẽte adopera. Et dico che è ĩ me il potermi guardare da fare alcũa opera uergognosa; ma non è gia in me il guardarmi che altri con soperchiaria,o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risenti menti.

Appresso dico,che essẽdo fatto altrui carico per cõto di honore,auoler l'honor suo scriuere,honoreuolmẽte si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamẽte gli sia stato fatto,di grã lunga si inganna:percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico,che gli è stato fatto,ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Gli atti dishonorati non discaricano.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire,che Luciano nella differenza proposta non si uede,che in alcuna parte habbia fatto cosa,onde dishonor gliene possa uenire.Che prima(secõdo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse a dar quella mentita;& appresso potẽdosene star di tanto con suo honor sodisfatto,mise mano alla spada,per uolere incontanente,& senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa,che meriti biasimo,ma che ha adoperato ancor piu di quello,che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra,quella a lui nõ può far uergogna, per non hauer egli uergognosamẽte adoperato.Che la

uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, et nõ di quell'altro, uerso il quale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tãto guardarsi da farla, quãto in arbitrio dell'altro nõ è il potersene guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa. La uergogna è di chi opera uergognosamẽte.

A queste cose aggiungo, che hauẽdo Luciano data ad Hortensio quella mentita cosi legittima, & hauendogli offerto commodità da potersene honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data a lui quella bastonata, & poi fuggitosene, nõ si può dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che cõ uno atto malamente fatto si uendica bene un'atto fatto malamente, & cou una soperchiaria si uẽdica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmẽte, et ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole a douerlo rileuare. Risentimenti. Soperchiaria per sopchiaria.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, a Luciano nõ ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia: ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria a quella offesa, che si fa senza ragione; cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato: Ingiuria. Carico.

Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, la doue del carico per legge di caualleria altri senza esserne scaricato non puo uenire a pace, ne a cõpositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et percioche opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso.

Parole sodisfano a'fatti.

Poi humiliandosi l'offenditore, & confessando il suo mancamento, questa humiltà, & confessione cãcella, & leua uia tutta quella macchia, che de gli animi altrui potesse cadere opinione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne'trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, laqual remissione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia sospitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che non ui è ingiuria cosi horribile, che con questa non si possa sodisfare. Ma come a tal remissione si possa uenire, io non so di leggieri imaginarlo. Ben è il parer mio che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata a Luciano di dietro, & non se

Remissione.

Forma di pace.

ne

ne auuedendo esso, & con soperchiaria, & che per tãto gliene domanda perdono: per parer mio egli si può uenire alla pace. Conciosiacosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni sussitione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà, uiene a compensar la offesa.

Ma perciochefatta la sodisfattione della ingiuria non perciò è rileuato il carico di Hortensio, anche a quello si dee hauer risguardo, acciochè nuoua querela non ne habbi a resultare. Et perciò stãti le cose nel modo, che à me sono state ꝓdutte, Hortẽsio douerà pagare l'intero debito, confessando di hauere hauuto il torto; che in cotal guisa si discaricherà, dimostrãdo di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire che gli rincresce di hauere hauuto occasione di hauere data quella mẽtita, & che lo riconosce per gẽtilhuomo da bene. Ne sopra questa parola si ha da far pũto di difficultà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Huomini da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, conchiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

Risposta Settima.

Caso ferir d. dietro.

LAncilotto stà appoggiato ad una finestra di una bottega cõ le spalle uolte uerso la strada: Tristão uiene di dietro, et cõ la spada lo ferisce ĩsu la te

sta. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda il modo.

L'honore dell'huomo è in lui.

A questo rispondo che l'honore del gētilhuomo è in lui stesso, & nō in altrui. Et ciò dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io fo un'atto uituperoso contra di alcuno, il uituperio è mio, & non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da far lo, et non guardandomene opero uergognosamēte: ma egli peraduentura non si puo guardare, che io non gli usi quell'atto brutto, & per tanto a lui non dee essere uergogna, che gli interuēga cosa, dalla quale nō si possa guardare. Io sotto la fede, o cō tradimento fo altrui una īgiuria. Quì uorrei sapere da ciascuno, quale egli uolesse anzi essere, il mancator di fede, et il traditore, ouero l'ingiuriato. Certo sono io, che ogni psona honorata uorrà prima riceuere la ingiuria, che esser uituperata di nomi di cotal biasimo. La uergogna adūque è di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane infamia; & all'atro la sēplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi chiamando colui alle arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubbiose, et che hāno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello non si ha da cōbattere, che ciò sarebbe un uoler prouare la cosa prouata.

La uergogna è di chi male opera.

Offesa semplice.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è che brutto nō sia stato l'atto di Tristano, & che quel

lo fu tale, che nõ so come dir si possa che Lancilotto, se ne potesse guardare. Et per tanto di lui nõ si può dire che egli habbia cosa alcuna uilmẽte, ne uergognosamẽ te adoperata, & perciò a lui ne rimane la semplice offesa, & la uergogna è di Tristano. In maniera che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lãcilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermẽ te possa fare honorata pace cõ honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per laquale altri nõ cerchi di aggrauar l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se. anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, et nõ con infame.

Sodisfattione honesta

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male, et tristamete, laqual cosa à me non sembra che sia necessaria, bastãdo a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intẽda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei adũque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente ma Che stãdo Lancilotto, come detto s'è, egli lo ferì su la testa. Et cõfessando il modo, col quale egli l'offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauẽdo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la

Tristamente.

Forma di sodisfatione.

bocca dell'offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente nõ accresce giustificatione a Lãcilotto, ma carica ben di uergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo, che detto ho, ui si può dire appresso, che gli rincresce infino all'anima: & che ne è pẽtito, & che se fosse a farlo non lo farebbe; & che se l'hauesse incõtrato a faccia a faccia nõ saria stato per offẽderlo, se nõ come esso lui, & delle altre parole cosi fatte. Et tãto può bastare all'honor di Lancilotto. Ma quando alla sodisfattione dell'offesa, io direi che douesse esser assai, che Tristano solamẽte gliene domãdasse perdono. che questo è un'atto di humiltà tale, che è bastãte a placare la ira di Dio contra di noi per mille offese, che gli facciamo ogni giorno. Et i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere, chi a loro si humilia, non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendosi questa prõtezza di perdonare in Dio, et ne gli animali rationali, & ne brutti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riccuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Il perdonare è da generoso.

Di Tristano ueramente dico, che l'esercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmẽte esercitato, & uirtuosamẽte lo esercita, chi per diffesa del diritto, della giustitia, della uerità, et della equità adopera la spada. Epcioche la terrena nostra natura è pure inchinata al male, & al far de gli errori; come ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto non possiamo fare che pentirsene, ritirarsene, & am-

Officio di chi ha fatta cosa trista.

mendarsene, & condannar noi medesimi di hauere errato. & chi cosi fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal caualiero, cõtra la giustitia adoperando la spada, laquale è arme di giustitia. Et per tanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione all'offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, et leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno à ciò del mio parere; ilche ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, & in altri luoghi piu a pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giuditio.

Risposta ottaua.

Caso di risentimento col superiore.

PAcciaca da Terani si appresenta in cãpagna da Puanti al S. Nicolò Secco Luogotenente dello Illustrissimo S. Fabritio Colonna, & dice, Posso io dir due parole con licenza di V. S. Alquale egli risponde. Ditene quattro chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicãdo colui, poßo io dir con licenza? il Luogotenẽte torna a dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggiun

ge, io non ho spada, & se ne fa dare una; poi dice. Hor dite, & auuertite a casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò, Qui è un gentilhuomo, che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo, & ciò disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenẽte, chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui, mostrando un M. Camillo Piscian santi. Et M. Camillo hauẽdo confessato di hauergliele detto, domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'haueua udito da Nicolò da Reggio. Vn capitano Bartolomeo Spirti zio di Nicolò disse a M. Camillo, Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie, Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola, & mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito ancor egli pose mano a quella, che si haueà fatto dare: Et uoltandosi M. Camillo uerso un Prato (che erano in campagna) correndogli il Luogotenẽte dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto, che fu data la mentita, anche il capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada, & fu appresso a M. Camillo, e gli diede un'altra ferita. Et corrẽdo M. Camillo, e dicẽdo, Ah Signor Nicolò, Ah Signor Nicolò, io ui sono seruidore, quegli rispose, Io ui sono stato buono amico. Et Nicolò da Reggio corrẽdo anche egli appresso a M. Camillo, gli diceua; Tu menti per la gola, che io ti habbia detto; Che Pacciaca l'habbia fatto, fermati uoltati, che io mi uoglio amazzar con te. Et M. Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo cõtra di lui ancora il capitano Bartolomeo. Il Luo

gotenente sgridandogli, & minacciandogli fece star quieti. Et cacciò Pacciaca dauanti, poi hauendo ordinato, che fosse incarcerato non si trouò. Et M. Camillo fu posto in prigione, il quale promettendo di douer andare a trouar il S. Fabritio fu licentiato. Et uscito dello stato del S. Fabritio cominciò a cartelleggiar contra il Secco richiedendolo a battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: et per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenẽte, si domanda quale sia intorno à ciò la ragione dell'una parte, & dell'altra, & come tra loro si possa uenire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda disopra fatta douẽdo io rispondere, procederò di questa maniera, Che primieramente dimostrerò Camillo nõ hauere q̃rela col Secco Luogotenẽte, alla quale abbattimẽto si conuẽga. Appresso esaminerò se il proceder del Secco è stato legittimo ò nò, & ultimamente dirò quali siano quei modi, iquali per parer mio, tener si possano per risolutione di ogni difficultà. Et il primo capo prẽdendo dico che.

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestrato, o di alcuna superiorità, & maggioranza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: & l'una è la propria loro, & l'altra quella dello officio, lequali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io sarò da alcuno Prencipe posto a gouerno di città, o di stato, mi troue rò non solamente procedere, ma esser superiore à mol

Due p-sone ne i mae-strati.

ti, i quali a me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno se ben prendo la persona del maestrato, non perciò mi spoglio di quella di me priuato, se non come farei, se io fossi mascherato, che sotto la forma di un Re, o d'un villano, o d'una femina ci sarei pur io ne Re, ne villano, ne femina. Or si come nello officio essendo, io sostẽgo due persone, cosi fo ancora due maniere di operationi: percioche quelle, le quali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, et come publica persona, et le bisogne mie priuate le opero come il Mutio, & come persona priuata. Et secõdo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa. Che di quella mi basterà assai il giustificarmi col Prẽcipe, e di questa sarò debitore di sodisfare anche a coloro, co' quali hauerò fatto alcũ cõtratto, o patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Ilche si come è uero nel regimẽto ciuile, cosi nelle osseruãze de' caualieri ha da essere approuato, douẽdo lo stilo di caualleria esser secõdo le leggi, & cõforme alla ragion ciuile, et naturale. Che qual hora auueniisse in una compagnia di soldati, Et io sopra questa regola fondãdone uno esempio dico che alcun commettesse delitto militare; & che il capitano con fatti, o con parole graui lo castigasse, ancor che a colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, nõ perciò gli sarebbe lecito di richiedere il suo capitano a Duello, hauendo egli fatto q̃llo atto come superiore, et per cõseruatione della militar

disciplina. Ma douerebbe colui offeso tenēdosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giustitia. Ne perciò sarebbe da dire, che il soldato fosse disonorato, saluo se l delitto nō fosse tale, ch'egli p quello ne uenisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano messosi a giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o di parole, essendo questa operatione fuor dell'officio del capitano, ogni ragiō uorrebbe che il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli haueße a rispōdere in quella forma, che p legge di Duello gli fosse prescritto: Che qui nō sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato: ma da giuocatore a giuocatore. Et facēdo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, nō è da dire, se nō che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose che tutto dì ci auuengono, o ci possono auuenire.

Differēza per cagione

Hora al proposto caso discendendo dico, Chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauāti al Secco, e con lui, come con Luogotenente del s. Fabritio Colonna, e come cō superiore di coloro, tra quali si contēdeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare, anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua, et propria del Luogotenente, & non del Secco: ilquale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: et haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto haueße. delle quali cose niuna si apparte

Carico Punitione.

ueua a lui come a persona priuata. Et per tanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella libertà di lingua, et messo mano all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcũ modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

A questo intẽdo che da Camillo si risponde, ch'egli era gẽtilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto al Secco: & che perciò le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui, laqual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intẽtione di alcun Prẽcipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare p lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rẽdere honore a suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando ciò si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe, potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gẽtilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata, & questi publica. Et colui sostiene persona di gẽtilhuomo, & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire, che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Gentilhuomo del Signore.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per liquali Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciando hora da parte il disputar di cui debbia esser la prima querela cõ Camillo, hauẽdone egli in questo caso piu di una) Dico ancora che questo non pregiudica a q̃llo,

che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, delquale la cognitione dirittamente al prẽcipe si appartiene. Ne è lecito altri hauendo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa per uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne mãca nel caso nostro. Duello di delitto di proue.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno à questa differenza. Sopra laquale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esaminatione, a me pare, che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, & de' popoli, oue i tribunali de giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & con maturo giuditio si ha da procedere. Là onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal Prencipe non meriti correttione. Proceder militare e ciuile.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che nõ haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si doueße anzi muouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che contra Mẽtita in presenza de superiori.

il Capitano Bartolomeo, ilquale presente esso Luogotenente si uolle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, così Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo, che la ributtaua; & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeua. Ilche par che sia con ragion detto. Che quantunq; questo nome di mētita paia altrui cosa così graue, nō è ella perciò per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto, tanto è piu iscusabile colui, che con mētite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quāto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia ancor caduto in un'altro errore, che hauendo grauemēte punito Camillo, non ha castigato colui, ilquale non meritaua minore castigamēto di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo, non solamente rispose con la mentita, ma mise ancora mano alla spada, ilche fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Mētita repulsa d'ingiuri

Bene è uero che hauendo esso già castigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se p̄ hauer Camillo

data mentita, & messo mano alla spada fu dal Luogo tenente ferito, non si uede perche à Nicolo da Reggio debbia essere stato lecito di dar mentite a Camillo, & di prouocarlo alle arme nella presenza di esso Luogo tenẽte: Ne perche il Capitano Bartolameo, & Nicolo nõ douessero essere anche essi incarcerati, dapoi che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenẽte habbia dato occasione a Camillo di q̃rela. Ilche si come nõ si nega, cosi si dice che al S. Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, a lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratiõe. Quale ueramẽte el la habbia da essere, non ho io da farne giuditio. Ben dirò che due uie per mio parer tener ui si possono; & l'una è ciuile, et l'altra caualleresca. Et la ciuile è, che cõ consulto di Giurecõsulti cõtra il Luogotenente si proceda per quella uia, che si trouerà cõuenirsi per leggi, o per statuti. La caualleresca, che esso dia a Camillo q̃lla sodisfattione, che per consulto di caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.

Non lascerò gia di dire p̃ tornare alla distintione delle due persone, della quale di sopra ho parlato, che essendo l'atto del Secco, del quale si tratta, stato fatto come da Luogotenente, la persona priuata di lui ĩ q̃sto caso nõ entra in cõsideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenẽte ha da sodisfare a Camillo: se pur questa uia piacerà di tenere al Prẽcipe. Et quantunque di sopra detto habbiamo, che essẽdo la

offesa fatta dal Luogotenente, quella a Camillo non mette adosso carico di bonore, & per conseguẽte pa ia che sodisfattione non le si richiegga, dico questo es- ser uero, quanto per cagione del risentimẽto di Camil lo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente suo questa punitione, tale atto ha da esser posto per esecutione di giustitia, al quale il Luogotenente, che si troua ha- uer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi ad ogni miglior giudi- tio, & principalmente di chi per ragione ne dee haue re tutta la cognitione.

IL FINE.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

LABORATORIO
A. Lumbroso
Via
Tel.